



IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo, 5a Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. Presidente Dott. Salvatore Di Vitale
2. Consigliere Dott. Raffaele Malizia
3. Consigliere Dott. ssa Gabriella Di Marco

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Roberto Scarpinato e Luigi Patronaggio e con l'assistenza del Cancelliere Dott.ssa Santina Pecoraro.

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

1) **Mori Mario** nato a Postumia il 16/05/1939

Libero, presente.

Assistito e difeso di fiducia dagli aw.ti Enzo Musco del foro di Catania e Basilio Milio del foro di Palermo

2) **Obinu Mauro** nato a Palmanova del Friuli il 09/10/1956

Libero, presente.

Assistito e difeso di fiducia dagli aw.ti Enzo Musco del foro di Catania e Basilio Milio del foro di Palermo

APPELLANTI

Il P.M. presso il Tribunale di Palermo e il P.G, presso la Corte d'Appello di Palermo;

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 17/07/2013, con la quale venivano assolti gli imputati condannato pagamento della spese processuali.

Data Sentenza 19/05/2016

Sentenza anno 2016

Sent N. 2720/2016

N.558/2014 R.G.

N. 15776/2007 N.R.

N. 1760/2008 R.G.T.

N. _____

Reg. Mod. 3/SG

Compilata Scheda per il

Casellario e per l'elettorato

addi'

Depositata in Cancelleria

addi' 15-11-2016

S. Pecoraro
Cancelliere
Dott.ssa Pecoraro Santina
irrevocabile il

IMPUTATI

per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 378, 1° e 2° comma c.p. e 7 L 203/91 per avere, agendo in concorso tra loro (il primo nella qualità di Vice Comandante Operativo del R.O.S. dei Carabinieri ed il secondo nella qualità di Comandante del Reparto Criminalità Organizzata del predetto Raggruppamento), con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutato PROVENZANO Bernardo ed altri affiliati mafiosi che ne gestivano la latitanza (tra i quali LA BARBERA Nicolò e NAPOLI Giovanni) a sottrarsi alle ricerche e ad eludere le investigazioni dell'autorità. Ciò in occasione delle investigazioni scaturenti dalle notizie confidenziali che ILARDO Luigi - esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa - rendeva al Colonnello dei Carabinieri Michele RICCIO, all'epoca dei fatti aggregato al predetto Raggruppamento Operativo Speciale. In particolare, per avere in concorso tra loro:

- a) omesso di organizzare un adeguato servizio che consentisse l'arresto del latitante PROVENZANO Bernardo in occasione dell'Incontro con il predetto ILARDO in data 31 ottobre 1995 nel territorio di Mezzojuso. Ciò nonostante la preventiva conoscenza della programmazione dell'incontro e della elevatissima e già sperimentata attendibilità delle indicazioni confidenziali dell'ILARDO;
- b) omesso, anche nelle fasi successive all'incontro di cui ai capi che precede, (e nonostante ILARDO avesse confermato la partecipazione del PROVENZANO e indicato l'abitudine dell'utilizzo di quei luoghi per riunioni a cui partecipava il latitante) qualsiasi comunicazione ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che coordinavano le attività della Polizia Giudiziaria per la cattura del latitante;
- c) omesso di attivare (nonostante le precise indicazioni fornite da ILARDO sui luoghi della riunione) attività d'indagine di qualsivoglia tipo finalizzata alla necessaria verifica della permanenza del PROVENZANO in quel territorio;
- d) omesso di attivare (nonostante le indicazioni fornite da ILARDO sui soggetti che in quel momento gestivano la latitanza del PROVENZANO, identificabili in NAPOLI Giovanni e LA BARBERA Nicolò) mirata attività d'indagine di qualsivoglia tipo sui predetti soggetti per verificare quanto asserito dal confidente;
- e) omesso di comunicare ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, per un lasso di tempo particolarmente lungo (e fino al deposito del cd. rapporto "Grande Oriente" in data 30 luglio



1996 - successivo all'omicidio in danno dell'ILARDO del 10 maggio 1996) ogni notizia relativa alla riunione mafiosa di Mezzojuso ed alle indicazioni dell'ILARDO sui favoreggiatori del PROVENZANO e sui luoghi in cui trascorreva la sua latitanza.

Con l'aggravante di avere agito al fine di favorire l'associazione mafiosa Cosa Nostra ed in particolare l'articolazione della stessa facente più direttamente riferimento a PROVENZANO Bernardo.

In Palermo ed altrove nel corso degli anni 1995 e 1996.

Con l'ulteriore aggravante, per il solo MORI, di cui all'art. 61 n. 2 c.p. per avere commesso il reato per assicurare a sé e ad altri il prodotto dei reati di cui agli artt. 338, 339, 110 e 416 bis c.p. - per i quali si procede separatamente - così in esecuzione dell'accordo che, in cambio della cessazione della strategia stragista di Cosa Nostra, prevedeva la concessione di benefici di varia natura alla medesima organizzazione criminale ed il protrarsi della latitanza del PROVENZANO, garante mafioso del predetto accordo.

Con l'ulteriore aggravante, per entrambi gli imputati, di cui all'art. 61 n. 9 c.p. per avere commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione da loro rispettivamente ricoperta,


Conclusioni delle parti:

Il P.G. conclude chiedendo:

voglia l'On. Corte di Appello, in accoglimento dei motivi di appello della Procura della Repubblica e della Procura Generale di Palermo, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione Quarta Penale – in data 17/07/2013, affermare la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato di favoreggiamento aggravato e continuato agli stessi in concorso ascritto, ed escluse le contestate aggravanti di cui all'art. 7 l. n. 203/91 e 61 n. 2 c.p., condannare Mori Mario alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e Obinu Mauro alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, come previsto per legge.

Voglia, altresì, trasmettere alla competente Procura della Repubblica di Palermo i pp.vv. dei testi escussi in ordine alla vicenda di Terme di Vigliatore per le iniziative di quell'Ufficio in ordine all'emergente reato di falsa testimonianza.

La difesa conclude chiedendo il proscioglimento di Mori Mario ed Obinu Mauro perché i fatti non sussistono.



CAPITOLO I

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 luglio 2013 il Tribunale di Palermo assolveva con la formula "perché il fatto non costituisce reato" gli imputati Mori Mario e Obinu Mauro dal reato di favoreggiamento personale p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 378, 1° e 2° comma c.p. e 7 L. 203/91 loro in concorso ascritto per avere, il primo nella qualità di Vice Comandante operativo del R.O.S. dei Carabinieri e il secondo nella qualità di Comandante del Reparto Criminalità Organizzata dello stesso Raggruppamento, con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, tutte meglio descritte in rubrica, aiutato Provenzano Bernardo ed altri affiliati mafiosi che ne gestivano la latitanza a sottrarsi alle ricerche e ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

Avverso la detta sentenza proponevano tempestivo appello il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo chiedendo entrambi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna degli imputati in merito al reato loro ascritto.

A fondamento del proposto gravame il Pubblico Ministero appellante lamentava, principalmente, la errata valutazione delle risultanze processuali da parte del primo giudice e la contraddittorietà intrinseca della decisione impugnata che, pur riconoscendo nella loro materialità i fatti contestati, aveva poi



ritenuto non adeguatamente provato l'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie in contestazione. Richiamava, a questo proposito, le conclusioni dell'ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Palermo, in data 19 settembre 2011, aveva accolto la richiesta di archiviazione nei confronti del colonnello Riccio in ordine al reato di calunnia in danno di Mori e Obinu, come pure alcuni passaggi della sentenza resa dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento a carico degli imputati Mori e De Caprio per la vicenda connessa alla mancata perquisizione del covo di Riina, anch'essa conclusasi con l'assoluzione degli imputati "perché il fatto non costituisce reato" e lamentava l'omessa valutazione di ulteriori elementi, emersi anch'essi nel corso della istruzione dibattimentale, significativi del modo di agire dei vertici del R.O.S. e del colonnello Mori in particolare (il riferimento era, in particolare, alla vicenda dell'avvenuta individuazione da parte del R.O.S. del latitante Santapaola Benedetto a Barcellona Pozzo di Gotto e della sparatoria che il 6 aprile 1993, in concomitanza con l'acquisizione della certezza della presenza del latitante in quei luoghi, aveva coinvolto a Terme Vigliatore il capitano De Caprio e il capitano De Donno, ufficiali del R.O.S. di stretta fiducia del col. Mori).

Quanto ai fatti in contestazione, il PM appellante deduceva la erroneità delle conclusioni adottate dal primo giudice in merito alla inattendibilità di quanto dichiarato in dibattimento dal colonnello Riccio circa la contraria volontà manifestata dagli imputati alla predisposizione di un servizio che consentisse l'arresto del latitante in occasione del suo incontro con l'Ilardo, e in genere alla mancata attivazione di qualsiasi controllo sul casolare di contrada Fondacazzo, come pure su Napoli Giovanni e La Barbera Nicolò, protrattasi anche dopo



l'uccisione dell'Ilardo, quando ormai non era più ipotizzabile un nuovo incontro di questi con il Provenzano.

Secondo quanto ancora prospettato dal PM appellante la gravità della condotta omissiva tenuta dagli imputati doveva ricollegarsi, altresì, al silenzio da questi serbato sulla intera vicenda nei confronti dell'ufficio della Procura, in contrasto con la consolidata prassi operativa e con le direttive impartite in tema di rapporti e comunicazioni tra la polizia giudiziaria e la Procura della Repubblica in merito a notizie – anche confidenzialmente apprese – utili al rintraccio di un latitante.

In ultimo, con il proposto appello il Pubblico Ministero contestava le conclusioni dottate dal primo giudice in merito alla ritenuta insussistenza del movente che secondo la prospettazione accusatoria avrebbe mosso l'agire degli imputati, ricollegabile alla decisione di favorire, in quel particolare momento storico, la fazione mafiosa che faceva capo al Provenzano il quale (in esito ai taciti accordi scaturiti dal periodo stragista, dalle minacce alle Istituzioni e dalle parallele trattative) aveva promesso il definitivo abbandono della linea di scontro violento con lo Stato, e che contribuiva ulteriormente a delineare come pienamente integrato, anche sotto il profilo psicologico, il reato di favoreggiamento aggravato ascritto agli imputati.

La contraddittorietà e la illogicità della motivazione della decisione impugnata era dedotta a fondamento dell'appello proposto dal Procuratore Generale il quale, nel contestare le conclusioni adottate dal primo giudice, premesse una serie di brevi considerazioni in tema di reato di favoreggiamento di cui all'art.378 c.p. (ricordando che, per costante giurisprudenza, il reato in questione è reato di pericolo, a forma libera, per la



cui configurabilità non è necessario il dolo specifico e che può essere integrato da qualsiasi condotta, anche omissiva, purché idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, indipendentemente dal raggiungimento di tale effetto) e ribadita la irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato medesimo, dei moventi in base ai quali il favoreggiatore si fosse determinato ad agire, si soffermava sulla difficile problematica concernente l'accertamento del dolo nel reato *de quo*, in particolare nella sua forma omissiva.


Quanto al merito dei fatti in contestazione, il PG appellante sottolineava come la ricerca della prova della responsabilità degli imputati attraverso la prova della esistenza di una complessa trattativa tra istituzioni dello Stato e alcuni capi di Cosa Nostra – oggetto di un separato processo tuttora in corso di trattazione dinanzi la Corte di Assise di Palermo a carico, fra gli altri, del gen. Mori, e che investe un tema probatorio di estrema difficoltà, riguardando i più alti livelli delle Istituzioni dello Stato e la stessa corretta articolazione della vita democratica del paese – era da valutare solo con riferimento alla aggravante di cui all'art.7 DL 152/91 e, per il solo Mori, anche con riferimento alla aggravante di cui all'art.61 n.2 c.p., in relazione ai quali si riservava, ove non avesse ritenuto pienamente provato che gli imputati avevano agito al fine di favorire l'ala di Cosa Nostra facente capo al Provenzano al fine di fare cessare la strategia stragista dell'ala più dura dei "corleonesi", di chiedere, in via subordinata, l'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine al solo reato di favoreggiamento personale, ancorché aggravato ai sensi del comma secondo dell'art.378 c.p. e non anche ai sensi dell'art.7 DL 152/91.



Quanto alla valutazione delle prove, il PG appellante lamentava che il Tribunale avesse proceduto frammentando il materiale probatorio, tanto da non permettere di cogliere l'attività di depistaggio portata avanti negli anni dagli stessi imputati, in concorso tra loro e con altri soggetti. A questo proposito, lamentava la mancata valorizzazione delle vicende legate alla omessa perquisizione del covo di via Bernini in Palermo (per cui il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 febbraio 2006, aveva assolto l'imputato Mario Mori e il Col. Sergio De Caprio, per mancanza di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, dal reato di favoreggiamento personale aggravato), e alla mancata cattura di Santapaola Benedetto.

Con specifico riguardo a tale ultima vicenda ricordava che nell'aprile del 1993 i carabinieri della Sezione Anticrimine di Messina, durante un servizio di intercettazione, avevano localizzato la presenza del noto latitante catanese in un esercizio commerciale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Informato di questo, il col. Mori aveva dato disposizione di agire con segretezza e circospezione per addivenire alla cattura del latitante. Ciononostante, il 6 aprile 1993, i capitani De Caprio e De Donno (due dei più stretti collaboratori del Mori), transitando "casualmente" per Terme Vigliatore, a breve distanza da Barcellona Pozzo di Gotto, ritenendo di individuare in un soggetto che transitava con la propria autovettura (identificato in seguito nel giovanissimo Imbesi Fortunato, figlio di un imprenditore del luogo) il latitante Pietro Aglieri, decidevano di colpire con armi da fuoco quella autovettura, adottando, quindi, una non giustificata e assurda azione militare.



Quanto alle dichiarazioni del principale teste di accusa, il col. Riccio, il quale, raccolti direttamente dall'Ilardo la notizia della sicura presenza del Provenzano a Mezzojuso e una serie di elementi per avviare ulteriori indagini volte alla cattura del latitante, aveva dovuto registrare la inerzia dei suoi superiori e aveva visto l'uccisione dell'Ilardo solo qualche giorno dopo la ufficiale presentazione dello stesso ai suoi superiori e ai magistrati inquirenti, il PG contestava le conclusioni adottate in sentenza in merito alla ritenuta inaffidabilità dello stesso, lamentando che il Tribunale aveva errato nel mancare di verificare tali dichiarazioni e di utilizzarle anche in modo frazionato.

Lamentava, in particolare, che il primo giudice non avesse tenuto conto del provvedimento di archiviazione del procedimento penale per calunnia a carico del Riccio, ai danni proprio di Mori ed Obinu, del GIP del Tribunale di Palermo in data 19 settembre 2011 che aveva escluso la ravvisabilità di una volontà querelatoria nelle denunce del Riccio nei confronti dei suoi superiori e, impugnata formalmente l'ordinanza del Tribunale che aveva vietato la produzione di documentazione attestante le pendenze giudiziarie dell'Obinu e del Ganzer, chiedeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante la produzione di documentazione *"volta a lumeggiare la personalità degli imputati e dei testi"*.

Venendo a trattare le specifiche condotte omissive contestate agli appellati, con riferimento al mancato intervento del 31 ottobre 1995 presso il casolare di contrada Fondacazzo, il PG lamentava che il Tribunale avesse mancato di considerare la possibilità di effettuare un intervento in relativa sicurezza, dotando l'Ilardo di una microspia, o di altro strumento di



localizzazione e di considerare che, malgrado l'intera area delle operazioni, come accertato dalla perizia dell'ing. Lo Torto, fosse ben controllabile anche dalla caserma dei Carabinieri di Campofelice di Fitalia, nulla fosse stato disposto, neppure dopo il mancato intervento, e che le stesse identificazioni dei possibili fiancheggiatori del Provenzano fossero state sviluppate in seguito non già dal ROS bensì dai Carabinieri della c.d. articolazione territoriale, senza nessun intelligente raccordo con il ROS e la Sezione Anticrimine di Palermo.

Altro elemento sottovalutato dal Tribunale – secondo quanto ancora dedotto dal PG appellante – era quello relativo alla mancata comunicazione da parte degli imputati, nella rispettiva qualità di Vice Comandante Operativo del ROS e di Comandante del Reparto Criminalità Organizzata nel predetto Raggruppamento, delle informazioni relative alle ricerche del Provenzano e allo sviluppo delle relative indagini al Procuratore della Repubblica di Palermo, in contrasto con le specifiche direttive dettate dal Procuratore della Repubblica dr. Caselli in tema di ricerca di latitanti, e in violazione dell'autonomo obbligo di informazione all'A.G. procedente sugli stessi gravante in forza dell'art.347 c.p.p.

Quanto, poi, alla mancata valorizzazione da parte del primo giudice del contesto in cui erano maturati i fatti, il PG appellante, nel contestare la attenzione motivazionale dedicata dal Tribunale al tema del movente, lamentava la svalutazione operata dal Tribunale di testimonianze di sicuro spessore e affidabilità, come quelle degli ex Ministri Martelli e Scotti, e la mancata valorizzazione di un dato obiettivo quale era la certa interlocuzione avvenuta tra il ROS e il noto



Ciancimino Vito in data prossima alla strage di via D'Amelio non solo per la cattura di Salvatore Riina, ma anche per avviare una strategia fra Provenzano e lo Stato in funzione "anti-stragista" come dimostrato dalle prove assunte in dibattimento e non adeguatamente valutate dal primo giudice (- manoscritto in cui Ciancimino faceva riferimento alla promessa di un passaporto da parte dell'imputato Mori e del Cap. De Donno; -testimonianze della d.ssa Liliana Ferraro, dell'ex ministro Martelli e degli stessi Mori e De Donno dinanzi la Corte di Assise di Firenze in cui i due militari avevano apertamente riferito di una "*trattativa per cercare un dialogo con il vertice di Cosa Nostra per fare venire meno il muro contro muro tra Stato e Mafia*").

Quindi, citate le parti dinanzi a questa Corte, all'udienza del 9 giugno 2014, presenti gli imputati Mario Mori e Obinu Mauro, si procedeva alla relazione dei fatti di causa, conclusa alla successiva udienza, tenutasi in data 11 luglio 2014.

All'udienza del 26 settembre 2014, il Procuratore Generale chiedeva l'acquisizione di prove nuove, che illustrava oralmente, depositando memoria e documenti che lo stesso sottoponeva all'attenzione della Corte. Stante ciò, il Presidente dava la parola alla difesa, che chiedeva un rinvio per l'esame dei predetti atti.

Accolta la richiesta del difensore, la Corte rinviava l'attività processuale all'udienza al 27 ottobre 2014, durante la quale, preliminarmente, il Presidente dava atto delle istanze pervenute da parte di Salvatore Rinella e Cristoforo Cannella, al fine di essere sentiti nel presente procedimento.

In seguito, il Procuratore Generale insisteva nella richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; richiesta alla quale si opponeva la difesa che, in via subordinata, si



riservava di indicare prove contrarie ed autonome.


La medesima parte, inoltre, depositava memorie scritte. Stante ciò, il P.G. chiedeva un rinvio per replicare, anch'egli, mediante memorie scritte, ovvero, in via subordinata, oralmente.

In ragione delle richieste avanzate, la Corte, concessa l'autorizzazione *de quo*, dava termine di 15 giorni e rinviava l'attività processuale all'udienza al 21 novembre 2014.

Nel corso di quest'ultima udienza, con ordinanza, il Collegio giudicante, a scioglimento della riserva formulata in ordine alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, ammetteva come testi Imbesi Fortunato Giacomo, Imbesi Mario Salvatore, Pettineo Sebastiana, Imbesi Concetto Carmelo, Olivieri Mauro, Randazzo Francesco, Mangano Giuseppe, Longu Roberto, Pinuccio Calvi, Ragusa Antonino, Scibilia Giuseppe sulle circostanze indicate nella memoria del PG; ammetteva, inoltre, documentazione fotografica di Imbesi Fortunato e documentazione fotografica dei luoghi relativa alla vicenda di Terme Vigliatore oltre che processo verbale di perquisizione del 6.4.1993 e nota AISI 8.4.2014.

La Corte ammetteva, inoltre, l'esame di Riccio Michele e dei collaboratori di giustizia Flamia Rosario, Malvagna Filippo, Giuffrè Antonino, Brusca Giovanni, Lo Verso Stefano e Siino Angelo, respingendo le altre richieste istruttorie formulate dalle parti.

Quanto alla richiesta di nuove prove concernenti la personalità dell'imputato Mario Mori e le motivazioni della sua condotta, a prescindere dal carattere di novità o meno dei mezzi probatori richiesti su questo tema, osservava che la documentazione acquisita dalla Pubblica Accusa presso gli archivi dell'AISE, concernente le vicende relative all'inizio della carriera del Mori



presso questa articolazione dei servizi segreti, peraltro nei remoti anni 72-75, oltre a non avere attinenza alcuna con i fatti oggetto del presente processo, atteneva, piuttosto, alla personalità dell'imputato, o per meglio dire, alla vita del solo imputato Mori antecedente al reato, rilevante soltanto nel momento successivo alla affermazione di penale responsabilità e concernente il trattamento sanzionatorio.

Nello stesso solco si collocava, secondo quanto ritenuto dalla Corte, la richiesta dell'assunzione della testimonianza dell'allora Colonnello Mauro Venturi, sullo stesso tema riguardante l'attività dell'imputato in quel servizio e in quel remoto arco temporale, nonché l'intrecciarsi di vicende di quel periodo (P2, Licio Gelli, Maletti, Rosa dei venti di cui a pag. 2 della memoria depositata dal P.M all'udienza del 26 settembre 2014).

Quanto ai rapporti del solo Mori con i fratelli Ghiron (rapporto risalente agli anni '70) sui quali avrebbe dovuto deporre parimenti il predetto Venturi, la Corte rilevava ancora che, a prescindere da ogni giudizio sulla novità della prova, il fatto che riguardava specificamente i due fratelli Ghiron ed i rapporti tra questi e l'imputato Mori non aveva la minima attinenza con i fatti per cui si procede nell'ambito del presente processo.

Le stesse conclusioni erano adottate a proposito della richiesta di esame di Giovanni Tamburino.

Era ancora ritenuta del tutto estranea al tema del presente processo nel senso chiarito dall'ordinanza la questione che riguardava i rapporti tra l'imputato Mori e Bellini Paolo e afferenti, in modo specifico, ad una presunta "sub-trattativa",



volta al recupero di opere d'arte che avrebbe ulteriori connessioni con il contesto in cui sarebbe maturata la "trattativa", oggetto dell'aggravante contestata agli imputati.

Riteneva la Corte che il tema si collocava del tutto fuori dal perimetro probatorio del processo "de quo", trattandosi di temi che potevano avere una lontana attinenza con l'aggravante di cui si è detto e, comunque, privi di alcun riferimento diretto (e, nemmeno, a ben vedere, indiretto) all'imputato Mori e, tantomeno, all'imputato Obinu.


Analoghe considerazioni erano adottate con riferimento alle richieste probatorie concernenti la vicenda Ciolini.

Era ritenuta inconducibile ai fini della decisione perché riguardante il contesto della cosiddetta "trattativa", l'acquisizione delle sentenze richieste dalla Pubblica Accusa e diverse da quelle già acquisite, vertendo su temi di contesto generale e, comunque, non riguardanti gli imputati del processo di cui si tratta.

Non attinente ai fatti per cui è processo era ritenuto il tema di prova relativo al depistaggio susseguente al fallito attentato al Giudice Falcone in località Addaura.

L'ulteriore esame dei collaboratori Brusca, Giuffrè, nonché il nuovo esame del Riccio, unitamente al materiale probatorio già acquisito rendevano inutile la produzione dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catania, peraltro utilizzabile come mero fatto storico della sua emissione.

Quanto, infine, alle altre richieste probatorie, nella ordinanza del 21 novembre 2014, si riteneva che non potevano essere ammesse quelle relative ad atti già presenti nel fascicolo di



primo grado, né le istanze di prova inutilizzabili con riferimento alla fase del dibattimento quali note di polizia giudiziaria, relazioni di servizio non riguardanti accertamenti irripetibili, scritti anonimi, fonti confidenziali, trascrizioni di intercettazioni non effettuate secondo le norme di rito. Infine, era respinta la generica richiesta di acquisizione di tutti i verbali del processo Bagarella + 9 (cosiddetta trattativa) non consentendo la stessa di valutare il carattere della pertinenza e della rilevanza rispetto a questo processo.

Successivamente, il Presidente rinviava per la prosecuzione delle attività all'udienza del 1 dicembre 2014 nella quale preliminarmente la difesa chiedeva l'esame diretto di tutti i testi ammessi con la precedente ordinanza, ad eccezione del collaboratore di giustizia Rosario Flamia. In ordine alla vicenda di Terme Vigiliatore la difesa chiedeva l'esame del teste colonnello De Donno Sergio e l'esame diretto di tutti i testi ammessi con riguardo a tale vicenda, sulle circostanze oggetto di esame del Procuratore Generale e comunque su tutte le circostanze di cui all'esame del primo grado.

Inoltre, la difesa chiedeva l'esame diretto del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca in merito alla vicenda di Mezzojuso della mancata cattura di Bernardo Provenzano, nonché l'esame di Riccio Michele e di Giovanni Paone in merito alla vicenda riguardante la presenza di Provenzano a Bagheria e alle indagini connesse a tale vicenda, riservandosi di produrre ulteriore documentazione. Ancora, in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore Flamia Rosario si chiedeva l'esame di Riccio e del Dott. Cavace Andrea in ordine agli incarichi rivestiti da Mario Obinu.



A questo punto, il difensore depositava nota ricevuta dal DAP a seguito di una sua istanza, chiedendo che fosse la Corte ad avanzare le richieste di informazioni già formulate dalla difesa. All'esito, prendeva la parola il Procuratore Generale Dott. Patronaggio il quale non si opponeva alle richieste avanzate dalla difesa, mentre si opponeva per ciò che concerne l'esame del colonnello Paone.

Interveniva, inoltre, il Procuratore Generale Dott. Scarpinato, il quale si opponeva alla richiesta difensiva di assumere informazioni presso il DAP nei termini in cui questa era formulata. Dopo essersi ritirata in camera di consiglio per deliberare, la Corte ammetteva tutte le ulteriori richieste probatorie formulate dalla difesa, acquisendo, altresì, la nota del DAP prodotta dal difensore e con riserva di provvedere sulla richiesta di informazioni oggetto della nota all'esito dell'esame del collaboratore di giustizia Flamia.

All'udienza del 19 gennaio 2015, venivano esaminati i testi Imbesi Mario Salvatore, Imbesi Fortunato Giacomo, Imbesi Concetto Carmelo, Pettineo Sebastiana, Olivieri Mauro e Randazzo Francesco.

L'attività istruttoria proseguiva all'udienza del 9 febbraio 2015, durante la quale venivano esaminati i testi Calvi Pinuccio, Morgano Giuseppe, Ragusa Antonino e Scibilia Giuseppe. In seguito, l'udienza veniva rinviata al 9 e 10 marzo 2015, presso l'aula Bunker "B1" del complesso giudiziario di Rebibbia (in Roma)

In quella sede il P.G. avanzava la richiesta di acquisire le trascrizioni di alcune intercettazioni relative al procedimento penale n.6891/08, volte a mettere in dubbio l'affidabilità delle dichiarazioni rese del collaboratore di giustizia Flamia Sergio Rosario. Tale richiesta veniva respinta dalla Corte con



ordinanza, nella quale veniva specificato che sarebbe stato sufficiente muovere al predetto teste le necessarie contestazioni rispetto alle dichiarazioni contenute nei verbali. Successivamente, venivano esaminati i collaboratori di giustizia Brusca Giovanni e Giuffrè Antonino.

All'udienza seguente, tenutasi anch'essa presso il complesso giudiziale di Rebibbia, in data 10 marzo 2015, veniva esaminato il teste Massimo Amato (secondo le forme della testimonianza assistita). Al termine del predetto esame, il P.G. reiterava la richiesta di acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni dalle quali era possibile desumere l'inaffidabilità del collaboratore Flamia Sergio Rosario; richiesta che la Corte, per le medesime ragioni già espresse nel corso dell'udienza del 9 marzo 2015, rigettava. Faceva, così, seguito l'esame del teste Flamia, al termine del quale l'udienza veniva rinviata al 12 marzo 2015, presso l'aula Bunker "B1" sita in Mestre-Venezia.

Nel corso di quest'ultima, veniva esaminato il teste Siino Angelo, anch'egli collaboratore di giustizia.

All'udienza del 15 aprile 2016, l'attività processuale, nuovamente svolta presso l'aula della Corte di Assise di Appello di Palermo, proseguiva con l'esame del col. Michele Riccio, rispetto al quale, con ordinanza, la Corte attestava lo status di imputato di reato connesso. In ragione di ciò, ne disponeva l'esame secondo le modalità previste dall'art. 210 c.p.p..

Tale esame si concludeva all'udienza tenutasi in data 16 aprile 2015, nel corso della quale, in conseguenza a quanto dichiarato dal Riccio, la difesa chiedeva che venissero esaminati, in qualità di testi, il Dott. Pignatone ed il Colonnello Damiano.



Durante l'udienza del 13 maggio 2015, si procedeva all'esame del teste Lo Verso Stefano, secondo le modalità della testimonianza assistita. Esaminato, anche, il teste Longu Roberto, l'attività processuale veniva rinviata all'udienza del 14 maggio 2015, nella quale, preliminarmente la difesa chiamava a testimoniare De Caprio Sergio. Una volta dati al teste tutti gli avvisi di legge, essendo questi sentito ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., questi veniva sottoposto all'esame della difesa e al controesame da parte del P.G..

Nel corso della stessa udienza, era esaminato il teste richiesto dalla difesa, dott. Paone Giovanni.

Al termine, il P.G. produceva una memoria con allegati, ai fini di un ulteriore rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni rese da Venturi Mario, attraverso l'acquisizione del fascicolo personale dell'allora Cap. Mori sequestrato negli archivi del SID, l'acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, già in atti, intercorse tra il Cap. De Donno e Dell'Utri Marcello in data 9/3/2012 e fra il Cap. De Donno e l'imputato Mario Mori in data 10/3/2012, l'esame del Car. Biancu Giuseppe, in ordine al ruolo dallo stesso svolto il giorno della sparatoria ai danni del giovane Imbesi Mario in Terme Vigiliatore, l'esame dei testi V. Comm. Bonferraro e M. Ilo Merenda della Dia di Palermo in ordine ai riscontri effettuati sulle predette vicende e sulle dichiarazioni rese da Riccio Michele, l'esame del collaboratore di giustizia Barbieri Carmelo in ordine alle dichiarazioni rese su Ilardo Luigi, l'acquisizione di stralci di intercettazioni di comunicazioni intercorse tra Barbieri Carmelo e Lombardo Francesco in data 4/4/97 nonché tra Barbieri Carmelo ed Alaimo Giuseppe in data 5/4/97, nonché



l'acquisizione delle sentenze emesse dall'A.G. di Caltanissetta attestanti l'attendibilità del collaboratore di giustizia Barbieri Carmelo e l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Madonia Giuseppe ed altri in data 3/6/2013 contenente riferimenti al Barbieri e al movente dell'omicidio Ilardo, nonché l'acquisizione del carteggio relativo al "protocollo farfalla".

A questo punto il difensore avv.to Milio chiedeva di produrre ulteriori prove documentali con relativo indice da depositare in cancelleria, chiedendo altresì di ascoltare come testi il dott. Pignatone e il colonnello Damiano, opponendosi inoltre alle richieste avanzate dal P.G.

In particolare, in relazione alla vicenda del Protocollo Farfalla e del SID non si opponeva e chiedeva, nell'eventualità della loro ammissione, di ammettere come testi: Adriano Marti, l'onorevole Marco Minniti, il Generale Arturo Esposito e Ierfone Felice.

A questo punto, il Presidente concedeva termine fino al 26/5/2015 alla difesa per depositare in Cancelleria le relative memorie e prove documentali. Il P.G. si opponeva alla richiesta di sentire come teste il Colonnello Damiano e si rimetteva alla Corte sulla richiesta di sentire il Dott. Pignatone.

All'udienza tenutasi in data 8/6/2015, assenti i due imputati, presente solo l'avv.to Milio, con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale, il P.G. prendeva la parola e esprimeva parere in ordine alle richieste difensive, formulando nuove richieste e presentando all'uopo memoria con documentazione allegata. La difesa si opponeva all'acquisizione dei verbali dibattimentali di Galatolo Vito e Carmelo D'Amico e si riservava di esprimere

parere sulle ulteriori richieste del P.G. in esito al provvedimento ammissivo o meno delle prove in questione da parte della Corte.

All'udienza tenutasi in data 14/07/2015, il Presidente dava lettura della ordinanza con cui era disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, sull'accordo delle parti, del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal teste Calvi in data 23/9/2014, del verbale di perquisizione a carico di Biondino Salvatore in data 15/1/1993 e della relazione di servizio a firma del teste Ragusa datata 17/4/1993, invitando altresì le parti alla discussione e rinviando all'udienza successiva per le conclusioni del P.G.

All'udienza tenutasi in data 21/10/2015, presenti i due imputati Mori Mario e Obinu Mauro, il Presidente dava la parola al P.G. per le sue conclusioni, e quest'ultimo svolgeva la sua requisitoria, che proseguiva alla successiva udienza del 11/11/2015.

Alla successiva udienza, in data 9/12/2015, assenti i due imputati, presente solo l'avv.to Milio, con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale, quest'ultimo riprendeva la sua requisitoria.

All'udienza tenutasi in data 18/1/2016, la pubblica accusa formulava le conclusioni, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di affermare la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato di favoreggiamento aggravato e continuato agli stessi in concorso ascritto, e, escluse le contestate aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/91 e 61 n.2 c.p., condannare Mori Mario alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e Obinu Mario alla pena di anni 3 e mesi 6 di



reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5; si chiedeva, inoltre, di trasmettere alla competente Procura della Repubblica di Palermo i pp. vv. dei testi escussi in ordine alla vicenda di Terme Vigliatore per le iniziative dell'Ufficio in ordine all'emergente reato di falsa testimonianza .

Alla successiva udienza, in data 8/2/2016, la difesa prendeva la parola per la sua discussione.

All'udienza tenutasi in data 14/3/2016, alla presenza di entrambi gli imputati, presente solo l'avv.to Milio, con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale, il difensore concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Alla successiva udienza, in data 2/5/2016, presente il solo imputato Mori, alla presenza di entrambi i difensori, con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale, l'avv.to Musco iniziava la sua discussione, all'esito della quale concludeva chiedendo di emettersi sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste per entrambi gli imputati.

All'udienza tenutasi in data 16/5/2016, presenti entrambi gli imputati, alla presenza di entrambi i difensori, con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale, l'imputato Mori rendeva spontanee dichiarazioni e depositava le stesse in forma scritta. All'esito, anche l'imputato Obinu rendeva spontanee dichiarazioni.

La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare e all'udienza del 19 maggio 2016 dava lettura del dispositivo.




CAPITOLO II

LA SENTENZA DI 1° GRADO

La complessità della presente vicenda processuale impone, al fine di meglio comprendere le questioni che sono state dibattute tra le parti in questa sede e che hanno portato il collegio alla conferma della decisione impugnata, di richiamare il percorso motivazionale seguito dal primo giudice.

In estrema sintesi, l'assunto accusatorio oggetto della verifica del dibattimento di primo grado può essere riassunto nei seguenti termini.

Il generale dei Carabinieri (e poi Prefetto) Mario MORI, già investigatore di punta e protagonista della lotta alla mafia, all'epoca dei fatti vice-comandante operativo del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei CC., ed il col. Mauro OBINU, anch'egli all'epoca dei fatti impegnato in investigazioni antimafia e comandante della I Sezione (Criminalità Organizzata) dello stesso Raggruppamento, avrebbero favorito la latitanza del famigerato *boss* mafioso Bernardo PROVENZANO, deliberatamente omettendo di attivare i necessari dispositivi per catturare il predetto in occasione di un preannunciato incontro che il medesimo avrebbe avuto con l'esponente mafioso Luigi ILARDO, da tempo confidente del ten. col. dei CC. Michele RICCIO, che era stato, appunto, preventivamente informato dello stesso



incontro. In seguito, dopo che l'annunciato incontro si era svolto, il 31 ottobre 1995, in un casolare ubicato nelle campagne di Mezzojuso, i due imputati avrebbero deliberatamente omesso di disporre tempestive indagini finalizzate al controllo della zona in cui era avvenuto l'incontro medesimo, ovvero alla compiuta individuazione dei favoreggiatori del PROVENZANO che l'ILARDO aveva specificamente segnalato fornendo alcuni dati identificativi, ed avrebbero deliberatamente omesso di comunicare alla A.G. quanto a loro conoscenza fino alla presentazione del c.d. rapporto (informativa) "Grande Oriente", datato 30 luglio 1996, redatto a seguito della morte dello stesso ILARDO, caduto vittima di un agguato in Catania, nei pressi della sua abitazione, il 10 maggio precedente.

Secondo l'assunto accusatorio, l'origine di tale condotta, certamente anomala in due esponenti dell'Arma che erano stati stimati come irreprensibili ed abili investigatori impegnati nella lotta contro la mafia, dovrebbe individuarsi in pregressi, inconfessabili accordi, frutto di trattative fra esponenti delle Istituzioni e mafiosi. Particolare rilievo rivestirebbero, in quest'ambito, le circostanze che avevano portato alla cattura del boss Salvatore RIINA (15 gennaio 1993) e la presunta trattativa che la avrebbe resa possibile e che, con la intermediazione di Vito CIANCIMINO, sarebbe intervenuta fra l'allora col. MORI ed il cap. Giuseppe DE DONNO, da una parte, e Bernardo PROVENZANO, dall'altra. Tale trattativa, di cui sarebbero stati mandanti e garanti esponenti politici e delle Istituzioni, sarebbe sfociata nell'accordo che, in cambio della collaborazione alla cattura di RIINA ed alla cessazione delle stragi mafiose, avrebbe assicurato al PROVENZANO una sorta di immunità. In seguito, la trattativa sarebbe proseguita




ed avrebbe indotto, nel corso del 1993, anche alcuni cedimenti sul piano del rigore penitenziario.

Per quanto riguarda il dettaglio delle vicende che erano immediatamente seguite alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 30 gennaio 1992 e all'omicidio dell'on. Salvo Lima, il Tribunale cominciava con l'esaminare una serie di emergenze processuali tutte convergenti nell'evidenziare il clima venutosi a creare dopo la sentenza del maxiprocesso ed il concreto pericolo che Cosa Nostra alzasse il livello dello scontro mediante attentati alla vita di esponenti politici, tra i quali l'on. Mannino.

Data per assodata questa circostanza, i primi giudici affrontavano il primo fondamentale snodo probatorio del processo e cioè se le preoccupazioni manifestate dal Mannino per la propria incolumità si fossero tradotte in pressioni esercitate su organismi istituzionali e volte a trattare con i mafiosi per indurli a desistere da quegli intenti ritorsivi che già si erano manifestati con l'omicidio dell'on. LIMA.

In proposito, il Tribunale perveniva alle seguenti conclusioni:

- a) pur senza escludere la presenza nel suo partito di malumori legati alle sue pregresse iniziative antimafia, non sarebbe provato che la mancata conferma dell'on. Vincenzo SCOTTI nella carica di Ministro dell'Interno fosse dipesa da quell'impegno, dovendosi ritenere che essa fosse stata determinata da fattori diversi, primo fra tutti la indisponibilità del predetto a rinunciare alla veste di deputato con specifico riferimento alla assunzione della medesima carica di Ministro dell'Interno;



- b) l'on. SCOTTI, alla cui presenza nel Governo i vertici del suo partito tenevano particolarmente, avrebbe accettato senza condizioni la carica (più prestigiosa) di Ministro degli Esteri, ritenendola evidentemente compatibile con l'abbandono del seggio alla Camera dei Deputati, comunicando le dimissioni da parlamentare con la lettera del 9 luglio 1992. In seguito l'on. SCOTTI avrebbe avuto un ripensamento e, in concomitanza con la discussione in assemblea su detta comunicazione (29 luglio 1992), avrebbe ritirato la richiesta di dimissioni da parlamentare preferendo lasciare l'incarico ministeriale;
- c) non vi sarebbe sufficiente prova che la sostituzione dell'on. SCOTTI con il sen. MANCINO fosse stata il frutto di un disegno deliberato della dirigenza della Democrazia Cristiana, funzionale ad inconfessabili scopi ed, in particolare, a quello di mitigare l'azione di contrasto alla mafia e di venire a patti con Cosa Nostra.

In conclusione, osservava il Tribunale, doveva dubitarsi che gli elementi rassegnati adeguatamente comprovassero la tesi secondo cui, in sostanza, l'on. MANNINO sarebbe stato, in accordo con i vertici del suo partito, il mandante della "trattativa", non sussistendo alcun elemento univoco che escludesse che iniziative di apparati inquirenti o di esponenti dei Servizi di Informazione fossero state assunte in piena autonomia, sia pure su sollecitazione di qualche interessato e nel quadro della (comprensibilmente pressante) esigenza di prevenire ulteriori fatti sanguinosi.

Sempre in conclusione osservavano i giudici di primo grado che la veste di terminale della "trattativa" attribuita al sen. MANCINO da Massimo CIANCIMINO, e quindi, dal collaboratore di giustizia Giovanni BRUSCA non sembrava essere accreditata neppure dal P.M., che nel promuovere il



processo a carico di coloro che venivano ipotizzati come protagonisti, in concorso con i mafiosi, della attività ricattatoria perpetrata ai danni del Governo della Repubblica, avevano contestato allo stesso sen. MANCINO semplicemente il delitto di falsa testimonianza aggravata dalla finalità di assicurare ad altri esponenti delle istituzioni la impunità rispetto al reato di cui all'art. 338 c.p. (si veda la richiesta di rinvio a giudizio del 23 luglio 2012, avanzata dai P.M. di Palermo nei confronti di Leoluca BAGARELLA ed altri undici imputati).

Del resto, il Tribunale osservava che la organizzazione di un attentato ai danni del Ministro MANNINO non era la sola, contestuale, cruenta iniziativa che Cosa Nostra aveva in cantiere nel quadro della elevazione del livello dello scontro con lo Stato preconizzata del dr. FALCONE, che allarmava l'ex Ministro SCOTTI anche nella fase prossima alla formazione del Governo presieduto dall'on. AMATO.

Inoltre, secondo i giudici di primo grado, il clima successivo alla sentenza della Corte di Cassazione sul maxiprocesso lasciava, comunque, presagire violente ritorsioni di Cosa Nostra che, poteva prevedersi, non si sarebbero fermate dopo l'omicidio LIMA e la strage di Capaci e che, in tale contesto, l'eventualità che il col. MORI ed il cap. DE DONNO si fossero attivati con lo scopo precipuo di evitare il ripetersi di iniziative stragiste di Cosa Nostra e quella, collaterale (negata dagli interessati ma sostenuta dal P.M.), che avessero agito su specifica sollecitazione esterna, non potrebbero obliterare una semplice considerazione e cioè, specie in dipendenza delle modalità inevitabilmente cruente di una strage e del probabile coinvolgimento in essa di vittime



innocenti, detta, eventuale, finalità non potrebbe, di per sé, rivelare un atteggiamento volto a favorire le ragioni dei mafiosi ed, anzi, dovrebbe senz'altro apprezzarsi come lodevole, a prescindere dai possibili bersagli che volesse salvaguardare. Detto in altri termini, l'eventualità che il col. MORI ed il cap. DE DONNO avessero promosso la loro iniziativa su *input* del loro comandante, gen. Antonio SUBRANNI, a sua volta sollecitato dal Ministro Calogero MANNINO, preoccupato per la propria vita, non potrebbe menomare la meritevolezza della finalità di evitare le stragi, obiettivo che poteva, in quel momento storico, considerarsi prioritario, in attesa della organizzazione di adeguate contromisure che consentissero di assicurare gradualmente alla giustizia i responsabili di quella stagione di inaudite violenze.

Ammetteva, però il Tribunale che tale, astrattamente ragionevole, conclusione poteva, però, essere messa in discussione da altri dati di fatto, potenzialmente suscettibili di complicare ulteriormente la vicenda e di rivelare che certe iniziative fossero state, al contrario, deliberatamente volte a perseguire l'interesse di Cosa Nostra nel quadro di una vera e propria slealtà istituzionale di alcuni dei protagonisti.

In particolare, alla stregua degli elementi acquisiti nel presente processo, i giudici di primo grado esaminavano la possibilità che il gen. SUBRANNI, diretto superiore gerarchico del col. MORI e del cap. DE DONNO, fosse, in realtà, un militare infedele e parteggiasse per i mafiosi e la possibilità che il dr. Paolo BORSELLINO fosse stato tragicamente assassinato, insieme alle persone di scorta, il 19 luglio 1992 in



quanto ritenuto ostacolo ad una "trattativa" in corso fra lo Stato e la mafia.

Sul primo aspetto rilevavano, innanzitutto, le indicazioni fornite dalla sig.ra Agnese PIRAINO, vedova del dr. Paolo BORSELLINO.

Costei, deponendo il 18 agosto 2009 dinanzi al P.M. di Caltanissetta, aveva dichiarato, tra l'altro:

--- che il marito, il quale nei confronti dell'Arma dei Carabinieri nutriva una predilezione, aveva soltanto sporadicamente frequentato il gen. SUBRANNI: i rapporti fra i due erano esclusivamente di natura professionale;

--- che prendeva atto di quanto i P.M. le rappresentavano circa le dichiarazioni con cui i dr.i Massimo RUSSO ed Alessandra CAMASSA avevano riferito di uno sfogo del marito, il quale, piangendo, aveva lamentato di essere stato tradito da un amico: in proposito non poteva affermare che in quella circostanza il marito si fosse riferito al gen. SUBRANNI;

--- che, tuttavia, a proposito del gen. SUBRANNI, ricordava: *<un episodio che all'epoca mi colpì moltissimo e del quale non ho mai parlato nel timore di recare pregiudizio all'immagine dell'Arma dei Carabinieri, alla quale mi legano rapporti di stima e di ammirazione. Mi riferisco ad una vicenda che ebbe luogo mercoledì 15 luglio 1992, ricordo la data perché, come si evince dalla copia fotostatica dell'agenda grigia che le SS. LL. mi mostrano, il giorno 16 luglio 1992 mio marito si recò a Roma per motivi di lavoro ed ho memoria del fatto che la vicenda in questione si colloca proprio il giorno prima della partenza. Mi trovavo a casa con mio marito, verso sera, alle ore 19,00, e, conversando con lo stesso nel balcone della*



nostra abitazione, notai Paolo sconvolto e, nell'occasione, mi disse testualmente "ho visto la mafia in diretta, perché mi hanno detto che il Generale Subranni era "punciutu". Non chiesi, tuttavia, a Paolo da chi avesse ricevuto tale confidenza, anche se non potrei fare a meno di rammentare che, in quei giorni, egli stava sentendo i collaboratori Gaspare Mutolo, Leonardo Messina e Gioacchino Schembri.>.

Il Tribunale, pur evidenziando alcuni elementi di segno contrario, quali il ritardo nel riferire la circostanza, riteneva attendibile la testimonianza, nel rilievo che non solo l'episodio era stato dalla predetta rivelato in tempi non sospetti al dr. CAVALIERO, ma proprio la conservazione degli ottimi rapporti con l'Arma rendeva del tutto inverosimile la ipotesi che ella avesse fornito una indicazione non veritiera.

Non sembrava, poi, ai giudici di primo grado che fosse possibile individuare la fonte della sconvolgente informazione nell'allora m.llo Carmelo CANALE, che all'epoca aveva strettissimi rapporti di collaborazione con il dr. BORSELLINO, nonostante la deposizione della dott.ssa. Camassa, circa l'istigazione ricevuta dal Canale a non fidarsi del ROS.

In definitiva, dunque, secondo i giudici del Tribunale, doveva escludersi che fossero stati acquisiti adeguati elementi atti a comprovare condotte associative del gen. SUBRANNI tanto che la relativa indagine a carico del medesimo era stata archiviata dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta con il decreto del 10 aprile 2012, prodotto dalla Difesa.

Rilevava, in proposito, il Tribunale il silenzio serbato, a proposito di un fatto così grave, dallo stesso dr. BORSELLINO, che avrebbe dovuto mettere immediatamente sull'avviso



almeno i colleghi che gli erano più vicini, quanto meno per evitare che gli stessi facessero (erroneamente) affidamento sul gen. SUBRANNI e sulla importante struttura investigativa di cui all'epoca egli era a capo. Per quanto la notizia lo avesse in prima battuta sconvolto, poteva, allora, immaginarsi, ad avviso del collegio di primo grado che egli, magari dopo una più meditata valutazione, la avesse stimata di incerta attendibilità, non bisognevole di adeguate verifiche e non degna di essere diffusa.

Né, sempre secondo i giudici di primo grado, il segno di un travaglio del magistrato, combattuto fra rivelare o meno quella sconvolgente notizia, poteva scorgersi nell'episodio riferito dai più giovani colleghi ed affezionatissimi allievi del dr. BORSELLINO, dottori Alessandra CAMASSA e Massimo RUSSO.

Sulla scia delle dichiarazioni rese dalla predetta d.ssa Camassa e dal dott. Russo, il Tribunale, nel ricordare, innanzitutto, che entrambi i predetti erano all'epoca sostituti presso la Procura della Repubblica di Marsala sotto la direzione del dr. BORSELLINO, con il quale avevano conservato un forte legame, esaminava le dichiarazioni rese dai predetti nella udienza del 4 maggio 2012, in ordine ad un episodio avvenuto in occasione di una visita fatta dagli stessi al dott. Borsellino, da collocare, comunque, nel mese di giugno del 1992. Trovandosi a Palermo per motivi di servizio, si erano recati nella stanza del dr. BORSELLINO, il quale, dopo averli accolti, si era improvvisamente alzato dalla sua scrivania, aveva fatto alcuni passi e, quindi, si era accasciato sul divanetto lamentando, in lacrime, di essere stato tradito



da un amico. I due giovani colleghi non avevano richiesto alcuna spiegazione.

Tenendo conto della inevitabile soggettività dei ricordi che anche due testimoni oculari serbano del medesimo avvenimento, le dichiarazioni riportate sembravano al Tribunale uniformi. Osservava al riguardo il Tribunale come le precisazioni rese nel prosieguo della deposizione marcavano, tuttavia, una notevole divergenza sia in ordine alle, comunque approssimative, indicazioni concernenti la collocazione temporale di quello sfogo del dr. BORSELLINO, sia - e soprattutto - in ordine al contesto discorsivo in cui lo stesso sfogo si era inserito.

In conclusione, si affermava in sentenza che, in mancanza di risultanze atte a dimostrare il contrario, sulla scorta degli elementi esaminati si doveva concludere:

a) che, come già rimarcato, non vi era prova della infedeltà del gen. SUBRANNI;

b) non vi era, comunque, prova che l'imputato MORI ed il DE DONNO fossero consapevoli di eventuali contiguità del predetto con la mafia;

c) almeno alla stregua di quanto acquisito nel presente processo, era immaginabile ma non era sufficientemente provata la esistenza di un disegno di personaggi di spicco della Democrazia Cristiana, avallato o meno dal gen. SUBRANNI, volto ad aprire un dialogo con i vertici di Cosa Nostra al fine di evitare ulteriori, cruenti manifestazioni di violenza dirette contro propri esponenti;



d) non vi era, comunque, sufficiente prova che l'imputato MORI ed il DE DONNO, nell'intraprendere i contatti con Vito CIANCIMINO di cui si dirà, avessero agito nella consapevolezza di essere strumento di detto, presunto disegno "politico".

Passando al secondo tema affrontato dai giudici di primo grado - concernente la possibilità che il dr. BORSELLINO fosse stato ucciso perché indicato come un ostacolo alla "trattativa" -, nel richiamare le già ricordate affermazioni della sig.ra PIRAINO in ordine alle trattative con la mafia solo genericamente accennate dal marito, il Tribunale prendeva le mosse dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare MUTOLO.

Costui, dopo aver riferito dei primi approcci che erano sfociati nella sua collaborazione, aveva riferito di essere stato interrogato per la prima volta dal dr. BORSELLINO, nell'occasione accompagnato dal dr. ALIQUO', in Roma, l'1 luglio 1992.

Nel corso di tale primo incontro, il dichiarante, prima dell'inizio dell'interrogatorio, aveva rivelato al dr. BORSELLINO, in via confidenziale e fuori dalla verbalizzazione, indicazioni a carico del dr. Bruno CONTRADA e del dr. Domenico SIGNORINO (in sentenza si annotava che lo stesso MUTOLO, deponendo dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta il 14 aprile 1999, aveva inizialmente dichiarato di non aver fatto nomi al dr. BORSELLINO).

Il corso del successivo interrogatorio dell'1 luglio 1992 era stato sospeso, in quanto il dr. BORSELLINO aveva ricevuto



una telefonata, a seguito della quale si era allontanato per recarsi al Ministero.

Il MUTOLO aveva colto nel magistrato, al suo ritorno, uno stato di estremo nervosismo e di turbamento; nella circostanza il predetto gli aveva rivelato di avere incontrato al ministero il dr. CONTRADA, il quale aveva mostrato di sapere che il magistrato stava interrogando il propalante, tanto che da avergli detto: *<guarda dici a Mutolo che se ha bisogno di qualche cosa qualche chiarimento io sono a disposizione.>*.

Il MUTOLO aveva chiarito che il dr. BORSELLINO gli aveva detto di avere incontrato al ministero prima il dr. PARISI, quindi il dr. CONTRADA e, poi, anche il Ministro: il propalante aveva ribadito, però, che il nervosismo del dr. BORSELLINO era dovuto all'incontro con il dr. CONTRADA.

Il propalante era stato interrogato dal dr. BORSELLINO, oltre che l'1 luglio, anche il 15, il 16 ed il 17 luglio 1992; anche in tali ulteriori occasioni egli aveva avuto modo di parlare con il magistrato in modo informale, al di fuori della fase poi verbalizzata.

In una circostanza, non meglio specificata, aveva udito il dr. BORSELLINO alzare la voce nel corridoio ed inveire, appellandoli "pazzi", contro i mafiosi che miravano, dissociandosi, ad ottenere benefici ed un'amnistia: il propalante non era stato presente, ma aveva carpito i discorsi che erano stati fatti. Alla richiesta di precisare se il dr. BORSELLINO avesse parlato con lui o con altri in sua presenza di tali problematiche, il MUTOLO aveva risposto di non ricordare una simile interlocuzione, ribadendo l'episodio di cui aveva parlato, nel corso del quale il magistrato si era rivolto a



“personaggi importanti”, episodio che non era stato in grado di collocare esattamente in uno dei ricordati giorni di interrogatorio.

Ancora, il MUTOLO aveva precisato di aver capito, ricostruendo a posteriori i fatti, che Pippo CALO’ ed altri affiliati a Cosa Nostra avevano promosso una consultazione presso tutti i capi dei mandamenti in quanto volevano concludere un accordo che prevedesse una sorta di dissociazione dei mafiosi in cambio di un’amnistia.

In coerenza con quanto riferito, il propalante aveva chiarito, in modo articolato ed inequivocabile, che i “pazzi” ai quali era stata diretta l’invettiva del dr. BORSELLINO erano i mafiosi o i camorristi.

Quanto al Generale Mori, in particolare, il collaboratore aveva riferito di avere appreso da alcuni funzionari che all’epoca lo accompagnavano (a contestazione aveva indicato genericamente i nomi di questi funzionari) che il generale Mori scendeva spesso a Palermo per “trattare”.-

Ad avviso del Tribunale, in buona sostanza gli oggettivi connotati delle stesse propalazioni inducevano ad escluderle dal materiale valutabile se non confermate da robustissimi riscontri.

Senonché l’attendibilità del Mutolo, con riferimento alle dichiarazioni in parola sarebbe risultata profondamente minata, allorché si fosse posta mente alle seguenti circostanze: a) la conoscenza del presente processo, specie nel momento in cui il propalante aveva per la prima volta parlato dell’imputato MORI – il Tribunale stentava a credere che il MUTOLO ne ignorasse, alla fine del 2009, lo svolgimento



e le problematiche, ampiamente diffuse dai *mass media*, e che ne avesse, invece, acquisito notizia solo dopo le prime dichiarazioni rese il 5 novembre ed il 5 dicembre 2009 -;

b) la sospetta tardività delle inedite indicazioni fornite a partire dalla fine del 2009, che pure riguardavano argomenti di possibile, intuitiva importanza;

c) la confusa e talora contraddittoria esposizione delle stesse indicazioni;


d) la sospetta incapacità del propalante di segnalare con un minimo di precisione i protagonisti delle conversazioni di cui ha parlato;

e) la approssimazione delle affermazioni riguardanti l'imputato MORI;

f) la tendenza del propalante a compiacere prontamente quelle che riteneva sollecitazioni del P.M. o del Tribunale.

Tutto ciò senza dire che le stesse affermazioni del MUTOLO inducevano a non escludere che l'origine di eventuali discussioni o invettive sulla dissociazione andasse individuata nella notizia della iniziativa del *boss* mafioso detenuto Pippo CALO' - e non in trattative con i mafiosi intavolate da esponenti delle istituzioni -.

Osservava, infine, il Tribunale che nessuna menzione dell'episodio riferito dal MUTOLO, era dato rintracciare, poi, nelle deposizioni rese dal dr. ALIQUO', a prescindere delle differenti versioni fornite in contesti temporali diversi (le divergenze riguardavano piuttosto gli atteggiamenti tenuti dal Ministro in occasione dell'incontro cui aveva partecipato anche il Dott. Aliquò e non certamente gli odierni imputati).



Il dr. ALIQUO' nella prima occasione era stato esaminato a fondo sui movimenti suoi e del dr. BORSELLINO dell'1 luglio 1992, e lo stesso aveva precisato, in particolare:

--- che dinanzi a lui il MUTOLO non aveva fatto nomi di persone delle istituzioni;

--- che nel corso della loro visita al Ministero dell'Interno, per la quale era stato sospeso l'interrogatorio del MUTOLO, non avevano avuto modo di incontrare il dr. CONTRADA, del quale il dr. BORSELLINO non gli aveva parlato;

--- che dopo l'incontro con il Ministro il dr. BORSELLINO non aveva manifestato segni di nervosismo: il dichiarante ed il predetto erano, infatti, "tranquillissimi" e, semmai, qualche nervosismo era presente per il ritardo che la visita aveva comportato nello svolgimento dell'interrogatorio del MUTOLO, che aveva messo a rischio la possibilità di arrivare puntuali ad imbarcarsi sul volo per Palermo.

Si osservava ancora da parte del Tribunale che neppure dalle deposizioni di altre persone che negli ultimi giorni erano state vicine al dr. BORSELLINO risultava che costui avesse fatto loro menzione di una "trattativa" in corso fra lo Stato e la mafia o della questione della dissociazione dei mafiosi (Luca Rossi giornalista, Ingroia, Cavaliero).


Alla stregua delle rassegnate risultanze concludeva il Tribunale che gli atteggiamenti del dr. BORSELLINO riferiti dal MUTOLO erano rimasti senza riscontro, così come senza riscontro era rimasta la eventualità che lo stesso dr. BORSELLINO avesse in qualche modo manifestato la sua opposizione ad una "trattativa" in corso fra esponenti delle Istituzioni statali e associati a Cosa Nostra.



I giudici di primo grado, inoltre non ritenevano di attribuire rilevanza alcuna alle dichiarazioni definite ondivaghe del collaboratore Giovanni BRUSCA a proposito di una repentina accelerazione della decisione di uccidere il dr. BORSELLINO: il predetto, osservava il Tribunale, aveva parlato di una sorta di accelerazione della esecuzione dell'attentato al dr. BORSELLINO, ma a parte la oscillazione che emergeva dalla progressione delle sue dichiarazioni, inizialmente negative sul punto, rilevava il Tribunale che egli aveva, in buona sostanza, collegato detta accelerazione alla circostanza che non era stato previamente informato della prossima esecuzione dell'attentato.

In conclusione, ritenevano i giudici di prime cure che le indicazioni del collaboratore non corroboravano l'ipotesi che la strage di via D'Amelio fosse stata decisa per eliminare un ostacolo alla "trattativa" e, del resto, lo stesso BRUSCA aveva esplicitato, rispondendo alle domande del Tribunale, che l'uccisione del dr. BORSELLINO rientrava in risalenti programmi di Cosa Nostra ed aveva precisato che egli non aveva mai sentito dire in ambito di Cosa Nostra che la stessa uccisione fosse strumentale alla eliminazione di un ostacolo alla "trattativa".

Quanto ai rapporti tra Vito Calogero Ciancimino e l'imputato Mori, e, in particolare, alla ipotesi secondo cui l'arresto del capomafia Salvatore Riina (15 gennaio 1993) potesse essere stato frutto di un accordo fra lo Stato e il capomafia latitante Bernardo Provenzano, concluso per il tramite di Vito Ciancimino e dell'imputato Mori e che, anche in cambio dell'abbandono delle stragi, assicurava allo stesso una sorta di immunità, il Tribunale, nell'affrontare tale importante



snodo probatorio (e cioè se gli elementi raccolti consentissero di ritenere provata la eventualità che il comportamento delittuoso specificamente contestato agli imputati trovasse origine nei rapporti pacificamente intrattenuti nel 1992 dall'allora col. Mario MORI- -vice comandante del ROS- con Vito Calogero CIANCIMINO e, più in particolare, nelle circostanze che avevano condotto alla cattura, dopo numerosi anni di latitanza, del boss mafioso Salvatore RIINA, nonché nei successivi sviluppi dei rapporti delle Istituzioni statuali e la famigerata organizzazione mafiosa Cosa Nostra), soffermava la sua attenzione su quella che era la fondamentale fonte probatoria utilizzata dalla Accusa sul tema dei rapporti fra Vito Calogero CIANCIMINO e l'imputato MORI, costituita dalle dichiarazioni rese dal figlio di questi, Massimo CIANCIMINO, più volte escusso nel corso del dibattimento, anche nella veste di teste assistito.

Massimo CIANCIMINO era figlio del (un tempo) più noto Vito Calogero CIANCIMINO, uomo politico deceduto il 19 novembre 2002, che per alcuni anni aveva esercitato grande influenza sulle vicende politico-amministrative palermitane ed era rimasto coinvolto in alcune inchieste giudiziarie che lo avevano visto condannato con sentenze definitive per i reati di associazione mafiosa e corruzione.

La conoscenza dei fatti da parte di Massimo CIANCIMINO era, a dire del medesimo, tratta in parte dal proprio diretto coinvolgimento in essi come esecutore delle disposizioni del padre, del quale era stretto collaboratore, ma soprattutto da quanto quest'ultimo gli aveva rivelato in special modo negli ultimi anni della sua vita (tra il 2000 ed il 2002, dopo aver lasciato il carcere ed essere stato sottoposto agli arresti



domiciliari nella sua abitazione romana di via San Sebastianello), in vista della redazione di un libro sulle vicende che avevano coinvolto il genitore e, quindi, inevitabilmente, anche la sua famiglia di sangue, libro che lo stesso Massimo CIANCIMINO intendeva pubblicare.

In particolare, secondo quanto dallo stesso riferito, Massimo CIANCIMINO - il minore dei figli maschi di Vito CIANCIMINO ed il solo che non aveva proseguito gli studi - la sua presenza accanto al padre era stata costante dal novembre 1984 alla morte del genitore.

Vito CIANCIMINO era stato arrestato per la prima volta il 4 o il 5 dicembre 1984 in esecuzione di un mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore di Palermo ed era rimasto detenuto fino al novembre dell'anno successivo, allorché era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare; immediatamente dopo, fino al 1989, era stato sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato nel Comune di Rotello. Detta misura era stata, successivamente, sostituita con il divieto di soggiorno in Palermo, sicché lo stesso CIANCIMINO, insieme al figlio Massimo, si era trasferito a Roma.

Dopo un breve soggiorno in un albergo romano, i due avevano preso in locazione l'appartamento sito in via San Sebastianello (prossima alla piazza di Spagna), che avevano detenuto fino alla morte dello stesso Vito CIANCIMINO. Quest'ultimo era rimasto in stato di libertà dal novembre 1990 al 19 dicembre 1992, data in cui era stato arrestato in forza di un provvedimento della Corte di Appello di Palermo ed aveva lasciato il carcere solo nel dicembre 1999, allorché aveva ottenuto gli arresti domiciliari, misura cautelare che lo aveva



accompagnato fino alla morte, avvenuta, come ricordato, il 19 novembre 2002.

Vito CIANCIMINO - corleonese di nascita - aveva conosciuto il famigerato *boss* mafioso Bernardo PROVENZANO - anche egli corleonese, presentato al figlio come il sig. Lo Verde, con il quale era sempre stato in contatto e che frequentava la sua casa (tanto che nei ricordi, anche lontani, di Massimo CIANCIMINO era una presenza costante, ancorché egli lo avesse conosciuto come il "sig. LO VERDE").

A partire dagli inizi degli anni '80 e fino al 19 novembre 2002, giorno della morte di Vito CIANCIMINO, le comunicazioni di quest'ultimo con il PROVENZANO erano avvenute a mezzo di incontri diretti, che si erano verificati perfino nella abitazione romana in cui il CIANCIMINO trascorrevva gli arresti domiciliari.

Il PROVENZANO, infatti, pur essendo da anni ricercato, si muoveva liberamente e, al riguardo, Vito CIANCIMINO aveva replicato alle preoccupazioni del figlio, affermando che era, semmai, lui che rischiava conseguenze per le visite del PROVENZANO e non già quest'ultimo.

Altro mezzo usato per le comunicazioni fra Vito CIANCIMINO ed il PROVENZANO erano stati i biglietti ("pizzini"), di cui Massimo CIANCIMINO era stato il latore.

Vito CIANCIMINO, con riferimento alla corrispondenza che inviava o riceveva da ambienti mafiosi, adottava una serie di cautele volte ad eludere la possibilità di accertarne la paternità: pretendeva che i biglietti da lui spediti venissero letti dal destinatario e, quindi, immediatamente restituiti al latore che glieli riportava per essere distrutti; fotocopiava




quelli che riceveva usando alcuni accorgimenti, evidentemente funzionali a non lasciare tracce che ne potessero individuare il mittente.

Massimo CIANCIMINO aveva in più occasioni, specialmente nell'ultimo periodo, personalmente consegnato o ricevuto dal PROVENZANO "pizzini" destinati o provenienti da costui; ciò era avvenuto anche nel 1992.

Vito CIANCIMINO conosceva anche il boss Salvatore RIINA - anche egli corleonese di nascita -, ma i rapporti, anche epistolari, con quest'ultimo erano meno frequenti: Vito CIANCIMINO, che non stimava il RIINA, aveva estratto un solo biglietto proveniente da costui allorché aveva selezionato la documentazione che avrebbe dovuto essere utilizzata per la redazione del libro che Massimo CIANCIMINO si proponeva di scrivere. Vito CIANCIMINO aveva una sorta di codice di riconoscimento che gli consentiva di individuare la provenienza dei biglietti.

Altra persona con cui Vito CIANCIMINO aveva avuto uno stretto rapporto era tale "sig. FRANCO", soggetto legato ai servizi di sicurezza. Vito CIANCIMINO lo aveva conosciuto nel periodo in cui RESTIVO era ministro dell'Interno: a quell'epoca erano nati i rapporti fra i due, che si erano protratti, in sostanza, finché il CIANCIMINO era stato in vita. Massimo CIANCIMINO aveva ricordo del predetto fin dalla fine degli anni '70 ed il medesimo, in occasione del funerale del padre, gli aveva consegnato un biglietto di condoglianze proveniente dal PROVENZANO, dallo stesso Ciancimino Massimo distrutto.

Dal *modus operandi* del "sig. FRANCO" Massimo CIANCIMINO aveva immediatamente desunto l'appartenenza



del medesimo ai servizi di sicurezza; peraltro, la conferma gli era stata data dal padre. In una occasione, nel 2004, allorché il predetto aveva aiutato il dichiarante ad ottenere il passaporto per il figlio neonato.

Massimo CIANCIMINO, che aveva descritto il sig. FRANCO come un uomo distinto, dall'aspetto molto curato, elegante, dell'età di circa 65/70 anni, dai capelli brizzolati, non siciliano, aveva dichiarato di non conoscerne l'identità, che il padre non gli aveva mai rivelato; il dichiarante lo contattava attraverso il telefono, del quale conosceva il numero di utenza, che era memorizzato sulla *sim card* che gli era stata in seguito sequestrata.

Il sig. FRANCO aveva fatto visita al padre anche nel periodo in cui quest'ultimo risiedeva a Rotello in quanto sottoposto alla misura di sorveglianza del soggiorno obbligato, nonché nel periodo in cui si trovava in carcere: a tale proposito, il dichiarante aveva ricordato che in un paio di occasioni il padre lo aveva chiamato dal carcere a mezzo dell'apparecchio telefonico in uso al sig. FRANCO.

Massimo CIANCIMINO aveva incontrato il sig. FRANCO anche quando il padre, nell'ultimo periodo della sua vita, era stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Allorché, nel periodo 2000/2001, Massimo CIANCIMINO aveva approfondito con il padre i temi di interesse in vista della redazione del libro che intendeva scrivere, il padre medesimo gli aveva parlato del ruolo svolto dal sig. FRANCO in vicende eclatanti, come la strage di Ustica, il sequestro dell'on. Moro, la c.d. "trattativa" - tra lo Stato e la organizzazione mafiosa Cosa Nostra.




Massimo CIANCIMINO non era stato in grado di precisare se il sig. FRANCO ed il PROVENZANO si conoscessero personalmente; peraltro, il già citato episodio della consegna del biglietto di condoglianze lo induceva a ritenere che si conoscessero.

Quanto all'inizio dei contatti fra Vito Calogero Ciancimino con gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri cap. Giuseppe De Donno e col. Mario Mori, il Tribunale partiva dall'esame di quanto in proposito riferito da Massimo Ciancimino.

Costui, delineato il solido legame che univa il padre al (rimasto misterioso) sig. Franco, esponente dei servizi segreti, ed ai capimafia corleonesi, aveva riferito, in particolare, che cinque o sei giorni dopo la strage di Capaci (23 maggio 1992), aveva casualmente incontrato nell'aeroporto di Roma il capitano dei CC Giuseppe DE DONNO, che conosceva in quanto il predetto era stato protagonista di pregressi atti investigativi che avevano riguardato il padre. I due avevano rapporti cordiali e si davano del tu, anche se i loro incontri erano stati occasionali. Viaggiando insieme sul volo che li portava a Palermo, essi avevano chiacchierato ed il cap. DE DONNO aveva chiesto al CIANCIMINO se il padre fosse disponibile ad accordare un colloquio confidenziale a lui ed anche al suo superiore col. Mario MORI, allo scopo di mettere fine al terrorismo mafioso.

A questo punto, però, il Tribunale rilevava come, in prima battuta, il CIANCIMINO aveva reso dichiarazioni diverse circa le finalità del cap. DE DONNO e dell'ufficiale a lui superiore, avendo, piuttosto, parlato, della cattura dei superlatitanti (interrogatorio del 7 aprile 2008).



Rientrato a Roma dopo due o tre giorni, Massimo CIANCIMINO aveva comunicato la richiesta del cap. DE DONNO al padre, esortandolo ad accoglierla anche nella speranza di migliorare la posizione processuale del congiunto, allora sottoposto a procedimento penale. Il padre, senza dar segno di meraviglia, aveva semplicemente detto che avrebbe riflettuto e che a breve avrebbe dato una risposta.

Trascorsi due e tre giorni, dopo essersi consultato con Bernardo PROVENZANO, che aveva incontrato di persona in occasione di una già programmata visita a Roma del medesimo, nonché con il sig. FRANCO, e dopo aver ricevuto da costoro una sorta di autorizzazione a trattare, Vito CIANCIMINO aveva acconsentito ad incontrare il cap. DE DONNO ed aveva incaricato il figlio di concordare un appuntamento con il predetto.

In un giorno della prima decade di giugno del 1992 era, dunque, avvenuto il primo contatto fra Vito CIANCIMINO ed il cap. DE DONNO, dopo che Massimo CIANCIMINO aveva telefonicamente fissato con il secondo un appuntamento, nel corso del quale i due, incontratisi di persona (per evitare di usare il telefono), avevano concordato la data del colloquio.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, Massimo CIANCIMINO aveva atteso il cap. DE DONNO per strada, in prossimità della abitazione del padre, all'angolo della Piazza di Spagna, e lo aveva, quindi, condotto al cospetto di quest'ultimo. Nella circostanza non era stato presente il col. MORI.

Al termine del colloquio Massimo CIANCIMINO aveva riaccompagnato il cap. DE DONNO, che gli aveva rivelato che



Vito CIANCIMINO gli aveva detto che si sarebbe fatto risentire tramite il figlio.

Vito CIANCIMINO nella circostanza era stato laconico con il figlio, al quale aveva semplicemente detto che, a suo parere, esistevano margini per trattare.

Nel successivo o nel terzo incontro, avvenuto nella metà di giugno del 1992, il cap. DE DONNO si era presentato in compagnia del col. MORI: il dichiarante ne sarebbe stato perfettamente consapevole in quanto avrebbe atteso i due sotto casa e li avrebbe condotti dal padre.

Tale circostanza - alla quale aveva in precedenza ancorato la sua personale consapevolezza circa il primo accesso del col. MORI nella abitazione del padre - era stata smentita dallo stesso Ciancimino nelle sue successive dichiarazioni.

Il Ciancimino, infatti, nel riprendere l'argomento, aveva dichiarato di non avere atteso i due ufficiali dell'Arma per strada, stante che, in sostanza, il cap. DE DONNO conosceva bene la ubicazione della abitazione del padre per esservi già recato.

Massimo CIANCIMINO aveva collocato il primo incontro fra il padre ed il col. MORI attorno alla metà di giugno del 1992; in ogni caso, a suo dire, prima della strage di via D'Amelio (19 luglio 1992); il col. MORI aveva incontrato il padre almeno in tre occasioni: due incontri avevano certamente preceduto il 29 giugno 1992 ed un terzo si era svolto nei primi giorni del luglio del 1992.

I contatti con Vito CIANCIMINO non erano stati negati dal cap. DE DONNO e dall'imputato MORI, che ne avevano



indicato, in sostanza, le ragioni nel tentativo di ottenere qualche utile informazione che potesse, nei peculiari e drammatici frangenti seguiti alla strage di Capaci, arrecare proficui risultati nel contrasto a Cosa Nostra.

Se, pertanto, i contatti potevano ritenersi pacifici, non altrettanto poteva dirsi dello svolgimento e dei contenuti degli stessi, in merito ai quali si registravano notevoli contrasti fra la versione di Massimo CIANCIMINO e quella dei due ufficiali.

In particolare, era stata oggetto di dibattito fra le parti la collocazione temporale degli incontri fra costoro e Vito CIANCIMINO, posto che alla versione di Massimo CIANCIMINO gli ufficiali avevano contrapposto una diversa sequenza degli accadimenti, secondo la quale l'allora col. MORI sarebbe entrato in contatto con Vito CIANCIMINO soltanto dopo la strage di via D'Amelio (19 luglio 1992).

Quindi, il Tribunale iniziava la rassegna dei vari elementi acquisiti sul punto dando conto delle specifiche dichiarazioni rese in sede giudiziaria dall'imputato MORI e dal DE DONNO, i quali, all'epoca dei fatti, avevano, rispettivamente, i gradi di colonnello e di capitano ed entrambi erano in forza al ROS.

Al riguardo, sottolineava il Tribunale che le indicazioni fornite, in generale, dai due sulla articolata vicenda dei loro rapporti con Vito CIANCIMINO non sempre erano state intrinsecamente coerenti e fra loro concordanti.

I primi giudici, peraltro, consideravano che qualche incoerenza intrinseca poteva essere dipesa dall'allontanarsi nel tempo degli avvenimenti rievocati, ma soprattutto dalla natura degli stessi, quasi sempre costituiti da colloqui piuttosto articolati (ora con i CIANCIMINO, ora con la dr.ssa




FERRARO, ora con terzi). Era plausibile, ad avviso del Tribunale, la difficoltà di rammentare esattamente, in ogni singolo frangente, con ordine e precisione di dettaglio, tutta la congerie delle affermazioni che si susseguivano nel corso di una conversazione.

Sembrava, poi, ai giudici di primo grado che il ricordo nel tempo dei contenuti di una conversazione articolata fosse influenzato dalla percezione soggettiva ed anche dalla prevalente importanza data dal singolo partecipe all'una o all'altra interlocuzione, cosicché qualche difformità nella versione offerta da due distinte fonti appariva inevitabile.

In ogni caso, il Tribunale riteneva che la presenza di discordanze di dettaglio fra le versioni del MORI e del DE DONNO potesse essere apprezzata quale indice di genuinità, posto che escludeva che i due, che pure avevano avuto ed avevano ancora comune posizione e comune interesse nella vicenda (tanto da essere stato il DE DONNO esaminato quale persona indagata in procedimento connesso), avessero previamente concordato la versione da fornire di avvenimenti che li vedevano protagonisti di una attività da tenere – almeno secondo la ipotesi dell'Accusa – parzialmente nascosta.

Venendo allo specifico delle dichiarazioni rese dai due (dichiarazioni rese nel 1998 alla Corte di Assise di Firenze), da parte del Tribunale era evidenziato che l'imputato MORI aveva riferito quanto segue:

--- su proposta dell'allora cap. DE DONNO, aveva autorizzato il medesimo a tentare di avvicinare Vito CIANCIMINO tramite il figlio Massimo;



--- il primo contatto fra il cap. DE DONNO e Massimo CIANCIMINO era avvenuto fra le due stragi del 1992 (*id est.*, fra il 23 maggio ed il 19 luglio);

--- ne erano seguiti alcuni colloqui fra Vito CIANCIMINO ed il cap. DE DONNO;

--- quest'ultimo gli aveva chiesto se era disponibile ad incontrare il CIANCIMINO ed egli aveva accettato;


--- il primo incontro del col. MORI con Vito CIANCIMINO si era svolto nella abitazione romana del secondo nel pomeriggio del 5 agosto 1992: nel corso del colloquio ci si era intrattenuti su argomenti generici, nonché sull'allora comandante del ROS, gen. SUBRANNI.

Nella medesima circostanza processuale, secondo quanto ancora evidenziato dal Tribunale, il cap. DE DONNO aveva riferito, sempre a proposito della fase iniziale dei contatti con Vito CIANCIMINO:

--- che nel 1992, dopo la strage di Capaci, avevano coltivato il disegno di avvicinare Vito CIANCIMINO *<<per tentare di ottenere da lui indicazioni utili su quanto, sui fatti storici che si stavano verificando in quel periodo. E in ultima analisi tentare di ottenere una collaborazione formale con l'autorità giudiziaria.>>*;

--- che egli conosceva molto bene uno dei figli del CIANCIMINO (lo aveva conosciuto nell'ambito della sua attività investigativa), con il quale gli era accaduto di viaggiare sullo stesso volo;

--- che aveva concordato con il col. MORI di tentare di avvicinare Vito CIANCIMINO e, in occasione di un incontro in



aereo, aveva prospettato al figlio di CIANCIMINO un colloquio con il padre;

--- che il suo contatto con Vito CIANCIMINO era avvenuto tra le stragi di Capaci e di via D'Amelio;


--- che erano seguiti due o tre incontri, nei quali era aveva cercato il "feeling", discutendo degli avvenimenti eclatanti di quell'epoca, come la strage di Capaci, o la inchiesta "manipulate";

--- che in quel frangente era intervenuta la strage di via D'Amelio, dopo la quale egli aveva cercato di forzare la mano, riuscendo a convincere Vito CIANCIMINO ad incontrare anche il col. MORI: riteneva che lo stesso CIANCIMINO, di fronte ad una persona assai più importante di lui, "potesse sbloccarsi di più";

--- che all'inizio non era stato preventivato con il col. MORI il suo intervento diretto e, peraltro, non erano neanche certi che Vito CIANCIMINO accettasse "tutto questo dialogo";

--- che il primo incontro di Vito CIANCIMINO con il col. MORI era stato un incontro "di studio".

Nelle sue dichiarazioni spontanee del 2 marzo 2010 l'imputato MORI aveva fatto riferimento alle risultanze delle sue agende personali dell'epoca, di cui copia aveva già consegnato ai magistrati negli anni '90, e che aveva prodotto nel presente processo (udienza del 20 ottobre 2009): su detta copia risultava effettivamente vergata, in varie date, la annotazione "V.C.", (sigla corrispondente alle iniziali di Vito CIANCIMINO e con la quale il MORI, a suo dire, indicava gli incontri con il predetto) che compariva per la prima volta il 5



agosto 1992 e si ripeteva il 29 agosto, l'1 ottobre ed il 18 ottobre 1992.

Sempre sul tema, il Tribunale registrava la versione di Vito CIANCIMINO, esplicitata sia negli interrogatori resi ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo a partire dal 27 gennaio 1993, che nei suoi acquisiti manoscritti, versione che appariva, sullo specifico punto, in linea con la predetta indicazione degli ufficiali dei CC., ancorché lo stesso CIANCIMINO aveva addirittura collocato in momento successivo alla strage di via D'AMELIO anche l'incontro con il DE DONNO.

In particolare, nello scritto, certamente da attribuire a Vito CIANCIMINO, intitolato "I CARABINIERI" (rinvenuto e sequestrato in un locale di pertinenza di Massimo CIANCIMINO in data 17 febbraio 2005), veniva riepilogata dal predetto la vicenda dei suoi contatti con i CC..

Nel contesto dello scritto era puntualizzato che *<questo capitolo che ho titolato "I CARABINIERI" è stato copiato dal verbale redatto il giorno 17 marzo 1993 nel carcere romano di Rebibbia, innanzi al Procuratore Distrettuale della Repubblica di Palermo, dott. Giancarlo CASELLI e al Sostituto Procuratore dott. Antonio INGROIA, assistiti per la redazione dal capitano Giuseppe DE DONNO>*, con la precisazione che il verbale medesimo non era esaustivo, giacché lo stesso *<deve essere corroborato di altre notizie, che peraltro, sono a conoscenza della Procura Distrettuale di Palermo>*.

Nel manoscritto "i carabinieri", che specificamente si intratteneva anche sulla ricostruzione temporale dei contatti con i militari, si poteva rilevare come lo stesso non




confortasse sul punto le affermazioni di Massimo CIANCIMINO, posto che esordiva testualmente nei termini che seguono: *<Il capitano dei carabinieri, Giuseppe De Donno, varie volte in incontri (più o meno occasionali), con mio figlio Massimo (suo conoscente e coetaneo), lo aveva sollecitato, con gentilezza e cortesia, a chiedermi di potere avere un abboccamento con me. Io, con altrettanta cortesia, ogni volta, avevo rifiutato il colloquio. Però la successione di TRE FATTI CLAMOROSI: a) l'assassinio dell'On. Lima che mi ha SCONVOLTO; b) la strage in cui perì Falcone che mi ha INORRIDITO; c) la strage in cui perì Borsellino che mi ha lasciato SGOMENTO. mi hanno indotto a cambiare idea ed ho accettato di incontrare il capitano De Donno, a casa mia, a Roma, via San Sebastianello, 9.>.*

Nel corso dello stesso scritto, poi, Vito CIANCIMINO collocava il primo incontro con il col. MORI alla fine (25 o 26) di agosto del 1992.


I primi giudici avevano sottoposto ad esame anche alcuni documenti prodotti dal P.M. e loro consegnati da Massimo CIANCIMINO.

Premettevano che nella udienza del 2 febbraio 2010 Massimo CIANCIMINO aveva ricostruito gli spostamenti della documentazione conservata e lasciata dal padre, che il dichiarante, dopo la morte del predetto, aveva portato con sé ed aveva custodito inizialmente nella sua abitazione romana e, quindi, nella cassaforte della sua casa di Palermo, località Mondello-Addaura (via Cristoforo Colombo n. 3621), da dove nel maggio del 2006 la aveva prelevata e trasferita in Svizzera, riponendola all'interno di una cassetta di sicurezza di un istituto di credito. Fra tali documenti vi era anche il c.d.



“papello” (foglio contenente le richieste che sarebbero state rivolte allo Stato dal *boss* Salvatore RIINA – vedasi *infra* -).

Il CIANCIMINO aveva ricordato che il 17 febbraio 2005, allorché gli era stato notificato un avviso di garanzia per i reati di riciclaggio, aveva subito una perquisizione domiciliare nella sua abitazione sita in Palermo, località Addaura-Mondello (via Cristoforo Colombo). Nella circostanza il dichiarante si trovava a Parigi e la documentazione in questione era contenuta in una cassaforte ben visibile e non occultata da alcuno schermo, installata nella stanza del figlio (in seguito nella successiva udienza dell’8 febbraio 2010 il dichiarante, contraddicendosi, aveva accennato allo spostamento della documentazione dalla cassaforte prima che venisse eseguita la perquisizione del 17 febbraio 2005). Alla notizia dell’avviso di garanzia, per comprendere meglio quanto accadeva, aveva sentito per telefono il coindagato prof. LAPIS, che si trovava in Romania e che, subendo contestualmente una perquisizione nel suo domicilio palermitano, gli aveva manifestato la sua preoccupazione in quanto gli operanti avevano addirittura ricevuto istruzione di usare l’esplosivo per aprire la sua cassaforte, la cui chiave aveva con sé. Per prevenire una simile eventualità, Massimo CIANCIMINO, comunicando per telefono, nel corso della perquisizione, con il fratello Roberto e con la persona di sua fiducia che assisteva alle operazioni, tale Vittorio ANGOTTI, li aveva invitati a mettere a disposizione dei verbalizzanti, nell’atto in cui ne avessero chiesto la apertura, la chiave della cassaforte, indicando dove era custodita. Della cassaforte, però, non era stata chiesta la apertura dai CC. operanti, guidati dal cap. ANGELI, malgrado la espressa disposizione contenuta nel provvedimento che aveva ordinato la perquisizione e malgrado i verbalizzanti la avessero notata,




come il dichiarante aveva appreso dall'ANGOTTI. Quest'ultimo aveva espressamente messo a disposizione degli operanti la chiave della cassaforte, ricevendo la risposta che essa non era necessaria.

Allo stesso modo, si erano comportati gli operanti che avevano proceduto alla perquisizione della abitazione romana di Massimo CIANCIMINO: anche in questo caso la cassaforte che ivi era installata non era stata aperta.

Nell'interrogatorio reso dinanzi al P.M. il 21 maggio 2009 il CIANCIMINO aveva dichiarato che gli era stato riferito che gli operanti non avevano visto la cassaforte. Per contro, in occasione dell'interrogatorio del 30 luglio 2009 il medesimo aveva dichiarato di aver parlato al telefono con l'ufficiale che dirigeva le operazioni di perquisizione e di avergli manifestato la sua disponibilità a consegnare anche le chiavi della cassaforte; richiesto di chiarire, era tornato indietro, precisando di avere con certezza parlato della cassaforte con l'ANGOTTI, che gli aveva comunicato che gli operanti la avevano vista ma che non avevano chiesto nulla.

Il Tribunale, ritenendo il Ciancimino soggetto incline alle chiacchiere ed alle vanterie, non riteneva, inoltre, che sul punto potessero reputarsi decisive le dichiarazioni rese dall'avv. Giovanna LIVRERI, già difensore del prof. Gianni LAPIS nel procedimento per riciclaggio che lo vedeva coimputato con lo stesso CIANCIMINO.

In buona sostanza, anche in questo caso il Tribunale riteneva che anche nel corso di questa telefonata il Ciancimino avesse vantato posizioni di forza e conoscenze che in realtà non avrebbe avuto ingenerando nel Lapis la convinzione che a




lui, e cioè a Massimo Ciancimino, sarebbe stato dagli inquirenti riservato un trattamento di favore, rispetto a quello riservato al Lapis.

Tornando alla versione dei fatti fornita dal Ciancimino si legge in sentenza che costui al suo ritorno a Palermo, aveva trovato, all'interno della cassaforte rimasta integra, la documentazione da lui custodita. La stessa era stata da lui lasciata nella cassaforte ed era stata trasferita in Svizzera nel 2006 su suggerimento di un dipendente del Sig. FRANCO, il quale gli aveva fatto sapere dell'imminente applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare e gli aveva consigliato di disfarsene.

A sostegno delle dichiarazioni del CIANCIMINO, nella udienza dell'8 febbraio 2010 il P.M. aveva prodotto il verbale di ispezione del 30 luglio 2009, avente ad oggetto *"l'immobile sito in Palermo, Lungomare Cristoforo Colombo nr. 3621/T [...] in passato in uso e nella disponibilità di CAINCIMINO Massimo nato a Palermo il 16.02.1963"*.

Il verbale, corredato da fotografie, descriveva l'immobile evidenziando che il piano superiore dello stesso era composto da: *"un bagno ed una camera da letto sul lato destro, sul lato opposto vi è una seconda camera da letto ed un piccolo studio"*. In quest'ultimo vano (studio), *"di forma rettangolare"*, era stata constatata la presenza, alla sinistra della porta finestra che dava accesso ad una terrazza, di una cassaforte marca CERUTTI murata nella parete. Secondo quanto si desumeva dalle fotografie allegate, la cassaforte sembrava essere stata occultata dietro un quadro appeso alla parete, come si desumeva dalle presenza di un chiodo che la sovrastava.




Nelle fotografie allegate al verbale, Massimo CIANCIMINO aveva riconosciuto la cassaforte che, a suo dire, era stata da lui installata nella abitazione e, precisamente, nella stanza del figlio, Vito Andrea, poco tempo dopo averla presa in locazione, nel 1995 o 1996; il predetto aveva precisato di aver rilasciato la medesima abitazione al proprietario nel settembre del 2005.

Nella circostanza, il CIANCIMINO aveva negato di essere stato preavvisato delle perquisizioni che avrebbe subito il 17 febbraio 2005, mentre aveva affermato che nel 2006 era stato avvertito dei provvedimenti cautelari personali che stavano per essere emessi nei suoi confronti.

Come si desumeva dal verbale di sequestro, acquisito nella udienza dell'8 febbraio 2010, avevano preso parte alle operazioni il cap. Antonello ANGELI, il m.llo Giovanni Battista MIGLIORE, il v. brig. Cosimo ROSSETTI, il c/re sc. Samuele LECCA, tutti in forza alla I Sezione del Reparto Operativo, Nucleo Operativo, dei CC. di Palermo, ed il m.llo Tommaso LANZILAO, effettivo al IV gruppo del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della G. di F. di Palermo. Tutti i predetti, insieme a Vittorio ANGOTTI, avevano sottoscritto il verbale in ogni foglio.

Il sequestro aveva riguardato cospicuo materiale documentale rinvenuto presso l'abitazione di via Cristoforo Colombo e, soprattutto, presso il magazzino sito nella via Margherito Brindisi. presso quest'ultimo locale era stata sequestrata una notevole mole di documenti riguardanti la vicenda di Vito CIANCIMINO.



Esaminato nella udienza del 21 dicembre 2010, il teste m.llo Saverio MASI, che all'atto della deposizione svolgeva le mansioni di capo della sicurezza di uno dei P.M. titolari del processo, aveva riferito:

--- che dalla fine del 2000 alla fine del 2008 aveva svolto servizio presso il Reparto Operativo dei CC. di Palermo;

--- che non aveva mai personalmente curato indagini su Massimo CIANCIMINO, ma che in periodo successivo alla cattura del boss Bernardo PROVENZANO (11 aprile 2006) aveva avuto notizie in merito dal cap. ANGELI, che a Palermo aveva svolto servizio presso la I Sezione del Reparto Operativo dei CC.;

--- che, in particolare, aveva avuto un incontro di un paio di ore in Palermo con il cap. ANGELI; lo stesso incontro era avvenuto quando il cap. ANGELI non prestava più servizio a Palermo, essendo stato trasferito a Roma;

--- che fra loro vi erano rapporti di grande stima ed entrambi erano reduci da relazioni burrascose con i comuni superiori, dipendenti dal modo di gestire alcune indagini: l'incontro, sollecitato dal teste, era motivato dalla volontà di confrontare le rispettive vicissitudini nel Reparto;

--- nel corso dell'incontro il cap. ANGELI aveva confidato al teste che in occasione di una perquisizione che aveva eseguito in casa di Massimo CIANCIMINO aveva rinvenuto il c.d. "papello" - documento contenente l'elenco delle richieste, rivolte allo Stato del boss mafioso Salvatore RIINA -. L'ufficiale aveva, allora, telefonicamente avvertito del ritrovamento del documento il loro comune superiore, col. SOTTILI, chiedendogli se, data l'importanza della cosa, non




ritenesse opportuno partecipare personalmente alla perquisizione. Il col. SOTTILI, per contro, non solo non era intervenuto, ma aveva comunicato al cap. ANGELI che non era il caso di procedere al sequestro in quanto quel documento era già in loro possesso;

--- che, esterrefatto da quella comunicazione e, comunque, preoccupato, il cap. ANGELI si era determinato a fotocopiare la documentazione in questione, avvalendosi di un collaboratore fidato di cui non gli aveva fatto il nome, che faceva parte del gruppo che stava eseguendo la perquisizione. Aveva, pertanto, affidato al predetto la documentazione e gli aveva ordinato di fotocopiarla in fretta recandosi nella copisteria più prossima – in modo che nessuno si rendesse conto dell'operazione -

--- che, se non ricordava male, il cap. ANGELI gli aveva riferito che il "papello" era stato rinvenuto in una controsoffitta;

--- che non ricordava se il cap. ANGELI gli avesse accennato al solo "papello" o ad un gruppo di documenti. L'ufficiale si era detto certo che si trattasse del "papello" contenente le richieste di Salvatore RIINA, atteso che il tenore del documento era esplicito;

--- che non ricordava se il cap. ANGELI avesse precisato la natura del documento e le modalità con cui era stato redatto (originale o fotocopia; dattiloscritto o manoscritto; un solo foglio o più fogli); il predetto gli aveva detto soltanto che era assolutamente convinto (che si trattasse del "papello") e che era parecchio intimorito;



--- che il cap. ANGELI gli aveva riferito di aver conservato la fotocopia e di aver rimesso al suo posto l'originale che era stato rinvenuto;

--- che successivamente, in relazione a tale situazione, il cap. ANGELI aveva avuto violenti alterchi con il col. SOTTILI e con il suo superiore diretto, magg. GOSCIU, che nella circostanza non aveva preso le sue difese;

--- che il primo colloquio con il cap. ANGELI si era svolto almeno dopo sei mesi, forse dopo un anno dalla cattura di Bernardo PROVENZANO;

--- che il cap. ANGELI gli aveva detto che, suo malgrado, era stato trasferito per impedirgli di proseguire il lavoro sulla vicenda CIANCIMINO, nel quale si stava impegnando fin troppo

--- che i due avevano convenuto di non denunciare apertamente i superiori, ma di divulgare a mezzo stampa le notizie in questione, in modo da essere, quindi, chiamati dalla Autorità Giudiziaria a confermarle, per cui avevano deciso di contattare il giornalista dell'Unità Lodato, che, però, non aveva accettato, suggerendo di rivolgersi al giornale La Repubblica;


--- che, avendo appreso dai giornali della vicenda CIANCIMINO, si era determinato a presentarsi spontaneamente al magistrato della Procura della Repubblica di Palermo titolare del procedimento per rivelargli quanto a sua conoscenza.

Il m.llo MASI, in sede di controesame, aveva precisato, tra l'altro:



- che si era reso conto di essere pedinato;
- che il cap. ANGELI gli aveva riferito di aver personalmente rinvenuto il "papello";
- che all'interno del Reparto Operativo aveva sentito dire che il m.llo Saverio BLANDANO era stato trasferito essendo entrato in contrasto con il col. SOTTILI in relazione alla indagine su CIANCIMINO: il teste non è stato in grado di chiarire se il contrasto avesse specificamente riguardato la vicenda della perquisizione in casa del CIANCIMINO;
- che non era al corrente di una nota con cui i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo avevano lamentato lacune nella attività di indagine condotta dal cap. ANGELI su Massimo CIANCIMINO; sapeva che il cap. ANGELI aveva lamentato con lui di avere subito ostacoli in detta attività dai superiori;
- che il cap. ANGELI lamentava il fatto che le indagini su CIANCIMINO gli erano state sottratte ed erano state assegnate ad altro ufficiale;
- che dalla fine del 2008 prestava servizio presso il nucleo scorte dei CC. di Palermo, reparto al quale era stato trasferito dopo essere stato denunciato per reati di falso e tentata truffa (reati commessi a dire del Masi per ragioni di servizio).

Rispondendo alle domande del Tribunale il m.llo MASI aveva precisato, sia pure in termini generici, che anche prima del riferito rinvenimento del "papello" i rapporti del cap. ANGELI con i superiori non erano buoni, sempre in relazione alla indagine su Massimo CIANCIMINO.



Il teste, inoltre, aveva dichiarato che aveva incontrato in una occasione il cap. ANGELI dopo che le dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO erano state rese pubbliche: nella circostanza il predetto era stato molto evasivo ed aveva mostrato di non gradire di ritornare su quella vicenda.


A questo punto in sentenza si riportavano le dichiarazioni dell'app. Samuele LECCA, che dal 2000 al 2008 aveva svolto servizio presso il Reparto Operativo, Nucleo Operativo, dei CC. di Palermo ; per l'arco di tempo che qui interessa il suo superiore diretto era stato il cap. ANGELI.

Il teste, dopo aver precisato di aver partecipato fin dal 2004 alla indagine sul c.d. tesoro di CIANCIMINO, indagine che si avvaleva anche di intercettazioni telefoniche, era stato specificamente esaminato sulla perquisizione domiciliare eseguita il 17 febbraio 2005 nei confronti di Massimo CIANCIMINO, nella abitazione ubicata in località Addaura, lungomare Cristoforo Colombo.

Al riguardo, il teste aveva riferito:

--- che non ricordava se dalla attività di intercettazione coeva era risultato che all'epoca della perquisizione Massimo CIANCIMINO si trovava all'estero; il predetto, in ogni caso, non era stato presente alla perquisizione;

--- che alle operazioni, che avevano avuto ad oggetto la casa ubicata in località Addaura, avevano preso parte, oltre che il teste, il cap. ANGELI, un maresciallo della Guardia di Finanza, il Igt. BLANDANO ed altri due o tre militari. Il gruppo di operanti si era recato sul posto a bordo di tre autovetture "civetta";



--- che sul luogo aveva loro aperto l'uscio un giovane, tale ANGOTTI, che si era presentato come un *factotum* di Massimo CIANCIMINO;

--- che sotto la direzione del cap. ANGELI avevano, quindi, preso inizio le operazioni di perquisizione. Il teste, in quanto il più giovane del gruppo, aveva assolto anche il compito di controllare le autovetture che erano state parcheggiate all'esterno della abitazione, sicché si divideva fra l'interno e l'esterno della stessa;


--- che la abitazione si articolava su due piani (di essa il teste ha fornito descrizione, piuttosto dettagliata);

--- che egli usciva ed entrava nell'abitazione; il materiale selezionato veniva vagliato dal m.llo della Guardia di Finanza, dal cap. ANGELI e dal lgt. BLANDANO e riposto su un tavolo posizionato in prossimità dell'ingresso. La perquisizione era stata accurata ma non invasiva come avveniva allorché si ricercava sostanza stupefacente;

--- che il cap. ANGELI partecipava personalmente alle operazioni: lo aveva visto controllare un armadio ed alcuni cassetti; il teste non aveva visto casseforti;

--- che alla perquisizione aveva assistito l'ANGOTTI e, in un secondo tempo, anche il fratello del CIANCIMINO, che, sopraggiunto dopo circa mezz'ora, si era presentato come un avvocato;

--- che dapprima era stato ispezionato il primo piano della abitazione e, quindi, alla presenza del fratello del CIANCIMINO, nel frattempo sopraggiunto, il piano superiore: si operava in più stanze contemporaneamente;




--- che il fratello del CIANCIMINO si era intrattenuto con il cap. ANGELI, che, quindi, aveva telefonato ad un interlocutore di cui il teste ignorava la identità; lo stesso congiunto del CIANCIMINO aveva, poi, parlato al telefono con il fratello che si trovava all'estero, facendo da intermediario fra il medesimo ed il cap. ANGELI;

--- che, ultimata la perquisizione della abitazione, avevano collocato i documenti selezionati all'interno di una delle autovetture di servizio e si erano spostati, sotto la guida dell'ANGOTTI, in un magazzino di pertinenza di Massimo CIANCIMINO, distante circa 500 m., di cui, peraltro, essi operanti conoscevano già l'esistenza, confermata dallo stesso ANGOTTI. Quest'ultimo aveva indicato la saracinesca che chiudeva il locale e l'aveva aperta;

--- che avevano, quindi, eseguito la perquisizione del magazzino sotto la direzione del cap. ANGELI, che, però, non aveva partecipato direttamente alle operazioni;

--- che il teste aveva rinvenuto un grosso fascicolo, una sorta di libro rilegato grossolanamente, contenente fogli volanti. Il cap. ANGELI, al quale lo aveva recato, dopo averlo sfogliato era uscito dal locale per fare una telefonata. Quindi, aveva ordinato al teste di recarsi presso una copisteria per fotocopiarlo e di portare, poi, tutto nell'ufficio del medesimo cap. ANGELI. L'ufficiale aveva rintuzzato le osservazioni del teste circa le difficoltà che avrebbero incontrato a lasciare il posto non potendo avvalersi della autovettura che il LECCA si accingeva ad utilizzare per recarsi in copisteria;

--- che ricordava che il fascicolo in questione constava di <<fogli scritti a macchina o al computer, stampati, non



manoscritti. Poi c'erano fogli non rilegati scritti su carta riciclata, da block notes, a quadretti. c'erano anche post-it con appunti a penna

--- che non era in grado di precisare il contenuto di detti fogli, in quanto non li aveva letti;

--- che, secondo gli ordini ricevuti, avrebbe dovuto portare tutto il materiale a lui affidato in caserma, nell'ufficio del cap. ANGELI;

--- che egli aveva eseguito l'ordine ricevuto recandosi presso una copisteria che conosceva, ubicata in via Lancia di Brolo, parecchio distante sia dal posto in cui stavano operando la perquisizione, sia dalla caserma. Il cap. ANGELI gli aveva dato esclusivamente disposizione di andare da solo e di fare in fretta;

--- che al suo ritorno in caserma il cap. ANGELI e gli altri operanti erano già rientrati; egli, dopo aver lasciato tutto il materiale nella stanza dell'ufficiale, era rientrato nel vicino locale in cui gli operanti erano intenti a classificare tutti gli altri documenti sequestrati .

In sede di controesame, il teste aveva ribadito e/o precisato:

--- che la perquisizione era stata scrupolosa;

--- che non aveva visto casseforti e neppure armadietti che potessero assomigliare a casseforti;

-- che era al corrente che all'interno dell'Arma erano insorte questioni concernenti la indagine svolta su CIANCIMINO, che era stata tolta alla Prima Sezione ed affidata ad altro personale; in seguito, il cap. ANGELI era stato trasferito. Il




teste, peraltro, non era a conoscenza del vero e proprio motivo del trasferimento dell'ufficiale e della esistenza di una nota critica della Procura della Repubblica di Palermo.

In relazione alla specifica vicenda il Tribunale ricordava la dura reazione del col. Giammarco SOTTILI, il quale, apprese dalla stampa le notizie sui contenuti della deposizione del m.llo MASI e dell'app. LECCA, aveva inviato al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Palermo una nota con allegati, che era stata formalmente acquisita agli atti nella udienza del 26 aprile 2011.

Con detta nota il col. SOTTILI aveva respinto fermamente ogni rilievo sulla correttezza del suo operato ed aveva rassegnato, per contro, pesanti osservazioni su quello del cap. Antonello ANGELI, sottoposto alla sanzione disciplinare del "richiamo" emessa dal suo diretto superiore gerarchico con provvedimento del 12 dicembre 2005, avverso il quale il predetto aveva proposto ricorso gerarchico respinto con il provvedimento a firma dello stesso col. SOTTILI datato 18 gennaio 2005 (*rectius*, 2006), allegato alla missiva insieme alla nota del 9 giugno 2005 a firma del medesimo col. SOTTILI.


Il col. SOTTILI aveva accluso alla sua missiva due allegati, nei quali, come del resto nella missiva stessa, che li richiamava, si faceva riferimento a mancanze disciplinari del cap. ANGELI accertate a seguito di doglianze provenienti da magistrati della Procura della Repubblica di Palermo riguardanti l'omessa annotazione nei brogliacci delle intercettazioni relative alla persona di Massimo Ciancimino di conversazioni importanti circa beni patrimoniali ed altro di pertinenza del Ciancimino.



In sede di valutazione delle riportate risultanze il Tribunale osservava che la specifica vicenda sarebbe stata, in astratto, idonea a corroborare l'ipotesi di accusa in quanto suscettibile di concorrere a dimostrare: a) il risalente possesso del "papello" da parte dell'Arma dei Carabinieri, affermato da Massimo CIANCIMINO; b) la volontà di esponenti della stessa Arma di mantenere riservato il documento, omettendo di sequestrarlo e, dunque, di trasmetterlo alla Autorità Giudiziaria; c) ma anche la volontà di esponenti dell'Arma di eludere, più in generale, ogni possibilità di acquisire documentazione potenzialmente compromettente in possesso di Massimo CIANCIMINO, omettendo di procedere alla apertura della cassaforte.

Ma, ritornando alla questione del presunto, mancato sequestro del "papello" in occasione della perquisizione del 17 febbraio 2005, il Tribunale osservava conclusivamente che gli elementi raccolti, valutati nel loro complesso, non avrebbero consentito di conferire al racconto, solo indiretto, del m.llo MASI sufficiente attendibilità in presenza delle seguenti controindicazioni:

--- a dire di Massimo CIANCIMINO, il "papello" (o il documento che è stato da lui presentato come il "papello"), insieme all'altra documentazione rilevante per la redazione del libro biografico che intendeva scrivere, era custodito nella cassaforte della abitazione di via Cristoforo Colombo, ovvero, secondo una indicazione estemporanea sfuggitagli in altra occasione, era già stato portato via da quella casa. In ogni caso, il CIANCIMINO non aveva mai riferito che il "papello", documento che, nella sua ricostruzione dei fatti, assumeva basilare importanza, fosse custodito fra le carte conservate



presso il magazzino di via Margherito Brindisi, dove, secondo quanto si ricavava dalle dichiarazioni del m.llo MASI e dalle precisazioni dell'app. LECCA, sarebbe stato ritrovato;


--- sia lo stesso m.llo MASI che il cap. ANGELI, per via delle pregresse vicende riferite dal col. SOTTILI ma anche enucleabili dalle dichiarazioni del primo, non apparivano fonti serene nei confronti dello stesso col. SOTTILI;

--- in particolare, il cap. ANGELI, fonte primaria, aveva personali ragioni di risentimento nei confronti dei suoi superiori ed, in special modo, nei confronti del col. SOTTILI, dipendenti dall'esito del ricordato procedimento disciplinare, instaurato proprio in relazione a rilievi concernenti la investigazione a carico di Massimo CIANCIMINO;

--- infine, appariva al Tribunale di estrema rilevanza che nessuna conferma era pervenuta dalla sola fonte primaria, giacché, come ricordato, il ten. col. ANGELI si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Venendo, poi, a trattare dei documenti che specificamente interessavano la collocazione temporale dei contatti fra l'imputato MORI e Vito CIANCIMINO, il Tribunale sottolineava, in primo luogo, che gli stessi erano stati consegnati da Massimo CIANCIMINO soltanto dopo il primo ciclo della sue deposizioni dibattimentali (udienze 1, 2 e 8 febbraio 2010 e 3 marzo 2010), sicché in merito il predetto era stato esaminato solo nella udienza del 10 maggio 2011, allorché era stato richiamato a testimoniare.


Prima di esaminare i documenti in questione e rassegnare e commentare i chiarimenti forniti, in proposito, da Massimo CIANCIMINO nel corso della citata deposizione dibattimentale,



il Tribunale osservava che la stessa deposizione era stata resa dal predetto in stato di detenzione, trovandosi egli sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli dopo essere stato fermato per il reato di calunnia aggravata nei confronti del dr. Gianni DE GENNARO.

In particolare, il contenuto del suddetto documento (prodotto dal P.M. nella udienza del 10 maggio 2011) era il seguente: nel primo rigo compariva la indicazione manoscritta con caratteri maiuscoli <F. RESTIVO – A. RUFFINI – 1970-1990>; quindi, sempre manoscritti con caratteri maiuscoli, venivano elencati, con disposizione verticale, i seguenti nomi: <G. SANTOVITO, R. MALPICA, F/C GROSS, V. PARISI, G. DE FRANCESCO, B. CONTRADA, L. NARRACCI, E. FINOCCHIARO, F. DELFINO, A. LA BARBERA, M. FINOCCHI>; alla destra di detto elenco risultava manoscritto in corsivo il nome "De Gennaro", che era unito con una linea al cerchio che circonda il nome "F/C GROSS".

Ora, secondo quanto accertato dai tecnici della Polizia Scientifica, la parte manoscritta in stampatello doveva essere con probabilità attribuita a Massimo CIANCIMINO, laddove il nome "De Gennaro" era opera grafica di Vito CIANCIMINO. Sennonché, detto nome non era stato apposto sullo specifico documento da Vito CIANCIMINO, giacché, in realtà, la sua presenza sul relativo foglio era frutto di una falsificazione e, più precisamente, della trasposizione dello stesso nome, che era stato prelevato da tutt'altro scritto del medesimo Vito CIANCIMINO, nel quale si faceva menzione del magistrato Di Gennaro (erroneamente indicato, appunto, come "De Gennaro"), scritto consegnato da Massimo CIANCIMINO ai P.M. il 7 febbraio 2011 (erano richiamate, al riguardo, le




indicazioni fornite dai tecnici della Polizia Scientifica, nonché quelle concordanti dei consulenti della Difesa).

Nel corso della citata deposizione dibattimentale Massimo CIANCIMINO si era detto estraneo alla azione calunniosa ed aveva sostenuto di aver agito in piena buona fede, essendo, in sostanza, rimasto vittima di una vera e propria macchinazione, volta a farlo apparire come un inattendibile diffamatore.

Al riguardo, aveva affermato che detto foglio, insieme ad altri documenti, gli era stato fatto avere – con sollecitazione a consegnarlo agli inquirenti e a non fare menzione del suo intervento - da un soggetto, già appartenente all'Arma dei CC., di cui non aveva rivelato il nome per salvaguardare le investigazioni in corso ed aveva, pertanto, convenzionalmente denominato "Mister X". Tale soggetto lo aveva contattato dopo la presentazione del libro (dal titolo "Don Vito") da lui scritto insieme al giornalista Francesco LA LICATA (7 aprile 2010) e gli aveva consegnato o successivamente spedito per posta (sul punto le dichiarazioni del teste non erano ritenute dal Tribunale chiarissime), presso la sua abitazione di Bologna, alcuni documenti che, a dire del medesimo, gli erano stati affidati da Vito CIANCIMINO. Fra tali documenti era compreso anche quello (in effetti, del tutto ininfluenza) dal quale il nome, vergato dal padre, "De Gennaro" era stato estrapolato e, quindi, applicato in modo posticcio sulla fotocopia del manoscritto in cui compariva il ricordato elenco di personaggi in qualche modo collusi con i mafiosi.

Massimo CIANCIMINO aveva precisato di non avere rivelato ai magistrati inquirenti, all'atto della consegna, la reale provenienza dei documenti in questione, della cui




genuinità non aveva motivi di dubitare anche perché molti li possedeva già in copia, per rispettare la espressa richiesta del "Mister X".

Il dichiarante aveva aggiunto, tra l'altro, che il "Mister X" lo aveva avvisato che la sua incolumità era in pericolo ed egli aveva preso sul serio quell'avvertimento, tanto che ne aveva parlato ai giornalisti LA LICATA e VIVIANO, ma senza specificare il nome della fonte e facendo generico riferimento ad una persona molto influente vicina all'ambiente del sig. FRANCO; non ne aveva parlato, invece, alle Autorità, non volendo apparire come uno che avanzasse pretesti per mantenere la tutela, che gli era stata accordata e che il Prefetto di Palermo intendeva revocargli.

Ma questa parte della trattazione non poteva, ad avviso del Tribunale, prescindere da un accenno allo sviluppo delle dichiarazioni rese dal CIANCIMINO con specifico riferimento al documento falsificato, dichiarazioni che, al di là di ogni considerazione sulla veridicità della versione ultima del teste, dimostravano, ad avviso dei giudici di prime cure, la capacità di mentire e la scarsa limpidezza del medesimo.

Dall'acquisita trascrizione dell'interrogatorio reso dal CIANCIMINO ai magistrati inquirenti dopo il fermo, il 22 aprile 2011, si desumeva che il medesimo:

--- nel consegnare a suo tempo il documento in questione, non si era limitato ad omettere di fare presente la provenienza dello stesso da un terzo, affermata al dibattimento: ed invero, lungi dal limitarsi a tacere sulla circostanza (affermando, per esempio, di averlo ritrovato fra le carte in suo possesso), aveva convalidato in termini assoluti la autenticità dello




scritto, sostenendo addirittura che il padre aveva vergato dinanzi a lui il nome "De Gennaro", così come dinanzi a lui aveva cerchiato il nome "GROSS" e lo aveva unito con una linea al nome "De Gennaro". Il CIANCIMINO, peraltro, nel corso dell'interrogatorio del 22 aprile 2011, aveva confermato, almeno inizialmente, tale indicazione, dichiarando di non riuscire a spiegarsi la accertata trasposizione del nome "De Gennaro";

--- nel prosieguo dell'interrogatorio aveva continuato a sostenere che il padre aveva cerchiato dinanzi a lui il nome "GROSS", ammettendo la possibilità che il nome "De Gennaro" fosse stato vergato in un momento successivo. In proposito si era anche lasciato andare ad ipotesi definite in sentenza inverosimili - aveva tra l'altro prospettato l'eventualità che le collaboratrici domestiche potessero essere intervenute sul documento -, persistendo, comunque, nel non rivelare la, successivamente affermata, ricezione del documento da un terzo - ovvero il "Mister X" -;

--- aveva dichiarato di aver trovato il documento contraffatto in casa della madre;

--- rispondendo a specifica domanda del P.M., aveva negato che qualcuno gli avesse consegnato il documento ed aveva parlato per la prima volta della dinamite che gli era stata recapitata presso la sua abitazione all'interno di un pacco;

--- malgrado le reiterate sollecitazioni dei P.M., i quali, dopo aver rimarcato che la contraffazione del documento era stata intenzionale, gli indicavano che la sola alternativa alla sua personale responsabilità era quella che egli avesse ricevuto da un terzo il documento falsificato, non aveva mai confermato



tale eventualità: ed infatti, dapprima era tornato ad escluderla esplicitamente, poi aveva ammesso, in termini generici, di aver ricevuto per posta, senza conservare la busta, qualche documento in forma anonima da ignoto mittente, giurando sulla vita del figlio di non conoscerne l'identità e ventilando la possibilità che si fosse trattato di qualche familiare che non voleva essere coinvolto, o di (Enzo) ZANGHI' – descritto da Massimo CIANCIMINO, nel corso della deposizione resa nella udienza dell'1 febbraio 2010, come un cugino del padre che faceva *“un po' il segretario particolare, assumeva questa veste oltre che di parente, di segretario particolare, uomo di fiducia nel contesto politico che mio padre esercitava nella città di Palermo e non solo”*;

--- ribadendo quanto aveva già dichiarato, aveva affermato di aver trovato il documento falsificato in casa della madre e l'altro (da cui era stato prelevato per la trasposizione il nome “De Gennaro”) in una carpetta;

--- aveva per un momento affermato e, quindi, ritrattato di essere stato l'autore della falsificazione;

--- aveva dichiarato di non aver ricevuto il documento falsificato da alcuno, mentre quello contenente il nome “De Gennaro” gli era pervenuto probabilmente da un familiare;

--- rispondendo ad una ulteriore, specifica domanda del P.M., aveva ribadito che nessuno, insistendo perché lo recasse al magistrato, gli aveva consegnato il documento, sostanzialmente irrilevante, contenente il nome del magistrato “De Gennaro”.

In buona sostanza, il 22 aprile 2011 Massimo CIANCIMINO aveva esplicitamente escluso che un terzo gli avesse



consegnato i documenti in questione invitandolo a portarli al magistrato.

In questo contesto il Tribunale riteneva di nutrire legittime perplessità sulla genuinità del successivo mutamento di rotta, al quale, secondo quanto aveva sostenuto al dibattimento, il dichiarante si sarebbe determinato dopo un colloquio con la moglie e cioè la ricezione di un messaggio minatorio da parte di Messina Denaro, e la ricezione di un pacco contenente dinamite che aveva nascosto nel suo palazzo.

Alla stregua delle emergenze dianzi rassegnate il Tribunale riteneva indispensabile approfondire la massima cautela nella valutazione della genuinità dei documenti consegnati dal Ciancimino, specie se gli stessi constavano di mere fotocopie e, per di più, dattiloscritte, che si prestavano a piuttosto agevoli manipolazioni: in buona sostanza, essi, ad avviso del Tribunale, avrebbero potuto essere presi in considerazione soltanto nel caso in cui la loro genuinità poteva essere affermata con assoluta certezza.

Al riguardo, sottolineava il Tribunale una caratteristica comune riscontrabile nelle produzioni di documenti dattiloscritti effettuate nel corso del tempo da Massimo CIANCIMINO: gli stessi documenti consistevano tutti in fotocopie, come i tecnici della Polizia Scientifica avevano precisato con riferimento a quelli che erano stati sottoposti al loro esame. Inoltre, nei congrui casi, i dattiloscritti presentavano interventi manoscritti che sarebbero stati, virtualmente, idonei ad autenticarne la provenienza da Vito CIANCIMINO. Di contro, riteneva il Tribunale che la inclinazione del CIANCIMINO ad operare sugli scritti realizzando fotocopie parziali o veri e propri *collage* risultasse




incontrovertibilmente da alcuni documenti acquisiti e perfino da alcune, esplicite, ammissioni del predetto.

La sentenza di primo grado esaminava singolarmente i documenti in questione ed al termine dell'esame giungeva alla conclusione che gli scritti consegnati da Massimo CIANCIMINO non erano idonei a smentire la affermazione dell'imputato MORI secondo cui egli ebbe ad incontrare per la prima volta Vito CIANCIMINO il 5 agosto 1992. Il Tribunale, a questo punto sottoponeva ad esame le dichiarazioni rese dalla dott.ssa FERRARO, già stretta collaboratrice del dr. Giovanni FALCONE, al quale, dopo la morte, era subentrata nelle mansioni di capo dell'Ufficio Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia.

Costei aveva dichiarato, tra l'altro, di aver incontrato il cap. DE DONNO presso il Ministero approssimativamente una settimana prima del 28 giugno 1992, precisando che l'ufficiale, commosso e costernato per l'assassinio del dr. FALCONE e desideroso di fare qualcosa per individuare e catturare i responsabili, le aveva parlato di Massimo CIANCIMINO e della possibilità, per suo tramite, di contattare il padre e convincerlo a collaborare.

La dr.ssa FERRARO non aveva ricordato, in verità, se il cap. DE DONNO le avesse riferito di aver già contattato Massimo CIANCIMINO o di ripromettersi di farlo; solo dopo una contestazione del P.M. la teste si era corretta ed aveva confermato che non rammentava, in realtà, se il cap. DE DONNO le avesse detto di avere o meno già "agganciato" Vito CIANCIMINO.



Anche la dr.ssa FERRARO, come già aveva fatto Massimo CIANCIMINO, aveva palesato, ad avviso del Tribunale, alcuni ondeggiamenti su un punto al quale il P.M. annetteva molta importanza. Si trattava delle finalità ultime della iniziativa che il cap. DE DONNO le aveva comunicato.

Come si desumeva dalle dichiarazioni sopra richiamate, all'esordio della sua deposizione dibattimentale la dr.ssa FERRARO aveva senz'altro rassegnato che l'atteggiamento del cap. DE DONNO era commosso e turbato per la tragica morte del dr. Giovanni FALCONE, al quale era legatissimo, e che era la ferma volontà del medesimo di adoperarsi per individuare e catturare i responsabili della strage.

Successivamente, si affermava in sentenza, la teste aveva assecondato la sollecitazione del P.M., affermando, con toni tutt'altro che certi, che era possibile che il cap. DE DONNO avesse parlato in quel frangente della necessità di fermare le stragi.

In sede di controesame, peraltro, si era appreso che nel corso della prima deposizione resa dinanzi al P.M. (il 17 novembre 2009), antecedente al confronto (dello stesso 17 novembre 2009) con l'ex Ministro Claudio MARTELLI, la dr.ssa FERRARO aveva recisamente escluso la eventualità che il cap. DE DONNO le avesse parlato dell'esigenza di fermare le stragi; ella si era, semmai, mostrata possibilista sul punto solo in occasione del successivo confronto con l'ex Ministro, ma, in buona sostanza, solo perché non era in grado di escludere la circostanza, non perché la aveva ricordata.

Ad ogni buon conto, osservava il Tribunale, avesse o meno riferito detta finalità alla dr.ssa FERRARO (eventualità da lui,



in qualche modo, esclusa in sede di deposizione dibattimentale), il DE DONNO l'aveva certamente prospettata nei suoi contatti con Vito CIANCIMINO, come egli stesso, in buona sostanza, aveva ammesso sia in precedenza, sia in occasione della deposizione dibattimentale.

La dr.ssa FERRARO, per la verità, non aveva inizialmente affermato che, all'atto in cui il DE DONNO l'aveva contattata, il fine dichiarato del medesimo era quello di ottenere un sostegno politico per la programmata operazione che coinvolgeva Vito CIANCIMINO: la teste aveva, infatti, affermato, sulla scorta anche di una riflessione successiva alla precedente deposizione resa al P.M., di aver percepito nel comportamento del predetto la volontà di superare qualche contrasto dei Carabinieri con il Ministro MARTELLI, collegato anche con la istituzione della D.I.A..

Malgrado la ricordata, circostanziata precisazione della dr.ssa FERRARO, frutto, a suo dire, di una riflessione successiva alla precedente dichiarazione, la teste, dopo che la stessa dichiarazione le era stata contestata dal P.M., aveva palesemente corretto quanto appena riferito, finendo con l'affermare che, in sostanza, il cap. DE DONNO ebbe a dirle che cercava, se non un sostegno politico, una condivisione politica alla sua iniziativa.

Da parte sua, il DE DONNO aveva spiegato le ragioni per cui aveva contattato la dr.ssa FERRARO, persona di assoluta fiducia e prosecutrice della attività del dr. Giovanni FALCONE, che poteva fungere da sprone, dare consigli per la loro attività investigativa; il predetto aveva escluso che fosse stato spinto dalla esigenza di ottenere un supporto politico, avendo, semmai, avvertito la necessità che la loro attività fosse nota e




che i loro sforzi venissero aiutati, anche in termini di sostegno economico.

La dr.ssa FERRARO aveva affermato che si discusse, nel corso della conversazione con il cap. DE DONNO, anche dei cattivi rapporti del ROS con la Procura della Repubblica di Palermo e del dr. Paolo BORSELLINO, da poco trasferito in quell'ufficio, sul quale si poteva fare affidamento; aveva accennato e, poi, precisato rispondendo ad una sollecitazione del P.M., di avere invitato il DE DONNO a rivolgersi al magistrato e di avergli comunicato che ella avrebbe provveduto ad informarlo.

Sempre la dr.ssa FERRARO aveva riferito che domenica 28 giugno 1992 aveva parlato del dialogo che aveva avuto con il cap. DE DONNO al dr. BORSELLINO, incontrandolo nel frangente in cui il predetto era in transito nell'aeroporto di Roma, proveniente da Giovinazzo e diretto a Palermo. Nella circostanza il dr. BORSELLINO, nell'apprendere dell'incontro con il cap. DE DONNO non aveva fatto commenti, limitandosi a dire che se ne sarebbe occupato lui.


Ancora, la teste aveva dichiarato di aver riferito dell'incontro con il cap. DE DONNO al Ministro MARTELLI, che le disse che aveva fatto benissimo ad invitarlo a parlare con il dr. BORSELLINO e che poi se ne sarebbe discusso. La teste non aveva ricordato esattamente quando ne aveva parlato con il Ministro, anche se aveva accennato, sia pure confusamente, ad una messa (funerali) per il defunto dr. FALCONE – i primi giudici ipotizzavano nel trigesimo e, dunque, il 23 giugno 1992 – e comunque, qualche giorno prima della domenica 28 giugno 1992, nella quale aveva incontrato all'aeroporto di



Roma il dr. BORSELLINO che ritornava dal convegno di Giovinazzo.

La dr.ssa FERRARO non aveva particolarmente segnalato uno stato d'ira del Ministro MARTELLI causato dalla notizia della conversazione che la teste aveva avuto con il cap. DE DONNO; la stessa non aveva neppure parlato di iniziative assunte (o preannunciate) nell'occasione dal Ministro. Per contro, la stessa dr.ssa FERRARO, nel riferire della circostanza in cui aveva comunicato al Ministro MARTELLI della interlocuzione che aveva avuto con il col. MORI a proposito della volontà di Vito CIANCIMINO di ottenere il passaporto, aveva diffusamente parlato dell'ira del predetto, precisando di aver, successivamente, appreso della sua iniziativa di informarne il Procuratore Generale di Palermo.

L'on. Claudio MARTELLI, all'epoca Ministro della Giustizia, aveva dichiarato che, se mal non ricordava, alla fine di giugno del 1992 la dr.ssa FERRARO gli aveva parlato di un incontro con il cap. DE DONNO, nel corso del quale l'ufficiale la aveva informata che egli ed i suoi colleghi avevano stabilito un contatto con Massimo CIANCIMINO e si ripromettevano di incontrare Vito CIANCIMINO allo scopo di fermare le stragi. Secondo il teste, la dr.ssa FERRARO gli aveva riferito che il cap. DE DONNO intendeva procurarsi il sostegno politico del Ministro alla iniziativa intrapresa e che ella gli aveva consigliato di rivolgersi al dr. BORSELLINO. L'ex Ministro si era adirato per l'iniziativa del ROS, che aveva ritenuto scorretta in quanto non rispettosa delle competenze della - da poco istituita - D.I.A., nella quale, a suo dire, il ROS era confluito, ed aveva segnalato la cosa al gen. TAVORMINA, che della stessa D.I.A. era allora il direttore, ma anche al capo della



Polizia ed all'allora Ministro dell'Interno, che aveva individuato in Nicola MANCINO, ma solo in termini probabilistici e con riferimento alla collocazione temporale dell'evento – in quei giorni, invero, il sen. MANCINO era subentrato nella carica all'on. Vincenzo SCOTTI, che gli aveva passato le consegne l'1 luglio 1992.

A commento delle dichiarazioni dell'ex Ministro MARTELLI, il Tribunale osservava che il complesso esame delle sue varie deposizioni suggeriva che i ricordi del medesimo sui risalenti fatti in questione non fossero sempre limpidi e frutto di pronta e personale memoria, apparendo largamente influenzati da quanto appreso a posteriori, nonché, probabilmente, da una sorta di inclinazione a rappresentarsi come un paladino della antimafia a dispetto di atteggiamenti opachi di altri.

In questo contesto, si inserivano anche le dichiarazioni di Fernanda Contri.

La predetta aveva parlato di almeno tre incontri avuti nel corso del 1992 con il col. MORI, che aveva conosciuto tramite il dr. Giovanni FALCONE quando ella svolgeva l'incarico di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura: di due di essi vi era traccia nelle sue agende, sotto le date del 22 luglio 1992, ore 10,30, e del 28 dicembre 1992, ore 16,30.

Quanto all'incontro del 22 luglio 1992, l'avv. CONTRI aveva ricordato che il col. MORI *<<mi disse che stavano investigando tutto il possibile, per fare luce sia sulla morte di Paolo che sulla precedente morte di Giovanni e Francesca [...] e mi disse: sto incontrando Ciancimino... spero di avere eh... una qualche cosa... una qualche notizia... adesso non so bene... me ne parlò come di una cosa che non aveva ancora fatto,*



che stava per fare e come di una attività investigativa che stavano per incominciare questo è quello che ricordo perfettamente>>.

La teste aveva aggiunto che certamente aveva incontrato il col. MORI in una successiva circostanza, nella quale il predetto *<mi confermò che aveva incontri con Ciancimino e mi disse non ho per ancora notizie, non ho ancora sviluppi>.*

Infine, in occasione dell'incontro del 28 dicembre 1992, sollecitato dal col. MORI ed avvenuto a Palazzo Chigi, avevano parlato soprattutto del recente arresto di Bruno CONTRADA e di cosa ne avrebbe pensato il dr. Giovanni FALCONE. Poi il col. MORI le aveva detto: *<<a proposito di Ciancimino... questa frase non me la scorderò mai più... mi sono fatto l'idea che sia... se non il capo, uno dei capi della mafia"...>>.*

L'avv. CONTRI aveva precisato che il col. MORI non le aveva chiesto niente e che ella non aveva ravvisato nulla di strano nella richiesta di incontrarla, atteso anche che il predetto conosceva bene la amicizia della teste con il dr. Giovanni FALCONE.

Ad avviso del Tribunale, neppure le indicazioni che spontaneamente l'avv. CONTRI aveva inteso fornire ai magistrati inquirenti confortavano l'assunto di Massimo CIANCIMINO, posto che il 22 luglio 1992 l'imputato MORI aveva parlato di un contatto con Vito CIANCIMINO che era ancora *in fieri*.

Sotto altro profilo sottolineava il Tribunale:

– che i contatti con Vito CIANCIMINO non erano stati gestiti dagli ufficiali del ROS con la strettissima riservatezza




che avrebbe suggerito una operazione illecita, in quanto ne avevano parlato, in particolare, con altissimi funzionari governativi (la dr.ssa FERRARO e l'avv. CONTRI) che sapevano essere stati particolarmente legati al dr. Giovanni FALCONE;

-che alla luce delle precise e sicure indicazioni dell'avv. CONTRI, che aveva escluso che il col. MORI le abbia rivolto alcuna richiesta, non poteva conferirsi sicura attendibilità alle incerte ed oscillanti dichiarazioni con cui la dr.ssa FERRARO aveva finito per affermare che il cap. DE DONNO ricercò, contattandola, una condivisione politica alla sua iniziativa. Tale ricerca, peraltro, ad avviso del Tribunale, confermerebbe il carattere autonomo della medesima iniziativa, sempre sostenuto dal DE DONNO e dall'imputato MORI, e contraddirebbe, per converso, l'ipotesi che la stessa sia stata intrapresa su *input* politico, addirittura con la regia dell'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCALFARO, esplicitamente evocata dal MARTELLI nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia dell'11 settembre 2012.

Sempre, secondo i primi giudici, quel che poteva ritenersi, in termini oggettivi, era semplicemente che i due ufficiali del ROS volevano mettere al corrente del loro tentativo di ottenere utili risultati investigativi, in vista della ricerca dei responsabili delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, alte autorità governative che sapevano particolarmente sensibili al tema, per via dei loro pregressi rapporti con i magistrati assassinati nel corso del 1992.

Da ultimo, con riferimento allo specifico tema in esame, il Tribunale riportava le dichiarazioni di Giovanni CIANCIMINO,



figlio maggiore di Vito CIANCIMINO, laureato in giurisprudenza e, quindi, in possesso di nozioni giuridiche.


Costui aveva riferito al dibattimento che dopo circa 20/25 giorni dalla strage di Capaci si era recato a Roma a far visita al padre, il quale nell'occasione era stato insolitamente affabile con lui. In quella circostanza, con riferimento alla strage di Capaci, Vito CIANCIMINO aveva affermato che la "mattanza" in atto doveva finire e che a questo scopo era stato contattato da personaggi altolocati per trattare con esponenti dell'"altra sponda", da identificare, secondo il dichiarante, con i mafiosi.

Il teste, di fronte alle ricordate affermazioni del padre, che prospettava quella iniziativa come proficua per tutti, era rimasto sorpreso ed amareggiato ed aveva immediatamente espresso, in modo veemente, la sua opposizione, esclamando, rivolto al genitore, "ma sei pazzo!"; egli si era sentito, in qualche modo, tradito, giacché il padre si era sempre rappresentato come una vittima innocente delle iniziative giudiziarie che lo avevano colpito.

Giovanni CIANCIMINO aveva precisato che il padre aveva anche accennato a benefici personali che avrebbe conseguito ed, in particolare, alla possibilità per lui di evitare il ritorno in carcere, prospettiva che lo aveva "ringalluzzito".

Il teste, ancora:

--- aveva chiarito che il padre aveva parlato di un incarico da lui ricevuto, dal quale avrebbe potuto trarre benefici personali ;



--- aveva ribadito di aver litigato con il padre in quanto gli aveva immediatamente manifestato la sua opposizione, ritenendo che la cosa fosse foriera di ulteriori guai;

--- si era detto certo che l'episodio riferito fosse avvenuto dopo la strage di Capaci e prima della strage di via D'Amelio;

--- aveva specificato che nella riferita, concitata circostanza non aveva chiesto al padre chi fossero i "personaggi altolocati" dai quali aveva ricevuto l'incarico di cui aveva parlato e che non aveva mai, neanche in seguito, avvertito neppure la curiosità di conoscerne i nomi;

--- aveva affermato di ricordare bene che il padre aveva usato il termine "mattanza" quando gli aveva riferito dell'incarico ricevuto, volto, appunto, a fermarla;

--- aveva precisato che, ritornato a Palermo, non aveva parlato di quanto avvenuto con i familiari ed aveva semplicemente accennato con il fratello Massimo al litigio che aveva avuto con il padre, senza, peraltro, intrattenersi sulle ragioni dello stesso.

Senonché le stesse affermazioni erano state ribaltate da Giovanni CIANCIMINO immediatamente dopo averle rese, quando il P.M. gli aveva ricordato quanto aveva dichiarato al suo Ufficio meno di un mese prima allorché aveva dichiarato testualmente: *"Nel corso del 1992, non riesco però ad essere preciso nella indicazione del periodo, nel corso del 1992 seppi da mio fratello Massimo che il capitano De Donno, insieme ad un colonnello, doveva andare a trovare nostro padre a Roma. Seppi successivamente da Massimo che ciò avvenne, ma allorquando affrontai l'argomento con mio padre egli glissò completamente"*.




Comunque si volesse opinare, secondo i giudici di prime cure non avrebbe potuto negarsi che le specifiche dichiarazioni di Giovanni CIANCIMINO giustificassero qualche riserva sulla possibilità di fare pieno affidamento sulle sue indicazioni: la notazione, si legge in sentenza, non poteva che valere sia per quelle che fossero astrattamente favorevoli all'Accusa, sia per quelle che fossero astrattamente favorevoli alla Difesa.

Sempre con riferimento al tema in esame, in sentenza venivano, poi, riportate le dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia Giovanni Brusca.

Al riguardo il Tribunale osservava, innanzitutto, come fosse perfino superfluo, stante le numerose contraddizioni in cui lo stesso era incorso, alcune delle quali definite dai primi giudici insanabili, rilevare che nella ricostruzione del BRUSCA emergevano molte oscillazioni, che suggerivano una certa improvvisazione e mettevano in seria crisi la possibilità di fare pieno affidamento sulle indicazioni di dettaglio (soprattutto temporali) da lui fornite.

Il Tribunale non riteneva, altresì, che le numerose contraddizioni potessero essere giustificate in modo soddisfacente dalla sola spiegazione adottata dal dichiarante e fondata sulla asserita rimediazione della sequenza dei fatti attuata dopo la sollecitazione dei dottori CHELAZZI e SABELLA.

Ad avviso dei primi giudici, al di là della eventuale strumentalità di alcune indicazioni, che potevano essere state influenzate da notizie o ricostruzioni apprese dalla stampa (di cui il BRUSCA sembrava un assiduo lettore), la specifica




affidabilità dei ricordi del dichiarante appariva piuttosto precaria.

In conclusione, volendo trascurare la tardività di alcune affermazioni del BRUSCA ed il sospetto che possibili fattori inquinanti avessero suggerito al collaboratore alcune integrazioni i giudici di primo grado ritenevano che il propalante fosse portatore, di massima, di conoscenze solo indirette e assai lacunose e che le sue indicazioni temporali fossero particolarmente oscillanti ed incerte.

Ad avviso del Tribunale non avrebbero corroborato, poi, la attendibilità delle indicazioni del BRUSCA alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia, definite contrastanti e poco conducenti (Malvagna, La Barbera, Spatuzza, Cancemi).

Il Tribunale affrontava a questo punto un importante snodo del costruito accusatorio, e cioè le dichiarazioni rese al riguardo da Massimo Ciancimino con particolare riferimento ai contatti fra Vito CIANCIMINO e gli ufficiali dei carabinieri, la consegna del "papello" allo stesso Vito CIANCIMINO e gli sviluppi immediatamente successivi.

Riprendendo la analisi del racconto dibattimentale di Massimo CIANCIMINO, il Tribunale si soffermava, in particolare, su quanto dal medesimo riferito in ordine alla consegna, il 29 giugno 1992 da parte del dott. Antonino CINA', in prossimità del bar Caflish di Mondello, di una busta chiusa contenente una lettera di accompagnamento indirizzata al padre ed un foglio, che aveva denominato "papello", utilizzando una risalente indicazione del collaboratore di giustizia Giovanni BRUSCA, della quale il predetto era a conoscenza (come testualmente affermato dal CIANCIMINO).




Come aveva appreso dal padre nel periodo 2000/2002, il "papello" proveniva dal RIINA e conteneva una serie di richieste rivolte allo Stato nell'interesse della organizzazione mafiosa. Per consegnare velocemente la busta al padre egli era stato costretto a rientrare a Roma, rinunciando ad una programmata gita a Panarea.

Il padre, in quel frangente, gli aveva esternato le sue sensazioni ed i suoi dubbi sui benefici che potevano derivargli dagli incontri con gli ufficiali dell'Arma, ai quali il dichiarante non assisteva e che si protraevano per almeno 90 minuti; una compiuta illustrazione dell'accaduto gliela aveva fornita soltanto nel periodo 2000/2002.

Al riguardo, Massimo CIANCIMINO aveva ricordato che il padre gli aveva riferito che gli ufficiali dell'Arma avevano chiesto *<<di stabilire un canale preferenziale tra esponenti al vertice di Cosa Nostra e noi attraverso un interlocutore che noi reputiamo una persona stimata, come poteva essere mio padre, per cui la richiesta iniziale è stata proprio questa, stabilire un canale privilegiato per interloquire direttamente con i vertici dell'organizzazione criminale Cosa Nostra attraverso mio padre>>*.

Vito CIANCIMINO fin dall'inizio - ma in un successivo momento, nel 2000, aveva ampliato le sue osservazioni arricchendole di notizie - aveva commentato negativamente tale richiesta, considerando che cercare un dialogo con Salvatore RIINA costituiva un grave errore. In buona sostanza, tale atteggiamento, secondo Vito CIANCIMINO, avrebbe dato forza alla strategia di dura contrapposizione intrapresa dai mafiosi, essendo egli ben conscio che *<<la stessa richiesta di contatto da parte delle istituzioni e*



sicuramente non di due istituzioni... di soggetti delle istituzioni in quanto lo stesso mio padre rappresentava nel capitano De Donno e nel colonnello Mori due soggetti di grande punta della lotta al crimine, due persone che avevano una grandissima visione, di grandissima levatura intellettuale e anche di altissima preparazione, per cui dice questo tipo anche dei soggetti storicamente posizionati avversi contro questo fenomeno, per il loro passato anche storico, per cui il fatto stesso che questi cercassero un contatto diceva mio padre non condivideva, però ovviamente non si era sottratto, diceva nel senso esalterà il ruolo di Riina nel senso accrediterà a questo tipo di strategia agli occhi degli altri soggetti>>.

Alla richiesta di precisare cosa i due ufficiali avessero chiesto al padre, Massimo CIANCIMINO aveva affermato che in cambio di una resa incondizionata e di una auto-consegna dei grandi latitanti e, dunque, dei boss RIINA e PROVENZANO, sarebbe stato assicurato, alle famiglie dei mafiosi, un buon trattamento ed una più favorevole normativa con riguardo alle misure patrimoniali, nonché, a Vito CIANCIMINO, qualche vantaggio.

Vito CIANCIMINO era scettico sulla effettiva influenza dei due ufficiali, ai quali aveva chiesto chi fossero i loro mandanti, ricevendo la risposta che della loro iniziativa era al corrente il gen. SUBRANNI. Ciò non aveva impressionato favorevolmente il CIANCIMINO, preoccupato per i benefici che potevano derivare alla sua personale posizione, anche per la trascurabile influenza che riteneva che il col. MORI ed il cap. DE DONNO fossero in grado di esercitare sulla Procura della Repubblica di Palermo, dimostrata dallo scarso successo che aveva riscosso la grande inchiesta dei predetti su "mafia e appalti". Vito CIANCIMINO si era rivolto, allora, al sig.




FRANCO, il quale lo aveva rassicurato riferendogli che i ministri Nicola MANCINO e Virginio ROGNONI erano al corrente dell'operato dei CC. Peraltro, la notizia, che era stata confermata a Vito CIANCIMINO dal col. MORI e dal cap. DE DONNO, da lui interpellati, non aveva entusiasmato il predetto, che individuava, invece, nell'on. Luciano VIOLANTE, all'epoca Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, un interlocutore essenziale, per via della ben diversa influenza che gli riconosceva.

L'on. Luciano VIOLANTE, dal canto suo, esaminato come teste, aveva riferito che nell'ottobre del 1992, poco tempo dopo avere assunto (il 25 settembre 1992) la presidenza della Commissione Parlamentare Antimafia, il col. MORI, che aveva conosciuto all'epoca in cui era magistrato e si occupava di terrorismo, era andato a trovarlo nel suo ufficio. Nella circostanza l'imputato gli aveva riferito che Vito CIANCIMINO desiderava avere con lui un colloquio riservato per parlargli di "cose importanti" e che il predetto probabilmente gli avrebbe chiesto qualcosa (che non era stato precisato: peraltro, il teste aveva opinato che si trattasse della questione dei beni sequestrati al CIANCIMINO).

Il teste aveva puntualizzato che non svolgeva colloqui riservati e che il CIANCIMINO avrebbe, semmai, dovuto proporre alla Commissione formale istanza di essere sentito, istanza che l'Ufficio di Presidenza avrebbe valutato; tanto era avvenuto qualche tempo dopo.

In occasione di un secondo incontro, il col. MORI aveva recato al teste un dattiloscritto del CIANCIMINO intitolato "Le Mafie" come segno di disponibilità alla collaborazione; il teste aveva letto il libro, che non aveva trovato particolarmente




interessante, e, quindi, in occasione di un terzo incontro aveva confermato al col. MORI che non intendeva avere colloqui riservati con alcuno. L'on. VIOLANTE aveva, a suo dire, ritenuto, sulla scorta del contesto, che il CIANCIMINO volesse parlare della questione dei suoi beni ovvero dei rapporti tra andreottiani. Con garbo, il col. MORI aveva sottolineato l'opportunità del colloquio e, a domanda del teste, aveva precisato che l'Autorità Giudiziaria non era stata informata della richiesta del CIANCIMINO, posto che si trattava <<di questioni politiche>>.

Il 29 ottobre 1992, come aveva ricavato dalla consultazione degli atti, il teste aveva informato la Commissione della possibilità di procedere alla audizione del CIANCIMINO, che aveva rinunciato alla condizione che la stessa audizione venisse ripresa con una diretta televisiva, condizione che aveva posto alla precedente Commissione Antimafia. Qualche giorno prima l'on. VIOLANTE ne aveva informato l'Ufficio di Presidenza. L'audizione del CIANCIMINO non era, poi, seguita in quanto il predetto era stato tratto in arresto.

Subito dopo la deposizione dell'on. VIOLANTE l'imputato MORI aveva reso una lunga, spontanea dichiarazione, nell'ambito della quale aveva ricostruito l'intera vicenda processuale, a partire dalla deludente attenzione prestata dalla Procura della Repubblica di Palermo alla indagine del ROS su mafia e appalti.

In merito specifico alle dichiarazioni dell'on. VIOLANTE, l'imputato aveva sostenuto la parziale inesattezza e la lacunosità delle stesse, dando dei fatti in esame una




dettagliata ricostruzione anche mediante l'ausilio delle annotazioni contenute nella sua agenda.

Tornando alla narrazione di Massimo CIANCIMINO, veniva sottolineato dal Tribunale che nel corso dell'interrogatorio del 12 dicembre 2008 egli non aveva affatto profilato che i due ufficiali dei CC. avessero "sincerato" il padre in ordine al benessere del MANCINO e del ROGNONI, giacché aveva, al contrario, affermato che i predetti avevano indicato il gen. SUBRANNI come loro referente più altolocato.

A dire di Massimo CIANCIMINO, il col. MORI ed il cap. DE DONNO erano consapevoli del rapporto privilegiato che Vito CIANCIMINO intratteneva con Bernardo PROVENZANO, essendo stati, in proposito, informati dal predetto, che aveva loro parlato anche del rapporto meno stretto ("più lento") con RIINA. Tanto il padre gli aveva rivelato sia nella immediatezza dei fatti, sia, in modo più approfondito, allorché venne progettata la redazione del libro.

La busta che Massimo CIANCIMINO aveva ricevuto dal CINA' conteneva le contro-richieste del RIINA rispetto alle proposte dei CC.: egli la aveva immediatamente recata a Roma, consegnandola nelle mani del padre.

Secondo le sue dichiarazioni dibattimentali, Massimo CIANCIMINO aveva, all'epoca dei fatti, soltanto intravisto (allorché aveva veduto il sig. FRANCO restituirne una copia al padre) il foglio contenente le richieste del RIINA, del quale aveva avuto contezza completa soltanto nel periodo 2000/2001, allorché aveva parlato con il padre degli avvenimenti in questione. Nell'occasione, il padre aveva



prelevato il foglio da un libro custodito nella libreria e glielo aveva mostrato.

Il dichiarante aveva riconosciuto il foglio in questione (manoscritto con caratteri maiuscoli) in quello, esibitogli, da lui consegnato al P.M. nel corso dell'interrogatorio del 29 ottobre 2009 insieme al foglietto adesivo (post-it) ad esso attaccato e prodotto dal P.M. nella udienza del 26 gennaio 2010, foglio costituito da una fotocopia contenente un elenco di dodici punti che inizia con "1 - REVISIONE SENTENZA - MAXI PROCESSO".

L'elenco delle richieste contenute nel "papello", almeno secondo il documento consegnato da Massimo CIANCIMINO, era il seguente:

<REVISIONE SENTENZA - MAXI PROCESSO

ANNULLAMENTO DECRETO LEGGE 41 BIS

REVISIONE LEGGE ROGNONI - LA TORRE

RIFORMA LEGGE PENTITI

*RICONOSCIMENTO BENEFICI DISSOCIATI - BRIGATE
ROSSE PER DISSOCIATI DI MAFIA*

ARRESTI DOMICILIARI DOPO 70 ANNI DI ETA'


CHIUSURA SUPER CARCERI

CARCERAZIONE VICINO LE CASE DEI FAMILIARI

NIENTE CENSURA POSTA FAMILIARI

MISURE PREVENZIONE - SEQUESTRO - NON FAMILIARI

ARRESTO SOLO FRAGRANZA - REATO



LEVARE TASSE CARBURANTI COME AOSTA>.

I tecnici della Polizia Scientifica, che avevano esaminato la fotocopia in questione, non erano riusciti ad individuare l'autore del manoscritto, malgrado, annotava il Tribunale, avesse concesso il P.M. tutto il tempo possibile per i relativi accertamenti e malgrado le numerose scritture di comparazione analizzate, provenienti da 27 soggetti diversi.

La produzione della carta utilizzata per realizzare la fotocopia, secondo i tecnici, doveva essere collocata nel periodo giugno 1986/novembre 1990 ed anche il toner usato rinviava, approssimativamente, a quel periodo: il dato, dunque, era, di per sé, compatibile con la narrazione del CIANCIMINO, ma lo stesso dato, ad avviso del Tribunale, non appariva particolarmente probante, giacché con carta di produzione risalente e con un toner anche esso risalente erano state eseguite dai CIANCIMINO fotocopie anche in tempi più recenti.

Massimo CIANCIMINO aveva anche riferito della occasione in cui aveva intravisto il "papello" presso la casa di villeggiatura ubicata in Mondello, alle falde di monte Pellegrino, allorché in sua presenza il sig. FRANCO lo aveva restituito al padre (il dichiarante non era stato in grado di precisare se il sig. FRANCO ne avesse preso visione in quella circostanza o lo stesse riportando al padre); nella medesima circostanza, il dichiarante aveva udito il padre pronunciare la frase "i soliti testa di minchia", riferendosi al RIINA ed al contenuto dello scritto.

Le richieste contenute nel "papello", a dire del dichiarante, erano riferibili al RIINA in quanto provenivano dal CINA', che



era stato indicato come tramite fra il padre e lo stesso RIINA. A questo punto il Tribunale rilevava alcune contraddizioni tra le riferite dichiarazioni dibattimentali rese dal Ciancimino con quelle rese al P.M. in epoca precedente.

Dunque, alla stregua delle primigenie dichiarazioni del CIANCIMINO, da lui espressamente confermate dopo averne avuto lettura ed ovviamente successive a tutte le confidenze ricevute, in tempi diversi, dal padre, la c.d. trattativa aveva avuto ad oggetto l'arresto dei superlatitanti (e non, in primo luogo, la cessazione della attività stragista di Cosa Nostra); inoltre, rimaneva chiaramente escluso che fosse stato il CINA', il cui nome pure ricorreva ripetutamente, a consegnare la busta contenente il "papello", essendo stato, per contro, indicato come latore un signore distinto, da identificare nel sig. FRANCO. Ancora, nessuna menzione Massimo CIANCIMINO aveva fatto di una busta da lui ricevuta a Mondello dalle mani del CINA' e, quindi, recata a Roma al padre.

Era, poi, altrettanto chiaro che nell'occasione Massimo CIANCIMINO non aveva fatto alcuna menzione della mera restituzione del "papello" al padre da parte del sig. FRANCO, né della sola occasione in cui aveva intravisto lo stesso "papello", prima che il padre glielo mostrasse negli anni 2000, avendo parlato senz'altro della consegna della busta contenente il foglio sul quale erano state scritte le richieste di Cosa Nostra.

Rimaneva, ad avviso del Tribunale, del tutto pretestuosa la giustificazione successivamente addotta dal CIANCIMINO e ribadita nella udienza dibattimentale del 2 marzo 2010, secondo cui egli, nel menzionare l'episodio in cui aveva visto




consegnare il "papello" dal sig. FRANCO al padre, intendeva, in linea con la domanda che gli era stata rivolta, riferirsi al momento in cui aveva visto per la prima volta il "papello" medesimo.

Secondo quanto rilevato dal Tribunale, le appena riportate dichiarazioni non potevano, in primo luogo, che confermare che, alla stregua della originaria versione di Massimo CIANCIMINO, il "papello" era stato consegnato (e non restituito) al padre dal sig. FRANCO e non già dal CINA'. Se poi le stesse dichiarazioni si raffrontavano con la più recente versione del CIANCIMINO, ribadita in sede dibattimentale, le stesse non potevano che destare incredulità, giacché, malgrado il rilievo del P.M. circa la incongruenza della versione fornita, che avrebbe, semmai, suggerito che fosse stato proprio il CINA' il latore del "papello", il dichiarante, omettendo di rettificare la sua narrazione con la precisazione che il foglio gli era stato effettivamente recapitato dallo stesso CINA', addirittura aveva ammesso la stranezza della situazione ed aveva aggiunto perfino che il padre non avrebbe avuto alcun problema ad inviarlo presso il CINA' per ritirare una busta.

Soltanto nell'interrogatorio del 12 dicembre 2008, a fronte di un nuovo rilievo del P.M. circa la incongruenza della sua originaria versione, il CIANCIMINO l'aveva rettificata, ma con modalità, ad avviso del Tribunale, tali da aggiungere ulteriori perplessità a quelle che, di per sé, impedivano di riconoscere alla sua narrazione un sufficiente grado di attendibilità.

Solo nell'interrogatorio del 19 ottobre 2009 Massimo CIANCIMINO aveva dichiarato per la prima volta che il



“papello” gli era stato consegnato dal CINA’ nei pressi del bar Caflish di Mondello.

Alla luce della esposta successione di dichiarazioni del CIANCIMINO, ad avviso del Tribunale, non poteva che ribadirsi la incongruenza delle giustificazioni addotte dal predetto per spiegare le illustrate, palesi contraddizioni ravvisabili nel suo specifico racconto, che, come per altre indicazioni, destavano, ad avviso del Tribunale, la netta sensazione di un ricorso più che alla genuina memoria dei fatti, alla improvvisazione, più o meno suggerita dalla contingente necessità di rendere logica una narrazione spesso traballante.

La negativa notazione sulla affidabilità delle dichiarazioni del predetto poteva ripetersi, ad avviso del Tribunale, a proposito di quanto dal medesimo affermato, sempre nel corso dell’interrogatorio del 12 dicembre 2008, con riferimento alle fasi della vicenda immediatamente successive alla ricezione del “papello” da parte del padre.


Ed infatti, allorché il P.M. gli faceva presente che nei precedenti interrogatori egli aveva affermato che immediatamente dopo (la ricezione del “papello”) il padre gli aveva chiesto di organizzare un incontro con i CC., Massimo CIANCIMINO confermava la circostanza e aggiungeva, a specificazione, che era stato reso noto agli ufficiali il contenuto del “papello”, che Vito CIANCIMINO aveva portato con sé a Roma, alla volta della quale era partito insieme al dichiarante. Inoltre, il dichiarante ribadiva nella stessa occasione di non essere certo, ma di poter solo supporre che una delle buste da lui ricevute dal CINA’ contenesse il “papello”.



Le dichiarazioni appena riportate mal si conciliavano, ad avviso dei giudici di primo grado, con la ricezione, da parte di Vito CIANCIMINO, in Roma del "papello" e la immediata organizzazione dell'incontro con i CC, giacché la ricostruzione proposta da Massimo CIANCIMINO avrebbe implicato: la ricezione da parte sua della busta contenente il "papello" dalle mani del CINA' in Mondello; la partenza per Roma e la consegna della busta al padre; il viaggio in Sicilia dei due CIANCIMINO; la restituzione a Vito CIANCIMINO, in Sicilia, della busta da parte del sig. FRANCO (che la avrebbe ricevuta in circostanze non precisate); il ritorno a Roma dei due CIANCIMINO con il "papello" e, quindi, l'incontro con i CC.

Il racconto dibattimentale di Massimo CIANCIMINO era proseguito con la indicazione secondo cui il padre gli aveva riferito che nel "papello" erano elencate le richieste del RIINA, anche se aveva escluso la cui scarsa alfabetizzazione non gliela avrebbe consentita.

A questo punto, il Tribunale rilevava la contraddittorietà di tali dichiarazioni con quelle rese dallo stesso Ciancimino nel corso degli interrogatori resi dinanzi ai magistrati inquirenti; ricordava che sul punto il predetto aveva fornito una indicazione addirittura opposta a quella in modo così circostanziato offerta al dibattimento. Ed invero, nel corso dell'interrogatorio del 7 aprile 2008 il dichiarante aveva affermato che lo stesso Vito CIANCIMINO gli aveva riferito che il c.d. "papello" era stato scritto personalmente dal RIINA, precisando, per di più, che il padre si vantava di avere un metodo per riconoscere se un biglietto provenisse dal PROVENZANO o dal RIINA: detto metodo, come specificato dallo stesso Massimo CIANCIMINO nel corso dell'interrogatorio




reso il 2 ottobre 2008, si basava evidentemente sull'analisi della grafia, tanto che, a dire del dichiarante, il padre non aveva mai accettato di ricevere dattiloscritti (erano richiamate al riguardo le dichiarazioni riportate dal Tribunale allorché si era occupato della genuinità dei biglietti consegnati dal teste assistito, da lui attribuiti al PROVENZANO).

Tornando ancora al racconto di Massimo CIANCIMINO, osservava il Tribunale che il predetto, rispondendo a specifica domanda, aveva riferito che il padre aveva, come di consueto, fotocopiato il "papello" usando le solite cautele che adottava allorché riceveva qualche biglietto dai mafiosi; quindi, lo aveva invitato a organizzare un incontro con i CC. e successivamente con il sig. FRANCO.

Inoltre, il dichiarante aveva, in modo piuttosto circostanziato e sicuro, ricordato l'occasione in cui il padre gli aveva comunicato che gli ufficiali dei CC erano stati messi al corrente delle richieste del RIINA: nel periodo 2000/2001, nell'illustrargli gli avvenimenti *de quibus* in vista della iniziativa editoriale più volte ricordata e nel selezionare i documenti all'uopo utili, il padre aveva applicato sulla copia del "papello" che gli aveva mostrato un foglietto adesivo (post-it) sul quale, alla presenza del dichiarante, aveva scritto la annotazione "consegnato spontaneamente al colonnello dei carabinieri Mario Mori dei R.O.S.".

Detto foglietto adesivo eraè stato consegnato dal predetto al P.M. insieme alla copia del c.d. "papello" ed i due documenti erano stati prodotti nella udienza del 26 gennaio 2010. Secondo la analisi dei tecnici della Polizia Scientifica, che avevano esaminato l'originale del foglietto, la grafia che vi compariva andava attribuita a Vito CIANCIMINO, mentre la



produzione della carta utilizzata doveva essere collocata nel periodo maggio 1985/ottobre 1989 (compatibile, dunque, con la narrazione del CIANCIMINO, anche se non poteva sfuggire, annotava il Tribunale la notevole distanza temporale fra la produzione della carta e la sua riferita utilizzazione – 2000/2001 -).

Proseguendo, sempre, nel resoconto della versione dibattimentale del CIANCIMINO, il Tribunale ricordava che egli aveva affermato che il padre, come rivelatogli negli anni 2000/2001, aveva messo al corrente delle cervellotiche richieste provenienti dal RIINA il PROVENZANO, che gli aveva chiesto di fare uno sforzo per cercare di trovare un punto di mediazione che potesse essere accettabile.

Il P.M. aveva esibito, a questo punto, a Massimo CIANCIMINO, il foglio manoscritto che aveva ricevuto dal predetto in occasione dell'interrogatorio del 29 ottobre 2009 e che aveva prodotto nella udienza del 26 gennaio 2010: si trattava, a dire di Massimo CIANCIMINO, di uno dei documenti che egli ed il padre avevano selezionato in quanto utili in vista della redazione del progettato libro, tanto che lo stesso riportava in alto la annotazione "*Allegato per mio libro*". Il foglio, a parte quella ricordata, conteneva le seguenti, testuali annotazioni:


<Mancino Rognoni

Ministro Guardasigilli

Abolizione 416 bis

Strasburgo maxi processo

Sud Partito co




Riforma Giustizia alla americana sistema elettivo con persone superiori ai 50 anni indipendentemente dal titolo di studio (Es. Leonardo Sciascia)

Abolizione carcere preventivo se non in flagranza di reato (In questo caso rito direttissimo)

Abolizione Monopolio Tabacchi (Controllo stupefacenti con tutti i – parola incomprensibile (n. d. e.) – sospetti>.

Massimo CIANCIMINO aveva spiegato: a) che, secondo quanto riferitogli dal padre nel periodo 2000/2002, il manoscritto era stato redatto dal padre medesimo, aderendo all'invito del PROVENZANO ed anche del sig. FRANCO, nel 1992, prima della strage di via D'Amelio (19 luglio) e subito dopo la ricezione del "papello", nello sforzo di cercare una mediazione, ovvero una proposta praticabile che i mafiosi presentassero allo Stato; b) che le annotazioni dovevano, in sostanza, servire da pro-memoria da utilizzare in successivi incontri con i vari protagonisti del dialogo; c) che la annotazione "Allegato per mio libro" era stata apposta dal dichiarante nel periodo 2000/2002; d) che il libro avrebbe dovuto essere una sorta di intervista al padre sulle vicende che avevano visto spettatore il dichiarante; e) che tutti gli interessati erano stati informati di queste contro-richieste ideate dal padre.

Come già accennato, all'esito della analisi effettuata, i tecnici della Polizia Scientifica avevano accertato che il foglio era costituito da una fotocopia ed avevano attribuito a Vito CIANCIMINO la paternità della grafia manoscritta, con la eccezione della annotazione "Allegato per mio libro", attribuita a Massimo CIANCIMINO. Secondo i tecnici, si trattava di




un'unica fotocopia e la produzione della carta utilizzata per realizzarla andava collocata nel periodo ottobre 1986/febbraio 1991.

In questo caso, come rilevato dal Tribunale, appariva certo il notevole scarto temporale che divide la produzione della carta e la utilizzazione della stessa, che doveva desumersi dal fatto che la fotocopia era stata effettuata, almeno secondo quanto riferito da Massimo CIANCIMINO, nei primi anni del secolo corrente.

Il Tribunale, a questo punto, dopo avere rilevato una serie di circostanze sintomatiche di incongruenza e contraddittorietà logica nelle dichiarazioni di Ciancimino sulla presentazione del "papello" e del secondo scritto che viene denominato "contropapello", esprimeva sulla specifica attendibilità del Ciancimino una valutazione fortemente negativa, estesa anche alla principale fonte delle sue affermazioni, che non avrebbero, comunque, trovato un riscontro affidabile nelle dichiarazioni del Brusca e del Cancemi.

Allo stesso modo, il Tribunale non aveva ritenuto decisive le ricordate dichiarazioni dell'avv. LIVRERI o il contenuto della conversazione telefonica da lei intrattenuta con il prof. LAPIS. Tali elementi delineavano, infatti, ad avviso dei giudici di prime cure, un contesto probatorio opaco giacché pur sempre trovavano la loro fonte in Massimo Ciancimino, considerato, peraltro che alla stregua degli elementi evidenziati, sarebbe rimasto comunque da sciogliere un nodo irrisolto: e cioè chi fossero stati i destinatari del "papello".

I primi giudici, per la verità ammettevano, senza, peraltro, nutrire ferme certezze, che un abbozzo di dialogo




("trattativa") fra esponenti mafiosi ed esponenti delle Istituzioni si fosse verificato e che Vito CIANCIMINO avesse svolto funzioni di intermediario.

L'imputato MORI ed il DE DONNO, che pure non avevano mancato di utilizzare essi stessi, già nel 1998, il termine "trattativa" avevano negato di avere mai inteso trattare con i mafiosi per conto dello Stato, al punto che lo stesso DE DONNO, come ricordato, in sede di deposizione dibattimentale, aveva affermato di non aver mai saputo nulla del "papello" e del "contro-papello" e di non aver mai appreso da Vito CIANCIMINO che i ministri MANCINO e ROGNONI erano informati della loro attività; inoltre, aveva ventilato la possibilità che essi si fossero inconsapevolmente inseriti in un contesto in cui operavano terzi.

Il Tribunale, tra le due versioni, privilegiava la tesi degli imputati sulla scorta di argomentazioni logiche e circostanze specificamente indicate nella sentenza di primo grado.

Proseguendo nella narrazione degli accadimenti fatta da Massimo CIANCIMINO, il Tribunale affrontava, in particolare, il tema degli incontri del padre con il col. MORI e con il cap. DE DONNO, che si erano svolti anche dopo la strage di via D'AMELIO: ed infatti, al suo ritorno dalle vacanze, forse il 25 agosto del 1992 (la data indicata coincideva con quella che si rintracciava negli scritti di Vito CIANCIMINO), il padre lo aveva invitato a ricontattare gli ufficiali dei Carabinieri, sicché nella abitazione di via San Sebastianello era avvenuto un nuovo colloquio, dopo una stasi che era stata determinata dal convincimento del padre secondo cui era inutile trattare con il RIINA, che aveva ripreso la sua strategia stragista senza



neppure attendere una risposta alle richieste contenute nel "papello", o di discutere i contenuti del c.d. "contropapello".

In buona sostanza, dalla prima fase della c.d. trattativa, che si era tradotta in un mero tentativo di dialogo, si era passati ad una nuova fase, nella quale l'obiettivo era diventato la cattura di RIINA e non del PROVENZANO, posto che, come il padre aveva illustrato al dichiarante, soprattutto negli anni 2000/2002, anche producendogli documenti relativi al suo rapporto epistolare con lo stesso PROVENZANO, i CC erano perfettamente consapevoli, per averlo appreso dallo stesso Vito CIANCIMINO, che il predetto *boss* era l'interlocutore privilegiato di quest'ultimo ed era indispensabile per raggiungere lo scopo.

Vito CIANCIMINO aveva sensibilizzato e convinto il PROVENZANO, il quale era al corrente della collaborazione del predetto con i CC, a cooperare alla cattura di RIINA ed erano state abbandonate le originarie pretese (i dodici punti del "papello", per i quali, peraltro, Vito CIANCIMINO non nutriva alcun interesse), nonché il coinvolgimento del sen. MANCINO e dell'on. ROGNONI. Il dichiarante aveva profittato di tale interlocuzione per aggiungere che il sen. MANCINO era divenuto ministro, se non sbagliava, all'inizio di luglio del 1992 e che il padre aveva accolto tale nomina come un segnale di conferma.


Vito CIANCIMINO era stato indotto a collaborare alla cattura di RIINA dai benefici che si proponeva di raggiungere sul piano personale in relazione ai processi che aveva in corso; egli non era affatto interessato alle richieste contenute nel "papello" e fin dall'inizio aveva ipotizzato come soluzione la cattura del RIINA, essendo stato, in sostanza, costretto a



soggiacere alla imposizione di cercare un dialogo con il predetto. Vito CIANCIMINO aveva esposto le sue pretese ai CC, indicando l'on. Luciano VIOLANTE come colui che doveva essere "agganciato" dai militari, considerandolo il solo interlocutore influente che potesse garantire l'accoglimento delle sue richieste.

Al riguardo, Massimo CIANCIMINO aveva precisato che l'on. VIOLANTE avrebbe dovuto essere informato dai CC della disponibilità del padre a collaborare alla cattura del RIINA e delle contropartite da lui richieste; in quella fase gli interlocutori del padre erano soltanto, da un lato, il PROVENZANO e, dall'altro, il col. MORI ed il cap. DE DONNO.

Precisato che il padre, anche in tale fase, teneva prontamente al corrente di tutto il sig. FRANCO, Massimo CIANCIMINO aveva aggiunto che i CC. avevano assicurato che si sarebbero attivati prontamente; in particolare, il cap. DE DONNO gli aveva riferito di essersi adoperato, tramite suoi amici, presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale (di Palermo) e gli aveva preannunciato che sarebbe stato pubblicato sul settimanale Panorama un articolo che avrebbe valorizzato la perizia del dr. Pietro DI MICELI (incaricato di analizzare il patrimonio di Vito CIANCIMINO nell'ambito del procedimento di prevenzione), che avrebbe riconosciuto la legittimità del patrimonio sequestrato al padre. L'articolo, che addirittura preconizzava il prossimo dissequestro del patrimonio di Vito CIANCIMINO, era effettivamente stato pubblicato nella edizione del settimanale in edicola il 14 o il 16 o il 18 dicembre 1992 e la cosa aveva soddisfatto il padre, tanto che era stata una delle ragioni che avevano indotto



quest'ultimo ad invitare il dichiarante a consegnare le mappe della città di Palermo.

Il Tribunale, a questo punto, osservava come la sopravvenuta e manifestata decisione di Vito CIANCIMINO di collaborare alla cattura di Salvatore RIINA trovasse riscontro nella versione dell'imputato MORI e del DE DONNO.

A dire di Massimo CIANCIMINO, il padre aveva effettivamente fornito ai CC indicazioni utili alla cattura di Salvatore RIINA.

Dopo aver precisato che Vito CIANCIMINO aveva avuto – dall'agosto al novembre 1992 - diversi incontri con il PROVENZANO per convincerlo a collaborare alla cattura del RIINA.

A dire di Massimo CIANCIMINO, il padre aveva messo al corrente il col. MORI ed il cap. DE DONNO del fatto che incontrava il PROVENZANO per convincerlo a collaborare alla cattura di RIINA: anzi, il predetto aveva, in proposito, chiesto (ed ottenuto) specifica autorizzazione; da parte loro, i due ufficiali non avevano mai chiesto di catturare il PROVENZANO.

Secondo la versione del DE DONNO e del MORI, Vito CIANCIMINO aveva effettivamente manifestato la sua disponibilità ad adoperarsi per la cattura del RIINA, ma i due non avevano mai confermato di essere stati informati della identità dei referenti dello stesso CIANCIMINO e men che meno del fatto che lo stesso si identificasse nel PROVENZANO; anzi, il DE DONNO, nel corso della sua deposizione dibattimentale, aveva espressamente negato di aver mai parlato del PROVENZANO con Vito CIANCIMINO.




Ora, in merito alla attendibilità della contraria indicazione di Massimo CIANCIMINO non mancavano, ad avviso del Tribunale insuperabili perplessità, radicate da qualche incoerenza ed anche da qualche incongruenza, che emergevano da una analisi comparativa delle affermazioni del medesimo e dagli attestati di stima professionale palesati in dibattimento da diversi testi.

In buona sostanza, a seguito dell'esame di tutte le risultanze processuali sul tema in esame, il Tribunale aveva ritenuto che se, come sostenuto da Massimo CIANCIMINO, il PROVENZANO fu effettivamente disponibile a collaborare alla cattura del RIINA, ritenendo che la *leadership* del predetto fosse ormai dannosa per le sorti di Cosa Nostra, doveva ragionevolmente escludersi che tale disponibilità fosse stata rivelata da Vito CIANCIMINO agli ufficiali dei CC con i quali interloquiva.

Dunque, secondo la versione del DE DONNO e del MORI, Vito CIANCIMINO aveva effettivamente manifestato la sua disponibilità ad adoperarsi per la cattura del RIINA ed aveva, all'uopo, chiesto documentazione utile ad individuarne la abitazione (mappe ed utenze relative ad una vasta zona di Palermo); tali documenti, però, non erano mai stati restituiti dal predetto corredati da utili indicazioni.


In particolare, il 24 gennaio 1998, dinanzi alla Corte di Assise di Firenze, nella veste di testimone, il MORI aveva dichiarato che il 18 dicembre 1992 il cap. DE DONNO aveva recato la documentazione richiesta a Vito CIANCIMINO, il quale la aveva visionata ed aveva chiesto alcune integrazioni. Al ritorno, il cap. DE DONNO aveva riferito al col. MORI dei movimenti sospetti che aveva visto nei pressi della casa del



CIANCIMINO, il quale, in effetti, il giorno dopo era stato arrestato. Successivamente, Vito CIANCIMINO era stato ricontattato in carcere, il 22 gennaio 1993 (e, dunque, dopo la cattura del RIINA, avvenuta il 15 gennaio precedente), data in cui si era svolto un colloquio investigativo debitamente autorizzato dal procuratore CASELLI. Quanto al cap. DE DONNO, nella medesima udienza dinanzi alla Corte di Assise di Firenze egli aveva dichiarato che, perseguendo il loro tentativo di procurarsi qualche utile indicazione investigativa tramite i contatti instaurati con Vito CIANCIMINO, avevano ottenuto che quest'ultimo, che mirava ad ottenere benefici per i procedimenti che aveva in corso, accettasse di collaborare alla cattura del RIINA. In quest'ambito, il CIANCIMINO aveva chiesto documentazione utile ad individuare la abitazione del RIINA (mappe ed utenze della città di Palermo), documentazione di cui una prima parte il DE DONNO gli aveva consegnato verso la metà di dicembre del 1992. Il 19 dicembre 1992 aveva portato al CIANCIMINO l'altra parte, ma nello stesso giorno il predetto era stato arrestato, sicché quella collaborazione si era interrotta. I rapporti con il CIANCIMINO erano, poi, ripresi in carcere, allorché si erano svolti colloqui investigativi autorizzati dal procuratore CASELLI.

Nel corso della deposizione resa nella udienza dell'8 marzo 2011, il DE DONNO – secondo quanto rilevato dai primi giudici - aveva fornito una versione sostanzialmente conforme sulla genesi della collaborazione di Vito CIANCIMINO alla cattura del RIINA.

Sullo specifico tema il Tribunale attribuiva maggiore fede alle dichiarazioni rese dal De Donno e dall'imputato Mori,



ritenendo che le dichiarazioni rese dal Ciancimino fossero affette da alcune incoerenze e contraddizioni tra le varie propalazioni rese nel corso del tempo specificamente elencate in sentenza.

In definitiva, nel trarre le conclusioni in ordine all'effettivo svolgimento dell'esaminato segmento della articolata vicenda, il Tribunale riteneva che, anche a tal proposito, le affermazioni di Massimo CIANCIMINO, valutate nel loro complesso e messe a confronto con indicazioni esterne ad esse, apparivano inaffidabili e certamente inidonee a smentire la versione dell'imputato MORI e del DE DONNO, ovvero quella del col. Sergio DE CAPRIO, il quale aveva reiteratamente negato che la cattura del RIINA, della quale era stato il protagonista, fosse stata agevolata da apporti occulti, giudizio che i primi giudici pensavano non potesse essere scalfito dalla vicenda dell'omessa perquisizione della abitazione del RIINA successivamente all'arresto di quest'ultimo, non fosse altro perché il Mori ed il De Caprio erano stati assolti da tale vicenda con la formula perché il fatto non costituisce reato ed al riguardo venivano citati in sentenza alcuni passi dell'anzidetto provvedimento giudiziario.

In conclusione, ed in estrema sintesi, riteneva il Tribunale che, ogni caso, al di là di suggestive ricostruzioni non prive di qualche plausibilità, anche sulla scorta dell'argomentato, negativo giudizio sulla specifica attendibilità di Massimo CIANCIMINO, si dovesse concludere che gli elementi acquisiti non consentivano di ritenere provato:

A) che il col. MORI ed il cap. DE DONNO fossero stati messi a conoscenza della diretta interazione fra Vito CIANCIMINO e



Bernardo PROVENZANO e della loro comune, effettiva disponibilità ad agevolare la cattura di Salvatore RIINA;

B) che Bernardo PROVENZANO avesse effettivamente contribuito alla cattura del RIINA;

C) che Vito CIANCIMINO avesse fornito indicazioni che fossero state concretamente utilizzate per catturare il RIINA.

Massimo CIANCIMINO si era anche intrattenuto sulla vicenda della richiesta del passaporto presentata dal padre e che, a dire di quest'ultimo, avrebbe provocato la emanazione a suo carico della ordinanza della Corte di Appello di Palermo, con la quale, nell'attesa dell'inizio del giudizio di secondo grado, venne ripristinata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere (il CIANCIMINO venne, infatti, arrestato il 19 dicembre 1992).

In termini oggettivi, alla stregua della documentazione prodotta dalla Difesa a margine delle dichiarazioni spontanee dell'imputato MORI del 2 marzo 2010, la vicenda si svolse come segue:

--- in data 27 ottobre 1992 la Procura Generale di Palermo chiese alla locale Corte di Appello che, in vista del celebrando giudizio di secondo grado nei confronti di Vito CIANCIMINO (l'udienza era fissata per il 18 gennaio 1993), venisse ripristinata nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere (il CIANCIMINO era stato scarcerato per decorrenza dei termini): a sostegno della istanza, il P.G. dedusse la concreta sussistenza del pericolo che il CIANCIMINO, condannato in primo grado alla pena di dieci anni di reclusione, si desse alla fuga, pericolo supportato anche dal possibile aggravarsi della sua posizione per effetto del sopravvenuto apporto di nuovi collaboratori di giustizia



(vennero richiamate, in particolare, le indicazioni fornite a carico del CIANCIMINO da Gaspare MUTOLO, indicazioni che erano state diffuse da organi di stampa);

--- con la successiva missiva del 29 ottobre 1992 il P.G. chiese di soprassedere ad ogni decisione in ordine alla precedente istanza di ripristino della misura cautelare, adducendo l'esigenza di non intralciare la attività della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso, dalla quale il CIANCIMINO aveva chiesto di essere ascoltato;

--- il 25 novembre 1992 Vito CIANCIMINO presentò alla Questura di Roma istanza per ottenere il passaporto e la circostanza venne resa nota alla Autorità Giudiziaria di Palermo con note dell'11 dicembre 1992 del Questore di Palermo;

--- con missiva del 7 dicembre 1992 il P.G. chiese che, venisse assunta una decisione sulla richiesta di ripristino della custodia cautelare, rilevando che Vito CIANCIMINO non era stato ascoltato dalla Commissione Parlamentare Antimafia e che non constava che il medesimo avesse ulteriormente richiesto di essere sentito. Venne, inoltre, evidenziato l'approssimarsi della celebrazione del giudizio di appello (fissato per il 18 gennaio 1993), ma nessuna menzione venne fatta della richiesta di rilascio del passaporto;

--- con missiva del 14 dicembre 1992 il P.G., ad ulteriore supporto della istanza, trasmise alla Corte di Appello la richiesta di rilascio del passaporto presentata il 25 novembre 1992 da Vito CIANCIMINO;

--- con telefax del 18 dicembre 1992 la Questura di Palermo comunicò alla Questura di Roma che il Tribunale di Palermo,




con ordinanza del 17 dicembre 1992, aveva disposto la applicazione della misura del divieto di espatrio;

--- nella stessa data del 18 dicembre 1992 la Corte di Appello di Palermo emise ordinanza con cui disponeva il ripristino della misura della custodia cautelare nei confronti di Vito CIANCIMINO.

Il provvedimento venne motivato con riferimento al pericolo di fuga, la cui sussistenza venne fondata: sulla volontà e sull'ansia di sottrarsi alla grave pena detentiva irrogata in prime cure, che il CIANCIMINO avrebbe dovuto espriare in caso di conferma della condanna; sul contenuto delle propalazioni di nuovi collaboratori di giustizia, idonee ad accrescere nel CIANCIMINO la volontà e l'ansia già menzionate; sulla richiesta di rilascio del passaporto, la quale, se poteva apparire incompatibile con la volontà di fuga, tuttavia doveva considerarsi una abile macchinazione per sottrarsi con un mezzo lecito alla possibile espiazione della pena; sulla manifestata volontà di recarsi all'estero, sintomo dell'intento del CIANCIMINO di stabilirsi fuori dal territorio italiano.

A proposito della richiesta del passaporto, Massimo CIANCIMINO aveva reso dichiarazioni inizialmente nella udienza del 2 febbraio 2010, sostenendo che, in periodo precedente la consegna delle mappe, era stato il PROVENZANO a chiedere al padre di incontrarsi all'estero, cosicché il padre medesimo chiese ai CC di fare in modo di procurargli un documento valido per l'espatrio, del quale, peraltro, egli era già in possesso, disponendo di una carta di identità, ma anche di un passaporto falso che gli era stato fatto avere dal sig. FRANCO. I CC, ai quali era stato precisato



che il passaporto era necessario per incontrare il PROVENZANO in Germania, assicurarono che la cosa era praticabile e che si sarebbero interessati, inducendo il padre a superare le forti resistenze alla iniziativa che erano state opposte dai suoi legali ed anche dal figlio Giovanni.

A questo punto il Tribunale precisava che le risultanze processuali consentivano di ritenere che la volontà di Vito CIANCIMINO di ottenere il rilascio del passaporto fosse stata effettivamente comunicata dal predetto ai CC.

Ed invero, essa era stata ammessa, sia pure con affermazioni ritenute non sempre del tutto coerenti, dal DE DONNO.

Su quest'ultima vicenda erano intervenute anche le dichiarazioni dell' l'ex Ministro Claudio MARTELLI, il quale aveva riferito che nell'autunno del 1992, sicuramente dopo il mese di ottobre, la dr.ssa FERRARO lo aveva informato che il cap. DE DONNO le aveva chiesto, in termini generici, se potevano essere agevolati i colloqui investigativi e se sussistevano impedimenti a rilasciare, da parte della Procura Generale di Palermo, il passaporto a Vito CIANCIMINO. Il teste si era nuovamente irritato per il comportamento degli esponenti del R.O.S. ed aveva chiamato il Procuratore Nazionale Antimafia o, come in seguito rettificato, il Procuratore Generale di Palermo, dr. SICLARI, al quale aveva espresso la sua assoluta contrarietà: il risultato di quella sollecitazione era stato, a dire del teste, l'arresto di Vito CIANCIMINO. Il MARTELLI non ha ricordato se la dr.ssa FERRARO gli avesse a suo tempo riferito che il cap. DE DONNO le aveva parlato per conto del col. MORI ed ha specificato che avevano percepito la esistenza di uno stretto



rapporto in corso fra il ROS e CIANCIMINO e che gli investigatori erano disponibili a fare avere al predetto il passaporto in cambio di informazioni.

Da parte sua, la fonte primaria, dr.ssa Liliana FERRARO, esaminata nella udienza del 28 settembre 2010, aveva ricordato, in proposito, una interlocuzione con il col. MORI, che nell'autunno del 1992 le aveva accennato alla volontà di Vito CIANCIMINO di ottenere il rilascio del passaporto. Ella aveva pensato che i rapporti dell'ufficiale con il CIANCIMINO proseguivano per indurlo a collaborare, ma che fino a quel momento non era sortito alcun risultato. Non ricordava se, in quel periodo piuttosto drammatico per le istituzioni giudiziarie, ella avesse chiesto al MORI spiegazioni. In ogni caso, aveva parlato di quanto dette dal MORI al Ministro MARTELLI, il quale si era adirato ed aveva chiamato il Procuratore Generale di Palermo.

La dr.ssa FERRARO aveva, peraltro, precisato che nella circostanza il col. MORI non le aveva chiesto alcun interessamento, essendosi, in sostanza, limitato ad un accenno generico.

Comunque, il Tribunale non aveva dubbi sul fatto che la volontà di Vito CIANCIMINO di ottenere il passaporto era stata effettivamente esternata ai CC e che il predetto, malgrado il contrario parere espresso in proposito dal figlio Giovanni e dai suoi legali, aveva effettivamente presentato la relativa domanda.

Con riferimento al punto in esame, i giudici di prime cure esaminavano anche quanto, in merito alla questione del passaporto, emergeva dagli scritti lasciati dal diretto



interessato, rilevando che, a parte l'accento alla comunicazione al cap. DE DONNO della intenzione di chiedere il rilascio del passaporto per inserirsi nella organizzazione a vantaggio dello Stato, ma anche per curare le trattative con l'editore straniero, si doveva ricordare che in appendice al più volte citato manoscritto denominato "I CARABINIERI", Vito CIANCIMINO commentava come segue il "mandato di cattura" emesso nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Palermo: *<Per chi non lo sapesse dobbiamo subito dire che la richiesta del passaporto (concordata col mio legale) era perfettamente legittima tanto che il passaporto dalla Questura è stato dato a persone che si trovavano nella mia posizione giudiziaria. Anzi mi è stato detto che alla Questura di Palermo hanno rilasciato passaporto anche a persone condannate in secondo grado per associazione mafiosa>.*

Rilevava, dunque, a questo punto, il Tribunale che neanche in questo caso la notazione menzionava un avallo o una assicurazione che sarebbero stati dati dai CC con riferimento alla richiesta di rilascio del passaporto, che lo scrivente si premurava di descrivere come una iniziativa perfettamente legittima (anche sulla scorta di precedenti provvedimenti della Questura di Palermo) e concordata (non con i CC, ma) con il suo legale, smentendo le dichiarazioni dell'avv. Giorgio GHIRON, che a quell'epoca lo assisteva.

Alle indicazioni fornite da quest'ultimo il Tribunale non prestava particolare credito per via della palese approssimazione dei ricordi del medesimo, che aveva, del resto, fatto presente che la sua memoria era incerta anche a causa di amnesie di cui soffriva.



In merito alla questione del rilascio del passaporto ed anche al contenuto di tale ultimo scritto Massimo CIANCIMINO, nella udienza dell'8 febbraio 2010, aveva aggiornato la sua versione, giacché, a differenza di quanto aveva in precedenza dichiarato, aveva sostenuto che il padre gli aveva rivelato che la richiesta del passaporto era, in sostanza, nient'altro che un depistaggio per evitare pedinamenti, attesa la diffidenza che il PROVENZANO nutriva verso i CC e circa le reali finalità di quella "trattativa", che sospettava potesse essere una trappola per catturarlo.

Ma più oltre, dopo che gli era stato letto il sopra riportato brano manoscritto del padre, le indicazioni del CIANCIMINO erano diventate progressivamente oscillanti tanto che, alla fine, osservava il Tribunale, si stentava a comprendere se il passaporto fosse effettivamente necessario al padre per proseguire la "trattativa" in Germania o se la sollecitazione rivolta ai CC. per ottenerlo fosse solo strumentale.

In buona sostanza, al di là della possibile opacità della vicenda della richiesta del passaporto, quello che al Tribunale appariva certo era che il grado, già di per sé insoddisfacente, di attendibilità di Massimo CIANCIMINO veniva ulteriormente depresso dalla specifica narrazione.

Sempre nell'ottica di una analitica descrizione cronologica delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, il Tribunale si occupava a questo punto della parte delle sue dichiarazioni relative all'arco temporale successivo all'arresto del padre (19 dicembre 1992) ed, in particolare, dei suoi contatti con misteriosi personaggi delle istituzioni e la prosecuzione della "trattativa".




Come si poteva desumere da alcuni accenni contenuti nel superiore resoconto, il racconto di Massimo CIANCIMINO non si era fermato all'arresto del padre ed alla cattura del RIINA. Il dichiarante aveva profilato, tra l'altro, trame e relazioni clandestine fra esponenti delle istituzioni (per esempio, quella - ritenuta dagli organi inquirenti calunniosa - con cui aveva apparentato il dr. Gianni DE GENNARO al fantomatico sig. Franco), ma aveva parlato anche di propri collegamenti con misteriosi esponenti di poteri occulti (in particolare, con il mai identificato sig. FRANCO o con emissari del medesimo, che, del pari, non risultavano essere stati mai identificati).

Il dichiarante aveva riferito di rassicurazioni circa il fatto che non sarebbe mai stato chiamato a deporre sugli eventi di cui era stato protagonista, con la sua collaborazione, il padre, di avvertimenti vari, di inviti a spostare o addirittura a disfarsi della documentazione in suo possesso, che gli sarebbero pervenuti, specie dopo un suo intervento in una nota trasmissione televisiva (a seguito della quale, a dire del CIANCIMINO, un importante quotidiano romano titolò "Massimo Ciancimino: sono stato io che ho fatto arrestare Riina"), da quegli ambienti, ma anche dal cap. DE DONNO.

A questo punto il Tribunale riteneva, in proposito, soffermarsi su due vicende.

Una di queste prese l'avvio nell'aprile del 2006, allorché un emissario del sig. FRANCO lo avisò, in termini solo generici, che stavano per verificarsi "nuovi sviluppi" (che il dichiarante avrebbe, poi, individuato nell'arresto del boss Bernardo PROVENZANO, eseguito dopo qualche giorno, l'11 aprile 2006, e del quale avrebbe appreso telefonicamente da un suo amico giornalista, con cui si teneva in contatto mentre si trovava



III



all'estero) e gli consigliò di lasciare momentaneamente il territorio italiano. Egli, pertanto, preoccupato, rapidamente decise, insieme alla moglie, di espatriare in via di urgenza, profittando anche, se non ricordava male, di un ponte festivo (in effetti, nell'arco di tempo del viaggio si celebrarono le festività pasquali, che si conclusero nei giorni di domenica 16 e lunedì 17 aprile 2006). Si recò, allora, con la sua famiglia, nella località turistico-balneare egiziana di Sharm el Sheik, e portò con sé, superando le obiezioni della moglie (che non comprendeva la ragione per cui dovesse accompagnarsi a loro durante una vacanza) il suo legale, l'avv. Roberto MANGANO, la cui presenza ritenne potesse rivelarsi utile in quel frangente. Successivamente, dieci/quindici giorni prima del suo arresto, eseguito, nell'ambito del procedimento penale per riciclaggio, il 7 giugno 2006, lo stesso soggetto che lo aveva invitato a lasciare temporaneamente l'Italia lo avvisò che stava per essere emessa nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere ed evidenziò che non era prudente conservare "certa documentazione" nella sua abitazione - allora ubicata al numero 5 di via Torrearsa -. Egli, pertanto, provvide a portare all'estero la documentazione in questione. Nella medesima occasione la persona citata gli spiegò che dopo l'arresto del PROVENZANO erano stati trovati in possesso del medesimo alcuni "pizzini" nei quali si faceva a lui riferimento - per questa ragione, gli disse, era stato in precedenza invitato prudenzialmente a lasciare il Paese -.

Notava il Tribunale che in precedenza il dichiarante non aveva fatto cenno a tale passaggio della documentazione in suo possesso nella abitazione di via Torrearsa, giacché aveva dichiarato che, al suo ritorno da Parigi dopo la perquisizione



del 17 febbraio 2005, la aveva lasciata all'interno della cassaforte installata nella casa di via Cristoforo Colombo.

Era pacifico che il viaggio venne effettivamente fatto, ma l'avv. Mangano nel confermare l'effettività del soggiorno in Egitto secondo le modalità riferite dal Ciancimino, aveva fornito, ad avviso del Tribunale, indicazioni che mal si conciliavano con la partenza decisa in via di urgenza di cui il propalante aveva parlato. E che solo dopo circa due anni e mezzo (e, quindi, nel periodo in cui il CIANCIMINO aveva già iniziato a rendere dichiarazioni alla Autorità Giudiziaria) il predetto gli spiegò la ragione del viaggio, dicendogli, in termini generici, che gli avevano consigliato di allontanarsi da Palermo nella settimana in questione perché si sarebbe verificato un fatto eclatante. In quel contesto, il predetto precisò che quell'evento eclatante lo aveva poi identificato nella cattura di Bernardo PROVENZANO e che recandosi all'estero aveva ritenuto necessario farsi accompagnare da un avvocato, senza, peraltro, fornire ulteriori spiegazioni in merito alle ragioni della rassegnata esigenza.

Il teste aveva aggiunto che spesso si recava a trovare il CIANCIMINO in casa sua, ma mai aveva avuto occasione di incontrare estranei. A questo riguardo, aveva riferito il seguente episodio avvenuto alla fine del mese di agosto del 2006. Senza preavviso, si era recato in casa del CIANCIMINO, ivi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e, dopo essere entrato nell'androne dello stabile aprendo il portone con le chiavi in suo possesso (il suo studio si trovava nel medesimo fabbricato) aveva trovato l'uscio dell'appartamento del predetto inusitatamente aperto. Dopo aver azionato il campanello, aver bussato alla porta, aver chiamato il




CIANCIMINO chiedendo permesso senza aver ricevuto alcuna risposta e senza aver percepito alcuno strepito, era penetrato all'interno dell'abitazione e si era, quindi, inoltrato nella cucina.

Dopo uno o due minuti era comparso il CIANCIMINO che indossava un accappatoio: il predetto gli aveva riferito che erano stati presenti in casa i Carabinieri, uno dei quali indossava la tuta mimetica, che, dopo essersi nascosti, avevano approfittato del fatto che egli si trovava in cucina per allontanarsi senza essere visti. Nella circostanza il CIANCIMINO gli aveva, altresì, riferito che uno dei presenti gli aveva fatto una iniezione al ginocchio.

L'avv. MANGANO aveva riconosciuto la possibilità che, data la conformazione dell'appartamento del CIANCIMINO, egli, stando nella cucina dell'abitazione, non si fosse reso conto della presenza e dell'allontanamento di soggetti estranei; egli, comunque non vide né udì uscire i Carabinieri dall'appartamento del CIANCIMINO: né apprese la presenza esclusivamente dalle parole del predetto; non aveva mai notato carabinieri o facce sospette nei dintorni dell'abitazione del Ciancimino.

Come già accennato, la carenza di specifici riscontri circa i misteriosi contatti che il CIANCIMINO, a suo dire, intratteneva con terzi, non consentiva al Tribunale di ritenerli provati, attesa la scarsa attendibilità che poteva essere riconosciuta al predetto. In conclusione, dopo avere sottoposto ad esame altre emergenze più specificamente riguardanti la cosiddetta "trattativa", quali le vicende relative al mancato rinnovo del trattamento penitenziario previsto dall'art. 41 bis, il Tribunale non riteneva che le risultanze valutate comprovassero la



esistenza di una sorta di trattativa fra ambienti istituzionali e mafiosi dalla quale fossero scaturiti, nel novembre 1993, il mancato rinnovo, per alcune decine di appartenenti a Cosa Nostra, della sottoposizione al regime previsto dal secondo comma dell'art. 41-bis e l'abbandono della linea stragista, garantito da Bernardo PROVENZANO, nonché il coinvolgimento nella specifica vicenda dell'imputato MORI.

Con metodologia che, come appresso si dirà, nei motivi di impugnazione viene sottoposta a censura il Tribunale trattava per due terzi l'aggravante mentre dedicava solo un terzo dell'intero elaborato alla trattazione del reato contestato.

Viene, altresì, sottoposta a censura la stessa metodologia dell'esame delle emergenze processuali, giacché ad avviso degli impugnanti un corretto modo di procedere avrebbe dovuto prendere l'avvio dall'esame del reato, al fine di verificare se fosse dato rinvenire in atti la prova della realizzazione di una condotta di favoreggiamento, sorretta dalla necessaria volizione, per, poi, occuparsi, in caso positivo della sussistenza dell'aggravante.

Venendo, quindi, all'esame delle emergenze processuali direttamente riguardanti la fattispecie di reato contestata il Tribunale prendeva l'avvio dalle dichiarazioni rese dal Colonnello Michele Riccio.

In questo contesto, il Tribunale prendeva, innanzitutto, atto che il col. Michele RICCIO era il testimone (assistito) principale del processo, essendo anche colui che, con la sua denuncia, aveva dato l'avvio alla indagine preliminare.

I primi giudici, premettevano che tutta l'attività svolta dal RICCIO quale referente esclusivo del confidente Luigi ILARDO,



mafioso di spicco del nisseno ed imparentato con il boss Piddu MADONIA, era stata compendiata dallo stesso RICCIO nel rapporto (informativa) denominato "Grande Oriente", datato 30 luglio 1996 e sottoscritto dall'imputato OBINU, indirizzato alle Procure della Repubblica di Caltanissetta, di Catania e di Palermo e, per conoscenza, anche alle Procure della Repubblica di Genova e di Messina.

La denominazione ("Grande Oriente") della indagine e, quindi, del rapporto conclusivo era dovuta, secondo quanto ha riferito il RICCIO, al nome in codice "Oriente" dato da lui stesso e dal col. Domenico DI PETRILLO all'ILARDO in dipendenza della zona (orientale) della Sicilia in cui il predetto operava. L'aggettivo "Grande" era stato poi aggiunto dal RICCIO perché la indagine investiva anche la massoneria, che, a suo dire, aveva concorso ad ispirare la strategia degli attentati mafiosi.

Il Tribunale si poneva anche il problema dell'ostacolo in astratto rappresentato dal dettato dell'art. 203 c.p.p., giacché alcune dichiarazioni del RICCIO riportavano quanto da lui appreso dall'ILARDO che, ovviamente, non era stato assunto come teste, a nulla rilevando la impossibilità di raccoglierne l'esame determinata dal suo decesso.

I primi giudici, in proposito tracciavano quelle che, a loro avviso, dovevano essere le linee di demarcazione della utilizzabilità delle dichiarazioni del teste assistito, osservando che *"non si tratta di utilizzare le parti in questione delle indirette dichiarazioni del RICCIO quali elementi di prova a carico di terzi chiamati in causa dall'ILARDO (per esempio, come si dirà, i favoreggiatori del PROVENZANO), giacché quel che rileva non sono, in sé, le relative informazioni provenienti*



dal confidente, ma semplicemente la loro trasmissione da parte del RICCIO agli imputati.

Anticipando quanto sarà oggetto della trattazione, può dirsi, esemplificando, che quel che rileva in questa sede, salvo quanto si preciserà, non è la esistenza dell'incontro del 31 ottobre 1995 fra il PROVENZANO e l'ILARDO da costui rivelato al RICCIO, ma la circostanza che quest'ultimo abbia comunicato agli imputati quanto, a suo dire, il confidente gli aveva riferito in merito ed i conseguenti comportamenti dei predetti.

In altri termini, occorre qui verificare, in punto di fatto, in quanto specificamente addebitato agli imputati: a) se i medesimi abbiano o meno ricevuto dal RICCIO alcune informazioni, da costui apprese dall'ILARDO, che avrebbero potuto consentire la cattura del PROVENZANO, quali: la presenza del boss mafioso nella zona di Mezzojuso; la indicazione del casolare in cui lo stesso boss aveva incontrato l'ILARDO; la attività di favoreggiamento del medesimo posta in essere da alcuni soggetti di cui sono stati indicati alcuni connotati; b) se i medesimi, una volta ricevute dette informazioni, siano rimasti deliberatamente inerti in quanto determinati a salvaguardare la latitanza del PROVENZANO.

In questo quadro, oggetto delle indirette ed inutilizzabili dichiarazioni del RICCIO sono, in sé, i contenuti delle informazioni da lui ricevute dall'ILARDO (la presenza del PROVENZANO nel territorio di Mezzojuso; l'incontro del 31 ottobre 1995 presso il casolare ubicato nel territorio di Mezzojuso; le indicazioni sui favoreggiatori del boss mafioso), che dovranno essere provate con altri mezzi".



Fatta la premessa, il Tribunale esaminava le dichiarazioni del Riccio (udienza iniziale 16 dicembre 2008). Nel corso della sua lunga deposizione dibattimentale il teste aveva ricordato di aver svolto servizio ultratrentennale nell'Arma dei Carabinieri, a partire dal 1968. Dopo aver menzionato gli incarichi salienti da lui espletati, il teste aveva precisato, in particolare, che dal novembre 1992 al giugno 1995 aveva prestato servizio presso la DIA di Genova, curando, a partire dal gennaio del 1994, il collegamento con l'esponente mafioso Luigi ILARDO, che aveva dato vita ad un rapporto di collaborazione confidenziale. L'ILARDO, allora in stato di detenzione, ma non lontano dal termine della espiazione della pena che gli era stata inflitta (prevista dopo due o tre anni), tramite un avvocato di Lecce aveva segnalato al responsabile operativo della DIA, dr. (Giovanni) DE GENNARO, la sua disponibilità <<*a collaborare e a individuare i mandanti esterni delle stragi del '92 e del '93*>>. Contattato inizialmente nel carcere di Lecce dal col. DI PETRILLO, l'ILARDO aveva confermato la sua disponibilità a collaborare in modo informale ed era stato, quindi, affidato al RICCIO, che aveva ricevuto il relativo incarico dal dr. DE GENNARO. A proposito dei mandanti esterni delle stragi, l'ILARDO aveva fornito indicazioni a carico di ambienti massonici, facendo anche il nome di alcune persone, fra le quali Luigi SAVONA e Giovanni GHISENA.

Il RICCIO aveva in più di una occasione incontrato l'ILARDO nel carcere di Lecce; la prima volta, nel settembre del 1993, vi si era recato in compagnia del col. DI PETRILLO, che lo aveva presentato all'ILARDO. Quest'ultimo aveva confermato la sua intenzione di collaborare quale confidente ed aveva anche rappresentato di aver avanzato richiesta di




sospensione pena per motivi di salute. Su interessamento della DIA, l'ILARDO era stato dapprima trasferito al carcere di Genova e, quindi, nel gennaio del 1994, era stato scarcerato. Il medesimo aveva preannunciato al RICCIO che lo avrebbe contattato per concordare gli incontri in Sicilia e che si sarebbe presentato alla "famiglia" mafiosa di appartenenza (quella che faceva capo al boss Piddu MADONIA), mettendosi a disposizione per riprendere a svolgere in seno ad essa il suo ruolo, come già aveva fatto in passate occasioni. Una volta scarcerato, il predetto era ritornato operativo nella provincia mafiosa nissena.

Il progetto degli inquirenti era quello di assumere, a mezzo dell'ILARDO, informazioni, sia sui mandanti delle stragi, che sulle strategie evolutive di Cosa Nostra; il loro referente sarebbe stato l'Autorità Giudiziaria di Palermo. Al riguardo, il RICCIO aveva ricordato di essere stato condotto dal dr. (Antonio) CUFALO, allora responsabile della DIA di Palermo, dal Procuratore della Repubblica, dr. (Gian Carlo) CASELLI, che gli aveva indicato il suo sostituto dr. (Giuseppe) PIGNATONE come suo referente, al quale avrebbe dovuto comunicare ogni importante sviluppo ed al quale avrebbe dovuto rivolgersi per ogni esigenza, come del resto confermato dal teste Pignatone.

Secondo quanto da lui dichiarato, il RICCIO aveva, in seguito, redatto relazioni di servizio che aveva trasmesso agli uffici centrali della DIA, che provvedevano ad informare l'Autorità Giudiziaria.

Senonché, a tenore del racconto del RICCIO egli non sempre si era attenuto al riferito, indiretto circuito informativo, avendo più volte contattato direttamente il dr.



PIGNATONE ed avendo espressamente dichiarato di aver personalmente informato la Autorità Giudiziaria.

Secondo il RICCIO, fin dalla quella fase iniziale il dr. CASELLI – e, quindi, anche il dr. PIGNATONE – aveva prefigurato che la naturale evoluzione della operazione avrebbe dovuto essere la formale collaborazione con la giustizia dell'ILARDO.

Dopo aver precisato che le prime attività investigative erano state da lui svolte di conserva con l'Autorità Giudiziaria di Genova (alla quale erano state richieste autorizzazioni ed intercettazioni), il RICCIO aveva riferito delle modalità con cui, in quella fase, entrava in contatto con l'ILARDO e lo incontrava, su richiesta del medesimo, in Sicilia, mettendo in atto prudenti accorgimenti.

L'ILARDO gli aveva confidato che era stato riaccolto nella "famiglia" mafiosa di appartenenza, alla guida della quale era, allora, Domenico VACCARO, supportato dal fratello Lorenzo VACCARO, che godeva della incondizionata fiducia sia di Giuseppe (Piddu) MADONIA che di Bernardo PROVENZANO.

Quest'ultimo, secondo quanto riferitogli dall'ILARDO, era il vero capo della organizzazione mafiosa ed era sostenuto dalla "famiglia" MADONIA, la quale forniva le necessarie coperture alla latitanza del medesimo, che in quella fase si svolgeva in Bagheria.


Sempre l'ILARDO aveva confidato al teste che Cosa Nostra era divisa fra la fazione che faceva capo al PROVENZANO ed a Pietro AGLIERI e quella, stragista, che faceva capo al RIINA, al BAGARELLA ed al BRUSCA: questi ultimi ritenevano che ponendo in essere attentati avrebbero indotto lo Stato a



rallentare la sua attività repressiva e ad aprire un dialogo con l'organizzazione. Erano schierate dalla parte dell'ala stragista le cosche della provincia di Agrigento e parte della "famiglia" di Catania.

L'ILARDO aveva, a suo dire, declinato l'offerta di Domenico VACCARO di assumere il ruolo di reggente della "famiglia" mafiosa in quanto preferiva non esporsi ed anche per condurre con maggiore facilità e maggiore risultato questa attività di collaborazione con gli inquirenti.

Nel periodo aprile-maggio del 1994 l'ILARDO aveva rivelato al RICCIO di aver riallacciato i contatti con tutti i vari capi mandamento di Cosa Nostra, ricevendo ragguagli sulla situazione in atto. Aveva, così, appreso che si era svolta una riunione - se il teste non ricordava male, a Caltanissetta -, presieduta dai palermitani, che avevano mandato un personaggio insospettabile, non noto alle forze dell'ordine, riunione nel corso della quale erano state tratteggiate le nuove linee della strategia di Cosa Nostra. Fallito il tentativo di formare un partito proprio, il PROVENZANO aveva stabilito un contatto con un esponente dell'*entourage* di (Silvio) BERLUSCONI, sicché era stato deliberato di votare alle imminenti elezioni per il partito Forza Italia. Il personaggio suddetto aveva assicurato iniziative giudiziarie e normative più favorevoli, nonché aiuti nell'aggiudicazione degli appalti e dei finanziamenti statali. In tale quadro, avrebbero dovuto risolversi i contrasti interni a Cosa Nostra e avrebbero dovuto abbandonarsi attività criminali violente, *<<in modo da ridurre progressivamente la repressione dello Stato e riportare cosa nostra su una attività criminale più antica, più consona a quei*




contatti che aveva un tempo con lo Stato, in modo da facilitare questo rapporto>>.

Il RICCIO annotava le confidenze dell'ILARDO su agende tascabili che portava con sé, fornitegli da suoi amici americani della D.E.A.. Utilizzava per annotazioni più sintetiche e rapide anche agende dell'Arma dei Carabinieri. Sulla scorta degli appunti presi, al termine di ogni missione redigeva relazioni di servizio e le trasmetteva a Roma, al II Reparto Operativo della DIA, indirizzandole al ten. col. MANENTI. Rassegnava quanto apprendeva anche al dr. (Agatino, detto Tuccio) PAPPALARDO, che coordinava le attività degli ufficiali, e, finché era rimasto in servizio alla DIA, anche al dr. DE GENNARO.

Il teste aveva dichiarato di non sapere se quanto da lui riferito alla DIA venisse comunicato alla Autorità Giudiziaria di Palermo, ma di non avere ragione di dubitarne.

Il RICCIO aveva proseguito il suo racconto riferendo che la serietà dell'intendimento di collaborare dell'ILARDO e la connessa prospettiva di ottenere risultati positivi erano state convalidate dal rinvenimento, nel maggio del 1994, su indicazione del medesimo, di una sofisticata attrezzatura atta allo scasso occultata sotto il *caveau* del Banco di Sicilia di Messina, nonché dalla cattura, propiziata dalle informazioni del confidente, del latitante Santo SFAMENI, personaggio emergente della mafia messinese e riferimento del PROVENZANO. Quest'ultimo demandava all'ILARDO la trasmissione delle sue direttive non solo nella provincia di Caltanissetta, ma anche ad Enna, a Catania ed a Messina. Nello svolgimento di tale incarico l'ILARDO aveva avuto con lo SFAMENI contatti che avevano consentito al RICCIO di localizzarlo e di segnalargli il rifugio alla Squadra Mobile di



Messina, che lo aveva tratto in arresto [secondo quanto indicato nel rapporto "Grande Oriente", il 18 maggio 1994].

Ci si era, quindi, orientati a sfruttare la opportunità di utilizzare le informazioni confidenziali dell'ILARDO per catturare esponenti mafiosi latitanti. In quest'ambito, il RICCIO aveva riferito delle attività investigative promosse della zona di Bagheria riguardanti, in particolare, Simone CASTELLO, il quale, secondo una segnalazione dell'ILARDO, era stato incaricato dal PROVENZANO di recarsi in Calabria per spedire alcune lettere per conto del predetto; come poi era stato constatato, si trattava delle nomine di difensori in alcuni procedimenti penali, ma la loro importanza era costituita dal fatto che dimostravano come il PROVENZANO fosse vivo ed operativo, così come aveva sostenuto l'ILARDO. L'utenza telefonica del CASTELLO era stata sottoposta ad intercettazione su autorizzazione della Autorità Giudiziaria di Genova.

In quel contesto, l'ILARDO aveva rivelato al teste che, a suo parere, dietro l'arresto di Salvatore RIINA c'era il PROVENZANO, aggiungendo che lo stesso RIINA aveva stabilito contatti, anche a mezzo di suoi stretti collaboratori, con esponenti delle istituzioni.

Di tali confidenze il RICCIO aveva informato i suoi referenti degli uffici centrali della DIA ed aveva parlato con il dr. DE GENNARO.

In quel frangente era stato, dunque, accertato che il PROVENZANO era vivo, mentre le rivelazioni dell'ILARDO indicavano che il predetto manteneva i contatti con gli associati a mezzo di biglietti ("pizzini") recapitati da latori



insospettabili, come il citato Simone CASTELLO - imprenditore ortofrutticolo di Bagheria che in dipendenza della sua attività poteva giustificare frequenti spostamenti -. Inoltre, lo stesso ILARDO aveva previsto che "pizzini" del PROVENZANO sarebbero pervenuti anche a lui e che certamente sarebbe seguito un incontro con il *boss* corleonese: per ragioni di prudenza, avrebbe dovuto attendersi pazientemente che quest'ultimo convocasse l'ILARDO, astenendosi da qualsivoglia sollecitazione.

Divenuta obiettivo primario la cattura del PROVENZANO, il RICCIO aveva selezionato un gruppo di collaboratori, tutti appartenenti alla DIA, con i quali, per sviluppare le informazioni ricevute dall'ILARDO, si era trasferito in Sicilia, prendendo alloggio in due appartamenti ubicati in Bagheria. Nella città avevano svolto attività investigativa per svariati mesi, conseguendo utili risultati.

Nel frattempo, sempre sfruttando le indicazioni confidenziali dell'ILARDO, il RICCIO aveva concluso rilevanti operazioni costituite dall'arresto di importanti esponenti mafiosi latitanti: tali operazioni, peraltro, come da lui concordato con l'ILARDO, erano funzionali all'accostamento al PROVENZANO, in quanto, con la eliminazione di intermediari, gettavano le premesse del perseguito incontro fra il *boss* corleonese ed il confidente, il quale, da parte sua, avrebbe mantenuto un atteggiamento duro verso i nemici della "famiglia" MADONIA al fine di alimentare una situazione di contrasto, evidentemente per sollecitare un intervento pacificatore del PROVENZANO.



Il RICCIO si era, quindi, brevemente intrattenuto sui seguenti arresti, effettuati sempre su sue segnalazioni basate su investigazioni conseguenti alle confidenze dell'ILARDO:


--- quello, eseguito dalla DIA di Catania sul finire del 1994 [in realtà, secondo quanto indicato nel rapporto "Grande Oriente", il 5 agosto del 1994], di Vincenzo AIELLO, in quel frangente reggente, insieme a (Eugenio) GALEA della "famiglia" di Catania;

--- quello, eseguito dai CC sempre sul finire del 1994 [secondo quanto indicato nel rapporto "Grande Oriente", il 17 novembre 1994], di Giuseppe NICOTRA, responsabile del *clan* SCIUTO, appartenente al gruppo criminale catanese dei "cursoti";

--- quello, eseguito dalla DIA di Caltanissetta nel periodo delle feste natalizie del 1994 [secondo quanto indicato nel rapporto "Grande Oriente", il 21 dicembre 1994], di Domenico VACCARO, come ricordato capo provinciale di Caltanissetta;

--- quello, eseguito dalla DIA di Catania nel gennaio del 1995 [secondo quanto indicato nel rapporto "Grande Oriente", il 13 gennaio 1995], di Lucio TUSA. In quel frangente era stato arrestato dalla Polizia il GALEA e l'ILARDO aveva riferito al teste che al posto dei catturati AIELLO e GALEA era subentrato tale Lello, che il RICCIO aveva successivamente identificato per Aurelio QUATTROLUNI. Il teste aveva prontamente fornito tale informazione agli ispettori ARENA e RAVIDÀ della DIA di Catania;

--- quello, eseguito da personale della DIA di Caltanissetta e di Agrigento nel maggio del 1995 [secondo quanto indicato nel rapporto "Grande Oriente", il 25 maggio 1995] nella zona di



Casteltermini (provincia di Agrigento), di Salvatore FRAGAPANE, previa individuazione della casa in cui l'ILARDO incontrava il predetto. Il RICCIO ha, in proposito, ricordato che della esigenza di catturare il FRAGAPANE per favorire l'incontro dell'ILARDO con il PROVENZANO aveva parlato anche con il dr. PIGNATONE.

A dire del RICCIO, i vertici della DIA, ma anche il dr. PIGNATONE, con il quale si intratteneva frequentemente in proficue analisi della situazione, erano informati del fatto che la cattura dei suddetti latitanti era stata operata sviluppando le informazioni confidenziali dell'ILARDO.

In quei frangenti, a dire del RICCIO, conoscevano il nome ed il cognome del confidente il dr. PIGNATONE (costui, però, aveva affermato di non aver mai saputo il nome della fonte confidenziale), il dr. DE GENNARO, i funzionari della Polizia, i Giudici di Sorveglianza di Genova ed il Pubblico Ministero che lo aveva condotto dai giudici medesimi.

Raccontava sempre il Riccio che l'Ilardo gli aveva mostrato i biglietti ("pizzini") che aveva ricevuto dal PROVENZANO e gli leggeva anche quelli che egli inviava al boss corleonese. Il RICCIO gli aveva chiesto di conservare i "pizzini" del PROVENZANO, che poi il confidente gli aveva consegnato ed erano stati allegati al rapporto conclusivo ("Grande Oriente"), redatto dallo stesso RICCIO, con l'ausilio del cap. (Antonio) DAMIANO, dopo l'uccisione dell'ILARDO, avvenuta il 10 maggio 1996 a Catania.

Del fatto che l'ILARDO gli mostrava i "pizzini" del PROVENZANO il RICCIO aveva parlato con i suoi soliti interlocutori (dr. DE GENNARO, dr. PIGNATONE, i colleghi



della DIA): nessuno aveva avanzato dubbi in ordine alla effettiva provenienza dal PROVENZANO degli stessi. Era stato rilevato che quest'ultimo aveva scarsa dimestichezza con la lingua italiana ed usava una Olivetti 22.

Il RICCIO si era, quindi, soffermato sulle attrezzature tecniche sperimentate in vista della cattura del PROVENZANO nell'eventualità che si svolgesse l'incontro del predetto con l'ILARDO.

Sulla scorta di una pregressa esperienza investigativa, il teste aveva pensato di utilizzare, al fine di individuare il PROVENZANO, dei banalissimi segnalatori GPS ed aveva avvertito l'ILARDO che, nel caso in cui il *boss* lo avesse chiamato ad un incontro, avrebbe portato con sé detta apparecchiatura di segnalazione, occultata in una cintura: l'ILARDO, una volta al cospetto di PROVENZANO, avrebbe semplicemente spostato un pulsante verso la fibbia ed il segnale, prima intermittente, sarebbe diventato fisso. Peraltro, il RICCIO non aveva mai rivelato al confidente l'intenzione di procedere alla cattura del *boss* alla sua presenza e si era riproposto di metterlo di fronte al fatto compiuto. Una volta reperito, presso funzionari dell'Ambasciata Americana, il congegno, il RICCIO aveva fatto indossare la cintura ad uno dei suoi uomini e la aveva sperimentata con successo, sia in zona urbana che in zona rurale, acquisendo notevole pratica.

In particolare, il RICCIO aveva dichiarato che egli ed i suoi uomini riuscivano a seguire l'impulso del segnalatore ad una distanza di tre chilometri e che avevano anche studiato la possibilità di collocare una quarta antenna su un elicottero che volava a tremila metri di altezza.



Il teste aveva rappresentato all'ILARDO la eventualità di utilizzare la cintura (nel caso in cui avesse incontrato il PROVENZANO) e gliela aveva anche fatta provare. Peraltro, il confidente aveva affermato di preferire che il *boss* non venisse catturato al suo cospetto, ma il RICCIO non si sarebbe fatto scrupolo di agire diversamente, sicuro che poi l'ILARDO, anche per i rapporti personali che si erano instaurati, avrebbe compreso.

Nel caso in cui il PROVENZANO fosse stato effettivamente catturato, si era convenuto con l'ILARDO che il medesimo avrebbe assunto immediatamente la posizione formale di collaboratore.

Il Tribunale dava atto a questo punto che la sperimentazione della trasmittente occultata all'interno di una cintura era stata sostanzialmente confermata da alcuni testi dell'Accusa, che avevano effettivamente espletato servizio in Sicilia alle dipendenze del RICCIO anche se, per completezza, in sentenza, veniva riportata una nota prodotta dalla difesa (nella udienza del 3 aprile 2009), con la quale, rispondendo ad una specifica richiesta del difensore riguardante gli anni 1994/1995, il C.te del 9° Nucleo Elicotteri – Palermo, facente parte del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, aveva comunicato che *<dall'esame degli atti non si evince la effettuazione di attività di prova e misurazione apparati GPS durante le missioni di volo nel periodo temporale in questione>*.

Il RICCIO si era, quindi, soffermato sul disagio – comune anche ad altri – da lui avvertito nei confronti dei vertici della DIA dopo che il dr. DE GENNARO era stato trasferito ad altro incarico. In particolare, aveva rivelato proprio al dr. DE



GENNARO l'intento di lasciare la indagine. I contrasti erano insorti, in particolare, con il dr. PAPPALARDO in dipendenza della macchinosità delle decisioni.

Quanto, in particolare, al sostegno logistico alla missione in atto, il RICCIO aveva rassegnato che, finché era rimasto alla DIA il dr. DE GENNARO, lo stesso era stato non eccezionale ma sufficiente. Tale situazione era proseguita anche nel periodo successivo, nel quale più che il sostegno logistico era venuta a mancare la continuità investigativa per mancanza di input che avrebbero dovuto provenire da soggetti più preparati di lui sulla realtà criminale siciliana.

I giudici di prime cure davano, a questo punto, atto di una versione parzialmente contrastante proveniente dalla DIA e citavano una nota di quell'ufficio del 13 settembre 1995, inviata dallo stesso dr. PAPPALARDO, allora capo del II Reparto della DIA, alla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, con la quale nel ripercorrere le tappe della collaborazione dell'Ilardo ed elencare i successi conseguiti grazie alla fonte nel campo della cattura dei latitanti, in cambio di vantaggi processuali, si esprimeva la convinzione che l'Ilardo perseguisse anche una strategia criminale, e che si esprimeva nei seguenti termini: *< tesa ad eliminare individui scomodi per se stessa e comunque non controindicati rispetto ad un preciso disegno perseguito, di nessuna aderenza ai fini di giustizia >*

A proposito della riportata nota e, più in generale, dei rapporti con il RICCIO, il Tribunale ricordava che il dr. PAPPALARDO, nel corso della sua deposizione dibattimentale, aveva precisato:



--- che il RICCIO, in sostanza, avrebbe dovuto trasmettere le sue relazioni al Centro Operativo di Palermo, essendo ad esso - e non al medesimo RICCIO - delegata l'indagine dalla Autorità Giudiziaria. Il RICCIO, però, trasmetteva sempre le relazioni al II Reparto della Direzione Centrale della DIA;

--- che non era stato mai constatato che il RICCIO avesse ommesso di fornire qualche informazione: erano stati, però, constatati ritardi;

--- che il tentativo di sostituire, nella gestione dell'ILARDO, altro funzionario al RICCIO era stato da lui concordato con il Procuratore CASELLI, forse alla presenza del dr. PIGNATONE;


--- che aveva esposto tutte le sue perplessità al Procuratore CASELLI forse alla presenza del dr. PIGNATONE ed il primo lo aveva invitato a redigere la nota del 13 settembre 1995;

--- che il RICCIO si recava decine di volte in Procura: il teste lo apprendeva per via indiretta;

--- che aveva effettivamente sconsigliato agli isp.i RAVIDA' e ARENA (in servizio presso la DIA di Catania) di avere rapporti con il RICCIO;

--- che dall'esame degli atti del RICCIO e dei suoi collaboratori del Centro DIA di Genova aveva tratto la conclusione che il predetto era assolutamente inaffidabile;

--- che, in particolare, sulla scorta delle risultanze della operazione "Gulliver" e di quella denominata "Scacco al Re", aveva maturato l'opinione che il RICCIO fosse sfrenatamente individualista e si sottraesse "al gioco di squadra", comunicando tardivamente le sue iniziative in quanto temeva che gli venissero frapposti ostacoli;



--- che (con riferimento all'epoca in cui il RICCIO aveva cessato il suo servizio presso la DIA) in relazione alla indagine denominata "Gulliver" per il RICCIO, a Genova, "c'era aria di manette" ed alla DIA non volevano che il medesimo venisse arrestato in costanza dello svolgimento del suo servizio presso la stessa DIA.

Quanto alla indagine denominata "GULLIVER", il Tribunale ricordava che dalla Autorità Giudiziaria di Genova erano stati accertati, ormai con sentenza definitiva, una serie di illeciti, legati alla gestione di operazioni di contrasto a traffici di stupefacenti, contestati al RICCIO e/o a collaboratori del medesimo (in particolare, con la sentenza del 10 marzo 2011 la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dal RICCIO, la cui posizione era quindi stata accertata giudizialmente in via definitiva).

Questi fatti, ad avviso del Tribunale, delineerebbero una notevole spregiudicatezza ed autonomia del RICCIO nella gestione, in particolare, di soggetti infiltrati (o confidenti) e lascerebbero trasparire anche una non sempre irreprensibile genuinità delle dichiarazioni rese dal medesimo alla Autorità Giudiziaria, tanto da indurre pesanti riserve sulla affidabilità del teste e giustificare ampiamente il giudizio critico espresso a suo carico dal teste dr. PAPPALARDO.

In questa direzione, ad avviso del Tribunale, convergerebbero le indagini sui traffici di stupefacenti del *clan* FIDANZATI ed in particolare alcune dichiarazioni accusatorie rese, in stato di detenzione, nel corso del 1997, dal RICCIO al P.M. di Genova e, quindi, ribadite il 13 gennaio 1998 anche al P.M. di Brescia, dichiarazioni che attingevano anche il col. Mario MORI, il cap. Sergio DE CAPRIO e la dr.ssa Ilda



BOCCASSINI, sostituto presso la Procura della Repubblica di Milano. A seguito delle indagini espletate, con decreto del 30 aprile 1998, il procedimento era stato archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, essendo stata verificata la infondatezza delle notizie di reato.

In conclusione dell'argomento in questione, il Tribunale, infine, dava conto della documentazione che formava l'allegato 27 della iniziale produzione della Difesa, costituita dalla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. di Torino e dal conseguente decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino il 3 marzo 2006, concernenti una indagine svolta nei confronti dei magistrati della Procura della Repubblica di Genova dr.i Giancarlo PELLEGRINO e Silvio FRANZ, in relazione al reato di abuso di ufficio, e nei confronti del RICCIO per il reato di calunnia.

Anche in tali atti, ad avviso del Tribunale, la figura del RICCIO veniva descritta in termini negativi, in stretta connessione anche con il suo disinvolto modo di gestire i confidenti.

Il Tribunale riportava, infine, integralmente il decreto di rinvio a giudizio del G.U.P. presso il Tribunale di Torino, con il quale il Riccio veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di calunnia in danno di magistrati della Procura di Genova.

Da questi elementi i giudici di prime cure traevano la convinzione che le dichiarazioni accusatorie del RICCIO dovessero essere valutate con la massima cautela e che ad esse ci si dovesse accostare con prudente diffidenza.



Tornando ai rapporti del RICCIO con i dirigenti della DIA, era ricordato in sentenza che il teste dr. CUFALO aveva, da parte sua, confermato la propensione ad agire in piena autonomia del predetto. A parte le dichiarazioni sopra già riportate, era ricordato che il dr. CUFALO aveva parlato di un deficit di circolazione di informazioni, dipendente dal RICCIO e di un coinvolgimento solo marginale nelle indagini della sede DIA di cui era responsabile, di vane sollecitazioni al RICCIO perché collaborasse in modo pieno, nonché di un flusso di informazioni che il RICCIO aveva, comunque, trasmesso e che aveva consentito di cogliere importanti risultati nella cattura di esponenti mafiosi latitanti.

Tornando alle dichiarazioni del RICCIO, da parte del Tribunale si osservava che costui aveva continuato il suo resoconto precisando che, per le ragioni da lui rassegnate, aveva deciso di lasciare la DIA e allorché aveva comunicato tale intenzione gli era stato chiesto di rimettere ad altri la gestione del confidente Luigi ILARDO; il teste non aveva avuto alcuna remora a farsi da parte, ma malgrado i suoi reiterati tentativi di convincerlo a proseguire il rapporto confidenziale con un altro funzionario, l'ILARDO aveva rifiutato altri interlocutori, avendo consolidato un pieno rapporto di fiducia con lo stesso RICCIO. Il teste aveva prospettato al confidente la possibilità che egli ritornasse nell'Arma ed il predetto gli aveva risposto che si fidava di lui "ovunque lui andasse".

Nella descritta situazione, il RICCIO, alla fine del giugno del 1995, aveva, a suo dire, fruito di un congedo anche per organizzare il suo rientro nell'Arma e sollecitare, senza entrare nel dettaglio dei nomi, un incarico compatibile con la prosecuzione del rapporto confidenziale con l'ILARDO; fin dal



giugno 1995 aveva, sostanzialmente, cessato il suo rapporto con la DIA.

In sede di controesame il RICCIO aveva corretto tale affermazione, precisando che, in realtà, era rimasto in forza al centro DIA di Genova fino al giugno 1995. Era stato, poi, trasferito a Roma dove aveva svolto servizio per un ulteriore mese presso la DIA. Quindi, aveva fruito di una licenza, ma aveva mantenuto sempre contatti con la DIA per via del rapporto con l'ILARDO, riferendo al col. MANENTI; nel frattempo incontrava i colleghi del ROS. Anche quando aveva svolto servizio alla DIA aveva sempre mantenuto i rapporti con colleghi del ROS, circostanza questa che trova risponidenza anche nelle acquisite agende dell'imputato MORI.

Era detto, però che il Mori, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nella udienza del 7 giugno 2013, nell'ammettere detti contatti, aveva precisato che nel corso degli stessi il RICCIO gli aveva fornito generiche indicazioni sulla sua attività siciliana, senza parlargli dell'ILARDO: l'imputato aveva spiegato che i contatti in questione erano stati occasionati da una sollecitazione del col. GALLITELLI, il quale auspicava un rientro del RICCIO nell'Arma.

Il RICCIO aveva proseguito il suo racconto riferendo che, in vista della cessazione del rapporto con la DIA, aveva preso contatti con il col. GALLITELLI, all'epoca comandante provinciale di Roma, e con il Comando Generale dell'Arma, facendo presente di avere *<necessità di rientrare visto che l'Ilardo voleva continuare ad avere rapporto con le istituzioni tramite la sua persona>*.



Gli era stata prospettata una collocazione al ROS e nel periodo di settembre (1995) aveva ricevuto una telefonata dal col. MORI, che gli aveva comunicato di aver parlato della questione con il gen. (Antonio) SUBRANNI, con il quale stava studiando un impiego per lui ed anche un suo inquadramento presso il ROS.

Quello riferito era stato il primo contatto del RICCIO con il col. MORI, contatto che era stato cercato da quest'ultimo.

All'epoca del contatto il col. MORI era già sommariamente al corrente della attività di gestione della fonte che il RICCIO aveva in corso, anche perché il teste ne aveva parlato, senza entrare nei dettagli, al col. GALLITELLI ed al Comando. Peraltro, anche per via dei contatti che aveva avuto con il cap. (Sergio) DE CAPRIO - del ROS -, era diffusa la conoscenza del fatto che egli operava in Sicilia.

Il RICCIO aveva proseguito, ulteriormente, il suo racconto riferendo che a partire dal settembre 1995, quando aveva già instaurato il suo rapporto con il ROS (anche se la destinazione al ROS gli era stata formalmente assegnata solo successivamente) aveva progressivamente parlato al col. MORI, al magg. OBINU ed anche, sommariamente, col gen. SUBRANNI dei risultati conseguiti grazie alla collaborazione dell'ILARDO, rivelando anche la identità di quest'ultimo e lo scopo di catturare il PROVENZANO.

Il RICCIO aveva precisato che, se formalmente era rientrato al ROS dall'1 novembre 1995, operativamente ciò era avvenuto circa un mese prima. La data del suo trasferimento dalla DIA all'Arma era stata già concordata con il gen. MAIOLO, con il gen. ROSSETTI, con il gen. GUALDI,



mentre la annotazione contenuta nella agenda sotto la data del 24 ottobre 1995 riguardava probabilmente soltanto il profilo amministrativo, giacché egli, di fatto, aveva svolto servizio a Roma dal 5 giugno 1995.


Sempre sul tema del suo rientro nell'Arma, il teste aveva dichiarato che un conto erano i provvedimenti formali, altro la realtà effettiva: di fatto, dal settembre-ottobre 1995 egli aveva frequentato il ROS, che teneva aggiornato sulla sua attività. Aveva, peraltro, continuato a mandare relazioni alla DIA; la prima consegnata al ROS era stata quella sull'episodio di Mezzojuso.

Ad avviso del Tribunale, però, le annotazioni che comparivano nella agenda del RICCIO non sembravano confermare tale versione. Ed invero, contrariamente a quanto prospettato dal predetto, la destinazione del medesimo, almeno fino all'inizio del mese di ottobre del 1995, era ancora incerta e solo a decorrere dal 30 ottobre 1995, in linea con la documentazione prodotta dalla Difesa (vedasi il messaggio dell'1 novembre 1995), risultava che il teste era stato formalmente aggregato al Raggruppamento.

Sempre secondo il giudizio del Tribunale le stesse annotazioni indicavano piuttosto:

--- una persistente operatività del RICCIO presso la DIA, alla quale (al col. MANENTI) ancora il 24 ottobre 1995 aveva consegnato una relazione;

--- qualche contatto con il col. MORI e talora anche la trasmissione a quest'ultimo di alcune informazioni.




Ad avviso del Tribunale, in buona sostanza, si poteva riconoscere che in quel frangente il RICCIO avesse contatti con il col. MORI a proposito della sua destinazione, ma che il medesimo effettivamente avesse operato per il ROS si sarebbe potuto, tutt'al più, desumere dalla annotazione che compariva nella sua agenda sotto la data del 17 ottobre 1995, laddove, a proposito della possibile cattura degli EMANUELLO ("E"), si registrava: <informato Mori>. Tale informazione, alla stregua di quanto affermato dallo stesso RICCIO (la prima relazione presentata al ROS aveva riguardato l'incontro di Mezzojuso) era stata evidentemente orale.

Secondo il teste, il gen. SUBRANNI gli aveva dato disposizioni di riferire tutto al col. MORI, che avrebbe condotto l'indagine con la struttura di cui era a capo e sarebbe stato il suo comandante.

Venendo ad uno degli snodi fondamentali della sua deposizione, il RICCIO si era a lungo intrattenuto sull'incontro fra l'ILARDO ed il PROVENZANO, avvenuto il 31 ottobre 1995 in un casolare ubicato nel territorio del Comune di Mezzojuso.

Il teste aveva riferito che la sera di sabato 28 ottobre 1995 l'ILARDO gli aveva comunicato per telefono che aveva importanti novità e che lo avrebbe richiamato il giorno successivo. Ed, in effetti, l'indomani, attorno alle 12,00, il confidente lo aveva richiamato e gli aveva lasciato intendere che, con ogni probabilità, il successivo martedì sarebbe entrato in contatto diretto con il PROVENZANO: avrebbe dovuto, infatti, incontrarsi nel paese di Mezzojuso con Salvatore FERRO per recarsi dal boss corleonese.



Ricevuta tale comunicazione, il RICCIO, che si trovava nella sua abitazione, in Liguria, aveva chiamato al telefono il col. MORI e lo aveva informato della novità, rimanendo stupito dell'assenza nel suo interlocutore di alcun "cenno di interesse".

Il MORI aveva respinto la sua proposta di utilizzare apparecchiature tecniche da richiedere ai colleghi americani ed il teste di sua iniziativa gli aveva annunciato che si sarebbe recato a Roma per incontrarlo, senza che il predetto lo avesse minimamente sollecitato in tal senso.

L'indomani, a Roma, il RICCIO aveva conferito inizialmente con il col. MORI e, quindi, si era svolta una breve riunione alla quale avevano partecipato anche il magg. OBINU ed il col. (Giampaolo) GANZER; se il teste non ricordava male, anche il cap. DE CAPRIO aveva, sia pure fugacemente, presenziato.

Nella circostanza il RICCIO aveva inutilmente insistito perché, in vista dell'incontro con il PROVENZANO, venisse utilizzata dall'ILARDO la attrezzatura tecnica, da richiedere agli americani, che era già stata sperimentata; aveva, per contro, ricevuto l'invito ad esortare l'ILARDO ad acquisire ogni possibile informazione ed a fare in modo di organizzare un successivo, ulteriore incontro con il PROVENZANO.

Il teste aveva rappresentato che in tale modo si sarebbe soddisfatto il desiderio dell'ILARDO di non assistere personalmente alla cattura del *boss*, *anche se era convinto della bontà dell'arresto immediato, cui, comunque, l'Ilardo si sarebbe, successivamente acquietato.*

I suoi tre interlocutori (MORI, GANZER e OBINU) avevano spiegato la loro posizione affermando che intendevano




catturare il PROVENZANO con i loro mezzi. Nella circostanza avevano sottolineato che era superfluo che il RICCIO riferisse alla Autorità Giudiziaria in quanto, a loro dire, si trattava di una autonoma attività di ricerca di latitanti, di pertinenza della P.G.; del pari, era superfluo redigere relazioni formali. Il teste, però, aveva chiaramente espresso il suo dissenso sul punto, annunciando che avrebbe proseguito nella prassi di riferire alla Autorità Giudiziaria e di redigere relazioni, anche perché la futura collaborazione dell'ILARDO rendeva indispensabile un atteggiamento trasparente.

Dalla riunione romana del 30 ottobre 1995 era scaturita una direttiva che egli, pur non condividendola, aveva accettato: essa prevedeva che egli invitasse l'ILARDO a raccogliere ogni elemento utile ad individuare il luogo dell'incontro con il PROVENZANO ed a localizzare quest'ultimo, nonché a creare i presupposti per un secondo incontro. Il teste aveva assicurato che l'ILARDO avrebbe accettato quel programma.

Inoltre, il RICCIO era stato invitato a raccordarsi con il cap. DAMIANO, allora capo della Sezione Anticrimine dei CC. di Caltanissetta, che sarebbe stato informato, anche in vista dell'espletamento di un servizio di osservazione e di pedinamento che, però, non mettesse a rischio la incolumità dell'ILARDO.

Il RICCIO non conosceva il cap. DAMIANO e mai aveva avuto occasione di collaborare con la Sezione Anticrimine di Caltanissetta; nella circostanza non gli era stata data alcuna spiegazione della scelta di tale Sezione, malgrado l'attività preannunciata avrebbe dovuto svolgersi (a Mezzojuso) nella provincia di Palermo.



A questo punto osservava il Tribunale come in merito all'incontro romano del 30 ottobre 1995 gli imputati abbiano fornito una versione dei fatti diversa da quella del RICCIO.

il MORI aveva, in merito, dichiarato:


--- che il RICCIO, trasferito alla Divisione dei CC. "Palidoro", era stato aggregato al ROS solo in data 30 ottobre 1995;

--- che non aveva condiviso i metodi investigativi del RICCIO e non aveva apprezzato la sua inclinazione a tenere per sé le notizie confidenziali che riceveva;

--- che, con riferimento all'episodio di Mezzojuso, era stato il RICCIO ad opporsi, per esigenze di tutela dell'ILARDO, al pedinamento o all'utilizzo di una apparecchiatura trasmittente di cui dotare il confidente.

Da parte sua, nel corso dell'interrogatorio dell'1 aprile 2003 l'OBINU ha dichiarato che in merito alle scelte operative da adottare in vista dell'annunciato incontro di Mezzojuso, egli stesso aveva espresso il parere di predisporre solo un servizio di pedinamento, senza alcun intervento sul luogo, peraltro ignoto, della riunione; del resto, il primo fautore di tale soluzione era stato lo stesso RICCIO, sia per ragioni di tutela dell'ILARDO, sia perché si prevedevano futuri, ulteriori incontri - che avrebbero offerto nuove occasioni di intervento; l'OBINU, al contrario di Mori non ha fatto alcuna menzione di una proposta di utilizzare una apparecchiatura trasmittente.

Il Tribunale riteneva tali discrasie prova di genuinità delle deposizioni, in quanto avrebbero provato che i testi non avevano concordato le dichiarazioni da rendere.




Comunque, tutti i predetti riferivano che il Riccio era preoccupato per la tutela della fonte ed aveva concordato sulla strategia da seguire consistente in servizi di osservazione in vista di un ulteriore incontro della fonte con il Provenzano, anzi, a dire del DE CAPRIO, mai successivamente il RICCIO aveva lamentato che gli era stato impedito l'arresto del PROVENZANO.

La effettiva presenza del PROVENZANO in Mezzojuso proprio il 31 ottobre 1995 era elemento che si traeva esclusivamente dalle confidenze dell'ILARDO riferite dal RICCIO.

A questo punto il Tribunale rilevava che le dichiarazioni rese in proposito dal RICCIO avrebbero dovuto considerarsi inutilizzabili, con la conseguenza che si potrebbe concludere semplicemente osservando che nessuna prova era stata acquisita in proposito, difettando la prova dell'oggetto della condotta favoreggiatrice ipotizzata in relazione allo specifico episodio: ad avviso dei giudici di prime cure, infatti, in assenza di prova del fatto che il 31 ottobre 1995 il PROVENZANO si fosse trovato a Mezzojuso ed avesse incontrato l'ILARDO, verrebbe meno, per inesistenza dell'oggetto, ogni possibilità di ipotizzare che nella circostanza fosse stata posta in essere una condotta favoreggiatrice.

Tuttavia, ritenendo che il comportamento illecito addebitato agli imputati fosse assai articolato ed i singoli atteggiamenti dei medesimi potessero concorrere a formare un convincimento unitario, il Tribunale aveva ritenuto di procedere ad un esame della vicenda.



Ciò posto i giudici di primo grado ritenevano che non potesse dubitarsi che per via del rapporto di amicizia con l'ILARDO della indicazione secondo cui il RICCIO fosse in quei frangenti particolarmente preoccupato per l'incolumità del predetto, visto che la consapevolezza del tradimento dell'ILARDO e della essenziale collaborazione da lui fornita in occasione della cattura di svariati esponenti mafiosi di spicco, ma anche gli stretti tempi di preavviso, la ignoranza sul luogo del possibile incontro con il PROVENZANO e la natura della zona, rendevano, anche in termini oggettivi, logicamente comprensibile una particolare preoccupazione per la incolumità del confidente ed imponevano di procedere con la massima cautela.

Sulla base di questo ragionamento i giudici di primo grado concludevano affermando che era ragionevole ritenere che il RICCIO, pur parlando nella circostanza di un segnalatore da occultare addosso all'ILARDO, fosse stato pienamente d'accordo con la linea prudenziale prescelta e che non avesse affatto insistito, come affermato al dibattimento, perché il confidente venisse immediatamente dotato di una trasmittente e ciò anche alla stregua delle annotazioni contenute nell'agenda del Riccio, nelle quali non si faceva cenno a critiche nei confronti dei superiori nello specifico riguardanti le resistenze degli imputati ad utilizzare rivelatori di posizione o altri simili strumenti di indagine che il Riccio avrebbe proposto ed all'utilizzo dei quali gli imputati si sarebbero opposti, tanto più - osservava il Tribunale - ove si considerasse che non mancavano per altri versi critiche all'operato dei superiori.



Il Tribunale rilevava poi, come analoga assenza del benché minimo rilievo sulle scelte dei superiori gerarchici o di qualsivoglia segnale di rammarico per l'occasione perduta si dovesse registrare con riferimento all'abboccamento, immediatamente successivo all'episodio di Mezzojuso, avuto dal RICCIO con il dr. PIGNATONE che, anzi, in relazione a detto colloquio, aveva descritto il RICCIO come ottimista rispetto al buon esito finale della missione (di catturare il PROVENZANO) e, più in generale, entusiasta della situazione in atto e, dunque, per nulla dispiaciuto del passaggio al ROS, in quella circostanza comunicato al magistrato.

Il primi giudici, a questo punto, al fine di completare il quadro probatorio riguardante la circostanza in esame richiamano le dichiarazioni rese dai testi isp.ri Francesco ARENA e Mario RAVIDA' e dr.i Nicolò MARINO e Teresa PRINCIPATO.

In particolare, l'Isp. Arena aveva riferito che il Riccio aveva detto a lui ed al collega Ravidà, che egli aveva rappresentato ai suoi superiori che l'ILARDO avrebbe incontrato il PROVENZANO e che era necessario attrezzarsi per la cattura del boss corleonese. Il teste aveva ritenuto di ricordare ("sembra") che nella circostanza era stato risposto al RICCIO che non c'era immediata disponibilità di microspie o di segnalatori di posizione e quindi ci si era dovuti limitare al pedinamento.

Da parte sua, il teste RAVIDA' aveva confermato il colloquio con il dr. PAPPALARDO di cui aveva parlato l'ARENA ed anche la frase proferita dal predetto a proposito della omessa informazione sull'episodio di Mezzojuso da parte del col. MORI (<<Disse qualcosa "ah questo Mori non me l'aveva



detto in relazione alla mancata cattura di Provenzano a Mezzojuso".>>).

Quanto all'episodio di Mezzojuso, il RAVIDA' aveva dichiarato che, in occasione di un servizio svolto a Roma, egli ed il collega ARENA si erano recati a far visita al RICCIO, il quale, addolorato e depresso, aveva loro riferito che era arrivato vicino alla cattura del PROVENZANO ma che non era stato possibile procedervi; in particolare, aveva spiegato che, sebbene avesse per tempo avvisato i suoi superiori, gli stessi non gli avevano fornito i mezzi necessari che egli aveva richiesto. Al riguardo, il teste ha precisato che il RICCIO aveva lamentato che non era stato reperito neppure un <"GPS per una macchina", "da mettere sotto la macchina e seguire la fonte mentre si recava all'incontro con Provenzano">.

Il RAVIDA' aveva ritenuto ("penso") che la riferita confidenza del RICCIO fosse stata loro esternata pochissimo tempo dopo che si era verificato l'episodio alla quale era legata.

In proposito, erano state ricordate dai giudici di primo grado le dichiarazioni rese dal dr. Nicolò MARINO, all'epoca dei fatti sostituto presso la Procura della Repubblica di Catania, costui aveva dichiarato:

--- che aveva conosciuto il RICCIO pochi giorni dopo l'omicidio dell'ILARDO;

--- che aveva appreso dagli isp.ri ARENA e RAVIDA' degli importanti risultati conseguiti grazie alla confidenze dello stesso ILARDO;



--- che pochi giorni dopo l'omicidio dell'ILARDO il RICCIO di era presentato presso la Procura ed aveva riferito per sommi capi l'attività dello stesso ILARDO come confidente;

--- che, con il suo modo di parlare fatto di mezze frasi e di mere allusioni, a proposito dell'episodio di Mezzojuso il RICCIO, nel corso dei colloqui che aveva avuto con lui nella prima fase successiva all'omicidio dell'ILARDO, aveva riferito, in termini generici, che aveva atteso invano, insieme ai suoi uomini, l'autorizzazione ad intervenire. Comunque, il RICCIO gli aveva detto esplicitamente che non si fidava più del ROS, mentre aveva piena fiducia negli isp.ri ARENA e RAVIDA', con i quali aveva un rapporto quasi esclusivo. Il teste ha ribadito che il RICCIO usava mezze frasi ed allusioni, senza mai specificare quanto diceva, e gli aveva dato la sensazione che volesse piuttosto indurlo, con i suoi accenni, ad approdare ad alcune conclusioni;

--- che in prossimità del suo arresto, nel giugno del 1997, il RICCIO gli aveva chiesto ed aveva ottenuto di essere sentito sull'omicidio dell'ILARDO. Si era presentato nel suo ufficio accompagnato dagli isp.i ARENA e RAVIDA' e nella circostanza, più ermetico del solito, gli aveva parlato della riunione di Roma del 2 maggio 1996 (vedasi *infra*) e del fatto che l'ILARDO non si fidava del Procuratore TINEBRA, chiedendo di essere sentito a verbale su tali fatti;

--- che, benché nella relazione (acquisita agli atti) sull'abboccamento avuto con il RICCIO il 6 giugno 1997, che il teste aveva redatto per il Capo del suo Ufficio, avesse fatto generico accenno ad altri esponenti delle istituzioni dei quali il predetto non si fidava, il teste ha escluso che lo stesso RICCIO avesse specificamente menzionato altri soggetti al di



fuori del Procuratore TINEBRA. Sempre il dr. MARINO ha aggiunto di aver capito, allora, che l'episodio di Mezzojuso e della mancata autorizzazione ad intervenire costituiva per il RICCIO un cruccio in quanto riteneva che la cattura del PROVENZANO potesse rilanciare la sua carriera, offuscata dai fatti per i quali si procedeva a suo carico a Genova.

In sede di controesame il dr. MARINO aveva meglio specificato i rilievi, sempre impliciti, che il RICCIO aveva mosso ai suoi superiori in relazione all'episodio di Mezzojuso, dichiarando che il predetto, senza esplicitare accuse, aveva affermato di non riuscire a comprendere per quale ragione, pur essendo egli ed i suoi uomini pronti ad intervenire per catturare il PROVENZANO, non fosse arrivata dall'alto la autorizzazione ad agire. Il teste, nel ribadire tale indicazione, aveva negato che il RICCIO gli avesse parlato di mezzi che gli non erano stati messi a disposizione.

Indicazioni significativamente analoghe, si affermava in sentenza, erano state fornite dal RICCIO alla dr.ssa PRINCIPATO, all'epoca sostituto presso la Procura della Repubblica di Palermo, che era subentrata al dr. PIGNATONE nelle funzioni di referente per la cattura del PROVENZANO presso la Procura della Repubblica di Palermo.

Dopo aver precisato di aver avuto con quest'ultimo, che aveva conosciuto solo in occasione della riunione del 2 maggio 1996, di cui appresso si sarebbe detto, vari incontri dopo l'uccisione dell'ILARDO, la dr.ssa PRINCIPATO aveva parlato di un atteggiamento critico del medesimo nei confronti del ROS, ma, più, in generale, nei confronti di tanti altri operatori (anche magistrati). In particolare, nei confronti del ROS detto atteggiamento era provocato dal fatto che, in occasione



dell'incontro di Mezzojuso, non gli era stato dato "l'input per l'intervento", per motivi inerenti al metodo attendista che, come la teste aveva in precedenza precisato, caratterizzava l'azione del ROS. Detto attendismo del ROS era, secondo la teste, un metodo di indagine che aveva dato buoni frutti in alcune occasioni, ma che era assolutamente inadeguato alla cattura dei latitanti.

In sede di controesame, la dr.ssa PRINCIPATO aveva precisato che l'omissione dell'input era dipesa dal fatto che i superiori del RICCIO avevano ritenuto che non vi fossero le condizioni per intervenire, opinione che, a suo dire, il RICCIO non aveva condiviso.

Successivamente, la teste, confermando quanto aveva dichiarato in sede di indagini preliminari, aveva meglio chiarito le motivazioni della scelta di non intervenire riferitele dal RICCIO: le stesse erano collegate, in sostanza, alla ignoranza circa la eventuale presenza di complici del PROVENZANO che potessero contrapporsi agli operanti e, più in generale, ad una serie di valutazioni concernenti il contesto ambientale in cui si sarebbe dovuto agire.

Rispondendo a specifica domanda, la dr.ssa PRINCIPATO aveva escluso che il RICCIO le avesse parlato di una apparecchiatura trasmittente di cui aveva chiesto, senza ottenerla, la utilizzazione

Per completare il quadro, il Tribunale ricordava che il gen. Nicolò BOZZO aveva dichiarato di aver intrattenuto con il RICCIO cordiali relazioni, nel contesto delle quali il predetto gli parlava dei suoi rapporti con il ROS e con il confidente ILARDO, della cui collaborazione era entusiasta anche in vista




della possibile cattura del PROVENZANO. In tale ambito il RICCIO gli aveva riferito di discordanze con i vertici del ROS ed, in particolare, con il col. MORI, legate all'eccessivo protrarsi della ricerca del PROVENZANO

A ciò doveva aggiungersi, ad avviso del Tribunale, il fatto che, deponendo dinanzi ai P.M. di Catania il 14 gennaio 1998, il RICCIO aveva riferito, ancora una volta in modo generico, di una risposta del tutto deludente da lui avuta alla vigilia dell'incontro di Mezzojuso, senza fare alcuna menzione della sua insistita, vana proposta di utilizzare un segnalatore.

Da siffatte emergenze i giudici di prime cure ricavano la convinzione che prima delle rivelazioni del 2001, il RICCIO, a tutto volere concedere, avrebbe confidato ai soli isp.i ARENA e RAVIDA', a lui legati da un amichevole rapporto, le sue considerazioni critiche connesse alla bocciatura della sua richiesta di utilizzare una apparecchiatura trasmittente.

A questo punto, dopo avere ricapitolato le emergenze indiziarie testé riferite il Tribunale riteneva di potere concludere che le ritenute tardive doglianze, contraddittoriamente - si diceva in sentenza -, esternate in alcune occasioni dal RICCIO a proposito dell'atteggiamento assunto dai superiori ed, in particolare, dall'imputato MORI in vista dell'incontro di Mezzojuso, non fossero idonee a superare la valenza logico-probatoria degli elementi già ricordati, che, ribadivano i giudici di primo grado, consentivano di ritenere che lo stesso RICCIO, nella riunione del 30 ottobre 1995, non aveva affatto insistito per la immediata utilizzazione di un segnalatore o per l'adozione di opzioni operative più incisive e che era stato pienamente d'accordo con la linea di azione prescelta.



In conclusione, ad onta della indubbia valenza suggestiva dell'episodio, il Tribunale riteneva che le scelte operative adottate nella commentata circostanza, benché potessero legittimamente criticarsi, non potevano considerarsi senz'altro significative di un atteggiamento degli imputati dolosamente diretto a salvaguardare la latitanza del PROVENZANO.

Ritornando al racconto dibattimentale del RICCIO, si doveva rassegnare che egli aveva aggiunto che la sera del 30 ottobre 1995, trasferitosi in Sicilia, aveva incontrato, a Catania, l'ILARDO, il quale gli aveva confermato che il giorno dopo si sarebbe recato al bivio di Mezzojuso; da lì il confidente e Lorenzo VACCARO sarebbero stati accompagnati al cospetto del PROVENZANO da Salvatore FERRO.

Nella stessa sera il teste aveva incontrato, sempre a Catania il cap. DAMIANO ed aveva constatato, con sua sorpresa, che il predetto non era stato informato di nulla, essendogli stato semplicemente ordinato di mettersi a disposizione del RICCIO. Messo al corrente di tutto, il cap. DAMIANO si era riproposto di effettuare l'indomani rilievi fotografici ed un prudente pedinamento, badando di evitare il pericolo di compromettere l'operazione.

Il cap. DAMIANO, all'epoca comandante della Sezione Anticrimine di Caltanissetta, aveva in qualche modo confermato di non aver ricevuto precise istruzioni dal vertice del ROS. Egli aveva, infatti, riferito che il 30 ottobre 1995 aveva ricevuto una telefonata dall'imputato OBINU che gli aveva dato disposizione di recarsi <<a Gelso Bianco dove lo attendeva il colonnello Riccio>> e di svolgere una attività di osservazione, i cui dettagli sarebbero stati specificati dallo stesso RICCIO. Quest'ultimo, dopo il loro incontro, gli aveva




indicato la natura della attività che l'indomani avrebbe dovuto svolgere: si trattava di una attività di osservazione da eseguire presso il bivio di Mezzojuso, al fine di verificare se alcune persone – di cui non gli erano stati fatti i nomi - si sarebbero ivi incontrate.

Il RICCIO aveva precisato che né lui, né il cap. DAMIANO conoscevano la zona in cui si sarebbe operato l'indomani; il DAMIANO ed i suoi uomini si sarebbero recati di buon mattino nella zona per prendere cognizione dei luoghi.

In quel frangente il RICCIO si era limitato a parlare con il DAMIANO del servizio da espletare, ma nei giorni successivi ed in seguito aveva costantemente discusso con lui di quelle circostanze, specificando che egli avrebbe preferito intervenire per catturare il PROVENZANO. In sostanza, quando aveva avuto modo di constatare la modestia del livello professionale di tutto il reparto, aveva costantemente lamentato con tutti i colleghi la scarsa efficienza dello stesso.

A questo punto il Tribunale notava come le indicazioni del DAMIANO non coincidevano con quelle del RICCIO, avendo il primo riferito che solo dopo qualche tempo, quando avevano acquistato confidenza, il RICCIO lo aveva messo a parte della natura della missione, di cui non gli aveva parlato neppure quando (l'1 novembre 1995) lo aveva accompagnato a Palermo, dove il predetto aveva incontrato il dr. PIGNATONE – era, in tal senso, ritenuto dal Tribunale sintomatico il fatto che, come era pacifico, il DAMIANO non venne ammesso all'incontro fra il RICCIO ed il magistrato.

Il RICCIO aveva proseguito riferendo che la mattina seguente aveva raggiunto il DAMIANO nei pressi di




Mezzojuso; secondo quanto rilevato dal Tribunale, sembrava, sulla scorta di tali dichiarazioni del teste – definite involte dai primi giudici - , nota il tribunale che le dichiarazioni del teste definite involte, che egli sarebbe arrivato nelle vicinanze del bivio di Mezzojuso quando il cap. DAMIANO ed i suoi uomini erano già sul posto; che si sarebbe tenuto in disparte (addirittura a circa due chilometri di distanza); che avrebbe parlato con il DAMIANO dopo che il servizio era stato svolto.

In ogni caso, per quel che qui interessa, il Tribunale riteneva di potere concludere che il RICCIO, al di là della falsa indicazione contenuta nella relazione anche da lui sottoscritta, non aveva preso parte al servizio svolto il 31 ottobre 1995 presso il bivio di Mezzojuso.

Le spiegazioni date dal RICCIO in ordine alla omessa partecipazione, da parte sua, al servizio svolto presso il bivio di Mezzojuso si incentravano, in sostanza: sul fatto che egli non poteva essere utile in quanto non conosceva la zona e neppure il personale che veniva impiegato; sul fatto che il compito assegnatogli, come più volte ribadito, non era operativo, ma semplicemente quello di raccogliere dati dall'ILARDO e riferirli.


Dopo aver affermato che sul concreto svolgimento del servizio gli era stato riferito solo il contenuto della relazione redatta in merito, il RICCIO ha voluto sottolineare che, per disposizione del gen. SUBRANNI, reiteratamente richiamata dal col. MORI, egli doveva limitarsi a riferire gli elementi che acquisiva principalmente allo stesso MORI ed al magg. OBINU, i quali avrebbero svolto tutti i servizi di natura operativa.



In definitiva, il Tribunale riteneva preferibile la versione del DAMIANO, secondo cui quel giorno il RICCIO (che, ben consapevole della natura del servizio, non era interessato a parteciparvi) non fu presente a Mezzojuso ed egli lo vide soltanto la sera, a Catania.

Il RICCIO aveva, a suo dire, immediatamente riferito al col. MORI ed al magg. OBINU e, quindi, anche al cap. DAMIANO, le indicazioni fornitegli dall'ILARDO sull'episodio.

Malgrado le insistenze del col. MORI e del magg. OBINU, che avevano sostenuto che non fosse necessario informare l'Autorità Giudiziaria in quanto si trattava di una attività autonoma di polizia giudiziaria svolta ad iniziativa dell'Arma, il RICCIO aveva fatto presente ai medesimi che avrebbe agito diversamente, spiegando che la trasparenza era inevitabile anche in vista della futura collaborazione dell'ILARDO. Già nel corso della mattina del 31 ottobre 1995, prima di ritornare a Catania per incontrare l'ILARDO, aveva telefonato al dr. PIGNATONE annunciandogli che il giorno dopo sarebbe andato a trovarlo. Ed infatti, la mattina del giorno dopo era partito da Caltanissetta, accompagnato dal cap. DAMIANO, alla volta di Palermo. Il teste, che aveva ricordato che una manifestazione di agricoltori aveva rallentato il viaggio, aveva così incontrato (come poi specificherà, nei locali della Procura della Repubblica e senza la presenza del cap. DAMIANO) il dr. PIGNATONE e lo aveva messo al corrente dell'incontro dell'ILARDO con il PROVENZANO; non sapeva se i suoi superiori avessero fatto altrettanto. Peraltro, subito dopo il teste aveva precisato che la sera del 31 ottobre 1995 aveva parlato per telefono con il col. MORI, che era il suo



interlocutore; con il magg. OBINU non aveva parlato di tali argomenti, se non successivamente, nel commentarli.

Dei riferiti contatti con il dr. PIGNATONE vi era traccia nella agenda del RICCIO, nella quale, sotto la data del 31 ottobre 1995, risultava annotato: *<Ore 10 finalmente contattato Pign. Informato incontro importante>*; sotto la data dell'1 novembre 1995 risultava annotato: *<0700 partenza per Pa ore 12,30 arrivo e visto Pigna confermo che farò tutto da solo e riferirò a Subranni>*.

Il RICCIO aveva ribadito di aver specificamente riferito al dr. PIGNATONE dell'incontro fra l'ILARDO ed il PROVENZANO, precisandogli che non era stato possibile organizzare un servizio finalizzato alla cattura del *boss* e che l'arresto del medesimo sarebbe stato eseguito dal ROS .

Il Riccio aveva, altresì affermato che il col. MORI era stato informato del fatto che il dr. PIGNATONE era stato messo al corrente dell'avvenuto incontro ILARDO-PROVENZANO.

Alla richiesta di specificare la ragione per cui non era stato stilato un formale resoconto in merito all'avvenuto incontro ILARDO-PROVENZANO, il RICCIO aveva risposto che egli, rientrato a Roma, aveva redatto, appoggiandosi all'ufficio del cap. DE CAPRIO, una dettagliata relazione, contenente tutte le indicazioni che gli erano state fornite dall'ILARDO, relazione che aveva consegnato al col. MORI, come aveva sempre fatto ad onta del contrario orientamento del suo superiore. Del resto, tutto il rapporto "Grande Oriente" era stato basato sulle relazioni di servizio da lui predisposte. Il teste aveva aggiunto che successivamente non aveva più visto le sue relazioni.




Il RICCIO aveva lamentato, a proposito della gestione del ROS, i continui scontri che aveva dovuto sostenere per fronteggiare il "muro di gomma" che rimaneva sordo alle sue richieste volte a conoscere gli sviluppi delle indagini; aveva accennato alle doglianze del cap. DE CAPRIO concernenti la carenza di mezzi che venivano messi a sua disposizione; aveva parlato delle sue vane domande sulle indagini del ROS in merito alle indicazioni utili ad identificare l'individuo di nome Giovanni, l'uomo degli appuntamenti; aveva riferito dell'ordine di astenersi dagli accertamenti investigativi e della sua estromissione da ogni informazione. Tali atteggiamenti gli avevano fatto pensare, in un primo momento, che si volesse estrometterlo dalla cattura del PROVENZANO, cosa che gli era dispiaciuta, ma che aveva superato, dando prevalente importanza all'arresto del *boss* ed alla tutela dell'ILARDO.

Il teste DAMIANO, a proposito del viaggio a Palermo, aveva confermato di aver accompagnato il RICCIO e di non aver assistito all'incontro di quest'ultimo con il dr. PIGNATONE.

Il dr. Giuseppe PIGNATONE, pur confermando che l'1 novembre 1995 il RICCIO si era recato a trovarlo, aveva recisamente negato di essere stato informato dell'incontro fra il PROVENZANO e la fonte confidenziale dell'ufficiale, aggiungendo che se ne fosse stato messo al corrente avrebbe certamente avvisato il Procuratore CASELLI ed avrebbe promosso ogni possibile attività investigativa.

Il dr. PIGNATONE aveva precisato di aver appreso di tali avvenimenti soltanto nel 2001, allorché il caso (dopo la denuncia del RICCIO) era stato riportato dalla stampa: aveva, allora, cercato sue annotazioni in merito ed aveva rinvenuto,



archiviato nel suo computer, un appunto datato 1 novembre 1995 e riguardante un coevo incontro con il RICCIO. Il teste aveva aggiunto che all'epoca una eventuale situazione del genere sarebbe stata subito attenzionata particolarmente, per lo scrupolo che non si ripetessero omissioni quale quella (la mancata perquisizione della abitazione) che si era verificata dopo l'arresto di Salvatore RIINA.

Sempre il dr. PIGNATONE aveva dichiarato di non ricordare nulla del citato incontro con il RICCIO ed aveva fatto, in sostanza, rinvio al contenuto del richiamato appunto, che era stato acquisito agli atti insieme alla nota del 30 aprile 2003, con la quale lo stesso appunto era stato da lui trasmesso al Procuratore della Repubblica di Palermo.

Il testo di detta nota era il seguente:

<A seguito di richiesta verbale della S.V. e con riferimento alle dichiarazioni rese in dibattimento dal Col. CC. Michele Riccio, comunico quanto segue:

a) fino al mio trasferimento ad altro Ufficio avvenuto il 19 marzo 1996, sono stato, su designazione del Procuratore della Repubblica dr. Caselli, titolare del procedimento instaurato a seguito delle informative della DIA basate anche, ma non solo, sulle informazioni fornite in via fiduciaria dall'Ilardo (di cui peraltro non mi fu mai comunicata l'identità). L'apertura di un procedimento penale fu determinata, per un verso, dal fatto che la p.g. richiese l'autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche e, per altro verso, dalla volontà dei responsabili della DIA che la Procura di Palermo fosse informata, sia pure per grandi linee, dell'attività svolta dal Col. Riccio nella Sicilia occidentale;



- b) in questo contesto ebbi, fra l'altro, diversi incontri e contatti telefonici con il Col. Riccio che mi informava, in termini molto generali, degli sviluppi della sua attività. Tutte queste informazioni furono da me immediatamente riferite al dr. Caselli, che peraltro incontrò personalmente, più volte, il Riccio;
- c) escludo categoricamente che il Col. Riccio mi abbia mai parlato di una possibilità concreta ed immediata di catturare Provenzano per la cui cattura si rimase, invero, sempre in attesa che il latitante fissasse con l'Ilardo un appuntamento con modalità tali da consentire un intervento in condizioni di sicurezza;
- d) escludo altresì categoricamente che il Riccio mi abbia detto che i vertici del ROS avessero impedito la cattura del Provenzano o che mi abbia comunque prospettato dubbi di tal genere. E' peraltro di tutta evidenza che siffatte circostanze sarebbero state da me subito riferite al dr. Caselli;
- e) né il Col. Riccio né altri ufficiali del R.O.S. mi hanno mai detto che l'Ilardo si era incontrato con il Provenzano il 31.10.95 o in altre occasioni.

Per quanto riguarda poi in particolare l'episodio del 31 ottobre 1995 allego un "appunto" da me redatto il giorno successivo e dal quale risulta chiaramente il tenore delle informazioni fornitemi dal col. Riccio.

Aggiungo che l'appunto allegato è stato da me redatto sul mio personal computer e non è più stato modificato dopo la data dell'1 novembre 1995 (come risulta dalle "proprietà" del documento registrate dal computer).>.

Il testo del richiamato "appunto" era il seguente:



<Il 31.10.95 sono stato contattato per telefono dal t. col. RICCIO che mi ha detto di essere in Sicilia, di dover incontrare in giornata la 'fonte' dopo che la stessa avesse avuto un incontro assai importante e propedeutico a quello con Provenzano; mi ha detto anche di prepararmi "al meglio".

Dopo aver informato per telefono il dr. CASELLI e dopo aver saputo dal dr. PAPPALARDO che il Riccio non è più in servizio alla DIA, ho ricontattato il RICCIO chiedendogli di incontrarci dopo il suo incontro con la 'fonte' e prima del suo rientro in sede.

Ho incontrato RICCIO in ufficio verso le 13 del 1 novembre 1995.

Mi ha detto di non essersi ancora incontrato con la 'fonte' che aveva sentito solo nella tarda serata del 31.10; che la fonte gli aveva fatto capire per telefono che si era incontrata con GRECO Nicola su richiesta di quest'ultimo; che Provenzano si è spostato da Bagheria; che la 'fonte' lo incontrerà a breve e che la cattura del Provenzano potrà quindi avvenire, senza serie difficoltà operative, entro un mese e comunque prima di Natale.

RICCIO ha aggiunto che nei precedenti incontri con la 'fonte', questa - oltre che le notizie già note - gli aveva parlato di un miglioramento delle condizioni di salute di PROVENZANO, di ottimi rapporti di questo con AGLIERI e di una situazione di freddezza con BRUSCA.

Il RICCIO mi è apparso estremamente entusiasta ed ottimista; mi ha detto, a mia richiesta, di avere chiuso con la DIA e di essere rientrato nell'Arma, alla Divisione Polidoro, dove il gen. Subranni gli ha concesso - su sua richiesta - di completare



l'operazione Provenzano in attesa di avere un incarico di comando da Colonnello e cioè nel 1997.

Ha ribadito di voler collaborare solo con me, oltre che - naturalmente - con il dr. Caselli, e che appena avrà la notizia necessaria per la cattura di Provenzano la riferirà a me e al gen. Subranni che dovrà provvedere per quanto necessario.

RICCIO mi ha detto anche che questo è l'unico incarico che ha avuto affidato e che quindi la settimana entrante verrà di nuovo in Sicilia; peraltro si è impegnato a farmi sapere domani (2 novembre) l'esito dell'incontro che avrà stasera con la 'fonte'.

Palermo 1.11.95>.

Il Tribunale riteneva di non avere motivi per non attribuire pieno credito alle dichiarazioni del dott. Pignatone.

I primi giudici ritenevano, comunque, veridico l'incontro dell'Ilardo con il Provenzano e non una finzione del Riccio, d'accordo con l'Ilardo, interessato a prolungare una collaborazione che in realtà si era esaurita.

E ciò avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di sperimentata attendibilità, Ciro VARA ed Antonino GIUFFRÈ'.

Dalle concordi dichiarazioni dei due collaboranti si ricavava, infatti: a) che dal 1994 fino all'arresto del boss mafioso di Belmonte Mezzagno, Benedetto SPERA (avvenuto in Mezzojuso il 30 gennaio 2001), il PROVENZANO aveva trascorso la sua latitanza in Mezzojuso; b) che erano Giovanni NAPOLI e Nicolò LA BARBERA a curare la latitanza del boss



corleonese; c) che Luigi ILARDO aveva effettivamente incontrato in Mezzojuso Bernardo PROVENZANO.

Tornando alla deposizione del RICCIO, il Tribunale evidenziava che costui, dopo aver riferito che, come aveva precisato nella relazione che aveva inserito nel rapporto giudiziario ["Grande Oriente"], l'ILARDO aveva immediatamente fornito utili indicazioni in ordine alla localizzazione del casolare in cui aveva incontrato il PROVENZANO, indicazioni che egli aveva telefonicamente comunicato al col. MORI <<*in tempo reale*>>, il teste aveva aggiunto che l'8 novembre 1995 aveva effettuato un sopralluogo nella zona in compagnia dell'ILARDO su invito dello stesso MORI, il quale, dopo una settimana, gli aveva comunicato che non erano riusciti ad individuare la trazzera che recava al casolare in questione. Il teste aveva sottolineato di essersi stupito della mancata individuazione della trazzera, atteso che la indicazione dell'ILARDO era stata puntuale, e che si era trovato in imbarazzo di fronte ai negativi rilievi del confidente concernenti la efficienza del servizio investigativo.

Il RICCIO aveva proseguito il suo racconto riferendo che alle ore 21,00 dello stesso 8 novembre, utilizzando una vecchia autovettura di colore rosso, su cui erano montate targhe false, aveva ripetuto insieme all'ILARDO (travisato e disteso all'interno dell'abitacolo) il sopralluogo, reperendo agevolmente la trazzera in questione; aveva, pertanto, telefonato al col. MORI e al magg. OBINU, riconfermando loro i dati di cui erano già in possesso, sulla scorta dei quali non potevano errare nella individuazione della stessa trazzera. Si era anche proposto di espletare egli stesso gli accertamenti nella zona, ma gli era stato ripetuto di attenersi ai compiti che




gli erano stati affidati (quelli di mantenere i rapporti con l'ILARDO e fornire le informazioni), cosa che aveva fatto.

Il RICCIO aveva appreso dal cap. DAMIANO che anche il magg. OBINU aveva, per suo conto, eseguito un sopralluogo nella zona di Mezzojuso. Lo stesso RICCIO, recatosi a Roma, aveva presentato una relazione ed il col. MORI gli aveva comunicato che il magg. OBINU ed il cap. DE CAPRIO non erano riusciti ad individuare la trazzera, cosa che avrebbe costretto a ripetere le strisciate aeree che avevano fatto eseguire. La comunicazione del col. MORI aveva dato al teste motivo di pensare, in quanto gli era sembrato incredibile che non fosse stata individuata la trazzera. In ogni caso, il MORI gli aveva chiesto di ripetere il sopralluogo, che aveva nuovamente effettuato di buon mattino insieme con l'ILARDO, al quale aveva dovuto dare difficili spiegazioni; all'esito, aveva fatto l'ennesima relazione al col. MORI, riconfermando quanto aveva scritto fin dall'inizio.

In tale contesto ricostruttivo, il propalante aveva rimarcato che, nel redigere il rapporto "Grande Oriente", si era inquietato in quanto gli era stato chiesto di non menzionare la relazione ed i dati sulle persone che avevano favorito la latitanza del PROVENZANO: per tale motivo aveva scritto nel rapporto *<<proditoriamente, volutamente a fondo della relazione del rapporto, che poi ho consegnato il trentuno luglio, che per effettuare i servizi davo le coordinate geografiche le coordinate geografiche ai miei superiori>>*, per attirare la attenzione della Autorità Giudiziaria, che secondo le sue aspettative avrebbe dovuto chiedergli spiegazioni.

Comunque, i primi giudici davano atto che la contraria opinione della pubblica Accusa potesse trovare qualche



conforto nella conforme indicazione del consulente ing. Giuseppe LO TORTO, il quale, esaminato nella udienza del 20 marzo 2009, aveva riferito che si era recato sui luoghi in varie occasioni: nella prima era stato accompagnato dai CC. della Sezione di P.G. e che, sulla scorta delle indicazioni contenute nella informativa "Grande Oriente", non avevano incontrato particolari difficoltà ad individuare i luoghi di interesse ed, in particolare, la casa colonica con ovile nella quale si era svolta la riunione del 31 ottobre 1995, che si raggiunge imboccando dalla SS. 121 Palermo-Agrigento una trazzera e compiendo, quindi, un percorso tortuoso.

Senonché, il Tribunale rilevava come, a suo avviso, alcuni elementi di valutazione apparivano astrattamente idonei a scalfire la esattezza o la conducenza della indicazione dell'ing. LO TORTO, quali: il fatto che l'ing. LO TORTO sia stato nella prima occasione accompagnato da personale della P.G., che è ragionevole pensare avesse in anticipo preso cognizione dei luoghi; il fatto che il reperimento di una trazzera sulla SS. 121, nota per la sua estrema pericolosità causata anche da numerosi incroci con strade interpoderali, può essere, in sé, non agevole; la, già evidenziata, ragionevole probabilità che la definitiva descrizione dei luoghi contenuta nel rapporto "Grande Oriente" sia il frutto di un progressivo perfezionamento delle conoscenze ottenuto dopo ripetuti sopralluoghi (peraltro, come si dirà, non tutte le indicazioni logistiche fornite nel rapporto sono puntuali).

Pesanti rilievi venivano, altresì rivolte all'espressione "coordinate geografiche".

Dopo aver ripetuto che aveva comunicato al col. MORI, al magg. OBINU ed al cap. DAMIANO le informazioni sui



favoreggiatori del PROVENZANO fornitegli dall'ILARDO ed, in particolare, il numero di telefono ed il numero della targa della autovettura Ford Escort del soggetto di nome Giovanni che aveva prelevato il confidente e lo aveva condotto al casolare dove aveva incontrato il *boss*, il RICCIO aveva dichiarato che aveva prospettato al MORI la possibilità di sottoporre ad intercettazione detta utenza telefonica, ricevendo la risposta che non era compito suo occuparsene e che c'era chi stava lavorando sulla faccenda; ancora una volta, il teste aveva ribadito di aver inizialmente pensato che volessero estrometterlo dalla operazione.

Il Tribunale, nel considerare incerta l'attendibilità del RICCIO sui temi immediatamente rilevanti sulla decisione sulle imputazioni, riteneva che le appena riportate indicazioni del predetto non potessero essere assunte quale prova a carico degli imputati, giacché ad avviso del Tribunale, in quei frangenti era necessario agire con la massima cautela sul territorio interessato, piuttosto addentrato rispetto alla SS. 121 e frequentato da possibili favoreggiatori del PROVENZANO, per non mettere a rischio la incolumità dell'ILARDO (che avrebbe potuto essere immediatamente sospettato di tradimento se, a ridosso dell'incontro, fosse stata rilevata una anomala attività investigativa) e, soprattutto, per non pregiudicare l'operazione in corso, che puntava essenzialmente (come meglio più avanti precisato) sulla possibilità offerta dal previsto, nuovo incontro del confidente con il *boss* corleonese.

A maggior ragione, ad avviso del Tribunale, sarebbe stato per le esposte ragioni incongruo l'uso di microspie o di altri strumenti di tal fatta.




Quanto, poi, alla possibile collocazione di una telecamera sull'edificio che ospitava la stazione dei CC di Campofelice di Fitalia, che prospettava sulla vallata in cui sorge il casolare nel quale sarebbe avvenuto l'incontro del 31 ottobre 1995, il Tribunale rilevava che una eventualità del genere non era stata considerata, a suo dire, neppure dal RICCIO e, mette in rilievo il fatto che, secondo quanto si evinceva dalla relazione del consulente ing. LO TORTO, la stessa stazione distava quasi 2,5 km. da detto casolare.

In conclusione, riteneva il Tribunale che la prudente gestione degli accertamenti sui luoghi in cui, secondo le indirette dichiarazioni del RICCIO si era svolto l'incontro fra l'ILARDO ed il PROVENZANO, non potesse ritenersi del tutto ingiustificata e non potesse, pertanto, essere assunta ad elemento sintomatico della volontà degli imputati di salvaguardare la latitanza del capomafia.

Proseguendo nel suo resoconto della vicenda, il RICCIO aveva dichiarato che nel gennaio del 1996 il col. MORI ed il magg. OBINU erano arrivati al punto di paventare presunte e non meglio precisate, attività (investigative) della DIA di Catania nei confronti dell'ILARDO, di cui avevano avuto sentore; gli avevano, perciò, suggerito di consigliare al predetto di entrare in clandestinità. Il teste aveva subito e categoricamente respinto il suggerimento, affermando che se l'ILARDO fosse stato arrestato gli avrebbe chiesto di collaborare ufficialmente. Aveva ritenuto la proposta talmente assurda da annotarsela nella agenda.

In effetti, nella agenda del RICCIO, sotto la data del 19 gennaio 1996 risulta annotato: *<Mori novità con Obinu anche con Ganzer mi hanno consigliato di avvisare O di fare il*




latitante volontario in quanto ora che sono alla fine temono qualche scherzo della DIA su CT>.

Nel corso delle sue lunghe dichiarazioni spontanee del 7 giugno 2013, rilevava in proposito il Tribunale che l'imputato MORI aveva definito detta affermazione falsa. Senonché, il Tribunale riteneva che non vi fossero ragioni di dubitare della attendibilità almeno del dato essenziale che formava oggetto della annotazione, costituito dalla prospettazione del pericolo che l'ILARDO venisse arrestato.

Da ultimo, Il Tribunale rilevava come il RICCIO, nella citata dichiarazione dibattimentale, stesse per associare la riferita preoccupazione dei suoi interlocutori per un prossimo, possibile arresto dell'ILARDO al pregiudizio che tale eventualità avrebbe arrecato non solo, genericamente, alla operazione in corso, ma, più specificamente, alla possibile attività da svolgere in relazione al secondo (auspicato) incontro del confidente con il PROVENZANO, del quale si era in attesa.

Proseguendo nell'esame del racconto dibattimentale della vicenda da parte del Riccio, il Tribunale annotava come costui avesse ribadito di aver immediatamente riferito al col. MORI, al magg. OBINU ed al cap. DAMIANO anche le notizie che l'ILARDO gli aveva fornito sul conto del soggetto di nome "Cono", presente all'incontro con il PROVENZANO ed indicato come possessore di una Fiat Campagnola di colore verde.

Non aveva avuto alcuna conferma di indagini promosse dal ROS al fine di identificarlo, giacché la sola attività investigativa di cui aveva avuto riscontro era costituita dai sopralluoghi che aveva effettuato.




Dopo aver lamentato che non era stata sviluppata alcuna indagine neppure su tale VINCIULLO, soggetto che era in contatto con il PROVENZANO tramite il GRECO e del quale il teste aveva fornito al cap. DAMIANO il numero di telefono, il RICCIO aveva ribadito che quest'ultimo, in occasione di una delle sue continue rimostranze per la inerzia investigativa del ROS, gli aveva consegnato lo scritto in questione, affermando che avevano identificato "il..." (il teste non aveva completato la frase e, dunque, non aveva espressamente dichiarato che si trattava del soggetto che era stato indicato dall'ILARDO come "Cono"); probabilmente ciò era avvenuto dopo la redazione del rapporto "Grande Oriente"

Proseguendo nel suo racconto, il RICCIO aveva precisato che dopo l'incontro di Mezzojuso l'orientamento era stato il seguente: il ROS avrebbe lavorato su Mezzojuso ed il teste avrebbe continuato a gestire l'ILARDO *<nella prospettiva di verificare la possibilità di un secondo incontro>*.

Indi, aveva proseguito riferendo che nel frattempo l'Autorità Giudiziaria di Palermo gli aveva ricordato che se fosse venuta meno la prospettiva di un nuovo incontro (il teste aveva, così, persistito nel sostenere che i magistrati fossero a conoscenza del primo incontro), sarebbe stato necessario avviare la collaborazione (formale) dell'ILARDO.

Una sollecitazione in tal senso gli era stata, a suo dire, rivolta dal col. MORI, cosicché il RICCIO, che stava, comunque, preparando quella transizione, aveva iniziato ad adoperarsi per convincere il confidente a formalizzare la sua collaborazione. Ciò si era verificato tra la fine di febbraio e marzo del 1996.



Era stato per primo il Procuratore CASELLI, che il teste aveva incontrato, a sollecitargli quel passaggio e l'invito era stato, poi, ripreso dal col. MORI, che lo aveva esortato a cominciare a preparare l'ILARDO, evidenziando che naturale referente era la Autorità Giudiziaria di Caltanissetta, essendo il confidente affiliato ad una cosca mafiosa nissena.

In occasione di un incontro a Genova, il RICCIO aveva, pertanto, raccolto la disponibilità dell'ILARDO, che aveva chiesto, però, precise garanzie di sicurezza.

Nel corso di un ulteriore incontro, il Procuratore CASELLI aveva loro espresso la volontà di partecipare al primo contatto che inaugurasse la collaborazione dell'ILARDO; da parte sua, il Procuratore Capo di Caltanissetta, dr. (Giovanni) TINEBRA, che il teste aveva incontrato insieme al magg. OBINU, non aveva manifestato alcuna obiezione. Dopo qualche giorno, però, alla presenza del teste, del col. MORI e del cap. DAMIANO, il Procuratore TINEBRA aveva comunicato la sua pretesa di assumere in via esclusiva la gestione dell'ILARDO; il col. MORI aveva, quindi, chiesto al teste di convincere il confidente in tal senso. Il RICCIO, per superare le sollecitazioni del col. MORI e la difficoltà costituita dal fatto che la pretesa del Procuratore TINEBRA era osteggiata dall'ILARDO, il cui riferimento era sempre stato il Procuratore CASELLI, aveva escogitato un *bluff*, sostenendo falsamente che il confidente, una volta alla presenza dei due magistrati, avrebbe manifestato la sua intenzione di collaborare con la Autorità Giudiziaria di Caltanissetta.

Tali avvenimenti si erano svolti nell'aprile del 1996.




Il Riccio aveva, altresì, ribadito che alle sue richieste, rivolte anche al magg. OBINU, dirette a conoscere se sulle informazioni da lui veicolate si stessero svolgendo indagini, non era mai stata data risposta; il propalante, poi, rispondendo a specifica domanda, aveva parlato di generici accenni dell'ILARDO a rapporti del PROVENZANO con ufficiali dell'Arma, ad ambienti imprenditoriali, a rivelazioni delicatissime che il confidente, timoroso, rinviava alla sua collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. Il RICCIO aveva, in tale contesto, accennato ad una indicazione sul capomafia Giuseppe FARINELLA, definito dall'ILARDO "il terzo mandante delle stragi", che il confidente aveva raccomandato al teste di non rivelare a nessuno del suo ambiente, in quanto si sarebbe immediatamente capito che egli stava collaborando con lo Stato.

Il RICCIO aveva precisato che riteneva che l'ILARDO si fidasse ciecamente di lui, anche se aveva chiarito che di alcuni argomenti avrebbe parlato solo con la Autorità Giudiziaria, resistendo alle insistenze del teste.

Rispondendo alle domande del Tribunale, il RICCIO aveva precisato anche che le confidenze dell'ILARDO, riportate nel rapporto "Grande Oriente" e riguardanti il sen. ANDREOTTI o l'on. MARTELLI (indicati come i mandanti della strage di Capaci) erano state espresse seriamente; in particolare, del primo il confidente parlava come il capo dell'organizzazione mafiosa.

il RICCIO aveva riferito a questo punto in ordine all'episodio del brevissimo abboccamento fra il col. MORI e l'ILARDO, avvenuto in Roma, nella sede del ROS, il 2 maggio 1996, poco prima che si svolgesse la riunione che era stata



fissata con i Procuratori della Repubblica di Caltanissetta e di Palermo.


Il propalante aveva, in proposito, dichiarato di aver ricevuto riscontro delle generiche affermazioni dell'ILARDO allorché, nell'attesa dell'inizio della riunione, gli aveva presentato il col. MORI. Nel frangente, il confidente si era rivolto all'ufficiale dicendogli bruscamente che *<<certi attentati che noi abbiamo commessi non sono stati commessi per nostro interesse, ma provengono da voi">>*.

Il teste si sarebbe atteso che il col. MORI reagisse in modo duro a quella insinuazione: si era, invece, stretto su se stesso, aveva girato i tacchi ed era scomparso fino al giorno successivo. Il RICCIO era rimasto sgomento ed aveva capito l'importanza devastante di quello che, in sede di collaborazione ufficiale, l'ILARDO avrebbe raccontato:

<l'uccisione di Insalaco, la morte di Mattarella, l'omicidio Pio La Torre, l'assassinio Domino del bambino, l'omicidio della moglie, il marito poliziotto con la moglie, e un altro poliziotto... uno che lavorava ai servizi segreti erano. Io dico quello che mi ha detto, erano stati ispirati dallo Stato e c'era stata anche la partecipazione molto probabilmente di un personaggio legato ai servizi segreti>).

Allorché, come si vedrà più avanti, il RICCIO, dopo l'incontro del 2 maggio 1996, aveva proceduto alla registrazione di alcuni colloqui con l'ILARDO, costui aveva rifiutato di parlare di tali argomenti, rinviando tutto alle deposizioni che avrebbe reso dinanzi alla Autorità Giudiziaria.

Quanto ai contatti del PROVENZANO con ambienti dell'Arma e con altre istituzioni il RICCIO aveva sempre



riferito al col. MORI, al magg. OBINU, al cap. DAMIANO. A tutti i colleghi con cui si era confrontato aveva sempre rappresentato tali fatti.

Il Tribunale osservava, in proposito che, dando credito a tali affermazioni del RICCIO e ritenendo che egli avesse effettivamente divulgato quelle informazioni con la precisazione che le stesse provenivano dall'ILARDO, si sarebbe dovuto concludere che egli aveva piena fiducia nei colleghi e che le indicazioni del confidente non inducevano in lui alcun sospetto di collusione a carico dei medesimi.

Dopo aver confermato di aver parlato ai colleghi del ROS anche delle perplessità esternategli dall'ILARDO sulla cattura di Salvatore RIINA, il RICCIO si era soffermato sui suoi rapporti con i magistrati; in particolare, egli aveva continuato ad incontrare il dr. PIGNATONE, senza, però, mai parlare con lui della attività investigativa promossa dal ROS; gli aveva mostrato alcune lettere che erano pervenute, *<<ma sempre in relazione all'eventualità di un incontro per la successiva collaborazione dell'Ilardo>>*, ritenendo che il suo comandante interloquisse con l'Autorità Giudiziaria, sicché non spettava a lui parlare delle attività di indagine, delle quali, peraltro, non sapeva nulla.


Proseguendo nella sua deposizione il RICCIO aveva precisato che non rammentava con esattezza se nel corso della riunione con il Procuratore CASELLI, alla quale era stato presente il col. MORI, gli fosse stato chiesto se fosse possibile un nuovo incontro ILARDO-PROVENZANO ed egli avesse risposto che stava lavorando in vista di tale risultato.



Ricordava a questo riguardo il Tribunale che il Procuratore CASELLI, la cui memoria su tutta la vicenda (notavano ancora i primi giudici), non era stata, in verità, sicurissima, avesse, in sostanza, escluso che gli fosse stato rappresentato l'avvenuto incontro ILARDO-PROVENZANO prima della morte del confidente.

Il RICCIO era tornato, quindi, sugli immediati antefatti della riunione dell'ILARDO con i magistrati (i Procuratori CASELLI e TINEBRA e la dr.ssa Teresa PRINCIPATO, sostituto procuratore a Palermo), svoltasi in Roma, nella sede del ROS, il 2 maggio 1996 ed, in particolare, sul breve abboccamento fra il col. MORI e l'ILARDO che la precedette (il Tribunale a questo punto elencava le indicazioni contenute sull'argomento nell'agenda del Riccio, nonché le stesse dichiarazioni rilasciate dal Riccio in altre sedi e quelle indirette di testi cui lo stesso aveva riferito l'accaduto (Ravidà ed Arena), giungendo alla conclusione che anche in questo caso ci sarebbe stato il sospetto, che RICCIO, influenzato dalle proprie personali ricostruzioni, parlando con terzi fosse stato incline ad enfatizzare alcuni fatti ed a darne una versione non sempre corrispondente al vero, piuttosto tendenziosa e funzionale ad assecondare i propri convincimenti.

Venendo alla suddetta riunione, il RICCIO, dopo aver elencato i partecipanti (egli stesso, l'ILARDO, i magistrati dr.i CASELLI, TINEBRA e PRINCIPATO), aveva riferito di un atteggiamento platealmente preferenziale dell'ILARDO nei confronti del Procuratore CASELLI, al quale si era rivolto spostando la direzione della sedia dalla sua parte ed affermando di aver sempre avuto fiducia in lui.



Nel corso del colloquio, protrattosi per alcune ore, l'ILARDO aveva immediatamente riferito di aver incontrato il PROVENZANO ed aveva precisato: di essere il vice capo mandamento di Caltanissetta; di essere nato in una famiglia mafiosa e di essere cresciuto con gli "uomini d'onore"; di aver esordito in Cosa Nostra partecipando con il GHISENA e con il RAMPULLA all'attentato dinamitardo ai danni del boss (Giuseppe) CALDERONE.

Allorché il confidente, sempre colloquiando con il Procuratore CASELLI, aveva iniziato - o si era accinto - a toccare altri argomenti (che il teste non ha precisato), il Procuratore TINEBRA si era improvvisamente alzato ed aveva bruscamente interrotto la riunione, rimandando la prosecuzione della audizione al prossimo incontro.

Il colloquio non era stato verbalizzato - il RICCIO ha accennato al carattere informale e preliminare dell'incontro -, anche se il teste aveva notato che la dr.ssa PRINCIPATO prendeva appunti.

Dalle successive dichiarazioni del RICCIO sembra trasparire che l'interruzione dell'incontro era stata gradita dall'ILARDO, affetto, come gli accadeva frequentemente, da una violenta emicrania, e che il rinvio della formalizzazione della collaborazione ad un incontro che avrebbe dovuto svolgersi il mercoledì successivo al giorno (10 maggio 1996) in cui lo stesso l'ILARDO sarebbe stato ucciso, era stato concordato su richiesta di quest'ultimo, che aveva necessità di disporre di qualche giorno per organizzarsi.

Il Procuratore CASELLI, alla presenza del Procuratore TINEBRA, aveva, allora, invitato il RICCIO a colloquiare nelle

more con l'ILARDO su temi generali e su quello che sarebbe stato oggetto della collaborazione del predetto ed a registrare le relative conversazioni. Il RICCIO, dopo essersi recato nella infermeria per verificare le condizioni dell'ILARDO, si era imbattuto nel gen. SUBRANNI e nel Procuratore TINEBRA, ai quali aveva riferito di aver appena concordato con il confidente che avrebbe proceduto a registrare i loro colloqui. Il Procuratore TINEBRA lo aveva allora invitato a non darsi pena in quanto le registrazioni non avevano valore, ma egli aveva ribattuto che si sarebbe attenuto alla disposizione che aveva ricevuto. Il giorno successivo il gen. SUBRANNI aveva ripreso detto invito ed aveva fatto una allusione, che il RICCIO non aveva per nulla gradito, all'arresto di due sottufficiali che avevano in precedenza collaborato con il teste; in particolare, il SUBRANNI aveva fatto una "battuta" (non meglio precisata dal teste) sul m.llo DEL VECCHIO, che il RICCIO aveva annotato nella sua agenda. Analoga versione sul riferito intervento del Procuratore TINEBRA il RICCIO ha esposto in sede di controesame.

Il teste aveva proseguito ricordando che, successivamente, avendogli egli riferito dell'incontro con il SUBRANNI e con il Procuratore TINEBRA, l'ILARDO aveva pronosticato che avrebbero incontrato tante difficoltà, aggiungendo che il SUBRANNI era uno degli ufficiali di cui avrebbe dovuto parlare.

Il Tribunale rilevava in proposito che la indicazione del RICCIO circa gli argomenti che il repentino intervento del Procuratore TINEBRA avrebbe impedito di trattare non trovava esatta rispondenza in quella fornita in occasione della deposizione resa il 14 gennaio 1998 dinanzi ai P.M. di Catania,



allorché aveva affermato che l'intervento del TINEBRA era stato brusco e si era verificato quando l'ILARDO aveva iniziato a parlare di massoneria.

Sottolineava al riguardo, altresì, il Tribunale che il riferito atteggiamento preferenziale dell'ILARDO nei confronti del Procuratore CASELLI non era stato ricordato né dal CASELLI medesimo, né dalla dr.ssa PRINCIPATO.

La circostanza che il Procuratore CASELLI gli aveva chiesto di procedere alla registrazione dei colloqui con ILARDO e che il Procuratore TINEBRA aveva, in qualche modo, cercato di dissuaderlo, osservava ancora il Tribunale, non risultava menzionata dal RICCIO nella deposizione del 14 gennaio 1998 dianzi citata, e neppure nella sua agenda.

Dopo avere esaminato altre emergenze che avrebbero testimoniato, ad avviso dei primi giudici, la inattendibilità per questa parte delle propalazioni del Riccio, il Tribunale esprimeva la convinzione secondo la quale si poteva escludere che la Procura della Repubblica di Caltanissetta o il Comando del ROS, dal quale il cap. DAMIANO dipendeva, avessero ostacolato la specifica attività del RICCIO o che, comunque, avessero dato disposizioni volte a non assecondarla.

Il riferito intervento del Procuratore TINEBRA concernente le registrazioni non sembrava, al Tribunale, peraltro, particolarmente significativo, giacché egli si sarebbe, in sostanza, limitato a rilevare che le registrazioni non erano utili. La ragione per cui il RICCIO aveva ricordato e riferito l'episodio, secondo il Tribunale, sarebbe allora, da individuare nella volontà di rappresentare in modo negativo il dr. TINEBRA, volontà che il Tribunale non aveva ritenuto di



escludere che fosse stata supportata da un sincero convincimento.

I giudici di primo grado, in ogni caso ricavavano dall'episodio in questione il sospetto di un resoconto tendenzioso dei fatti, volto a mettere in cattiva luce il Procuratore TINEBRA e, indirettamente, l'imputato MORI, che ne aveva assecondato la richiesta di gestire il futuro collaboratore, peraltro, ad avviso del Tribunale comprensibile se teneva conto della collocazione territoriale della cosca mafiosa alla quale l'ILARDO apparteneva.

Dopo aver ricordato che nei giorni di maggio del 1996 precedenti la morte dell'ILARDO si era incontrato con il medesimo in vari luoghi e che aveva proceduto alla registrazione dei loro colloqui, il RICCIO aveva riferito che nella mattina del 10 maggio il confidente lo aveva accompagnato in prossimità dell'aeroporto di Catania, dove si erano salutati. Il teste gli aveva raccomandato di rimanere nella sua casa di Lentini, zona che egli controllava anche per la presenza dei suoi uomini fidati.

Raggiunto a piedi all'aeroporto, il RICCIO aveva atteso l'arrivo, avvenuto verso le ore 13,30, del cap. DAMIANO, con il quale aveva appuntamento; insieme al predetto si era, quindi, recato ad Acitrezza. Aveva notato che il collega era piuttosto teso ed era stato ragguagliato, nel corso del tragitto in macchina, in ordine al motivo della notevole preoccupazione del medesimo, costituito dalla sensazione che la notizia della collaborazione dell'ILARDO fosse trapelata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Successivamente, mentre si trovavano al ristorante, approfittando di un momentaneo allontanamento del DAMIANO, aveva attivato il



registratore ed aveva indotto il predetto a ripetere quanto gli aveva riferito in macchina. La gravità del fatto lo aveva indotto a registrare la conversazione con il cap. DAMIANO ed a telefonare, quindi, al ROS per manifestare il suo allarme sia al magg. OBINU che al col. MORI. La cassetta registrata la aveva poi consegnata al P.M. di Palermo.

Il Tribunale osservava a questo punto che il DAMIANO, sentito sulla specifica vicenda, aveva riferito, in sostanza, di non ricordare preoccupazioni in ordine al fughe di notizie sulla collaborazione dell'ILARDO.

Osservavano, ancora, i giudici di primo grado che le dichiarazioni del DAMIANO trovavano senz'altro conforto nella trascrizione della registrazione contenuta nella cassetta consegnata dal RICCIO al P.M., trascrizione acquisita dal Tribunale tramite perizia disposta nel corso del dibattimento; e ciò in quanto la stessa trascrizione smentiva la grande preoccupazione del cap. DAMIANO riferita dal RICCIO, ma anche la sussistenza di ragioni che potessero destare il sospetto che fosse trapelata la notizia della collaborazione dell'ILARDO. Ed invero, non risultava da nessuna parte della conversazione registrata che il cap. DAMIANO avesse manifestato concrete preoccupazioni in merito, avendo, semmai, riferito al RICCIO che il col. LA STELLA, dopo un colloquio con il dr. (Francesco Paolo) GIORDANO [all'epoca magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta - n.d.e -], aveva sospettato che il dr. TINEBRA fosse a Roma per sentire un nuovo collaboratore e che, pertanto, aveva chiesto ad un suo subordinato, il cap. TERSINI, di verificare, chiedendo in giro, se il suo sospetto fosse fondato.



In buona sostanza, la preoccupazione del DAMIANO, quale emergeva da tutta la conversazione, era semplicemente quella di fare sapere al dr. TINEBRA che [a proposito della collaborazione di ILARDO – nota solo al ROS e non all'Arma territoriale -] era opportuno tacere anche con i sostituti, perché la notizia non trapelasse e magari giungesse anche alla Polizia, cosa che avrebbe potuto innescare una non gradita competizione.

La sera del 10 maggio 1996, rientrato in casa sua in Liguria, il RICCIO aveva appreso dal televideo della uccisione dell'ILARDO, avvenuta a Catania dinanzi alla abitazione del medesimo. Nessuno del ROS, lo aveva avvisato.

L'indomani si era recato a Roma, presso il ROS, dove aveva incontrato il col. MORI ed il gen. SUBRANNI. Li aveva affrontati un po' fuori dalle righe ed aveva detto loro che l'ILARDO era stato ucciso per impedirne la collaborazione; il MORI aveva convenuto con tale analisi. Al teste aveva dato maggior fastidio l'atteggiamento del gen. SUBRANNI, il quale, sorridendo, lo aveva canzonato dicendo: *<ti hanno ammazzato il confidente, cioè stai attento mo che scendi>*. Il teste li aveva accusati di essere responsabili della morte di ILARDO per via della loro gestione della faccenda ed il col. MORI aveva convenuto che lo avevano ucciso per non farlo parlare, dando l'impressione di essere anch'egli rimasto colpito.

Dopo l'omicidio dell'ILARDO, il RICCIO era stato sentito dai magistrati della Procura della Repubblica di Catania. I P.M. nell'occasione erano stati numerosi.



Secondo il teste, i magistrati che lo avevano interrogato gli avevano chiesto se aveva sospetti sulla morte dell'ILARDO, nonché sulle ultime ore del medesimo; egli non aveva parlato della registrazione in quanto non si fidava ed anche perché si era riproposto (e lo aveva anche annunciato) di scrivere tutto nel rapporto ed eventualmente chiarire la vicenda dopo la presentazione del rapporto medesimo. Non aveva ritenuto che fosse il momento di creare "problematiche".

In ogni caso, il predetto aveva continuato a serbare il silenzio anche in occasione dei successivi incontri (annotati, per esempio, nella agenda sotto le date del 15, del 17 e del 22 maggio 1996) con i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo.

Peraltro, osservava il Tribunale, malgrado la ripetuta e preannunciata intenzione di "scrivere tutto" nel ponderoso rapporto "Grande Oriente" (che constava di quasi 400 pagine), nello stesso non compariva, in sostanza, alcuna, neppure vaga, annotazione critica sull'operato del ROS, del gen. SUBRANNI (mai citato) e della Procura della Repubblica di Caltanissetta e del Procuratore TINEBRA (mai citato); inoltre, non veniva minimamente menzionata la vicenda della registrazione clandestina dei ragguagli del cap. DAMIANO (mai citato) e neppure dell'atteggiamento platealmente preferenziale manifestato dall'ILARDO verso il Procuratore CASELLI (mai citato).

Il RICCIO aveva precisato che la redazione del rapporto "Grande Oriente", da lui curata a Caltanissetta con l'ausilio del cap. DAMIANO, era nata da una sua iniziativa. Al riguardo, aveva riferito che nel corso della redazione gli erano arrivate pressioni perché omettesse di menzionare i vari contatti




(dell'ILARDO) con esponenti politici. Tale sollecitazione, in verità, gli era stata rivolta in tempi risalenti dal col. MORI con riferimento alle relazioni di servizio, mentre quella di omettere di menzionare l'episodio dell'incontro di Mezzojuso e i favoreggiatori del PROVENZANO gli era stata rivolta dall'OBINU, ma gli era stata anche trasmessa, come proveniente dal comando del ROS, dal cap. DAMIANO, che era, da parte sua, intimorito dalle continue critiche che il teste muoveva a tutti i vertici del ROS per la lacunosità degli accertamenti. Più oltre, dopo aver consultato la sua agenda, il teste aveva chiarito che era stato l'OBINU a chiedere al DAMIANO di sollecitargli la omissione dei nomi dei favoreggiatori del PROVENZANO, come da annotazione stilata sotto la data del 30 maggio 1996.

Dalle dichiarazioni del Riccio, annotava il redattore della sentenza di primo grado, sembrava di capire che nel corso della redazione del rapporto il RICCIO si sia recato dal Procuratore CASELLI, il quale gli avrebbe assicurato che sarebbe stato fatto il possibile per portare avanti le indagini.

Ad avviso del Tribunale, poi, dalle dichiarazioni del RICCIO si potevano desumere alcuni dati che sembravano smentire che fosse stata in qualche modo ostacolata dal comando del ROS la redazione del rapporto "Grande Oriente". Ed invero, il predetto aveva affermato che era stato il col. MORI a concedergli l'autorizzazione a trasferirsi a Caltanissetta per curare la stesura del rapporto; inoltre, lo stesso MORI, insieme con l'OBINU, gli aveva messo, all'uopo, a disposizione il cap. DAMIANO.

Il rapporto era stato sottoscritto dall'imputato OBINU in quanto il teste era semplicemente aggregato al ROS. Il



RICCIO era andato via senza neppure portare con sé una copia del rapporto e degli accertamenti svolti: solo dopo qualche tempo il cap. DAMIANO gli aveva dato una copia del rapporto e due fascicoletti rossi.

In ordine alla sottoscrizione del rapporto "Grande Oriente" da parte dell'OBINU e non del RICCIO, l'imputato MORI ha spontaneamente precisato che ciò era dipeso dalla prassi, invalsa nell'Arma dei Carabinieri, secondo la quale un atto destinato all'esterno che recava la intestazione di un reparto non poteva essere firmato che da un appartenente al reparto medesimo, mentre il RICCIO era soltanto un aggregato.

Sempre con riferimento alla fase di redazione del rapporto "Grande Oriente", il RICCIO aveva aggiunto che il sostituto procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dr. CONDORELLI (secondo il teste, per conto del Procuratore TINEBRA), gli aveva fatto pervenire, tramite il cap. DAMIANO, la richiesta di non menzionare l'incontro con i magistrati del 2 maggio 1996. Una analoga richiesta gli era stata personalmente rivolta dalla dr.ssa Teresa PRINCIPATO, che lo aveva sollecitato a "sfumare" l'episodio. In proposito si era consultato con il col. MORI (nella occasione il suo tentativo di registrare il colloquio era risultato vano, in quanto il suo interlocutore aveva parlato a bassa voce), che lo aveva invitato a rassegnare tutto; il teste, poi, aveva dedicato all'incontro una "semplice annotazione", tanto che nella premessa dello stesso rapporto il resoconto relativo era più diffuso. Dopo aver fatto avere alla dr.ssa PRINCIPATO una bozza del rapporto, la predetta aveva osservato che erano stati piuttosto diffusi nel riferire dell'incontro, sicché il teste ne aveva parlato con il col. MORI, il quale aveva bocciato il rilievo.




In sentenza si riportavano, ancora altre dichiarazioni del Riccio in ordine alla redazione del rapporto "Grande oriente" che per esigenze di sintesi vengono in questa sede tralasciate.

Il RICCIO era stato, quindi, esaminato dal P.M. sulla indagine condotta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Genova.

Tale inchiesta giudiziaria, a dire del teste, era stata oggetto di ripetute allusioni del gen. SUBRANNI e del col. MORI, finché nel novembre del 1996 - epoca in cui era già cessata la sua aggregazione al ROS ed egli era passato in forza alla Divisione Palidoro - aveva avuto notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati ed aveva chiesto di essere interrogato.

Nell'ambito della medesima indagine il RICCIO era stato tratto in arresto dal ROS di Roma il 7 giugno 1997 ed era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere (per quaranta giorni) e, quindi, degli arresti domiciliari fino all'inizio di gennaio del 1998.

Il giorno in cui era stato tratto in arresto si era recato a Catania, avendo previamente chiesto un incontro con il sostituto procuratore Nicolò MARINO, al quale intendeva consegnare le sue agende, tutto il materiale in suo possesso, nonché la registrazione della sua conversazione con il cap. DAMIANO. Peraltro, essendosi reso conto, sia al suo arrivo, sia quando era uscito (si presume dalla stanza del dr. MARINO) della presenza del magg. FRUTTINI del ROS ed attendendosi l'imminente esecuzione del provvedimento restrittivo, aveva preferito non farlo .



Il Marino forniva dei fatti una diversa versione (era stato il Riccio ad insistere per un colloquio ed il magistrato a rifiutarsi per non interferire nelle indagini dell'A:G. di Genova).

Il RICCIO aveva proseguito dichiarando che quando era stato tratto in arresto la Polizia e militari del ROS avevano eseguito una perquisizione della sua abitazione e che i secondi avevano vanamente cercato, con peculiare cura, le sue agende siciliane, quelle sulle quali aveva annotato tutti gli eventi e che il cap. DAMIANO gli aveva visto utilizzare allorché aveva redatto il rapporto "Grande Oriente".

Proseguendo nel suo racconto il teste aveva riferito di avere dato alla moglie disposizione che i documenti sopra menzionati (le agende ed il nastro contenente la registrazione della conversazione con il cap. DAMIANO) venissero consegnati alla Autorità Giudiziaria di Catania, sicché la medesima, in compagnia della sorella, si era recata con il treno nella città siciliana. Impaurita per aver scorto presumibilmente personale dell'Arma, la moglie aveva consegnato al dr. MARINO solo un'agenda, anche perché aveva fatto presente al magistrato *<<che aveva ricevuto una telefonata dell'autorità giudiziaria di Genova che mia moglie che cosa era andata a fare a Catania, volevano sapere mia moglie che cosa era andata a fare a Catania. Tutto ciò la spaventa a mia moglie e consegna solamente un agenda.>>*. Marino confermava la circostanza dicendo, però che erano state consegnate due agende.

Successivamente, il RICCIO aveva consegnato tutte le sue agende, giacché aveva ceduto alle insistenze dei magistrati inquirenti e gli era stato prospettato che avrebbe ottenuto la scarcerazione.



Il Tribunale, a questo punto, nell'esprimere la convinzione che il Riccio con il racconto della ricerca delle agende da parte degli inquirenti genovesi avesse voluto maliziosamente alludere ad inconfessabili interessi perseguiti dal ROS in relazione alle vicende che ci occupano, esprimeva la convinzione che, se da un lato poteva escludersi alla stregua delle emergenze processuali che le annotazioni contenute in esse fossero opera successiva agli accadimenti che in esse venivano annotati, dall'altro appariva verosimile che alcune di esse potessero essere frutto di postuma annotazione.

Comunque, alla stregua delle suesposte emergenze il Tribunale giungeva, sul punto alle seguenti testuali conclusioni: "si può comprendere la disagiata situazione in cui si sarebbe venuto a trovare il Riccio, ma non ci si può esimere dal rilevare che i convincimenti medesimi erano troppo gravi per non parlarne prontamente ed in modo esplicito, evidenziandone debitamente le ragioni ai magistrati con i quali il Riccio era in contatto".

"Del resto, sarebbe stato sufficiente attirare l'attenzione dei magistrati su alcune esplicite indicazioni contenute nel rapporto grande oriente per evidenziare come a fronte delle precise informazioni sui favoreggiatori del Provenzano fornite dall'Ilardo immediatamente dopo l'incontro di Mezzojuso, non risultasse promossa alcuna attività investigativa in merito. Per contro la attesa di ben cinque anni per rivelare compiutamente i suoi convincimenti e la sua impossibilità di apprezzare come plausibile la giustificazione del ritardo fondata sulla previsione di essere chiamato a chiarire la indicazione coordinate geografiche, che come evidenziato non è talmente anomala da autorizzare l'aspettativa di una



richiesta di spiegazioni, rendono sospetto il comportamento del Riccio e non consentono di escludere che la sua complessiva condotta nascondesse la volontà di profittare del trascorrere del tempo per sostenere falsamente che quelle pregnanti informazioni fossero state trasmesse tempestivamente”.

Il RICCIO aveva negato che la matrice dell'omicidio ILARDO fosse mafiosa e, assecondando tale tesi, il P.M. gli aveva chiesto se gli constava che fossero mai stati indagati in proposito, quali esecutori materiali, esponenti mafiosi, malgrado il fiorire di decine di collaboratori di giustizia: il teste aveva risposto negativamente.

Inoltre, il teste, dopo aver riletto quanto aveva annotato nella sua agenda sotto la data del 31 maggio 1996, aveva dichiarato che aveva discusso con il col. MORI sui possibili mandanti dell'omicidio: secondo la comune analisi, non si trattava di un omicidio di matrice mafiosa, "in stile Cosa Nostra"; piuttosto, la comune impressione era stata che il confidente fosse stato ucciso per impedirgli di parlare. A tal fine gli autori del delitto, a seguito di una probabile fuga di notizie dalla Procura di Caltanissetta, avevano dovuto accelerare i tempi, data l'imminente formalizzazione della collaborazione con la giustizia.

Non vi era stata alcuna avvisaglia, né vi erano contrapposizioni interne a Cosa Nostra tali da giustificare l'omicidio. L'ILARDO, poi, non aveva mai avvertito il pericolo che la sua attività di confidente fosse scoperta. Quanto alla mera esecuzione dell'omicidio, era stato ritenuto significativo che l'ILARDO non fosse stato attirato ad un appuntamento mortale.



Osservava, però, al riguardo il Tribunale che già nel rapporto "Grande Oriente" si dava atto dell'esistenza di dure contrapposizioni interne a Cosa Nostra che riguardassero personalmente l'ILARDO. In particolare, ricorrenti erano le citazioni del contrasto con il capomafia Giuseppe CAMMARATA.

Ma, al di là della appena esposta notazione, osservava il Tribunale che dalle dichiarazioni del RICCIO si ricavava agevolmente che la riferita analisi effettuata dal predetto e dal MORI si basava su semplici congetture, ma non su dati di fatto idonei ad escludere una matrice mafiosa dell'omicidio.

Comunque, ad avviso del Tribunale il buon senso suggerirebbe che la possibilità che l'ILARDO fosse caduto per mano mafiosa era da considerare tutt'altro che arbitraria.

In primo luogo, in termini astratti, appariva evidente che la vicenda dell'ILARDO, il quale, malgrado fosse un mafioso di rango, aveva ottenuto la sospensione della esecuzione della pena, poteva destare qualche sospetto nei co-associati, sospetto che poteva essere stato acuito da qualche riflessione sugli episodi che avevano condotto all'arresto di importanti latitanti.

Ed allora, osservava a questo punto il Tribunale che se la esecuzione dell'omicidio dell'ILARDO nell'imminenza della formalizzazione della collaborazione del medesimo era indubbiamente suggestiva, gli elementi di valutazione appena rassegnati erano, di per sé, sufficienti ad indurre qualunque operatore minimamente avvertito a non escludere che il delitto fosse stato deliberato ed eseguito dai mafiosi.

La valenza della richiamata suggestione, secondo i giudici di primo grado, indotta dalla coincidenza temporale, poi, si



annullerebbe ove si tenesse conto delle indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia *Ciro VARA*, *Giovanni BRUSCA* ed *Antonino GIUFFRE'*, che autorizzavano a coltivare la ragionevole certezza che, malgrado le affermazioni del *RICCIO*, l'omicidio dell'*ILARDO* fosse stato deciso dal *boss* nisseno *Giuseppe ("Piddu") MADONIA* e portato ad effetto dalla mafia catanese.

Sulla base delle testimonianze dei predetti collaboratori di giustizia il Tribunale così ricostruiva la decisione della mafia di portare a termine la soppressione dell'*Ilardo*: il 31 ottobre 1995 avveniva l'incontro del *PROVENZANO* con l'*ILARDO*; successivamente giungevano al *PROVENZANO*, tramite il *BRUSCA*, le richieste del *boss* *Giuseppe MADONIA* (provenienti, dunque, da *Caltanissetta*, secondo quanto accennato anche dal *GIUFFRE'*), comunicate dai mafiosi catanesi; il *PROVENZANO* chiedeva al *GIUFFRE'* di preparare l'omicidio dell'*ILARDO*; il *GIUFFRE'* predisponeva quanto necessario per eliminare la vittima designata, ma quando comunicava al *PROVENZANO* di essere pronto, l'*ILARDO* era già stato ucciso pochi giorni prima a *Catania*.

Sulla scorta dei predetti elementi probatori e di altri di minor peso che per ragioni di sintesi si omettono, il Tribunale riteneva ragionevole giungere alla seguente conclusione:

a) che l'*ILARDO* era già da tempo - e ben prima della sua uccisione - nel mirino dei mafiosi, resi, alla fine - potrebbe dirsi, inevitabilmente -, sospettosi sul suo conto dalla serie di fatti evidenziati dal *BRUSCA*;

b) che, ad onta della contraria opinione propugnata dal *RICCIO*, il medesimo era stato ucciso da mano mafiosa.



A questo punto il Tribunale affrontava un altro snodo fondamentale dell'assetto probatorio riguardante la vicenda in esame, e cioè l'epoca in cui gli imputati erano stati messi al corrente delle informazioni fornite dall'ILARDO in ordine ai favoreggiatori del PROVENZANO.

Nella udienza del 9 gennaio 2009, l'imputato OBINU aveva spontaneamente dichiarato di non aver ricevuto dal RICCIO alcuna relazione formale tranne che quella da lui inviata poi al dr. PIGNATONE il 13 marzo 1996, quelle redatte su richiesta del col. MORI ed il rapporto (informativa) "Grande Oriente" del 30 luglio 1996.

Nella riportata dichiarazione l'OBINU aveva fatto riferimento, oltre che al rapporto "Grande Oriente", alla nota a sua firma, datata 13 marzo 1996, indirizzata alla "D.D.A. c/o la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO (att.ne Sost. Proc. G. Pignatone)", che formava oggetto dell'allegato 12 delle iniziali produzioni difensive insieme ad una relazione di servizio a firma del col. RICCIO, indirizzata "Alla cortese attenzione del Dott. Pignatone G.". La citata nota del 13 marzo 1996, che recava il numero di protocollo 231/3, aveva il seguente, laconico tenore: "Si invia, acclusa alla presente, la relazione di servizio redatta dal Ten. Colonnello Riccio". La relazione acclusa, sottoscritta dal ten. col. RICCIO, non recava né data né numero di protocollo ed era indirizzata "Alla cortese attenzione del Dott. Pignatone G.". Essa aveva il seguente contenuto:

<La fonte nel prosieguo del suo impegno, nel permettere la cattura di Provenzano, riferiva che il capo di cosa nostra nei primi giorni del gennaio 1996 gli aveva chiesto prima d'incontrarlo, di partecipare ad una riunione con alcuni



esponenti delle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania. Tale richiesta, faceva sempre presente il Provenzano, gli era stata sollecitata per risolvere alcune incomprensioni in atto fra le famiglie e nel contempo rinsaldare le file dell'Organizzazione come lui stesso da tempo, auspicava nel desiderio di superare nel migliore dei modi quei tempi attuali densi di pericoli e difficoltà. Quindi, lo sollecitava a partecipare all'incontro, adottando sempre le cautele del caso per poi riferirgli immediatamente di persona l'esito dei colloqui. La fonte, mentre erano in atto le attività preparatorie all'incontro, veniva avvisata che uno dei partecipanti aveva in animo di strumentalizzare l'evento per mettere in difficoltà il confidente e quindi Provenzano di cui lui ne era "il rappresentante". Verificata l'attendibilità dell'accusa mossa, la fonte ne ha rappresentato i contenuti ai vertici della sua "famiglia". Questa, a sua volta, riscontrata la veridicità dei fatti ha ora richiesto di discutere la situazione immediatamente alla presenza del capo di cosa nostra ed il confidente parteciperà all'evento.>.

L'imputato OBINU aveva reso analoghe dichiarazioni sia nel prosieguo del dibattimento che spontaneamente nella udienza del 24 febbraio 2012.

In occasione dell'interrogatorio reso l'1 aprile 2003, l'imputato MORI aveva parlato, sia pure con circoscritto e specifico riferimento alle fasi di preparazione dell'incontro fra l'ILARDO ed il PROVENZANO, della esistenza di una relazione di servizio predisposta dal RICCIO, che, "come le altre", era stata allegata al rapporto (si tratta della informativa denominata "Grande Oriente"). Nella medesima circostanza, peraltro, lo stesso MORI aveva accennato ad informazioni



sulle confidenze dell'ILARDO che di tanto in tanto il RICCIO gli forniva, nonché alle sollecitazioni da lui rivolte al predetto perché riferisse, in merito, per iscritto, cosa alla quale lo stesso RICCIO era particolarmente restio. Tale atteggiamento, a dire del MORI, era stato superato all'inizio di marzo del 1996, allorché, a seguito del furto di una autovettura di servizio, che lo aveva allarmato, egli aveva imposto al RICCIO di mettere per iscritto quanto rivelatogli dall'ILARDO, in modo che potessero essere avviati accertamenti in merito.

La relazione cui aveva fatto riferimento l'imputato MORI era chiaramente quella datata 31.10.1995, che era sottoscritta, oltre che dal RICCIO, anche dal cap. DAMIANO e da altri operanti. Peraltro, come già ricordato, secondo le concordi indicazioni del RICCIO e del DAMIANO, la relazione in questione sarebbe stata redatta e sottoscritta soltanto molto tempo dopo l'episodio in essa rassegnato e, probabilmente, nel corso della preparazione del rapporto "Grande Oriente".

Però, come già ricordato, in contrasto con le affermazioni degli imputati, il RICCIO aveva dichiarato (si vedano le trascrizioni della udienza del 16 dicembre 2008) che, malgrado il contrario parere espresso dal MORI, secondo cui non era necessario redigere relazioni di servizio, egli aveva sempre riferito per iscritto sulle attività compiute, presentando allo stesso MORI apposite relazioni.

In particolare, a dire del RICCIO, immediatamente dopo l'incontro fra l'ILARDO ed il PROVENZANO, appena rientrato a Roma, egli aveva redatto e consegnato al MORI una relazione nella quale aveva esposto tutte le indicazioni che gli erano state fornite dallo stesso ILARDO; la relazione dell'11 marzo 1996, pertanto, non era la prima che aveva consegnato al



MORI e, del resto, lo stesso rapporto "Grande Oriente" non era altro che un assemblaggio delle varie relazioni da lui inoltrate.

Il RICCIO aveva, altresì, affermato che di dette relazioni non aveva conservato copia, in quanto non gli era stato mai consegnato nessun atto, ad eccezione degli elaborati che aveva redatto insieme al cap. DAMIANO, che gli erano stati dati da quest'ultimo; per il resto, non gli era stato mai consentito di acquisire nulla.

Alla richiesta di chiarire la ragione per cui, malgrado avesse, a suo dire, maturato una notevole diffidenza nei confronti del MORI, non si fosse curato di conservare copia delle relazioni via via consegnate, il RICCIO aveva risposto affermando che il convincimento che i suoi superiori non intendessero, in realtà, catturare il PROVENZANO era insorto in lui soltanto in un secondo momento e si era consolidato allorché aveva verificato che sulle sue indicazioni non era stata svolta alcuna indagine; inizialmente egli aveva, semmai, sospettato che essi volessero procedere alla cattura del PROVENZANO per loro conto, estromettendolo dalla operazione .

Qualche mese dopo il primo ciclo delle sue deposizioni dibattimentali, però, con la missiva datata 25 giugno 2009 ed inviata al Tribunale ed ai P.M., il RICCIO aveva fatto presente di aver rinvenuto casualmente nella sua abitazione di Varazze, occultati dietro un quadro, tre *floppy disk* contenenti le relazioni da lui via via consegnate al ROS.

Nella udienza del 25 settembre 2009 il RICCIO, nel consegnare i tre supporti magnetici (che sono stati acquisiti




agli atti), aveva spiegato che li aveva casualmente rinvenuti all'interno della cornice di una stampa, dove erano stati a suo tempo (prima del suo arresto) occultati senza che egli ne avesse serbato ricordo; i tre dischi contenevano tutte le relazioni che aveva via via presentato al MORI e, quindi, all'OBINU dall'agosto 1995 al maggio 1996. Non contenevano, invece, quella, riguardante il servizio di osservazione svolto il 31 ottobre 1995, che era stata predisposta dal cap. DAMIANO e che gli era stata sottoposta da quest'ultimo solo all'epoca in cui avevano insieme redatto il rapporto "Grande Oriente".

Il RICCIO aveva chiarito che la annotazione "RELAZIONI PER IL ROS" che compariva sull'etichetta dei dischi era stata apposta dal cap. DAMIANO (la circostanza era stata da costui confermata) e che nel corso della redazione del rapporto "Grande Oriente" aveva consigliato allo stesso DAMIANO di farsi mandare da Roma le relazioni che erano state da lui via via consegnate al ROS; i tre *floppy disk* erano stati, pertanto, ritirati dal cap. DAMIANO, che poi glieli aveva consegnati dopo la stesura del rapporto. Il dichiarante li aveva fatti occultare dalla moglie in quanto aveva <<*timore che mi potessero essere diciano o distratti o... inquinati, rotti... a suo tempo*>>.

Ribadendo che ogni volta che rientrava a Roma redigeva le relazioni concernenti il servizio svolto nei giorni immediatamente precedenti, i cui contenuti, peraltro, usava anticipare con comunicazioni telefoniche, il RICCIO aveva precisato che le stesse relazioni recavano la data del servizio.

Osservava, in proposito il Tribunale che la affermazione sarebbe documentalmente smentita in quanto, con la sola eccezione di quella concernente l'incontro di Mezzojuso,



datata Roma 31 ottobre 1995, le relazioni contenute nei *floppy disk* recano data posteriore rispetto ai fatti rassegnati.

A dire del RICCIO, la relazione, da lui sottoscritta, veniva consegnata al MORI in formato cartaceo, anche perché il documento elettronico non recava la sua firma.

I *floppy disk* gli erano stati consegnati dal cap. DAMIANO dopo l'inoltro del rapporto "Grande Oriente", insieme ad una copia dello stesso rapporto e dei due "miseri" fascicoletti contenenti le indagini di riscontro.

Il RICCIO aveva ribadito che nell'elaborare il rapporto "Grande Oriente" aveva consultato le relazioni in questione, che il cap. DAMIANO si era procurato ricavandole dalla memoria del PC collocato negli Uffici centrali del ROS di Roma, a suo tempo utilizzato per redigerle; i contenuti delle relazioni li aveva talora integrati con indicazioni che aveva tratto dai suoi appunti. Il cap. DAMIANO gli aveva successivamente consegnato i *floppy disk*, sui quali i due operatori in servizio presso la Sezione del ROS (Anticrimine) di Caltanissetta, la cui denominazione informatica era FLASH e Master, avevano riversato le relazioni che egli aveva presentato al ROS, finendo con il cancellare quelle che aveva presentato nel corso del suo precedente servizio presso la D.I.A., che erano originariamente contenute negli stessi supporti. Il cap. DAMIANO gli aveva consegnato i dischi spontaneamente, facendogli presente che avrebbero potuto essergli utili ove in futuro fosse stato esaminato sui fatti.

Il RICCIO aveva precisato che le relazioni di servizio redatte nel corso della sua attività in seno alla DIA, che aveva conservato in copia informatica (su *floppy disk*), le aveva



consegnate al ROS; aveva insistito nel sostenere che già dall'agosto del 1995 *<e anche prima>* aveva reso edotto sulla sua indagine il col. MORI, al quale aveva consegnato i *floppy disk*.

Il teste aveva aggiunto di avere consegnato al MORI i *floppy disk* per renderlo edotto delle indagini in corso, già nell'agosto del 1995.

Osservava in proposito testualmente il Tribunale:

"Ora, a parte che nella agenda del RICCIO di tale consegna non vi è traccia, come, del resto, non vi è traccia di contatti del medesimo con il col. MORI nell'agosto del 1995, la indicazione contrasta con la annotazione che compare nella stessa agenda l'11 dicembre 1995: *<Mori fatto vedere pratica Oriente vuole copia consegnato 2 relazioni>*: ed invero, se il col. MORI era già stato aggiornato sulla vicenda ed aveva ricevuto le relazioni già redatte dal RICCIO fin dall'agosto del 1995, non aveva senso che nel successivo dicembre gli venisse mostrata la pratica "Oriente" e che ne chiedesse copia".

Osservavano ancora in proposito i primi giudici che in precedenza il RICCIO aveva espressamente dichiarato di aver progressivamente aggiornato il col. MORI sulle indagini che aveva svolto *<<nel mese di settembre fino a giungere al mese di ottobre>>*, periodo nel quale aveva collocato i contatti con il medesimo concernenti il suo rientro al ROS.


Lo stesso RICCIO aveva, del resto, dichiarato che al suo rientro nell'Arma non aveva portato con sé le relazioni che aveva redatto nel periodo in cui aveva prestato servizio presso la DIA e che aveva riferito oralmente al col. MORI ed agli



ufficiali del ROS, consegnando anche degli appunti al predetto, al magg. OBINU ed al cap. DAMIANO.

Tornando al tema delle relazioni di servizio, osservava il Tribunale, che nella relazione dell'11 marzo 1996 erano menzionate, ma in termini solo generici, relazioni di servizio pregresse ed, in modo specifico, solo quella concernente i fatti del 31 ottobre 1995 redatta come si è detto, secondo le concordi dichiarazioni del RICCIO e del DAMIANO, solo dopo parecchi mesi dal servizio di osservazione e nel corso della redazione del rapporto "Grande Oriente".

Nella udienza del 9 gennaio 2009 il RICCIO prendendo spunto dalla, già citata, relazione che recava il numero di protocollo 231/11 ed era datata 1 agosto 1996 (vedasi il documento, prodotto dal P.M. all'apertura del dibattimento), relazione che, come già ricordato, lo stesso RICCIO aveva, a suo dire, predisposto, ma poi non consegnato, per riferire delle sollecitazioni che gli erano state rivolte dalla dr.ssa Teresa PRINCIPATO, all'epoca sostituto presso la Procura della Repubblica di Palermo, perché omettesse nel rapporto "Grande Oriente" che stava elaborando la menzione della riunione che si era svolta in Roma il 2 maggio 1996. In proposito, il dichiarante aveva precisato che nell'occasione, come soleva accadere, era stato l'operatore del PC che materialmente aveva digitato, sotto sua dettatura, la relazione (poi non consegnata) a procurarsi ed a apporre sulla stessa il numero di protocollo - che corrispondeva alla pratica relativa alla operazione "Grande Oriente", come dimostrano quelli riportati su altri atti - per esempio, sul rapporto del 30 luglio 1996 (231/10) o sulla successiva nota del 21 maggio 1997



(231/11), che era stata prodotta dalla Difesa (allegato n. 18) in apertura del dibattimento.

Lo stesso RICCIO, però, dopo che, a suo dire, aveva casualmente ritrovato i *floppy disk* contenenti le relazioni di servizio, nella udienza del 25 settembre 2009 aveva affermato che egli recava le relazioni al MORI senza attendere che venissero protocollate. La apposizione del numero di protocollo veniva curata dagli addetti ("loro") e, peraltro, in qualche occasione l'operatore che redigeva materialmente la relazione apponeva il numero di protocollo.

Il Tribunale rilevava, a questo punto come le indicazioni fornite in proposito dal dichiarante non fossero, a suo avviso, del tutto coerenti, posto che il 9 gennaio 2009 aveva riferito che il numero di protocollo veniva ordinariamente apposto dal sottufficiale che redigeva materialmente alla macchina la relazione sotto sua dettatura; il 25 settembre 2009, invece, il predetto aveva affermato che la protocollazione, in sostanza, veniva curata in un secondo momento, formulando l'ipotesi che la più recente dichiarazione fosse stata influenzata dalla necessità di giustificare la ragione per cui nelle relazioni contenute nei *floppy disk* non compariva, come si dirà, alcun numero di protocollo.

Per contro, come accennato, il numero di protocollo (231/1) è stato regolarmente apposto nella relazione del RICCIO datata "Roma, 11 marzo 1996" e diretta "AL RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI c.a. Col. MORI SEDE" e nel rapporto "Grande Oriente" (231/10).

Osservava a questo punto il Tribunale come alcune annotazioni contenute nelle acquisite agende del col. RICCIO



sembravano confortare le affermazioni del predetto: venivano menzionate, infatti, oltre che numerose notizie informali fornite ai due imputati, anche alcune relazioni. Peraltro, solo in due casi (9 febbraio 1996 e 3 aprile 1996) la indicazione forniva certezza della redazione in forma scritta - con conseguente, materiale consegna al MORI - della relazione concernente attività di indagine in corso di svolgimento.

Comunque dall'esame delle annotazioni dell'agenda, salvo il caso del 9 febbraio 1996, non risultava con certezza consegnata al MORI nessuna relazione scritta prima di quella dell'11 marzo 1996.

Nei *floppy disk* consegnati dal RICCIO nella udienza del 25 settembre 2009 erano contenuti i *file* aventi ad oggetto le relazioni che sotto elencate, le quali avevano alcune caratteristiche rigorosamente comuni. I relativi scritti, infatti:

- erano tutti privi di numero di protocollo;
- erano tutti indirizzati "alla c.a. del colonnello Mori Mario";
- alla stregua della relativa indicazione apposta nel testo, risultavano essere stati redatti tutti a Roma;
- il loro contenuto era pressoché identico - salvo, di massima, qualche marginale difformità, soprattutto di ordine formale - rispetto ai relativi brani del rapporto "Grande Oriente";
- i singoli *file* erano denominati con la data riportata nello scritto;
- gli autori informatici dei *file* - *id est*, i PC utilizzati per redigere materialmente i relativi *file* - e dell'ultimo "salvataggio" degli stessi *file* erano "FLASH" e "Master", nomi che contraddistinguevano anche gli autori informatici del rapporto "Grande Oriente";



- da una analisi informatica superficiale si desumeva che la data creazione della gran parte dei *file* coincideva con il gennaio 1993 (più precisamente, secondo i casi, il 15, il 16 o il 18 gennaio 1993).

Peraltro, tale indicazione non poteva considerarsi effettiva per le ragioni esaurientemente spiegate dal consulente del P.M., ing. Giovanni FULANTELLI.

Esigenze di sintesi impongono, a questo punto di rimandare alla sentenza di primo grado il dettagliato elenco delle relazioni (pag. 1176 e ss)e le annotazioni fatte dal Tribunale per ogni singola relazione per rassegnare con estremo sforzo di sintesi le conclusioni cui i primi giudici pervenivano a seguito di detta analisi: che tutti i *files* in questione risultavano essere stati riversati sul floppy disk il 5 luglio 1996 e che l'ultima relazione che dava atto delle attività svolte dal 3 al 10 maggio del 1996 altro non era che la bozza di una parte del rapporto "Grande Oriente", poi completata in un momento successivo al 5 luglio 1996.

Degno di nota, altresì era, ad avviso del Tribunale, che non erano né "FLASH", né "Master" gli autori (informatici) dei *file* cancellati e recuperati, leggibili sui *floppy disk* consegnati dal RICCIO, che contenevano relazioni pregresse, risalenti al periodo in cui il predetto aveva prestato servizio presso la D.I.A.: al riguardo, ricorrevano i nomi di "Istituto per la ricerca sul cancro - GE" e "Crea" ed, in una sola occasione (file denominato "_EL7-11"), "Giuseppe PISEDdu, Inglese".

La indicazione rendeva assai dubbio, ad avviso del Tribunale, che il metodo adottato per redigere - negli uffici della Sezione Anticrimine del ROS di Caltanissetta - il rapporto "Grande Oriente" fosse stato quello di lavorare,



modificandone definitivamente la confezione, sui *file* contenenti le pregresse relazioni di servizio del RICCIO. Per converso, la stessa indicazione induceva, ad avviso dei primi giudici, a sospettare che le relazioni indirizzate al MORI contenute nei *floppy disk* fossero state create solo successivamente alla loro apparente data e che non fossero mera rielaborazione di precedenti scritti del RICCIO.

A questo punto in sentenza si dava conto della versione dell'allora cap. DAMIANO, che era stato esaminato nella udienza del 10 novembre 2009.

Nella circostanza, l'ufficiale, che aveva pacificamente collaborato con il RICCIO nella redazione del rapporto "Grande Oriente", licenziato alla fine di luglio del 1996:

--- non aveva escluso di aver consegnato al RICCIO i *floppy disk* contenenti il rapporto "Grande Oriente" e gli allegati, trattandosi di "una cosa che avevamo fatto insieme";

--- aveva spiegato che la redazione del rapporto "Grande Oriente" era stata realizzata, per quanto riguardava le prime due parti, operando una sintesi delle pregresse relazioni che il RICCIO aveva stilato nel periodo in cui svolgeva servizio presso la D.I.A.; quanto al terzo capitolo, concernente l'attività svolta dal RICCIO alle dipendenze del ROS, lo stesso era stato realizzato sulla scorta degli appunti contenuti nelle agende del col. RICCIO;

--- aveva precisato, in termini ancora più espliciti, che le relazioni di servizio in questione erano state redatte nel corso della stesura del rapporto "Grande Oriente", dal quale erano state enucleate.




Osservava a questo punto il Tribunale che alla stregua delle indicazioni del DAMIANO, che contrastavano con quelle del RICCIO, si sarebbe fatta strada la eventualità che le relazioni di servizio contenute nei *floppy disk* acquisiti agli atti fossero state enucleate dal rapporto "Grande Oriente", elaborato a mezzo degli appunti e dei ricordi dello stesso RICCIO.

Alla stregua degli elementi probatori analizzati, dunque, il Tribunale riteneva che in merito ai *files* contenuti nei *floppy disk* consegnati dal RICCIO le dichiarazioni del medesimo non fossero credibili: gli stessi *floppy disk* non contenevano, infatti, ad avviso del Tribunale, le relazioni di servizio che il RICCIO, a suo dire, avrebbe periodicamente consegnato al MORI.

Secondo tale notazione, in linea con il ricordato, mancato reperimento presso il ROS di scritti a firma del RICCIO, si sarebbe dovuto, sempre ad avviso del Tribunale negare ogni attendibilità alle affermazioni con cui il predetto aveva sostenuto di aver sistematicamente informato per iscritto il MORI sugli sviluppi del suo rapporto con il confidente ILARDO, inoltrandogli relazioni formali.

Per contro, ad avviso del Tribunale una valutazione meno categorica era consigliata da alcuni elementi ritenuti pregnanti.

Innanzitutto, osservava il Tribunale che doveva ammettersi la possibilità che le relazioni di servizio presentate al ROS dal RICCIO non fossero state neppure conservate, per via della opinione del MORI circa la sostanziale irrilevanza delle stesse; non poteva, poi, neppure escludersi che le stesse



fossero state fatte sparire da mano interessata (a nascondere le complete informazioni ricevute dal RICCIO o, per contro, la lacunosità delle stesse informazioni). In ogni caso, il mancato reperimento delle stesse non poteva ritenersi decisivo.

In secondo luogo, rilevavano le annotazioni presenti nella agenda del RICCIO, aventi ad oggetto la presentazione di relazioni (fatte o, talora, consegnate).

Ma, al di là della specifica questione della formale presentazione di relazioni, il Tribunale sottolineava l'esigenza di verificare se prima della relazione dell'11 marzo 1996 gli imputati fossero stati messi al corrente, vuoi in modo formale, vuoi in modo informale, delle indicazioni che erano state acquisite sul conto dei favoreggiatori del PROVENZANO ed, in particolare, sul "Giovanni" (NAPOLI) e sul "Cono" (Nicolò LA BARBERA) e se fosse, pertanto, astrattamente possibile ritenere, con riferimento alla fase anteriore alla presentazione della medesima relazione, una oggettiva inerzia investigativa.

Il P.M., osservava, a questo proposito, il Tribunale, nel corso della sua requisitoria aveva dato come scontato che agli imputati fossero state fornite esaurienti informazioni sui due favoreggiatori, ma la sua certezza si fondava, in definitiva, sulle dichiarazioni del RICCIO e sul *file* contenente la relazione del 31 ottobre 1995, consegnato dal predetto il 25 settembre 2009.

Il Tribunale aveva già precisato le ragioni per cui non riteneva di poter prestare incondizionato credito al RICCIO. La diffidenza nei confronti del teste doveva essere, sempre secondo i giudici di primo grado, a maggior ragione, coltivata sullo specifico punto, atteso che sarebbe assolutamente



comprovato che il predetto fosse stato mendace nel riferire di aver messo al corrente il dr. PIGNATONE su quanto rivelatogli dall'ILARDO a proposito dell'incontro di Mezzojuso.

Quanto, poi, al *file* del 31 ottobre 1995, osservavano i giudici di primo grado, bisognava tenere conto delle anomalie che non consentivano di individuare, con certezza in esso la relazione avente ad oggetto l'episodio di Mezzojuso richiamata in quella dell'11 marzo 1996.

il Tribunale, invero, riteneva di poter riconoscere che il RICCIO avesse presentato, prima dell'11 marzo 1996, una relazione di servizio riguardante l'episodio di Mezzojuso. Tanto era indotto ad opinare sulla scorta di quanto esposto nella relazione dell'11 marzo 1996, nel quale, a pag. 6, il RICCIO aveva effettivamente richiamato una sua pregressa relazione in merito.

Anche in questo caso, osservavano i giudici di primo grado, doveva essere ragionevolmente escluso che il RICCIO, in uno scritto diretto al MORI, avesse richiamato una specifica relazione che non aveva presentato, ovvero che il MORI, nella eventualità, non gliene avesse chiesto conto.

Ma riconoscere che una relazione sull'episodio fosse stata redatta e presentata dal RICCIO non significava, ad avviso del Tribunale, *tout court*, affermare che la stessa coincidesse con quella corrispondente contenuta nei *floppy disk* consegnati dal predetto e, dunque, con quanto rassegnato in proposito nel rapporto "Grande Oriente", rimanendo da verificare, per quanto di interesse, se il RICCIO avesse prontamente segnalato agli imputati le indicazioni concernenti il "Giovanni" ed il "Cono", favoreggiatori del PROVENZANO, fornitegli



dall'ILARDO, ovvero se avesse fornito, a proposito dell'episodio, dati lacunosi, poi completati solo in sede di redazione della relazione dell'11 marzo 1996.

Un apporto che poteva considerarsi utile al fine di raggiungere qualche ragionevole certezza in proposito era stato fornito dal magg. Felice IERFONE, che aveva fornito utili elementi per ritenere verosimile la prima ipotesi, proprio con specifico riferimento all'episodio di Mezzojuso.

Il P.M. aveva, in termini generali, circondato da un'aura di sospetto le dichiarazioni di detti ufficiali, che aveva in modo piuttosto esplicito rappresentato come componenti, all'interno del ROS, di una struttura di potere, guidata dal MORI, coinvolta nella anomala conduzione del servizio loro affidato, della quale i comportamenti illeciti contestati sarebbero stati espressione.

Ma, ad ulteriore riprova che i sodali degli imputati, ad avviso del Tribunale non avevano concordato versioni di comodo, doveva prendersi atto che erano stati proprio i medesimi a fornire indicazioni che consentivano di escludere la eventualità che il RICCIO avesse solo tardivamente rivelato ai colleghi del ROS le indicazioni sui favoreggiatori del PROVENZANO fornitegli dall'ILARDO.

Ed invero, il magg. IERFONE aveva riferito che dal 4 marzo 2003 svolgeva servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo stato inquadrato negli uffici di sicurezza, all'epoca diretti dall'imputato MORI. In precedenza, il teste aveva prestato servizio presso il ROS a Roma e, prima ancora, presso la Sezione Anticrimine di Palermo, dal settembre 1991 al settembre 1998. In tale periodo aveva lavorato alle indagini



compendiate nella informativa "Apice" del 26 gennaio 1998, che aveva costituito sviluppo investigativo del rapporto "Grande Oriente".

A proposito dell'episodio di Mezzojuso del 31 ottobre 1995, il teste aveva escluso di essere stato, all'epoca, messo preventivamente al corrente del relativo servizio; dell'episodio medesimo aveva appreso, se non ricordava male, qualche giorno dopo, allorché il magg. OBINU gli aveva dato l'incarico, personale e riservato, di contattare <<*i colleghi del nucleo elicotteri di Palermo che stavano, che avevano sede e che hanno sede tuttora all'aeroporto di Boccadifalco, per verificare su un allarme praticamente in quanto tempo riuscivano a trovarsi sulla verticale di Mezzojuso per scaricare degli uomini per un intervento*>>. Ciò in relazione al piano operativo di intervento da mettere in atto in occasione di un previsto, nuovo incontro in quella zona di un confidente del col. RICCIO con il PROVENZANO, del quale, appunto, nella circostanza era stato informato. Il teste si era, allora, recato presso il comando del Nucleo Elicotteri ed aveva appreso che, utilizzando un elicottero 412 (atto al trasporto di persone), era possibile raggiungere la zona interessata in cinque/dieci minuti. Di ciò aveva, quindi, informato il magg. OBINU. Dell'incarico ricevuto, esperito in modo riservato, il teste, se non ricordava male, aveva dopo qualche tempo parlato al suo diretto superiore, comandante della Sezione Anticrimine di Palermo, col. ANTOLINI (erroneamente indicato nelle trascrizioni come ANTONINI). Nella sede del Nucleo Elicotteri aveva parlato con il comandante o con l'addetto all'operazione, di cui non ha ricordato il nome, che aveva precisato: <<*se mi chiami da ... noi avevamo sede a Monreale, se mi chiami da Monreale e mi dici stiamo venendo*



il tempo che io accendo l'elicottero cinque - sette minuti - dieci minuti siamo sulla verticale di Campofelice di Fitalia, Vicari, adesso non so che gli ... non gli ho menzionato comunque Mezzojuso.>>.

La appena riportata indicazione dello IERFONE riscontrava quanto spontaneamente era stato dichiarato nella udienza del 9 gennaio 2009 dall'imputato OBINU.

Lo IERFONE aveva aggiunto che nella ricordata circostanza il magg. OBINU non gli aveva parlato dei partecipanti all'incontro tra la fonte confidenziale del col. RICCIO ed il PROVENZANO, ma successivamente, dopo circa quindici/trenta giorni, lo stesso OBINU lo aveva informato in merito alla presenza di Giovanni NAPOLI, di Lorenzo VACCARO, di Salvatore FERRO e di tale "Cono" o "Colo", che aveva fatto da vivandiere, ma senza alcuna richiesta di attivarsi.

Lo IERFONE aveva, altresì, dichiarato che dell'esigenza di individuare il "Cono" il magg. OBINU gli aveva parlato, nel quadro di una linea di azione che in quel momento non prevedeva alcun accertamento se non quello espletato presso il Nucleo Elicotteri.

Sempre il magg. IERFONE non aveva ricordato se l'OBINU gli avesse menzionato la autovettura in uso a Giovanni NAPOLI allorché, qualche giorno dopo l'incontro di Mezzojuso, gli aveva parlato del "Cono"; con certezza, invece, gli aveva parlato del NAPOLI.

Le ripetute indicazioni del teste IERFONE, fonte certo non sospetta di avversione nei confronti degli imputati, confermavano, ad avviso del Tribunale, che già in epoca



immediatamente successiva al 31 ottobre 1995 l'imputato OBINU sapeva del "Cono" e del NAPOLI.

Una analoga indicazione, concernente, però, il solo "Cono", era stata fornita dal col. Sergio DE CAPRIO, altro appartenente al gruppo di ufficiali fedelissimi all'imputato MORI. Il predetto, infatti, aveva parlato della segnalazione della fonte confidenziale riguardante tale "Cono" o "Colo" di Mezzojuso, che <teneva> il PROVENZANO; in proposito, si era detto certo che la medesima segnalazione risaliva ad epoca prossima all'incontro di Mezzojuso, dubitando se analoga indicazione avesse nella immediatezza riguardato il NAPOLI.

Anche il gen. Giampaolo GANZER aveva dato una indicazione conforme, avendo, peraltro, avvertito, deponendo dinanzi al P.M., della possibilità di una sovrapposizione di ricordi.

A quanto esposto il Tribunale aggiungeva che non constava che gli imputati, che pure avevano negato di aver ricevuto formali relazioni di servizio, avessero mai contestato che il RICCIO, nella fase successiva all'incontro di Mezzojuso, avesse loro comunicato le informazioni sui due favoreggiatori del PROVENZANO trasmessegli dall'ILARDO.

Di analogo tenore erano state le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 23 novembre 2007 dall'imputato OBINU: anche costui, invero, aveva affermato, in sostanza, di non ricordare il momento in cui il RICCIO lo informò dei dettagli dell'incontro di Mezzojuso e degli elementi che avrebbero potuto consentire la identificazione dei favoreggiatori del PROVENZANO.



Ed allora, il Tribunale riteneva che fosse ragionevole pensare che non sarebbe sfuggita ai due imputati la eventualità che informazioni di tale importanza fossero state comunicate tardivamente.

Si sosteneva, inoltre, che, pur ammettendo la adozione della ragionevole linea di azione attendista (che, dopo la riunione di Mezzojuso del 31 ottobre 1995, consigliava, anche al fine di tutelare l'ILARDO, di non "smuovere le acque" in attesa del nuovo, previsto ed auspicato incontro con il *boss* corleonese), sarebbe del tutto illogico ipotizzare che il RICCIO, dopo aver taciuto su dettagli di palese rilevanza investigativa, li avesse senz'altro inseriti nella informativa dell'11 marzo 1996, richiamando, peraltro, pregresse relazioni di servizio. E ciò senza suscitare negli imputati una comprensibile reazione ed una immediata richiesta di chiarimenti.

In definitiva, pur con le illustrate precisazioni, il Tribunale riteneva che gli imputati fossero stati messi prontamente al corrente di quanto successivamente è stato compendiato, sui due favoreggiatori del PROVENZANO, nel rapporto "Grande Oriente".

Come si è precisato con riferimento alla articolata illustrazione delle dichiarazioni del RICCIO, il Tribunale non riteneva che i comportamenti assunti dagli imputati in relazione all'episodio del 31 ottobre 1995 ed alle attività successivamente volte ad accertamenti di natura logistica (limitate ad alcuni sopralluoghi ed alla acquisizione di fotografie aeree) nella zona di Mezzojuso valessero a comprovare la volontà dei medesimi di ostacolare la cattura



del PROVENZANO o, comunque, di salvaguardare la latitanza del medesimo.

Fatta questa premessa, va detto, che a questo punto i giudici di primo grado si accingevano a verificare se alla medesima conclusione potesse pervenirsi anche con riferimento alle attività di individuazione dei favoreggiatori del PROVENZANO segnalati dal RICCIO sulla scorta delle confidenze ricevute dall'ILARDO.

In proposito, il Tribunale aveva già ricordato che il confidente aveva fornito una sommaria descrizione dei due favoreggiatori del PROVENZANO, di nome "Giovanni" e "Cono", che aveva incontrato in occasione della riunione di Mezzojuso del 31 ottobre 1995.

Si è, altresì, precisato che il Tribunale riteneva adeguatamente provato che le informazioni sui predetti, poi inserite nel rapporto "Grande Oriente", fossero state prontamente rese note agli imputati dal RICCIO.

In sentenza si dava, infine, conto dei convergenti apporti dei collaboratori Ciro VARA e Antonino GIUFFRE' che consentivano di individuare i predetti in Giovanni NAPOLI ed in Nicolò LA BARBERA. Tali indicazioni erano, però, sopravvenute alla fase che qui interessa ed anche alla individuazione dei due favoreggiatori operata dai CC.

Il Tribunale, nel ricostruire le fasi di tale individuazione, prendeva le mosse dalla già citata relazione informativa redatta dal RICCIO, su richiesta del MORI, l'11 marzo 1996 e, segnatamente, per quel che qui interessa il fatto che, tra gli altri, venivano specificamente menzionati i due soggetti che



l'ILARDO, all'esito dell'incontro di Mezzojuso, aveva indicato quali favoreggiatori del PROVENZANO:

<CONO di circa 60 anni, 1,68 mt., molto robusto, capelli brizzolati. Persona di fiducia di PROVENZANO in Mezzojuso. E' il proprietario di una Fiat Campagnola verde e di sovente gli fa da autista

Giovanni autista e punto di contatto per ottenere incontri con il PROVENZANO 091/6966242 è il suo numero di telefono che non dovrebbe risultare sull'elenco. E' proprietario dell'autovettura Ford Escort diesel targata PA B 00057.>.

A seguito di tale relazione, il col. MORI, quale vicecomandante del ROS, aveva inviato agli uffici periferici dipendenti (Sezioni Anticrimine) di Palermo, di Messina, di Caltanissetta e di Catania e, per quanto di competenza, al 1^o Reparto Investigativo in sede, la nota del 12 marzo 1996 (prot. 231/2), avente ad oggetto: <Operazione "Grande Oriente". Direttive>. Alla nota era stata allegata la parte della appena citata relazione del RICCIO dell'11 marzo 1996 contenente gli elenchi dei soggetti di interesse investigativo, dei quali era stata dal MORI sollecitata la compiuta identificazione alle Sezioni Anticrimine, rispettivamente, competenti per territorio. Si riportava il testuale contenuto della nota (che costituiva l'allegato n. 11 delle iniziali produzioni della Difesa):

Sia il RICCIO, nella relazione dell'11 marzo 1996, che, conseguentemente, il MORI nella nota del 12 marzo 1996, avevano omesso, a proposito del "Cono", una indicazione - potenzialmente importante -, riguardante la collocazione di una sua proprietà immobiliare, che sarebbe stata poi riportata




nel rapporto "Grande Oriente". Nello stesso rapporto, infatti, si precisava che la trazzera che conduceva al casolare nel quale si era tenuta la riunione del 31 ottobre 1995 si apriva, al centro di una curva, sul lato destro della SS. 121, a scorrimento veloce, Palermo-Agrigento, circa 2,5 chilometri dopo il distributore di carburanti Esso, ubicato sulla sinistra della medesima SS., dopo lo svincolo di Mezzojuso. Poco più oltre, lo stesso rapporto sembrava indicare che lo stesso distributore precedeva, lungo la SS. 121, una fattoria appartenente al soggetto di nome "Cono", anche essa posta sulla sinistra della strada.

Secondo il Tribunale, sarebbe innegabile che il dato logistico riportato fosse suscettibile di indurre qualche confusione in ordine alla individuazione del "Cono".

Sulla scorta di esso, invero, la distanza fra l'ingresso della trazzera e la fattoria di pertinenza del "Cono", alias Nicolò LA BARBERA, dovrebbe essere inferiore a quella che separa lo stesso ingresso ed il distributore ESSO.

Senonché, considerando che la fattoria di pertinenza del "Cono", alias Nicolò LA BARBERA, prossima alla SS. 121, dovrebbe identificarsi nella masseria Frattina di contrada Giannino, luogo in cui il 30 gennaio 2001 erano stati tratti in arresto lo stesso LA BARBERA, il dr. Vincenzo DI NOTO e il boss mafioso latitante Benedetto SPERA, si dovrebbe concludere, secondo quanto ritenuto dai primi giudici, che sulla scorta dei dati rassegnati dall'ing. LO TORTO nella sua, acquisita, relazione, il soggetto di nome "Cono" citato nel rapporto "Grande Oriente" non coincideva con il LA BARBERA.



Ed invero, l'ing. LO TORTO segnalava in poco più di 4 km. la distanza fra la fattoria Frattina e l'ingresso della trazzera, cosicché si sarebbe dovuto concludere che l'intervallo spaziale fra la stessa trazzera ed il distributore ESSO, ubicato, secondo il rapporto "Grande Oriente", più a monte della fattoria, non avrebbe potuto che essere sensibilmente superiore a 4 km. e, dunque, a maggior ragione, ai 2,5 km. menzionati nel rapporto medesimo.

Era possibile, peraltro, secondo i giudici di primo grado, ipotizzare che, contrariamente a quanto dovrebbe desumersi sulla scorta del precedente riferimento alla direzione di marcia Palermo-Agrigento della SS. 121, la indicazione concernente la ubicazione della proprietà del "Cono" fosse scaturita dal riferimento alla direzione di marcia opposta (Agrigento-Palermo), che sarebbe compatibile sia con la collocazione della masseria Frattina (che, in effetti, si trovava sulla sinistra della SS. ove la stessa venisse percorsa verso Palermo ed, invece, sulla destra della stessa strada ove essa venisse percorsa nella direzione opposta) sia con le distanze indicate dall'ing. LO TORTO.

Con nota del 3 maggio 1996 (vedasi l'allegato 14 delle iniziali produzioni difensive, costituito da un estratto della minuta) la Sezione Anticrimine di Palermo aveva riscontrato le suddette richieste del 12 marzo precedente, comunicando, per quel che qui interessa, che non era stato possibile individuare il soggetto di nome "Cono". Quanto al soggetto di nome Giovanni, lo stesso era stato identificato in Giovanni NAPOLI.

Il teste gen. Giovanni ANTOLINI, che dal 1994 al 1998 aveva comandato la Sezione Anticrimine di Palermo, aveva riferito in sede di deposizione dibattimentale che:



--- aveva appreso soltanto dopo l'omicidio dell'ILARDO dei rapporti confidenziali che il medesimo intratteneva con il col. RICCIO, anche perché quest'ultimo si era appoggiato alla Sezione Anticrimine di Caltanissetta; il RICCIO non li aveva mai informati di nulla, né aveva mai chiesto loro collaborazione;

--- non era stato informato delle confidenze dell'ILARDO relative alla attività di cattura di latitanti ed, in particolare, del PROVENZANO;

--- le richieste di accertamenti formulate con la nota del 12 marzo 1996 non le ricordava particolarmente: si trattava di richieste di *routine*;

--- quando gli accertamenti richiesti dal ROS trascendevano la semplice *routine*, ne veniva segnalata particolarmente la rilevanza, per esempio con una apposita telefonata: ciò non era avvenuto nel caso di specie, che non aveva lasciato alcun ricordo nel teste;

--- non ricordava assolutamente che, in relazione alle richieste del 12 marzo 1996, gli fossero pervenute segnalazioni circa l'importanza di qualche specifico accertamento;

--- neppure all'esito del riscontro [inviato con la nota del 3 maggio 1996 – n.d.e. -] erano stati chiesti approfondimenti o chiarimenti;

--- era, "casomai", il cap. o ten. IERFONE che poteva dire se fossero stati svolti accertamenti in merito al soggetto di nome "Cono";

--- anche un accertamento su spunti investigativi riguardanti la cattura di Bernardo PROVENZANO, in carenza di specifica




segnalazione, non veniva considerato particolarmente urgente ed importante – il teste ha avvertito, peraltro, che quella enunciata era una sua opinione .

In ordine agli accertamenti conseguenti alla richiesta del col. MORI del 12 marzo 1996 era stato interpellato anche il già citato magg. IERFONE, il cui eventuale intervento nelle indagini era stato più volte evocato dal gen. ANTOLINI.

Lo IERFONE aveva confermato di avere, a suo tempo, preso visione della richiesta del 12 marzo 1996, ma, in sostanza, aveva negato di essersi occupato degli accertamenti svolti al fine di riscontrarla, che erano stati curati dalla aliquota dei rilevatori di dati di fatto. In linea con le affermazioni del gen. ANTOLINI, lo IERFONE aveva, infatti, definito "rituali" gli accertamenti relativi a "dati di fatto" o ad identificazioni di persone, che erano stati richiesti con la nota del 12 marzo 1996.

Il Tribunale riteneva al riguardo che tale indicazione non sembrava del tutto persuasiva, posto che il tenore della nota del 12 marzo 1996 non pareva sollecitasse soltanto, come affermato dal teste, accertamenti di tipo documentale o su dati di fatto. Ciò valeva, in particolare, con riguardo alla individuazione del soggetto di nome "Cono", essendo stata chiesta, tra l'altro, la *<precisa identificazione dei personaggi menzionati e conseguentemente approntamento delle schede biografiche comprensive di dati investigativi e processuali salienti [...]>*.

In altri termini, riteneva il Tribunale che una sollecitazione volta alla precisa identificazione di soggetti in merito alle cui generalità si disponeva di notizie lacunose - quali quelle




comunicate con la nota del 12 marzo 1996 con riferimento al "Cono" - non pareva che potesse oggettivamente intendersi alla stregua di una richiesta di meri di accertamenti documentali che non implicasse una attività investigativa, come sostenuto dal teste IERFONE.

I giudici di primo grado ritenevano, comunque, che tale inerzia vi fosse stata, e che questa , potesse essere astrattamente assunta ad elemento di valutazione assai rilevante in vista della prova della deliberata volontà del MORI e dell'OBINU di non procedere alla cattura del PROVENZANO (e degli stessi favoreggiatori) se non ricorrendo qualche elemento, logico e/o fattuale, che inducesse a non disattendere le affermazioni degli imputati ed a coltivare un ragionevole dubbio.

Al riguardo, ricordava il Tribunale che nel corso dell'interrogatorio del 23 novembre 2007 l'imputato MORI aveva dichiarato che all'indomani dell'incontro di Mezzojuso si era concordato di soprassedere ad attività di indagine, per "non smuovere le acque" in attesa del nuovo incontro con dell'ILARDO con il PROVENZANO ed anche per tutelare lo stesso ILARDO.

Una analoga indicazione era stata data dall'imputato OBINU in occasione dell'interrogatorio reso il 23 novembre 2007.

Il Tribunale riteneva in proposito che non sussistevano ragioni per escludere la veridicità delle riportate affermazioni: era, invero, possibile che sulla rilevata inerzia investigativa avesse inciso la determinazione di non "smuovere le acque", indotta, da una parte, dal timore per la incolumità dell'ILARDO



(e si era già evidenziato come tale preoccupazione fosse assai viva nel RICCIO) e, dall'altra, in linea con quanto dichiarato dal teste IERFONE, dalla attesa di un ulteriore incontro con PROVENZANO, che veniva previsto come certo, secondo quanto risultava, a tacer d'altro, dall'ottimismo del RICCIO riferito dal PIGNATONE.

Del resto, ad avviso dei giudici di primo grado, la frase di commiato rivolta dal "Giovanni" (NAPOLI) all'ILARDO (come ricordato, secondo il rapporto "Grande Oriente", nel *<momento di andar via, il Giovanni, la persona che come già detto lo aveva prelevato insieme al VACCARO al bivio di Mezzojuso, gli faceva presente che per il prossimo incontro potevano recarsi direttamente alla casa con l'ovile in quanto conoscevano ormai la strada>*) non poteva che essere intesa come un segnale sicuro che un ulteriore incontro si sarebbe svolto e proprio nelle compagnie di Mezzojuso.

Fino alla relazione dell'11 marzo 1996 lo stesso RICCIO aveva continuato a sostenere chiaramente che quella era la linea seguita ed ancora da seguire per arrivare alla cattura del latitante.

Il Tribunale considerava che detta linea di azione era stata esplicitata dal RICCIO nella piena consapevolezza, inevitabilmente derivante dal contenuto e dalla funzione della relazione dell'11 marzo 1996 da lui redatta, che a quell'epoca, malgrado fossero trascorsi svariati mesi dall'incontro di Mezzojuso, non erano state promosse attività volte alla identificazione dei favoreggiatori del PROVENZANO.

Secondo il Tribunale, poi, non poteva meravigliare che fosse stata adottata e seguita la linea attendista e che il




RICCIO la condividesse pienamente, all'uopo bastando considerare che egli, per intuitive ragioni di immagine, era interessato, con ogni probabilità, a prendere parte personalmente alla operazione volta alla materiale cattura del PROVENZANO, cosa che poteva realizzarsi se la stessa operazione fosse stata conclusa non attraverso indagini che prendessero di mira i favoreggiatori, ma con la partecipazione del confidente ILARDO.

In buona sostanza, ad avviso del Tribunale, nei mesi successivi all'incontro di Mezzojuso e fino alla uccisione dell'ILARDO, la strategia su cui comprensibilmente si puntava per arrivare alla cattura del PROVENZANO non era affatto una penetrante (ma necessariamente discreta) indagine sui favoreggiatori del *boss*, previa identificazione dei medesimi, ma l'intervento in occasione del secondo incontro con l'ILARDO, previsto come certo.

Nel quadro di tale indirizzo i primi giudici avevano ritenuto possibile che, senza alcun preciso intento malizioso, fossero state concordemente scartate o non fossero state neppure prese in considerazione altre strade.

Comunque, pur nell'ottica dell'ex post rilevavano i giudici di prime cure che:

--- era stato certamente un errore puntare tutto sull'atteso, secondo incontro fra il PROVENZANO e l'ILARDO, che non si era verificato, e nel frattempo non attivare prudenti accertamenti alternativi, volti, in particolare, ad identificare compiutamente i segnalati favoreggiatori del *boss* ed a controllarli, beninteso in modo non invasivo;



--- era stato un errore acconsentire al rinvio, sollecitato dall'ILARDO e dal RICCIO, della formalizzazione della collaborazione dell'ILARDO, che il 2 maggio 1996 era comparso davanti ai magistrati.

Si osservava ancora che la volontà di nascondere l'errore commesso, che avrebbe potuto mettere in imbarazzo i vertici del ROS e comportare rilievi e polemiche, poteva aver indotto la richiesta, rivolta al RICCIO e da lui disattesa, di omettere nel rapporto "Grande Oriente" la indicazione dei favoreggiatori del PROVENZANO, richiesta fatta pervenire, a suo dire, allo stesso RICCIO dall'imputato OBINU: tale atteggiamento, dunque, ad avviso del Tribunale non sarebbe necessariamente collegato con il tentativo di occultare un comportamento deliberatamente illecito.

Allo stesso modo, sottendevano il tentativo di occultare un errore (che avrebbe potuto mettere in imbarazzo i magistrati e comportare rilievi e polemiche) e non già un comportamento illecito, le sollecitazioni pervenute al RICCIO da ambienti giudiziari affinché egli omettesse di citare, nello stesso rapporto, la riunione romana del 2 maggio 1996.

Come ricordato, la nota di risposta della Sezione Anticrimine di Palermo del 3 maggio 1996 individuava, come era agevole, il "Giovanni" nel NAPOLI, ma riscontrava negativamente la richiesta di identificare il "Cono".

Il Tribunale riteneva che non sussistevano decisive ragioni per dubitare che il "Cono" fosse in quel frangente difficilmente identificabile in Nicolò LA BARBERA, specie considerando: la incidenza fuorviante del nome, erroneamente inteso e riportato dall'ILARDO come "Cono" anziché come "Colò",




diminutivo del LA BARBERA; il fatto che Nicolò LA BARBERA non fosse l'intestatario della Fiat Campagnola, di cui, successivamente, è stato accertato che aveva il possesso; il fatto che il medesimo, almeno secondo quanto riferito dal GIUFFRÈ, usasse di rado detta autovettura.

Subito dopo la comunicazione della identificazione del NAPOLI (nota del 3 maggio 1996 della Sezione Anticrimine di Palermo), rilevava il Tribunale, era seguito (10 maggio 1996) l'omicidio dell'ILARDO che aveva determinato un ribaltamento della situazione: erano, infatti, venuti meno, da una parte, ogni speranza di un ulteriore incontro con il PROVENZANO e, dall'altra, ogni rischio per la incolumità della fonte che potesse frenare una più incisiva attività investigativa.

In questo quadro si registrava l'esplorazione operata il 23 maggio 1996 dal MANTILE e dal DEL FRANCESE e l'avvistamento della Fiat Campagnola di colore verde, in prossimità del casolare di contrada Fondacazzo di Mezzojuso dove si era svolto l'incontro ILARDO-PROVENZANO.

Il P.M., nel corso della sua requisitoria, aveva sostenuto che detta esplorazione non era stata, come affermato dai testi, casuale, ventilando addirittura la possibilità che essa fosse finalizzata ad avvertire o a mettere in guardia il LA BARBERA in merito alla indagine in corso nei suoi confronti.

Il Tribunale aveva già riconosciuto che sulla casualità dell'esplorazione erano legittime delle perplessità, ma, come aveva avuto modo di rimarcare, non sarebbe apparsa congrua neppure la contraria dichiarazione contestata allo IERFONE; d'altronde, se la stessa esplorazione fosse stata funzionale ad avvertire maliziosamente il LA BARBERA non si



comprenderebbe per quale ragione fosse stata lasciata traccia di essa con la redazione di una specifica relazione di servizio.

Il Tribunale, rinunciando a congetturare anche su tale circostanza e cercando di rimanere ancorato ai fatti, riteneva che, alla stregua degli elementi raccolti, la seguente sequenza temporale appariva sufficientemente probabile:

--- il 2 maggio 1996 si svolgeva a Roma la riunione preparatoria della collocazione dell'ILARDO;

--- il 3 maggio 1996 la Sezione Anticrimine comunicava al ROS la compiuta identificazione del NAPOLI ed il negativo esito degli accertamenti sul "Cono";

--- il 10 maggio 1996 veniva ucciso a Catania l'ILARDO;

--- il 6 giugno 1996 il MORI anticipava al RICCIO che avrebbe demandato alcune indagini su Mezzojuso al Comando Provinciale (vedasi la deposizione del RICCIO);

--- in epoca vicina ma non meglio precisata il MORI chiedeva a tutti i reparti palermitani di attivarsi al fine di individuare il "Cono" (vedasi la deposizione del teste CAVALLO);

--- alla fine di luglio del 1996 veniva consegnata ai magistrati la versione definitiva del rapporto "Grande Oriente": da tale momento in poi, i magistrati erano in possesso di tutti gli elementi necessari per promuovere e coordinare eventuali, ulteriori investigazioni;


--- in epoca vicina ma non meglio precisata il RICCIO riceveva dal cap. DAMIANO una copia dell'"Appunto proveniente dal Comando Provinciale", che, come già detto, non individuava ancora in Nicolò LA BARBERA il "Cono"



--- in epoca vicina ma non meglio precisata il magg. CAVALLO si ritrovava sulla scrivania una copia dello stesso "Appunto" e, rilevata l'assonanza del segnalato nome di Nicolò LA BARBERA ("Colò") con "Cono", sospettava che lo stesso "Cono" andasse individuato nel LA BARBERA ed avviava una serie di accertamenti ed indagini, affidati al cap. FEDELE ed al m.llo PERRI;

--- solo successivamente, come risultava dalla acquisita nota del 6 maggio 2003 della Segreteria della Procura della Repubblica di Palermo (n. 2a delle iniziali produzioni del P.M.), venivano richieste ed attivate, peraltro con scarso successo, intercettazioni nei confronti dello stesso Nicolò LA BARBERA (decreti n. 1002/96 e n. 1003/96 del 21 ottobre 1996 emessi su richiesta dei CC. di Palermo; decreto n. 1078/96 del 15 novembre 1996 emesso su richiesta dei CC. di Palermo) e nei confronti di Giovanni NAPOLI e di Antonino NAPOLI (decreto n. 1065/96 del 14 novembre 1996 emesso su richiesta del ROS di Palermo).

Il Tribunale si rendeva conto, però, del fatto che, identificato compiutamente il NAPOLI e deceduto l'ILARDO, il ROS era rimasto ancora inerte ed aveva, semmai, demandato ai servizi territoriali dell'Arma (in particolare, al Comando Provinciale o al Reparto Operativo guidato dal magg. CAVALLO) le indagini sul LA BARBERA e sul NAPOLI. E si chiedeva se tale atteggiamento fosse ingiustificato e potesse, quindi, consigliare una revisione dei convincimenti fin qui esposti, indirizzandolo verso una positiva opinione in ordine alla responsabilità del MORI e dell'OBINU in ordine al reato agli stessi ascritto.




La breve analisi, secondo i giudici di primo grado, doveva prendere le mosse da un dato: con la nota del 3 maggio 1996 il ROS riceveva comunicazione del fatto che, sulla scorta delle indicazioni disponibili, non era stata possibile la identificazione del "Cono".

Ipotizzando la mala fede degli imputati e la loro volontà di preservare il "Cono", favoreggiatore del PROVENZANO, da possibili investigazioni, la appena ricordata comunicazione, ad avviso del Tribunale, sarebbe tornata comoda per chiudere la questione. Era stato sollecitato un accertamento e la risposta era stata negativa: poteva giustificarsi l'archiviazione della pratica "Cono".

Il comportamento del col. MORI, però, sempre ad avviso dei giudici di primo grado, sarebbe stato di segno contrario: egli aveva sollecitato ad attivarsi per individuare il "Cono" altri comandi dell'Arma, che lo identificavano, tanto che, all'esito delle laboriose indagini, la Sezione Anticrimine di Palermo lo denunciava insieme con il NAPOLI (e numerosi altri soggetti) con la informativa "Apice" (26 gennaio 1998).

In ogni caso, concludeva il Tribunale, si doveva rilevare che, ancora una volta, la complessiva considerazione delle acquisite risultanze non consentiva di convertire, al di là di ogni ragionevole dubbio, possibili errori e ritardi nelle investigazioni nella dimostrazione della mala fede degli imputati.

Altro elemento che nell'assunto accusatorio sarebbe stato indicativo della deliberata volontà degli imputati di favorire la latitanza di Bernardo PROVENZANO, sarebbe consistito nel fatto di aver tenuto all'oscuro l'Autorità Giudiziaria




dell'incontro di Mezzojuso fra lo stesso PROVENZANO ed il confidente Luigi ILARDO e delle indicazioni che quest'ultimo, all'esito del medesimo incontro, aveva fornito a proposito del luogo in cui si era svolto e dei soggetti che curavano la latitanza del *boss* corleonese, dati che erano stati comunicati ai magistrati soltanto dopo l'uccisione dello stesso ILARDO (10 maggio 1996), con il rapporto "Grande Oriente" (30 luglio 1996), in violazione delle direttive impartite da Caselli per la ricerca dei latitanti.

A questo riguardo i primi giudici ricordavano che, come risultava dalla documentazione prodotta dal P.M. nella fase iniziale del dibattimento (fascicolo costituente l'allegato n. 15), il dr. CASELLI prestava una particolare attenzione alla ricerca dei latitanti. In tale quadro, egli frequentemente aveva trasmesso missive ai suoi sostituti, ma aveva anche indirizzato svariate note ai responsabili, nazionali e locali, delle forze di Polizia.

Queste ultime avevano riguardato il coordinamento tra diverse forze di Polizia (il richiamo era, in particolare, alle note del 6 e del 13 dicembre 1993 - non dirette specificamente al R.O.S. -), la convocazione di riunioni (una, in particolare, era stata fissata per il 28 ottobre 1995), la trasmissione e l'aggiornamento della lista dei latitanti più pericolosi e dei, rispettivi, magistrati assegnatari.

Senonché, rilevavano i giudici di primo grado, se doveva ragionevolmente presumersi che fosse stato specificamente raccomandato, nel corso delle riunioni che si erano tenute, di mantenere tempestivo e costante il flusso di informazioni, non risultava, però, che una siffatta sollecitazione fosse stata formalizzata nelle missive prodotte.



Dalla documentazione in questione, osservava il Tribunale, non risultava, inoltre, che fosse stata mai specificamente trattata la questione della gestione delle fonti confidenziali: tuttavia, si poteva presumere che fosse implicita la comunicazione al magistrato di informazioni confidenziali affidabili, rilevanti ai fini della cattura di un latitante della importanza del PROVENZANO. Ed era indubbiamente vero che sarebbe stato corrispondente alla *ratio* delle direttive del dr. CASELLI attenersi a tale prassi.

Comunque, ritenevano al riguardo i giudici di prime cure che non si potessero trascurare i diretti e risalenti rapporti intrattenuti dal RICCIO con il dr. PIGNATONE e, soprattutto, non si potesse non riconoscere che la visita che il primo aveva reso al secondo proprio all'indomani dell'incontro di Mezzojuso e le informazioni che, per sua stessa ammissione, l'ufficiale aveva comunicato in proposito agli imputati consentivano di concludere che questi ultimi potessero coltivare la ragionevole certezza che il magistrato fosse stato messo al corrente di quanto era avvenuto, delle indicazioni fornite in merito dall'ILARDO e della esigenza di non "smuovere le acque" in attesa di un nuovo incontro da sfruttare per tentare la cattura del PROVENZANO.

Conseguentemente veniva ritenuto sorprendente il fatto che venisse addebitata proprio agli imputati la omessa trasmissione al magistrato delle notizie in questione, che, a ben vedere, erano le sole che potessero implicare scelte operative immediatamente utili ai fini della cattura del PROVENZANO (non constava, infatti, che successivamente ne fossero state acquisite altre).



Inoltre, in termini più generali, si osservava in sentenza:
a) che, secondo quanto riferito dal RICCIO, il col. MORI aveva sostenuto che era superfluo informare l'Autorità Giudiziaria delle notizie rivelate da una fonte confidenziale (ed, in verità, nessun obbligo di legge incombe in materia sulla P.G. - cfr. Cass., Sez. VI, 5.7.2004, n. 39232 -); b) il RICCIO aveva riferito di aver fin dall'inizio della sua attività al ROS puntualizzato, in dissenso con il convincimento del MORI, che egli avrebbe proseguito ad interloquire con il magistrato di riferimento, così come ha fatto all'indomani del 31 ottobre 1995 - unica occasione in cui, si ribadiva, vennero acquisite informazioni che erano astrattamente utili ai fini della cattura del PROVENZANO -; c) il RICCIO, anche dopo l'1 novembre 1995, aveva effettivamente continuato ad avere contatti con il dr. PIGNATONE, come, tra l'altro, risultava dalle annotazioni contenute nella sua agenda.

Di conseguenza, riteneva il Tribunale che, in termini generali, non si vedeva come potesse addebitarsi agli imputati un *deficit* di informazioni alla Autorità Giudiziaria su quanto riferito dalla fonte confidenziale Luigi ILARDO. Eccessivo pareva, poi, al Tribunale il rilievo del P.M. secondo cui gli imputati avrebbero dovuto verificare se il dr. PIGNATONE fosse stato effettivamente aggiornato dal RICCIO, tanto più che lo stesso Caselli aveva riferito in dibattimento che la gestione delle fonti confidenziali era di esclusiva pertinenza della P.G.

Si sosteneva, poi che siffatto modo di gestire le fonti confidenziali dal ROS non era stato applicato solo con riferimento al caso in esame e che, anzi, costituiva l'abituale modo di operare, come si evincerebbe dalle dichiarazioni dei




testi Sabella e Principato che avevano evocato la particolare prudenza usata nelle operazione da parte di personale del ROS.

Osservava ancora il Tribunale che a convalidare la scarsa rilevanza probatoria del riferito atteggiamento dell'imputato MORI rispetto alle comunicazioni al magistrato delle acquisizioni confidenziali e, più in generale, delle attività di ricerca di latitanti, si potevano citare alcuni ulteriori risultanze, quanto mai significative, che finivano con il confermare che in materia, di fatto, si procedeva in modo autonomo e riservato.

In primo luogo, da parte del Tribunale si rimarcava che non constava che un magistrato fosse mai stato messo al corrente, in corso d'opera, delle attività sfociate nella esecuzione degli arresti di svariati latitanti mafiosi propiziati dalle confidenze dell'ILARDO raccolte dal RICCIO. In proposito, il Tribunale aveva già ricordato come il dr. PIGNATONE avesse fornito una esplicita indicazione, specificando che solo l'arresto di Domenico VACCARO gli era stato, peraltro genericamente, preannunciato come probabile ed imminente.

Dello stesso tenore erano infine le dichiarazioni del teste Savina all'epoca dei fatti dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo.

In conclusione, osservava il Tribunale che, al di là di qualsivoglia considerazione concernente la completezza e la tempestività delle comunicazioni ricevute dagli imputati in ordine a quanto via via segnalato dall'ILARDO al RICCIO, nonché la consapevolezza dei medesimi che quest'ultimo avesse informato ed informasse il magistrato di riferimento,




poteva, comunque, dirsi che le diffuse modalità di comportamento del ROS nella gestione di fonti confidenziali e dello stesso ROS ed anche dei vari corpi di Polizia nelle attività di ricerca dei latitanti non avrebbero consentito, in ogni caso, di ritenere che l'omissione di tempestive comunicazioni alla Autorità Giudiziaria sarebbe stata idonea a comprovare la volontà dei due imputati di favorire la latitanza del PROVENZANO.

Il Tribunale, a questo punto, si occupava di alcune dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia che erano stati vicini al PROVENZANO, aventi ad oggetto atteggiamenti o affermazioni del medesimo, anche per vagliarne la attendibilità e la conducenza in vista della verifica delle indicazioni di Massimo CIANCIMINO secondo le quali lo stesso PROVENZANO, per effetto degli accordi del 1992, godeva di una sorta di immunità.

Venivano, in primo luogo, riportate in sentenza le dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia Antonino GIUFFRÈ, il quale aveva riferito della sua risalente conoscenza con il PROVENZANO, che era per lui divenuto, dal 1985, allorché il propalante aveva assunto la guida del mandamento mafioso di Caccamo, un costante punto di riferimento. Lo incontrava frequentemente, con cadenza settimanale o bisettimanale. Dopo l'arresto di Salvatore RIINA (gennaio 1993) gli incontri avvenivano mediamente ogni 20/30 giorni.

Dal 1994 (il collaboratore non aveva ricordato se dall'inizio o dalla metà del 1994) e fino all'arresto (gennaio 2001) del capomafia di Belmonte Mezzagno, Benedetto SPERA, gli incontri con il PROVENZANO si erano svolti quasi sempre in



territorio di Mezzojuso, salva qualche sporadica occasione in cui erano avvenuti in Bagheria.

Il GIUFFRE' aveva dichiarato che in periodo precedente l'omicidio di Luigi ILARDO il PROVENZANO aveva lanciato un allarme, avvertendo che le zone che frequentavano a Mezzojuso erano state scoperte dalle Forze dell'Ordine in dipendenza di una "soffiata": a seguito di ciò, non si erano, pertanto, tenute riunioni nella casa di campagna di "Cola" LA BARBERA, anche se costui si era spesso curato che il dichiarante venisse prelevato nella zona di Mezzojuso per essere condotto dal PROVENZANO; insieme con Benedetto SPERA, il propalante veniva prelevato da Simone, figlio di "Cola" LA BARBERA, con una *jeep*. In buona sostanza, era scattato un sistema di allarme e si parlava della collocazione di telecamere e di microspie. Il PROVENZANO gli aveva rivelato che la notizia della soffiata era pervenuta da Caltanissetta.

Il GIUFFRE' era stato, talora, accompagnato presso il PROVENZANO da un nipote del LA BARBERA, anche egli di nome Simone, ovvero da un soggetto di Ciminna. Se non ricordava male, solo in una occasione era stato accompagnato dal NAPOLI, che in una circostanza aveva trovato sul posto dell'appuntamento con il *boss* corleonese.

Gli incontri con il PROVENZANO non erano mai avvenuti nella azienda di "Cola" LA BARBERA, dove era stato, semmai, condotto per essere poi portato in una villetta distante circa due/trecento metri.

Dopo aver precisato di essere stato incaricato dal PROVENZANO, tra la fine del 1995 e l'inizio del 1996, di



preparare l'omicidio di un soggetto, indicatogli come responsabile della "soffiata" che li aveva messi in allarme (si trattava, come successivamente aveva avuto modo di constatare, dell'ILARDO), il GIUFFRE' aveva confermato che anche dopo la uccisione dell'ILARDO il PROVENZANO aveva continuato a trascorrere la sua latitanza nella zona di Mezzojuso, dove egli lo incontrava; peraltro, per un periodo di tempo non avevano più frequentato la azienda agricola del LA BARBERA ed egli era stato condotto al cospetto del PROVENZANO (sempre da parenti del LA BARBERA) presso una villetta poco distante.

Il GIUFFRE' aveva precisato che svariati erano stati i luoghi degli incontri con il PROVENZANO (oltre che nell'agro di Mezzojuso, anche nei vicini territori dei Comuni di Campofelice di Fitalia e di Godrano), tutti riconducibili al LA BARBERA o a parenti del medesimo.

Alla richiesta del P.M. di chiarire se taluno dei visitatori del *boss* gli avesse mai fatto rilevare la imprudenza di rimanere in quella zona dopo l'omicidio dell'ILARDO, il GIUFFRE' non aveva risposto, ma aveva citato il seguente episodio: in una occasione (risalente al periodo 1999/2000) il *boss* Tommaso CANNELLA aveva mosso al PROVENZANO un rilievo di imprudenza, in quanto si erano seduti fuori dalla villetta in cui erano riuniti, a poche centinaia di metri dalla SS. 121: il PROVENZANO aveva risposto con una risata. La situazione, in sostanza, si era, nel complesso, normalizzata, anche se il PROVENZANO continuava sempre ad ammonirli a fare attenzione ad eventuali pedinamenti ed a stare in allerta; il predetto temeva, in particolare, la collocazione di telecamere e microspie. Più oltre, il GIUFFRE' ha confermato che nella



ricordata circostanza il PROVENZANO aveva invitato il CANNELLA a stare tranquillo: benché ammonisse a fare attenzione, il *boss* corleonese usava sempre incutere tranquillità.

In quella fase le riunioni si erano svolte quasi sempre nella villetta vicina alla azienda agricola del LA BARBERA, villetta che nell'ultimo periodo, attorno al 2001, era stata "bonificata": era stato, infatti, smontato tutto l'impianto elettrico alla ricerca di eventuali microspie, che non erano state rinvenute; dopo tali operazioni avevano continuato a frequentare l'immobile.

Il PROVENZANO, peraltro, era sempre rimasto in allerta ed aveva continuato a temere la collocazione di microspie; dopo l'arresto dello SPERA si era trasferito nei territori dei Comuni di Vicari e di Ciminna e si era anche munito di un apparecchio atto a localizzarle.


Il propalante aveva precisato di aver appreso dal PROVENZANO che quest'ultimo si trovava all'interno della più volte citata villetta, a poche centinaia di metri di distanza, quando era stato eseguito l'arresto dello SPERA nella azienda agricola del LA BARBERA: nella circostanza il *boss* corleonese si era "preso un bello spavento" e si era trovato in difficoltà. Da quel momento aveva lasciato il territorio di Mezzojuso e si era trasferito nella zona di Ciminna, aiutato da due uomini dello SPERA, Angelo TOLENTINO e Nino EPISCOPO, in quanto si era reso conto che qualche cosa gli era sfuggita di mano. Inoltre, sulla sua decisione aveva influito il fatto che si era liberata una zona non sfruttata per latitanze.



Interpellato dal P.M., il GIUFFRE' aveva parlato di voci insistenti, risalenti addirittura all'inizio degli anni '90, provenienti da Catania (se non errava dalla famiglia mafiosa di Benedetto SANTAPAOLA - il dichiarante ha citato, in proposito, l'esponente mafioso Eugenio GALEA -), secondo cui il PROVENZANO era un confidente dei Carabinieri. Tali voci, più tardi, erano arrivate anche da Palermo. In merito, in una circostanza il PROVENZANO aveva rivolto al propalante, "a bruciapelo", la domanda: "non lo so, tu pensi che io sia uno sbirro?". Il GIUFFRE' era rimasto "di ghiaccio" ed aveva risposto che non credeva a tali voci. Le stesse voci indicavano ora la moglie del PROVENZANO, ora non meglio precisati soggetti di Bagheria, ora Vito CIANCIMINO come tramiti fra il *boss* ed i Carabinieri.

Il Tribunale riteneva le affermazioni rese dal Giuffrè sul tema che ci occupa vaghe, sfornite di concreto fondamento e frutto di mere dicerie, opinioni, ipotesi, deduzioni, maturate in seno al gruppo di sodali del GIUFFRE'.


In definitiva, quindi, non riconosceva sicura efficienza probatoria - in merito all'ipotizzato tradimento del PROVENZANO - alle affermazioni del collaboratore, incentrate sul mero sospetto che lo stesso PROVENZANO avesse "venduto" Salvatore RIINA e che fosse l'ispiratore della cattura dei personaggi di vertice di Cosa Nostra, tutti progressivamente arrestati, con la eccezione di Matteo MESSINA DENARO e del medesimo PROVENZANO. Degno di nota, ad avviso del Tribunale era che, in questo quadro, il GIUFFRE' aveva espresso il sospetto che il PROVENZANO avesse perfino propiziato la sua (di esso dichiarante) cattura.



A sostegno del proprio assunto i primi giudici richiamavano, poi, le propalazioni del collaboratore Giovanni BRUSCA, che faceva parte del gruppo più vicino al RIINA ed alla strategia stragista del medesimo e che, pertanto, avrebbe dovuto essere più sensibile e reattivo rispetto ad una ipotesi di tradimento del PROVENZANO: il predetto, appositamente interpellato, aveva dichiarato che egli ed il suo gruppo di sodali non avevano mai dato peso alle generiche "voci" su un eventuale tradimento subito dal RIINA, ovvero su un incontro della moglie del PROVENZANO con un non meglio precisato ufficiale dei Carabinieri.

Quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore Lo Verso Stefano, nel rimandare alla lettura della sentenza di primo grado (pagg. 1296 e ss.), giova precisare che il Tribunale le aveva ritenute totalmente inattendibili, come del resto ritenuto da questa Corte che ha provveduto, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - ad un nuovo esame.

Dunque, alla stregua delle suesposte emergenze probatorie, il Tribunale giungeva alla conclusione che le emergenze richiamate e le modalità quanto mai prudenti e preoccupate con cui il NAPOLI gestiva la latitanza del PROVENZANO ragionevolmente varrebbero ad escludere che costui ed i suoi favoreggiatori ritenessero che la situazione fosse sotto il loro assoluto e sicuro controllo e che il *boss* corleonese fosse certo che protezioni istituzionali lo preservassero, quanto meno nel territorio di Mezzojuso, da qualsiasi iniziativa delle Forze dell'Ordine volta alla sua cattura.



In conclusione, sia pure alla stregua di un giudizio *ex post*, poteva, ad avviso del Tribunale, ammettersi che nell'arco di tempo oggetto della contestazione fossero state adottate dagli imputati scelte operative discutibili, astrattamente idonee a compromettere il buon esito di una operazione che avrebbe potuto procurare la cattura di Bernardo PROVENZANO.

In ogni caso, osservavano in proposito i primi giudici, poiché ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non era necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (cfr. Cass., Sez. VI, 07/11/2011, n. 3523, Papa), poteva ritenersi che la condotta attendista prescelta con il concorso degli imputati fosse sufficiente a configurare, in termini oggettivi, il reato addebitato.

Posto ciò, rilevavano i giudici di primo grado che, benché non mancassero aspetti che erano rimasti opachi, la compiuta disamina delle risultanze processuali non aveva consentito di ritenere adeguatamente provato – al di là di ogni ragionevole dubbio, come richiede l'art. 533 c.p.p. – che le scelte operative in questione, giuste o errate, fossero state dettate dalla deliberata volontà degli imputati di salvaguardare la latitanza di Bernardo PROVENZANO o di ostacolarne la cattura.

Ne conseguiva che i medesimi dovevano essere mandati assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato, che sembrava al Tribunale quella che più si adattasse alla concreta fattispecie.



CAPITOLO III

L'esame dei motivi di impugnazione

\$1 Questioni attinenti alla metodologia di redazione della sentenza

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria si è occupato di quelli che chiama i vizi strutturali della sentenza appellata, che definisce "*di ingegneria costruttiva*", e che, a suo avviso, avrebbero gravemente compromesso "*l'iter accertativo dei fatti e avrebbero determinato l'esito assolutorio per carenza di dolo*".

In buona sostanza, il Tribunale dopo avere dedicato due terzi della sentenza alle due aggravanti, avrebbe affrontato l'esame dei fatti addebitati agli imputati, laddove, seguendo una corretta metodologia avrebbe dovuto fare il contrario.

Osserva il Procuratore Generale come nella fisiologia del processo l'esame delle circostanze aggravanti, quali elementi incidentali e sovrastrutturali, che incidono soltanto sulla commisurazione della pena, assume un peso e uno spazio proporzionalmente molto inferiore rispetto all'esame degli elementi costitutivi, strutturali, che determinano, invece, la decisione sulla colpevolezza o innocenza.



L'errata metodologia, ad avviso del Requirente, avrebbe determinato un profondo vizio dell'apparato motivazionale, giacché, come lo stesso Tribunale esplicita, una volta che l'indagine non avrebbe consentito di ritenere provato il possibile movente della condotta contestata, costituito dall'esecuzione del risalente accordo che avrebbe assicurato al Provenzano la libertà per evitare le stragi mafiose, era stato facile, quasi un passaggio obbligato, *"quasi per default"*, scivolare sul piano inclinato della colpa, *"piano che il giudicante si sarebbe preconstituito in precedenza, escludendo l'unico movente contestato che, in qualche modo poteva apparire plausibile"*.

In particolare, i giudici di primo grado, ad avviso del P.G., prendendo atto di trovarsi davanti ad una condotta senza movente e ritenendo che una condotta non ispirata da alcun movente fosse irrazionale, soprattutto quando ci si trova a giudicare due alti Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri avrebbe erroneamente ritenuto che l'unico movente possibile fosse di natura colposa.


Come precisato in sede di conclusioni, premesso che all'esito della compiuta istruzione dibattimentale erano rimaste accertate le condotte omissive contestate ad entrambi gli odierni appellati, e l'idoneità delle stesse a compromettere il buon esito della operazione che avrebbe potuto portare alla cattura del Provenzano, il PG ha lamentato la erroneità delle conclusioni adottate dal Tribunale quando, in esito all'analisi delle risultanze concernenti le aggravanti contestate, ha ritenuto non provato il movente della condotta favoreggiatrice (specificato dalla Pubblica Accusa nel giudizio di primo grado nell'aggravante di cui all'art.7 DL 152/91 e, per il solo Mori,



nell'aggravante di cui all'art.61 n.2 c.p.), ed ha, quindi, ritenuto non provata l'accusa che gli imputati avessero posto in essere le condotte come sopra accertate al fine di assicurare l'impunità del Provenzano.

Secondo quanto evidenziato dal PG, la preliminare esclusione del movente, che secondo l'accusa avrebbe animato la condotta favoreggiatrice dei due imputati, avrebbe determinato non solo il venir meno delle aggravanti contestate, ma, secondo quanto dedotto dal PG appellante avrebbe viziato il processo accertativo seguito dal primo giudice in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata, in particolare sotto il profilo soggettivo, laddove la ricostruzione delle gravi lacune investigative che erano seguite all'incontro dell'Ilardo con il Provenzano del 31 ottobre 1995, appariva per sé stessa idonea a sostanziare il dolo generico degli imputati, la loro consapevole volontà di aiutare il latitante e i suoi favoreggiatori ad eludere le indagini.

Quindi, rinunciando espressamente alle aggravanti contestate di cui agli artt.7 DL 152/91 e 61 n.2 c.p., e premesso che rispetto alla fattispecie in esame l'elemento soggettivo non richiedeva la dimostrazione dello specifico fine che gli imputati intendevano perseguire, deduceva che le acquisizioni probatorie raccolte anche con riguardo ad analoghe condotte omissive (in questo senso era richiamata la vicenda - ampiamente tratta anche in sede di istruzione dibattimentale in questa fase del giudizio - svoltasi a Terme Vigliatore nell'aprile del 1993), che valeva a dimostrare il carattere non occasionale ed episodico delle stesse.



Alla stregua di tali premesse, sotto un profilo metodologico questa Corte ritiene, pertanto, di fare integrale richiamo, per quanto riguarda la disamina del materiale probatorio relativo alla c.d. "trattativa", alla sintesi della sentenza impugnata che è stata prima ampiamente riportata, e di soffermare piuttosto la propria attenzione sulle questioni che hanno formato oggetto di dibattito processuale in questo grado di giudizio.

Tornando, quindi, al merito delle questioni prospettate dal PG appellante la Corte non può che condividere, sotto il profilo della corretta, formale metodologia e tecnica di redazione della sentenza, che l'esame degli "*essentialia delicti*" deve precedere quello delle circostanze - capaci di influire sulla determinazione della pena ma non sull'affermazione di penale responsabilità - ma non è dello stesso parere allorché si voglia trarre da siffatta metodologia l'esistenza di un pregiudizio assolutorio.

Anzi, forse, l'errore metodologico parte dalla stessa impostazione accusatoria che, al contrario di quanto l'Ufficio Requirente ha fatto nel giudizio di II grado, aveva dedicato, sotto il profilo delle emergenze probatorie, la maggior parte delle energie alle aggravanti mostrando, forse, di avere lo stesso pregiudizio che il P.G. attribuisce ai Giudici, e cioè che l'aver tenuto quella condotta per i fini nelle aggravanti specificati fosse elemento essenziale per l'affermazione di colpevolezza degli imputati, laddove trattasi, come appresso vedremo, di un fondamentale indicatore del dolo, ma certamente non l'unico.

Non vi è dubbio, si ribadisce, che in molti casi, come quello prospettato dal Procuratore Generale e che appresso si esaminerà partitamente allorché ci si occuperà della condotta



alla ricerca dell'elemento soggettivo che necessariamente deve accompagnarla, il movente è chiaramente rivelatore della direzione finalistica della volontà, al di là dei motivi che possano fungere da spinta al delitto.

Altrettanto certo è che, nel caso di un delitto di cui non si sia riuscito a provare il movente, si possa pervenire ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, nel caso in cui dagli altri elementi indiziari, accertati mediante una corretta valutazione delle risultanze processuali, emerga in modo certo la penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli.

In buona sostanza, si vuole dire che nel caso di assenza di una adeguata spinta ad agire occorrerà una prova ancor più rigorosa e una forza di coesione degli indizi di gran lunga maggiore.

Ed infatti, se al movente, in un processo indiziario, può essere riconosciuta la natura di indizio (in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte ancora di recente, con sentenza n. 42576 del 3 giugno 2015) questo è indubbiamente legato alla funzione che lo stesso viene ad assumere, in quanto elemento catalizzatore e rafforzativo di un quadro di indizi chiari, precisi e convergenti, che finiscono per porsi a fondamento di un giudizio di responsabilità per la loro univoca significazione derivante anche dalla chiave di lettura che è offerta dal movente. In altre parole, se tale elemento, da solo, non può certamente costituire l'unico basamento della penale responsabilità, lo stesso, essendo piuttosto il collante di tutti gli indizi, diventa, comunque, un elemento essenziale per lo svolgimento del processo logico diretto a riconoscere valore probatorio agli altri indizi acquisiti.





Ed allora, in primo luogo, occorrerà esaminare le condotte contestate dal punto di vista meramente obiettivo, evitando due erronei punti di vista: il primo punto di vista, viene fatto proprio dal P.G. che, come ha più volte rilevato la difesa, spesso finisce per ricondurre le singole condotte non alla persona degli imputati ma al reparto di cui essi facevano parte, sia pure con funzioni apicali.

Emblematico, in tal senso, è l'episodio di Terme Vigliatore che ha come protagonisti operatori del ROS del tutto diversi dagli imputati (nessun elemento ricollega quanto avvenuto in quella occasione alla persona di Obinu, mentre l'unico collegamento con Mori, consisterebbe in una sua vaga presenza a Catania il giorno in cui i fatti stessi avvennero).

Naturalmente, con ciò non si vuole demolire il lodevole sforzo della Pubblica Accusa di giungere a provare nella sede propria del processo penale, che è il dibattimento, un periodo della nostra storia ed, in particolare, l'operato del ROS al cui vertice erano gli imputati ed il Generale Subranni.

Né si può negare che – fermi restando i grandi meriti nel campo della lotta al terrorismo e della criminalità organizzata di questo reparto di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri e i lusinghieri giudizi sull'operato complessivo del Mori espressi da autorevoli esponenti di Autorità civili e militari - molti episodi connotano di opacità l'operato di questa articolazione dell'Arma in quel periodo, evidenziando una serie di incongruenze anche con riferimento ai fatti specifici che ci occupano ed a quelli precedenti o successivi che con questi hanno attinenza.



Basti a tal uopo richiamare alcune delle risultanze che sono state riversate nel processo e che hanno riguardo, in particolare, alla mancata perquisizione del covo di Riina e all'episodio relativo alla presunta, omessa cattura di Benedetto Santapaola in Terme Vigliatore, nell'aprile 1993.


\$2 La mancata perquisizione del covo di Riina

Quanto al primo degli episodi appena richiamati va premesso che la vicenda della mancata perquisizione del covo viene ricostruita alle pag. 27 e ss. della sentenza della terza sezione del Tribunale di Palermo del 20 febbraio 2006, divenuta irrevocabile, alla quale si può fare integrale richiamo, essendo stata acquisita agli atti del processo, e che è pienamente utilizzabile unitamente agli altri elementi processuali presenti in atti.

La ricostruzione contenuta in detta sentenza, al di là dei ricordi nebulosi del Procuratore Caselli, delle non sempre coerenti tra loro dichiarazioni degli imputati nonché dei testi Aliquò e De Caprio offre tre punti fondamentali che si possono ritenere definitivamente accertati.

La decisione di soprassedere alla immediata perquisizione del covo di Riina fu presa dai vertici del ROS in pieno accordo con l'Autorità Giudiziaria che ritenne sufficiente l'osservazione esterna al cancello che consentiva l'accesso al residence all'interno del quale era ubicata la villetta del Riina.


Il furgone attrezzato per l'osservazione venne portato via alle ore 16,00 dello stesso pomeriggio in cui venne catturato Riina



per ordine specifico del capitano De Caprio ed il servizio non venne più attivato.

L'Autorità Giudiziaria non fu informata della cessazione del servizio, né chiese spiegazioni se non quando cominciarono a circolare diverse voci su quella che successivamente fu ritenuta una vera e propria anomalia.

La giustificazione di tale comportamento, al di là delle dichiarazioni rese a distanza di tempo da altri testi, con maggiore credibilità rispetto alle altre predette emergenze probatorie e con più obiettività e precisione, per il suo carattere documentale, può essere affidata alla nota del 18.2.93 inviata dal col. Mario Mori al Procuratore dott. Caselli, in risposta alla richiesta di chiarimenti che gli era stata avanzata da quest'ultimo del seguente testuale tenore: *"nelle ore successive all'arresto in effetti tutti gli ufficiali dipendenti da questo Ros presenti in Palermo, lo scrivente, Magg. Mauro Obinu, Cap. Giovanni Adinolfi, Cap. Sergio De Caprio, suggerivano la necessità, dettata da una logica investigativa di agevole comprensione, di far apparire l'arresto come un'azione episodica in modo da consentire la successiva osservazione ed analisi della struttura associativa esistente intorno ai fratelli Sansone",* per cui *"veniva ritenuto contrario allo scopo qualunque intervento sull'obiettivo localizzato nel civico n. 54 di via Bernini. Tale attività, per motivi di opportunità operativa ed anche di sicurezza, veniva sospesa in attesa di una successiva riattivazione, allorché, le condizioni ambientali lo avessero consentito in termini di mimetismo. Quando cioè, dopo alcuni giorni, vi fosse stata la ragionevole certezza che il dispiegamento sul territorio di un pertinente dispositivo di*




osservazione e pedinamento non avrebbe allarmato eventuali "osservatori " di Cosa Nostra, certamente attivati dopo la cattura di Riina. Atteso, peraltro, che l'utenza del Sansone continuava, con altre, ad essere tenuta sotto controllo. Appariva scontato, per un sempre più incisivo prosieguo dell'azione di contrasto al gruppo corleonese, come l'interesse superiore fosse quello di lasciare "muovere " per un periodo di media durata i fratelli Sansone, al fine di potere successivamente verificare sotto l'aspetto dinamico i loro contatti e lo svolgersi delle (loro) attività nell'intento di acquisire ulteriori ed originali elementi di investigazione per smantellare l'intera struttura".

Sui motivi per cui tale indagine, di tipo dinamico, non fu poi in effetti avviata, si legge nella nota che *"una inopinata fuga di notizie sui luoghi e sui personaggi imponeva una accelerazione dei tempi di intervento sui Sansone che ha nociuto all'iniziale piano di contrasto, in quanto le investigazioni avrebbero dovuto essere improntate sulla distanza",* concludendo che si era trattato di un equivoco, causato dalle *"successive necessarie varianti sui tempi di realizzazione e sulle modalità pratiche di sviluppo, sulla cui professionalità d'attuazione garantisco di persona"*. Circa il servizio di osservazione su via Bernini, nella medesima nota si da atto che in effetti vi fu la *"mancata, esplicita comunicazione all'A.G. competente della sospensione dei servizi di sorveglianza su via Bernini"*, aggiungendo che anche questa circostanza *"va inserita in tale quadro, poiché chi ha operato ha sicuramente inteso di potersi muovere in uno spazio di autonomia decisionale consentito"*.



In definitiva, come opportunamente hanno osservato i giudici della terza sezione del Tribunale di Palermo, "la decisione, da tutti condivisa, di non effettuare la perquisizione fu assunta, nella ricostruzione che ne danno i diretti protagonisti, sulla base di presupposti tra loro antitetici: quello della continuazione del servizio di osservazione sul complesso di via Bernini, nelle valutazioni della Procura della Repubblica e dell'Anna territoriale; quello della pianificazione di un'attività di indagine a medio-lungo termine da intraprendere una volta "raffreddato" il luogo, nelle argomentazioni del ROS.

Il primo, supportato dalla considerazione di carattere logico, poi confermata dai fatti di successiva realizzazione, che avesse senso omettere la perquisizione se ed in quanto si continuasse a video riprendere il residence; il secondo motivato, invece, dalle considerazioni legate alle modalità tecniche di esecuzione del servizio ed allo stato dei luoghi, che ne avrebbero reso impossibile la reiterazione nei giorni seguenti in condizioni di sicurezza, nonché dalla finalità, asseritamente perseguita, di voler sviluppare indagini nel lungo periodo sul circuito associativo dei Sansone. Per gli uni, l'attività di osservazione non poteva che consistere nella prosecuzione di quella già in atto, ovvero del contatto visivo con l'area di interesse; per gli altri, secondo le riferite argomentazioni difensive, l'osservazione andava, invece, intesa in senso lato e più ampio, come controllo e sorveglianza dell'obiettivo investigativo in un ambito temporale prolungato, nel quale il contatto visivo con il sito era un elemento certamente essenziale ma che poteva essere rinviato a quando le condizioni ambientali fossero divenute favorevoli, consentendone l'utile e sicura ripresa (pag.39_41)



Orbene, col senno di un osservatore esterno che a distanza di tempo si posiziona in un punto di osservazione svincolato dalla giustificabile concitazione del momento, la scelta di privilegiare qualsiasi altra esigenza investigativa rispetto al pericolo che il covo fosse ripulito appare davvero non adeguata per volere usare un eufemismo.

Preme, comunque, sottolineare al riguardo che la scelta condivisa di non perquisire immediatamente il covo blindandola con un servizio di osservazione esterno all'ingresso del complesso edilizio appare davvero singolare ove si consideri che il detto servizio anche ove fosse stato mantenuto per qualche giorno ancora non avrebbe evitato che qualcuno dall'interno provvedesse a "ripulire" la villetta, cosa che, con tutto il comodo possibile, fu effettivamente fatta.

Altra circostanza che il collegio ritiene di sottolineare concerne l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale la decisione di abbandonare il servizio di osservazione fu presa dal De Caprio, senza che il Mori ne fosse informato, come precisato in udienza dal predetto teste.

Orbene, appare davvero difficile credere che una decisione di tale importanza non fosse stata comunicata al Mori che era il "dominus" dell'operazione, tenuto conto che ancor più difficile appare che egli non se ne sia mai interessato, se non quando a distanza di più di un mese fu chiamato dal Procuratore Caselli a renderne conto.

Ancor più difficile da spiegare, e a ben guardare nemmeno l'ha spiegato lo stesso Mori, appare il fatto che la cessazione del servizio non fu comunicato tempestivamente all'A.G.



Invero, la giustificazione fornita: l'essersi mosso "in uno spazio di autonomia decisionale consentito" appare davvero inadeguata, in specie ove si consideri che il servizio venne tolto poche ore dopo la decisione di effettuarlo come contraltare alla mancata immediata perquisizione dell'abitazione.

Cosa possa essere in quel limitato frangente di tempo essere accaduto di tanto importante da smettere di dar corso ad una decisione presa di comune accordo con l'A.G. è cosa che la Corte non riesce a spiegarsi e, a ben vedere in maniera specifica non l'hanno spiegato nemmeno gli imputati.

Ma se così stanno le cose dal punto di vista oggettivo, non può convenirsi con la Pubblica Accusa, allorché ritiene che la condotta oggetto del processo celebratosi innanzi al Tribunale di Palermo possa inserirsi, quale elemento indiziario contrassegnato dal requisito della univocità che insieme ad altri condurrebbero ad affermare la penale responsabilità degli imputati (anche l'Obinu non rimase estraneo all'operazione, seppure in posizione notevolmente defilata rispetto al Mori).

Invero, la sentenza in argomento, ormai passata in giudicato, afferma, intanto, che non vi è certezza che il Mori fosse stato tempestivamente informato dal De Caprio della cessazione del servizio di osservazione, dato questo cui va dato dal punto di vista probatorio credibilità privilegiata in quanto non contrastato da altri elementi indiziari di segno opposto, a prescindere da quello di carattere logico sopra esposto che, però, da solo è inidoneo ad assurgere al rango di indizio.

Ed allora, in conclusione, per quello che in questa sede può interessare, è d'uopo evidenziare che, anche nel caso in



esame, non vi è nessuna prova della direzione finalistica del volere verso l'agevolazione di soggetti peraltro imprecisati appartenenti a cosa nostra ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

Al riguardo elementi decisivi al fine della prova dell'elemento soggettivo del reato contestato agli imputati di quel processo avrebbero potuto essere ricavati dall'accertamento del movente della condotta.

In proposito basta richiamare quanto contenuto a pag. 114 della sentenza, ormai passata in giudicato, che qui appresso si riporta *"ne deriva che, non essendo stata provata la causale del delitto, né come ragione di Stato, né come volontà di agevolare specifici soggetti, diversi dall'organizzazione criminale nella sua globalità, l'ipotesi accusatoria è rimasta indimostrata, arrestandosi al livello di mera possibilità logica non verificata"*.

§ 3 L'EPISODIO DI TERME VIGLIATORE, APRILE 1993

Quanto all'episodio avvenuto in Terme Vigliatore nell'aprile 1993 osserva il Collegio che ampio spazio è stato dedicato nel corso del presente giudizio di appello alla ricostruzione di questa vicenda che secondo la Pubblica Accusa appellante, sarebbe indicativa, al pari della mancata perquisizione del covo di Riina subito dopo la cattura di quest'ultimo nel gennaio 1993, di cui si è prima detto, della volontà del R.O.S. guidato dagli odierni imputati di favorire l'associazione Cosa Nostra, non avendo i predetti proceduto, pur avendone la



possibilità, alla cattura dei principali capi mafia latitanti o all'acquisizione di decisivi elementi d'indagine, così confermando la deliberata volontà dei medesimi di porre in essere le condotte di favoreggiamento oggetto della odierna contestazione.

Come ricordato dal P.G. appellante, risulta già pacificamente accertato dai primi giudici (pagg.853 - 884 della sentenza impugnata) che nell'aprile del 1993 i Carabinieri della Sezione Anticrimine di Messina, durante un servizio di intercettazione formalmente eseguito nell'ambito delle indagini sull'omicidio del giornalista Alfano, avevano ritenuto, nella persona del m.llo Scibilia, di avere individuato in una conversazione dell'1 aprile 1993 la voce del latitante Benedetto Santapaola, allora indiscusso capo di Cosa Nostra in Catania, e di averne così rilevato la presenza in un esercizio commerciale avente ad oggetto la vendita di crostacei ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto, di pertinenza di tali DI SALVO ed ORIFICI.

La certezza di tale individuazione era stata acquisita il successivo 5 aprile grazie al contributo di una fonte confidenziale, cui era stata fatta ascoltare la registrazione, ed il m.llo Scibilia ne aveva dato immediata notizia al Mori, il quale aveva assicurato un'immediata attivazione.

Tuttavia, il successivo giorno 6 aprile si era verificato l'episodio in questione, concernente la sparatoria avvenuta in Terme Vigliatore.

Come evidenziato nell'impugnata sentenza, emerge dalla relazione di servizio, priva di data, sottoscritta dal cap. Sergio DE CAPRIO e dal cap. Giuseppe DE DONNO (e dalle tre



ulteriori relazioni di servizio, anche esse prive di data, sottoscritte, rispettivamente, dall'app. Mauro OLIVERI, dal brig. Roberto LONGU e dal c.re Francesco RANDAZZO e, infine, dal c.re Giuseppe MANGANO) che lo stesso DE CAPRIO e gli altri militari dell'Arma, tutti appartenenti al ROS, essendosi casualmente imbattuti, transitando per Terme Vigliatore, in un individuo (poi identificato per Fortunato Giacomo IMBESI, nato a Terme Vigliatore il 17 luglio 1967) ed avendolo erroneamente scambiato, su segnalazione del c.re MANGANO, per il capomafia latitante Pietro AGLIERI, gli avevano intimato di fermarsi; il predetto, temendo di essere vittima di un attentato o di un tentativo di sequestro, si era dato alla fuga a bordo della sua autovettura ed era stato inseguito ed, infine, bloccato. Nel corso dell'inseguimento erano stati esplosi dal cap. DE CAPRIO alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo del fuggitivo, uno dei quali lo aveva sfiorato pericolosamente, avendo attinto lo specchio retrovisore della macchina da lui condotta.

Inoltre, sempre dalle dichiarazioni del m.llo Scibilia era emerso che il 6 aprile 1993 il SANTAPAOLA si era ripresentato nel sito intercettato, ma non c'era stato il tempo di procedere all'arresto e soprattutto si era ragionevolmente certi che sarebbe ritornato; che, per quanto aveva appreso soltanto a posteriori, il cap. DE CAPRIO ed il cap. DE DONNO il 6 aprile 1993 si sarebbero trovati nella zona perché erano in transito; che nella zona l'inseguimento e la sparatoria di cui erano stati protagonisti il cap. DE CAPRIO ed il giovane Fortunato IMBESI, figlio di un noto imprenditore edile, erano stati eventi che erano passati tutt'altro che inosservati: tuttavia, dall'ascolto delle intercettazioni delle conversazioni dei favoreggiatori del SANTAPAOLA si desumeva che l'episodio



non li aveva messi in allarme; che subito dopo aver appreso dell'arresto del SANTAPAOLA, eseguito dopo poco tempo a Mazzarone, il col. MORI gli aveva inviato un messaggio via fax per lenire lo scoramento dipendente dal non aver potuto concludere la cattura del predetto (messaggio di cui è copia agli atti).

In merito alla vicenda in questione, il Tribunale ha dato altresì atto delle dichiarazioni rese dal col. Silvio VALENTE, all'epoca comandante della Sezione Anticrimine di Messina e sottoscrittore della informativa del 25 luglio 1993, acquisita in atti, e dal dr. Olindo CANALI, all'epoca dei fatti sostituto presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, nonché di quelle rese dal cap. DE DONNO.

Ancora, il Tribunale ha rilevato che dall'agenda dell'imputato MORI emerge che il medesimo nella mattina del 6 aprile 1993 era partito alla volta di Catania (<Partenza per CT>), ed ha dato altresì conto delle spontanee dichiarazioni rese dal medesimo in sede di udienza preliminare (in data 5 luglio 2007) laddove ha ricondotto l'episodio ad una attività di ricerca di latitanti.

Quindi, il Tribunale ha osservato che la presenza nella zona, in quel particolare frangente, dei militari del ROS potesse destare legittimi sospetti, specie considerando che in merito non era stata fornita una giustificazione sempre univoca, posto che nelle citate relazioni di servizio nulla era stato precisato in merito alle ragioni della presenza dei militari del ROS nella zona di Terme Vigliatore, che secondo quanto ricordato dal dr. CANALI in merito a quanto riferitogli dal cap. DE CAPRIO i militari del ROS erano in transito per raggiungere Palermo o provenienti da Palermo, che secondo quanto



indicato nella nota del 17 giugno 1993 del Comandante Provinciale dei CC. di Messina la presenza del personale del ROS in Terme Vigliatore era stata occasionale, che anche secondo il DE DONNO detta presenza sarebbe stata casuale, e che infine l'imputato MORI sembrava avere, invece, ricollegato la stessa all'attività di ricerca del SANTAPAOLA.

Tuttavia, ha rilevato il Tribunale come dovesse ritenersi poco credibile una presenza solo casuale nella zona del DE CAPRIO, dello stesso DE DONNO e degli altri militari del ROS che li accompagnavano, *"non potendosi non considerare anomalo che proprio in quel particolare frangente due ufficiali di punta del ROS si siano trovati del tutto accidentalmente in quel di Terme Vigliatore, tra l'altro deviando rispetto al più comodo tragitto autostradale che li avrebbe condotti alla riferita destinazione"*.

Tale rilievo, però, non ha consentito di ritenere, ad avviso dei primi giudici, che vi fosse stata una deliberata volontà di creare nella zona una situazione idonea a mettere in allarme il SANTAPAOLA ed i suoi favoreggiatori, essendo poco credibile che, fra i tanti possibili modi di mettere sull'avviso il boss latitante, si fosse fatto ricorso ad una pretestuosa sparatoria, correndo addirittura, da parte del De Caprio, il rischio di uccidere un giovane la cui innocenza ed estraneità all'Aglieri, in una siffatta ipotesi, sarebbe stata ben nota al predetto ufficiale ed al personale che lo accompagnava.

Inoltre, ha rilevato il Tribunale che, avendo Pietro AGLIERI (nato il 6 giugno 1959), all'epoca dei fatti quasi compiuto 34 anni, mentre il soggetto asseritamente scambiato per lui, Fortunato IMBESI (nato il 17 giugno 1967) aveva quasi compiuto 26 anni, non sussisteva tra i due una



differenza di età così evidente da rendere, di per sé, assolutamente inverosimile lo scambio di persona in parola, e ciò considerato anche che all'epoca era diffuso il sospetto circa la presenza in quella zona di importanti latitanti mafiosi ed, in particolare, proprio dell'AGLIERI.

Pertanto, ha concluso il Tribunale riguardo alla vicenda in esame che dagli elementi raccolti non potesse *"trarsi la prova della volontà dell'imputato MORI di impedire la cattura del SANTAPAOLA inviando sul posto il cap. DE CAPRIO ed il cap. DE DONNO al fine di creare una artificiosa situazione di allarme che inducesse il SANTAPAOLA ad allontanarsi"*, ed ha in contrario rilevato che proprio la circostanza che il SANTAPAOLA era stato di lì a poco effettivamente catturato (precisamente il 18 maggio 1993 ad opera della Polizia di Stato), smentiva la fondatezza del costruito accusatorio.

Al fine di chiarire i punti rimasti oscuri della vicenda in esame, quali evidenziati dallo stesso Tribunale, il Procuratore Generale appellante ha formulato richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale onde, tra l'altro, provare quanto segue:

*"che i militari del Ros che il 6 aprile operarono a Terme di Vigliatore non si trovavano in quel luogo causalmente mentre erano di ritorno da un incontro di lavoro a Messina, ma ricevettero lo specifico ordine di servizio di recarsi quel giorno, in quel luogo, perché si doveva eseguire una operazione di polizia effettuando una preventiva ricognizione del territorio;
che a tal fine alcuni dei militari operanti furono fatti venire anche da Milano e da altre sedi;
che di tale missione non solo fu tenuta all'oscuro la magistratura che aveva disposto le intercettazioni che*



avevano rivelato il luogo in cui il Santapaola conduceva la latitanza, ma persino il maresciallo Scibilia che aveva informato il giorno prima il colonnello Mori dal quale aveva avuto assicurazione che avrebbe provveduto;

che il pomeriggio del 6 aprile i militari del Ros iniziarono l'operazione parcheggiando le autovetture dinanzi ad una villa posta a 50 metri di distanza dal locale nel quale il giorno precedente era stato intercettato il Santapaola ed invece di fare irruzione in quel locale, fecero una irruzione armata nella villa degli Imbesi;

che di tale irruzione armata, riferita da tutti i proprietari della villa e dai loro familiari, non fu fatta alcuna menzione negli atti ufficiali;

che tutti i militari del Ros risultanti dagli atti ufficiali e che quel giorno risultavano presenti hanno affermato di non avere partecipato a tale irruzione armata e di non sapere chi fossero gli uomini che l'avevano eseguita;

che agli atti esiste un verbale di perquisizione della villa effettuato ai sensi dell'art. 41 TULPS che non indica il nome dei militari operanti, che non è sottoscritto dalle persone che subirono la perquisizione, e che reca in calce la firma del carabiniere Pinuccio Calvi, il quale ha dichiarato che la propria firma è stata falsificata;

che, a seguito di tale irruzione, Benedetto Santapaola non si recò più nel luogo dove era stato intercettato" (come enunciato nella memoria illustrativa depositata all'udienza del 26/9/2014).


Questa Corte, con l'ordinanza del 21/11/2014, nel provvedere sulle richieste formulate ai sensi dell'art.603



c.p.p., ha in particolare ammesso le seguenti prove, in quanto ritenute nuove o sopravvenute rispetto al giudizio di primo grado e rilevanti ai fini della decisione e comunque perché assolutamente necessarie al fine del definitivo chiarimento della suddetta vicenda, oggetto di esame da parte del giudice di primo grado: 1) esame testimoniale di Imbesi Fortunato Giacomo, Imbesi Mario Salvatore, Pettineo Sebastiana, Imbesi Concetto Carmelo, Olivieri Mauro, Randazzo Francesco, Mangano Giuseppe, Longu Roberto, Pinuccio Calvi, Ragusa Antonino e Scibilia Giuseppe, 2) documentazione fotografica di Imbesi Fortunato e documentazione fotografica dei luoghi relativa alla vicenda di Terme Vigliatore; 3) processo verbale di perquisizione in data 6/4/1993. Inoltre, con ordinanza dell'1/12/2014 è stato ammesso, su richiesta della Difesa, l'esame testimoniale del col. Sergio Di Caprio ed ancora con ordinanza resa all'udienza del 13 luglio 2015 è stata disposta, ai sensi dell'art.431, 2° co. c.p.p., l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, sull'accordo delle parti, del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal teste Calvi in data 23/9/2014, del verbale di perquisizione a carico di Biondino Salvatore in data 15/1/1993 e della relazione di servizio a firma del teste Ragusa datata 17/4/1993.

Orbene, va in proposito rilevato come l'esperita istruzione integrativa non ha consentito di ricostruire in modo certo la vicenda in esame e, soprattutto, di acquisire elementi che consentano di interpretare univocamente l'accaduto e le reali motivazioni dei comportamenti assunti dal personale del Ros operante.

Ed infatti, mentre dalle dichiarazioni di Imbesi Fortunato Giacomo e degli altri testi Imbesi Mario Salvatore, Pettineo Sebastiana ed Imbesi Concetto Carmelo (questi ultimi,



rispettivamente, padre, madre e cugino dell'Imbesi Fortunato Giacomo) è emersa una concorde ricostruzione dell'accaduto (per la parte a conoscenza dei medesimi), lo stesso non può dirsi riguardo ai militari escussi e che hanno partecipato in prima persona all'operazione in Terme Vigliatore alle dipendenze dell'allora cap. De Caprio.

In particolare, Imbesi Fortunato Giacomo (sentito per la prima volta all'udienza del 19/1/2015 davanti a questa Corte) ha in sintesi riferito che il 6/4/1993, subito dopo essere uscito con il suo fuoristrada dalla porta secondaria della villa ove abitava con i genitori ed avere imboccato la SS 113, aveva visto delle vetture che convergevano a forte velocità verso di lui con a bordo uomini armati che non avevano mostrato distintivi o segni di riconoscimento di sorta e, temendo che potesse trattarsi di malviventi, si era dato alla fuga pensando di dirigersi verso la locale Stazione dei Carabinieri per trovarvi rifugio; che durante l'inseguimento erano stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco che avevano anche colpito la sua autovettura e che ad un certo punto aveva imboccato con la stessa la linea ferrata che passava sul retro della caserma dei Carabinieri, in modo da rifugiarsi; che tuttavia la sua auto e quella degli inseguitori erano finite fuori strada ed aveva proseguito la fuga a piedi, venendo inseguito dal cap. De Caprio, quando finalmente erano sopraggiunte due Volanti della Polizia ed aveva così appreso per la prima volta che i suoi inseguitori erano Carabinieri; che infine era stato condotto nella vicina caserma, ove era stato sentito ed era stato chiarito l'accaduto, ed era stato destinatario di sollecitazioni a minimizzarne l'effettiva gravità, non dando alcun seguito allo stesso.



A loro volta, i testi Imbesi Mario Salvatore, Pettineo Sebastiana ed Imbesi Concetto Carmelo (anch'essi sentiti per la prima volta all'udienza del 19/1/2015 davanti a questa Corte) hanno concordemente riferito dell'irruzione che un gruppo di uomini armati (almeno quattro, secondo l'Imbesi Mario Salvatore) aveva fatto nella villa dei primi due, del fatto che inizialmente costoro non si erano qualificati come Carabinieri ed avevano fatto stendere a terra l'Imbesi Concetto Carmelo e l'autista di famiglia, minacciandoli con la pistola, e che avevano avuto timore che si trattasse di malviventi, al punto che la Pettineo aveva chiesto telefonicamente aiuto ai Carabinieri della locale Stazione, tanto che era sopraggiunto in loro aiuto un militare in servizio nella stessa, al quale gli uomini armati si erano finalmente qualificati come Carabinieri; che i militari in borghese avevano effettuato un sopralluogo sommario nella villa, senza verificare nulla in particolare, né in particolare la collezione di armi regolarmente detenuta dall'Imbesi Mario Salvatore, dopodiché si erano allontanati; che nel frattempo era giunta loro la notizia di quanto accaduto al figlio e che quindi l'Imbesi Mario Salvatore si era recato presso la locale Stazione dei Carabinieri, ove gli era stato detto che si era trattato di un errore ed anch'egli era stato sollecitato a non dare seguito all'accaduto; Imbesi Mario Salvatore ha, inoltre, precisato che non gli risultava essere stato redatto alcun verbale di perquisizione, e che comunque non gli era stato chiesto di sottoscrivere un tale verbale, e che dopo circa dieci giorni l'intera zona era stata sottoposta ad una perquisizione a tappeto da parte di ingenti forze della Polizia di Stato, che aveva interessato anche la sua abitazione. Infine, il teste Imbesi Mario Salvatore ha riferito che intorno al gennaio -




febbraio 1993 aveva saputo dal P.M. dott. Canali di essere destinatario di minacce provenienti da ambienti mafiosi della zona, rivolte anche nei confronti dei propri familiari, e che di ciò aveva fatto partecipi questi ultimi.

Dalla documentazione fotografica prodotta dal P.G., esibita anche ai suddetti testi e da costoro riconosciuta, emerge che la vettura di Imbesi Fortunato Giacomo nell'occorso era stata attinta da cinque proiettili, di cui uno, penetrato dal lunotto posteriore, aveva attraversato l'abitacolo tra il sedile del guidatore e quello accanto, fuoriuscendo dal parabrezza anteriore all'altezza dei suddetti sedili.

Inoltre, dal verbale di perquisizione domiciliare redatto il 6/4/1993 nei confronti di Imbesi Mario Fortunato ed intestato al R.O.S., prodotto dal P.G., risulta che effettivamente nelle suddette circostanze di tempo e di luogo venne eseguita la perquisizione nell'abitazione degli Imbesi, asseritamente motivata ai sensi dell'art.41 T.U.L.P.S. da fondati (ma non meglio indicati) sospetti circa la detenzione illegale di armi, e che detto verbale singolarmente non reca nell'intestazione il nome degli ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti al R.O.S. che ebbero a redigerlo (e sottoscriverlo).


Orbene, quanto sopra riferito non ha trovato significative smentite nelle dichiarazioni dei testi Olivieri Mauro, Randazzo Francesco, Mangano Giuseppe, Longu Roberto, Pinuccio Calvi e De Caprio Sergio, tutti militari del ROS presenti a Terme Vigliatore in occasione della vicenda in esame, i quali hanno ricostruito la stessa in termini sostanzialmente compatibili con il racconto dell'Imbesi e dei suoi familiari.

Ciò che tuttavia è emerso dalle dichiarazioni dei predetti militari - e che appare indubbiamente singolare ed in



definitiva inquietante – è l'estrema difficoltà dagli stessi manifestata nel corso delle loro deposizioni nell'indicare e chiarire in modo plausibile le ragioni della loro presenza a Terme Vigliatore, incorrendo anche in palesi contraddizioni.


Ed infatti, alcuni testi hanno riferito di essersi trovati a Terme Vigliatore sostanzialmente in modo casuale mentre scortavano l'allora cap. De Caprio durante un trasferimento: in particolare, il teste Randazzo Francesco (sentito all'udienza del 19/1/2015) ha dichiarato in proposito di essersi trovato a Terme di Vigliatore durante siffatto servizio di scorta effettuato da alcuni militari a bordo di diverse autovetture che procedevano secondo una non meglio precisata "tecnica a ventaglio" (in ordine alla cui esistenza nulla hanno per altro saputo riferire gli altri testi); il teste Mangano Giuseppe (sentito all'udienza del 9/2/2015) ha riferito di essersi trovato alla guida dell'autovettura a bordo della quale viaggiava il De Caprio in occasione di un trasferimento a Messina finalizzato a prelevare il De Donno con cui il De Caprio si doveva incontrare, e che durante il viaggio di ritorno a Palermo si erano trovati a transitare da Terme Vigliatore, ove proprio il Mangano aveva creduto di riconoscere l'allora noto latitante Aglieri Pietro quando avevano incrociato l'autovettura dell'Imbesi; lo stesso De Caprio Sergio (sentito ai sensi dell'art.197 bis c.p.p. all'udienza del 14/5/2015) ha confermato di essersi quel giorno recato da Palermo a Messina per incontrare il De Donno al fine di fare il punto su indagini in corso, che per tale trasferimento era scortato da diversi militari che viaggiavano a bordo di quattro autovetture in tutto, che durante il viaggio di ritorno a Palermo avevano deciso di percorrere la strada litoranea e non l'autostrada anche per ragioni di sicurezza, che transitando da Terme



Vigliatore il Mangano aveva ritenuto di riconoscere nel conducente di un'autovettura il latitante Aglieri, che alla fine era risultato essere invece l'Imbesi.

Per contro, il teste Olivieri Mauro (sentito all'udienza del 19/1/2015) ha riferito che quel giorno aveva ricevuto l'ordine di recarsi nella zona di Barcellona - Terme Vigliatore, senza tuttavia che gli fosse detto per quale ragione, che era partito da Palermo da solo a bordo di un'autovettura di servizio, che arrivato in zona si era messo in contatto via radio con il Mangano che gli aveva detto di rimanere in attesa, che in seguito aveva sentito via radio del presunto riconoscimento dell'Aglieri effettuato dal Mangano e del conseguente inseguimento, di avere raggiunto i colleghi e di avere quindi partecipato all'inseguimento; a sua volta, il teste Longu Roberto (sentito all'udienza del 13/5/2015) ha riferito di essersi recato in Terme Vigliatore in compagnia del collega Randazzo con l'incarico di fare una ricognizione dei luoghi, in vista sia di attività per la ricerca di latitanti che per lo sviluppo di indagini sul territorio, ha escluso di essersi trovato in Terme Vigliatore per caso o di avervi scortato il De Caprio, ed ha aggiunto di avere saputo attraverso una comunicazione via radio del presunto riconoscimento dell'Aglieri e di avere raggiunto i colleghi partecipando al conseguente inseguimento.

Infine, il teste Calvi Pinuccio (sentito all'udienza del 9/2/2015) ha riferito che nell'aprile del 1993 si trovava a Milano e che ricevette l'ordine di andare a Palermo, ove si recò in aereo, anche per incontrare il De Caprio con cui doveva parlare per questioni personali, che da Palermo forse si trasferì a Messina e comunque rimase in attesa di ulteriori



disposizioni, di non ricordare – nonostante le specifiche contestazioni fattegli dal P.G. sulla base delle dichiarazioni rese dal teste allo stesso P.G. in data 23/9/2014 - che quando gli era stato comunicato l'ordine di recarsi in Sicilia gli era stato anche detto che avrebbe dovuto partecipare ad un'operazione concernente la ricerca di latitanti, che a sua memoria non era andato a Terme Vigliatore e comunque non aveva partecipato ad alcuna operazione in quel luogo, ed ha infine precisato di non ricordare di avere sottoscritto alcun atto relativo a detta operazione e in particolare di avere apposto la firma – pur somigliante alla propria - sita in calce al verbale di perquisizione domiciliare redatto il 6/4/1993 nei confronti di Imbesi Mario Fortunato, come sopra prodotto in atti ed all'uopo esibitogli, mentre ha riconosciuto come propria la firma apposta in calce al verbale di perquisizione domiciliare redatto il 15/1/1993 nei confronti di Biondino Salvatore, parimenti prodotto dal P.G.

Orbene, dalle superiori emergenze appare chiaro come sia rimasta non accertata la ragione per la quale i militari del R.O.S. guidati dal De Caprio si siano trovati a Terme Vigliatore il 6/4/1993, e segnatamente se ciò sia avvenuto casualmente durante il trasferimento da Messina a Palermo (come sostanzialmente riferito dai testi Randazzo, Mangano e dallo stesso De Caprio) o se ciò sia avvenuto nell'ambito di un servizio programmato, per il quale era stato ordinato ai militari operanti di convergere appositamente nella zona in questione (come risulterebbe dalle dichiarazioni dei testi Olivieri, Longu e – pur tra molte incertezze – dello stesso Calvi, che in sostanza, parzialmente modificando o non confermando quanto dichiarato al P.G. in data 23/9/2014, non ha chiarito le ragioni per cui, pur trovandosi in quei giorni di



servizio a Milano, si fosse recato a Messina, e forse nella zona di Terme Vigliatore, per incontrare il De Caprio).

Le notevoli perplessità derivanti dalle rilevate divergenze nella ricostruzione dei fatti da parte dei diretti protagonisti appaiono ulteriormente accresciute dal rilievo che l'erroneo riconoscimento dell'Aglieri nella persona dell'Imbesi Fortunato è circostanza scarsamente verosimile, ove si consideri la davvero poca somiglianza tra i due che, a prescindere dalla differenza di età tra costoro (comunque pari a circa nove anni), emerge chiaramente dal confronto dei tratti somatici dei medesimi, quali risultanti dalle fotografie prodotte dal P.G. e risalenti all'epoca della vicenda in esame.

I superiori elementi, pur idonei ad ingenerare serie perplessità in merito allo reale svolgimento dei fatti ed alle ragioni che avevano portato il De Caprio a Terme Vigliatore, non assumono un valore univoco, tale da dimostrare la fondatezza dell'assunto accusatorio (secondo cui, in buona sostanza, si sarebbe trattato di una messa in scena per mettere sull'allarme il Santapaola ed indurlo ad allontanarsi dalla zona, così da garantirne la latitanza), sussistendo ulteriori elementi di indubbio segno contrario.

In primo luogo, non possono che condividersi i rilievi del Tribunale, secondo cui le modalità con cui è stato condotto l'inseguimento dell'Imbesi appaiono poco compatibili con una messinscena di tal fatta.

Ed infatti, va ricordato che il col De Caprio, ufficiale del R.O.S. che già all'epoca vantava una straordinaria esperienza operativa, durante l'inseguimento ha esploso numerosi colpi non solo in aria, ma anche all'indirizzo del fuggitivo, uno dei



quali - come detto - ha attraversato l'abitacolo dell'autovettura dell'Imbesi passando tra i due sedili anteriori, all'altezza della testa del conducente.

Ebbene, se realmente il De Caprio fosse stato consapevole di inseguire un comune cittadino, del tutto estraneo al latitante Aglieri, non avrebbe avuto alcuna ragione per metterne a repentaglio la vita, sparando da una vettura in corsa verso quella fuggitiva ad altezza d'uomo, correndo così il rischio serissimo di colpirlo mortalmente, e ciò in quanto le finalità asseritamente perseguite - e cioè mettere in allarme il Santapaola - sarebbero state comunque raggiunte anche solo esplodendo dei colpi in aria, oltre che eseguendo la perquisizione nell'abitazione degli Imbesi, posta a breve distanza da quella dei favoreggiatori del Santapaola, senza che fosse minimamente necessario indirizzare i colpi verso la persona di un giovane che si sapeva essere del tutto innocente.

Dunque, le stesse modalità dell'inseguimento dell'Imbesi condotto dal De Caprio appaiono smentire la tesi accusatoria, secondo cui in definitiva si sarebbe trattato di una messinscena finalizzata a garantire la latitanza del Santapaola.

Del resto, la stessa circostanza, riferita dal teste Imbesi Mario Salvatore, che circa dieci giorni dopo il 6/4/1993 l'intera zona era stata sottoposta ad una perquisizione a tappeto da parte di ingenti forze della Polizia di Stato, che aveva riguardato tutte le abitazioni della strada, tra cui quella dello stesso Imbesi, risulta in definitiva smentire la fondatezza dell'assunto accusatorio, posto che una tale condotta, del pari improvvida perché un simile spiegamento di forze era





sicuramente idoneo a mettere sull'avviso il Santapaola, non può certo essere interpretata nel senso proposto dall'Accusa con riferimento a quella – del tutto analoga – posta in essere dal ROS, se non altro perché la stessa Polizia di Stato ha poco dopo (precisamente, il 18 maggio 1993) proceduto alla cattura del Santapaola, così dimostrando inequivocabilmente di non essere animata da alcun intento di favorire la latitanza di costui.

Infine, va considerato che comunque non è stato acquisito alcun elemento che consenta di ritenere dimostrato che il De Caprio si sia recato a Terme Vigliatore a seguito di uno specifico incarico impartitogli dal Mori - e ancor meno dell'Obinu, che appare del tutto estraneo alla vicenda in esame.

Ed infatti, l'unico elemento addotto in tal senso è fondato sulla dichiarazione del teste Scibilia, che ha riferito di avere informato il 5/4/1993 il Mori dell'intercettazione rivelatrice della presenza del Santapaola in Terme Vigliatore, cui si aggiunge l'annotazione contenuta nell'agenda del Mori circa la sua presenza a Catania il successivo giorno 6.

Tuttavia, pur essendo logico ricollegare la presenza del Mori in Sicilia all'informazione datagli dal m.llo Scibilia, nulla – al di là del mero sospetto - consente di ritenere accertato che il Mori abbia incontrato il De Caprio e comunque lo abbia incaricato di recarsi in Terme Vigliatore allo scopo di allertare il Santapaola, non essendo emersa la prova né di un qualsivoglia contatto tra i due, né – come detto - del fatto che la presenza del De Caprio a Terme Vigliatore fosse finalizzata al suddetto scopo.



In definitiva, deve ritenersi che quanto verificatosi a Terme Vigliatore in data 6/4/1993 non appare rilevante ai fini del presente giudizio, non potendo ritenersi provato con la necessaria certezza né che il Mori abbia inviato il De Caprio sul posto al fine specifico di mettere sull'avviso il Santapaola ed impedirne la cattura, né che il De Caprio abbia effettivamente e consapevolmente operato in quest'ultimo senso.

Avuto riguardo ai prima evidenziati contrasti emergenti dalle dichiarazioni dei testi Olivieri Mauro, Randazzo Francesco, Mangano Giuseppe, Longu Roberto, Pinuccio Calvi e De Caprio Sergio ed in accoglimento della specifica richiesta formulata in tal senso dal Procuratore Generale, va disposta la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale dei verbali e delle relative trascrizioni delle deposizioni rese dai predetti.

Dunque, questa Corte, nonostante il pregevole sforzo sostenuto dalla Pubblica Accusa in questo grado di giudizio, attraverso una integrazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di primo grado e una complessa attività di integrazione probatoria, deve escludere una concreta rilevanza della vicenda in esame al fine di ritenere provata in questa sede la penale responsabilità degli appellati in ordine al reato loro ascritto.

**§4 LE DICHIARAZIONI DEI
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA SENTITI NEL
PRESENTE GIUDIZIO DI APPELLO**



Nell'ambito dell'attività di integrazione probatoria svolta nel corso del presente giudizio di appello uno specifico rilievo è stato assunto dalla rinnovazione dell'esame dei collaboratori di giustizia già sentiti dal Tribunale - e segnatamente di Giuffrè Antonino, Brusca Giovanni, Malvagna Filippo, Lo Verso Stefano e Siino Angelo -, nonché di un ulteriore collaboratore, Flaminia Rosario, sentito per la prima volta in questa sede.

Come già detto, la suddetta attività di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si è resa necessaria nel caso dei primi dichiaranti (ed anche dell'imputato di reato collegato Riccio Michele) per ottemperare al principio enunciato dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il giudice di appello, qualora intenda riformare *in peius* una sentenza di assoluzione, è obbligato in base all'art. 6 CEDU - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011 resa nel caso Dan c/ Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, i testimoni a carico (v., tra le tante, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 47106 del 25/09/2013; Sez. 6, Sentenza n. 47722 del 06/10/2015), e che è stato da ultimo autorevolmente ribadito anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016, che ha in proposito affermato il seguente principio: *"La previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico*



ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado."

Quanto al collaboratore Flamia, l'esame dello stesso è stato invece disposto in questa sede trattandosi di prova sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado e rilevante ai fini della decisione.

Riguardo a quest'ultimo, va rilevato che il relativo esame non ha fornito sostanziali elementi di novità rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio, posto che il medesimo si è limitato a riferire dell'Ilardo in termini già noti, senza addurre alcun elemento che possa far mettere in discussione la veridicità dei rapporti intrattenuti da quest'ultimo con il Provenzano prima di essere ucciso.

Ciò posto, deve osservarsi che dall'esame dei restanti collaboratori non sono emersi elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già valutate dal Tribunale, che possano fondare valutazioni difformi da quelle fatte sul punto dai primi giudici.



Ed infatti, il Giuffrè ha tra l'altro riferito - in termini sostanzialmente sovrapponibili a quanto dichiarato in precedenza - del ruolo in Cosa Nostra del Provenzano, dei luoghi in cui costui aveva trascorso la latitanza (tra Bagheria e



Mezzojuso) e delle voci circolate in Cosa Nostra circa i rapporti della moglie del Provenzano con i Carabinieri, cui aveva personalmente deciso di non dare credito, nonché dell'incarico affidatogli dal Provenzano nella primavera del 1996 di uccidere l'Ilardo perché confidente.

Anche attraverso tale nuovo esame risulta quindi confermato che il Giuffrè nulla ha riferito di specifico, al di là di generiche voci cui non aveva dato credito, riguardo ai pretesi rapporti tra il Provenzano e l'Arma, né ancor più in merito agli odierni imputati, mentre ha nella sostanza confermato che i sospetti sul conto dell'Ilardo da parte del Provenzano erano insorti solo poco tempo prima l'uccisione del primo, avvenuta il 10/5/1996.

Il Brusca invece, già sentito più volte nel corso del giudizio di primo grado, come riconosciuto dallo stesso Procuratore Generale in sede di requisitoria ha attuato una progressione accusatoria che ne inficia l'attendibilità; in particolare, davanti a questa Corte ha riferito del famoso "papello" e della strategia stragista decisa dal Riina ma non condivisa dal Provenzano e dei contrasti insorti sul punto tra quest'ultimo ed il Bagarella dopo l'arresto del Riina; ha inoltre riferito della vicenda di Bonaccorso Cosimo, carabiniere in servizio a Catania ed a libro paga di quella famiglia mafiosa, il quale dopo essere stato trasferito a Palermo e prima della strage di Capaci aveva riferito la notizia di un incontro nelle campagne di Corleone tra la moglie del Provenzano ed un ufficiale dell'Arma, che lo stesso Brusca aveva riportato al Bagarella, il quale tuttavia non vi aveva dato alcun peso; ha riferito inoltre della vicenda relativa ai rapporti in carcere tra Antonino Gioè ed il Bellini, ricostruendola in termini che hanno indotto lo



stesso Procuratore Generale, in sede di requisitoria (v. pag. 20 della trascrizione dell'udienza del 18 gennaio 2016), a formulare dei rilievi in merito all'attendibilità sul punto del Brusca stesso. E' comunque significativo che dal racconto del Brusca emerga come anche il Bagarella, che pure era in contrasto con il Provenzano in merito alla strategia da adottare, non abbia dato il minimo peso a tale informazione, evidentemente ritenendola infondata

A sua volta, il Malvagna ha nella sostanza confermato quanto in precedenza riferito in merito sia all'adesione alla strategia stragista da parte del Santapaola, che pure era contrario al compimento di atti eclatanti a Catania, sia alle prima citate notizie fornite dal Bonaccorso sul conto del Provenzano, collocando tuttavia tale episodio in epoca successiva rispetto al Brusca (precisamente, tra le due stragi di Capaci e di via D'Amelio) e riferendo dell'allarme che tale notizia aveva suscitato in Cosa Nostra catanese; ha inoltre parlato di Rosario Pio Cattafi, descrivendolo come personaggio in contatto con Cosa Nostra, le Istituzioni e la massoneria, ma senza fare alcun riferimento specifico agli odierni imputati; ha infine parlato della morte in carcere di Antonino Gioè, esprimendo dubbi sul fatto che si fosse trattato di suicidio.

Quanto al Siino, ha anch'egli nella sostanza ribadito le precedenti dichiarazioni, riferendo in merito all'interlocuzione avuta con il Mori e con il De Donno, avviata presso la caserma della Compagnia di Termini Imerese, ove era stato appositamente condotto durante una traduzione, e nell'ambito della quale era stato spinto dal Mori a cercare un contatto con i capi mafia Madonia e Santapaola al fine di instaurare un dialogo con gli stessi, individuati come esponenti dell'ala



collaborativa di Cosa Nostra; ancora, ha confermato, seppure a seguito di apposite contestazioni, che il Gioè gli aveva detto che dietro gli attentati del '93 c'erano i servizi segreti; ha inoltre parlato di rapporti del Ciancimino e dei fratelli Ghiron con la massoneria ed ha infine riferito di un episodio avvenuto in Bagheria, quando lo stesso Siino, che era in compagnia del colonnello dei CC Meli, incrociò l'autovettura Mercedes di Carlo Guttadauro a bordo della quale vi era una persona che il Siino riconobbe per il Provenzano, dicendolo al suo accompagnatore, e che tuttavia riuscì ad allontanarsi per la titubanza sul da farsi mostrata in tale occasione dal Meli.

Infine, il Lo Verso ha, tra l'altro, riferito di avere avuto l'incarico nel 2003 di occuparsi di una persona anziana che solo in un secondo momento aveva saputo trattarsi del Provenzano e che una volta quest'ultimo, mentre guardavano un servizio del telegiornale in cui si parlava dello stesso Provenzano e di Ilardo, gli aveva detto, indicando quest'ultimo, che costui lo aveva tradito, che chi lo tradiva doveva morire, e che una volta aveva incontrato l'Ilardo solo perché era il nipote di Piddu Madonia.

Dunque, risulta evidente che i suddetti collaboratori - tranne in parte il Brusca, come prima evidenziato - hanno nella sostanza confermato quanto riferito nel corso del giudizio di primo grado, e comunque non hanno fornito ulteriori elementi specifici in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio che possano condurre a valutazioni difformi da quelle, pienamente condivisibili per quanto si dirà, adottate sul punto dai primi giudici.



\$5 L'ESAME DELLA CONDOTTA DAL PUNTO DI VISTA OBIETTIVO

Venendo ad esaminare quanto prospettato dalla difesa e tendente ad ottenere una pronuncia assolutoria affermativa della non esistenza delle condotte contestate, ritiene la Corte che la stessa finisce per scivolare (per usare una elegante espressione del P.G.) sul piano inclinato dei motivi e delle scelte operative, che si assumono corrette, tema, questo, che riguarda più propriamente l'elemento soggettivo del reato che appresso sarà esaminato.

La difesa dell'imputato Mori, nel sostenere in udienza la richiesta di assoluzione del proprio assistito, ha negato la sussistenza degli estremi fattuali necessari ad integrare il reato contestato, negando che il predetto abbia "aiutato" il Provenzano ad eludere le investigazioni dell'autorità (secondo la previsione testuale di cui all'art.378 c.p.), ponendo in essere una condotta oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia e a deviare le indagini degli inquirenti.

Prendendo spunto dalle conclusioni finali rese in udienza dal Procuratore Generale (che, con una ricostruzione in punto di fatto parzialmente difforme da quella che era stata sostenuta dalla pubblica accusa in primo grado e posta a sostegno dei motivi di appello proposti dalla Procura della Repubblica, ha escluso che all'esito della compiuta istruzione dibattimentale fosse rimasto provato il movente della condotta favoreggiatrice, specificato nella formulazione delle aggravanti



di cui agli artt. 7 di 152/91 e 61 n.2 c.p. cui ha espressamente rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni) la difesa, ricondotto il reato di favoreggiamento personale nell'alveo di quelle particolari fattispecie penali c.d. "a struttura pregnante", in cui cioè – seguendo le parole della difesa – la particolare struttura oggettivo-materiale del fatto di reato possiede una valenza preminente sull'elemento soggettivo e si presuppone una specifica finalità motivazionale dell'agire umano, necessaria per la stessa configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, ha evidenziato come nel caso in esame proprio la mancanza di un movente verrebbe ad incidere sul fatto-reato, escludendolo.

Più in particolare, quanto al merito delle condotte omissive oggetto di imputazione, la difesa ha contestato che le stesse abbiano comportato un qualsiasi contestato ostacolo, anche limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini e valessero, quindi, ad integrare la materialità stessa del reato di favoreggiamento personale ascritto agli odierni appellati.

Ponendo a base delle argomentazioni svolte le specifiche peculiarità della indagine in questione, finalizzata alla cattura di Provenzano non attraverso i tradizionali sistemi investigativi, bensì grazie al rapporto intrattenuto con il "confidente" Ilardo dal Riccio, con riferimento al primo segmento della condotta di reato in contestazione (vale a dire la mancata organizzazione di un adeguato servizio che consentisse l'arresto del latitante Provenzano in occasione dell'incontro del predetto con l'Ilardo il 31 ottobre 1995 in territorio di Mezzojuso), da parte della difesa si contesta che nello stesso sia ravvisabile una condotta oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia, e questo anche



solo in ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni provenienti dall'Ilardo, ai sensi dell'art.203 c.p.p., venendo meno le quali non si potrebbe affermare con certezza che il Provenzano fosse presente a Mezzojuso in quella circostanza (in questo senso, come ricordato dalla difesa deponeva quanto scritto dallo stesso Riccio nel rapporto c.d. "Grande Oriente" - secondo cui l'incontro del 31 ottobre 1995 era, in realtà, prodromico ad altro, in cui sarebbe stato presente anche il Provenzano - e quanto riferito sempre dal Riccio al dottor Pignatone nell'incontro del 1° novembre 1995, nel corso del quale l'ufficiale aveva insistito sul prossimo incontro della "fonte" con il latitante).

Anche con riferimento al secondo segmento dell'accusa (il non avere, cioè, verificato la presenza del Provenzano nei luoghi del presunto incontro del 31 ottobre 1995, e non avere informato i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo), la difesa ha richiamato le peculiari caratteristiche della indagine in questione, per cui non era in realtà ravvisabile un obbligo di comunicazione ai magistrati, ribadendo, infatti, che la nomina da parte del Procuratore, dottor Caselli, del dottor Pignatone quale magistrato di riferimento era finalizzata unicamente ad assicurare un migliore collegamento per gli accadimenti urgenti (a questo riguardo, in sede di precisazione delle conclusioni, da parte della difesa è stato fatto riferimento proprio alle dichiarazioni del dottor Pignatone, il quale, sentito in dibattimento, aveva più volte ripetuto che non si doveva "procedimentalizzare" niente, ma solo aspettare la fissazione dell'incontro in condizioni di sicurezza).



Inoltre, quanto all'ulteriore segmento del capo di imputazione riguardante il mancato espletamento di attività di indagine per accertare se il Provenzano fosse rimasto nel territorio di Mezzojuso, la difesa ne ha contestato la fondatezza, sia per le ragioni dianzi richiamate e relative alle specifiche connotazioni dell'indagine in esame (basate sul rapporto con una fonte confidenziale), sia con riferimento a quelle risultanze che avevano dimostrato le attività svolte dal ROS tramite controlli aerei e sopralluoghi.

Ancora, quanto all'ulteriore segmento del capo di imputazione concernente l'omessa attività di indagine su Napoli Giovanni e La Barbera Nicolò per verificare quanto asserito dal confidente, la difesa ha richiamato quanto dichiarato dal col. Obinu il 24/2/2012 a proposito delle indagini avviate, tra gli altri, su Napoli Giovanni, affidate al Primo Reparto Operativo e conclusesi nel novembre del 1998 con la esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall'autorità giudiziaria di Palermo, in coordinamento con altre Procure siciliane, mentre per quanto riguardava il La Barbera, al fatto che lo stesso, indagato dal ROS a partire dal mese di settembre 1996, aveva visto in un primo momento respinta dal GIP una prima richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo.

Avuto, infine, riguardo al segmento del capo di imputazione concernente la mancata comunicazione ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, fino al deposito del cosiddetto rapporto Grande Oriente in data 30 luglio 1996 – successivo all'omicidio dell'Ilardo, consumato il 10 maggio 1996 – di ogni notizia relativa alla riunione mafiosa di Mezzojuso e alle indicazioni dell'Ilardo sui favoreggiatori del



Provenzano oltre che sui luoghi in cui trascorrevva la latitanza, la difesa ha dedotto che tale contestazione sarebbe smentita dalle stesse vicende seguite alla morte dell'Ilardo e, prima ancora, dalla riunione svoltasi a Roma il 2 maggio 1996, organizzata dal ROS e dalle Procure della Repubblica di Palermo e di Caltanissetta, per assicurare definitivamente il pentimento dell'Ilardo. In questo contesto, secondo quanto ancora evidenziato dalla difesa, della presunta riunione di Mezzojuso non poteva che parlarne il solo Riccio, mentre il Gen. Mori e il Col. Obinu si preoccupavano di sollecitare la redazione, nel minor tempo possibile, del rapporto "Grande Oriente", il quale venne compilato in circa quattro mesi e consegnato a fine luglio del 1996.

Nelle more, come ribadito dalla difesa, non erano mancate indagini svolte dal ROS che (come confermato dal Maggiore Ierfone) avevano visto l'avvio di una attività investigativa svolta dalla Prima Sezione del Primo Reparto, mentre su La Barbera si era proceduto con intercettazioni sia ambientali che telefoniche. Quanto all'omessa comunicazione ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo della notizia relativa alla riunione di Mezzojuso, la difesa ribadiva che si trattava di comunicazioni che poteva dare solo il Riccio e che, in parte, erano conosciute a seguito della procedurizzazione delle indagini medesime.

Ed allora, così delimitato il corretto tracciato che, ad avviso del Collegio, deve percorrersi per pervenire ad una decisione conforme a Giustizia nel senso indicato dalle due norme (una costituzionale e l'altra procedurale), dianzi indicate, non può non concordarsi con i Giudici di primo grado laddove gli stessi affermano la sussistenza sotto il mero profilo oggettivo delle




condotte ascritte agli imputati che possono, in astratto, anche con giudizio *ex ante*, configurare sotto il mero profilo oggettivo il reato addebitato agli imputati.

Fatta questa necessaria premessa, occorre ora procedere all'esame, sotto il profilo in questione, delle singole condotte specificate in rubrica (contestandosi agli imputati Mori Mario e Obino Mauro, il primo nella qualità di Vice Comandante Operativo del R.O.S. dei Carabinieri ed il secondo nella qualità di Comandante del Reparto Criminalità Organizzata del predetto Raggruppamento, di avere, agendo in concorso tra loro, con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in occasione delle investigazioni scaturenti dalle notizie confidenziali che ILARDO Luigi - esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa - rendeva al Colonnello dei Carabinieri Michele RICCIO, all'epoca dei fatti aggregato al predetto Raggruppamento Operativo Speciale, aiutato PROVENZANO Bernardo ed altri affiliati mafiosi che ne gestivano la latitanza (tra i quali LA BARBERA Nicolò e NAPOLI Giovanni) a sottrarsi alle ricerche e ad eludere le investigazioni dell'autorità, e in particolare, per avere:

"a) omesso di organizzare un adeguato servizio che consentisse l'arresto del latitante PROVENZANO Bernardo in occasione dell'incontro con il predetto ILARDO in data 31 ottobre 1995 nel territorio di Mezzojuso. Ciò nonostante la preventiva conoscenza della programmazione dell'incontro e della elevatissima e già sperimentata attendibilità delle indicazioni confidenziali dell'ILARDO;

b) omesso, anche nelle fasi successive all'incontro di cui al capo che precede, (e nonostante ILARDO avesse confermato la partecipazione del PROVENZANO e indicato l'abitudine



dell'utilizzo di quei luoghi per riunioni a cui partecipava il latitante) qualsiasi comunicazione ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che coordinavano le attività della Polizia Giudiziaria per la cattura del latitante;

c) omesso di attivare (nonostante le precise indicazioni fornite da ILARDO sui luoghi della riunione) attività d'indagine di qualsivoglia tipo finalizzata alla necessaria verifica della permanenza del PROVENZANO in quel territorio;

d) omesso di attivare (nonostante le indicazioni fornite da ILARDO sui soggetti che in quel momento gestivano la latitanza del PROVENZANO, identificabili in NAPOLI Giovanni e LA BARBERA Nicolò) mirata attività d'indagine di qualsivoglia tipo sui predetti soggetti per verificare quanto asserito dal confidente;

e) omesso di comunicare ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, per un lasso di tempo particolarmente lungo (e fino al deposito del c.d. rapporto "Grande Oriente" in data 30 luglio 1996 - successivo all'omicidio in danno dell'ILARDO del 10 maggio 1996) ogni notizia relativa alla riunione mafiosa di Mezzojuso ed alle indicazioni dell'ILARDO sui favoreggiatori del PROVENZANO e sui luoghi in cui trascorrevano la sua latitanza".

In Palermo ed altrove nel corso degli anni 1995 e 1996.).

Non può, sotto tale profilo, non concordarsi con i giudici di primo grado che gli imputati Mori ed Obinu:


a) furono pienamente e tempestivamente informati degli avvenimenti accaduti il 31 ottobre 1995 a Mezzojuso ed in



- particolare che il Riccio ebbe a informare i suoi superiori (Mori ed Obinu) di quanto stava per accadere;
- b) che il Riccio riferì loro, in particolare, che l'Ilardo aveva incontrato Bernardo Provenzano in una masseria nelle campagne di Mezzojuso, di cui vennero fornite le coordinate geografiche;
- c) che all'incontro tra il Provenzano e l'Ilardo, durato per un apprezzabile lasso di tempo, avevano preso parte anche altri esponenti di primo piano di "cosa nostra", tra cui Lorenzo Vaccaro e Salvatore Ferro, ritratti fotograficamente, quello stesso giorno dai Carabinieri al bivio di Mezzojuso;
- d) che l'Ilardo fornì al Riccio informazioni puntuali su due favoreggiatori del Provenzano conosciuti in quella occasione e che di quelle informazioni gli imputati furono messi al corrente: il primo, di nome Giovanni, era colui che aveva prelevato lo stesso Ilardo e Lorenzo Vaccaro quel giorno, a bordo di una "Ford Excort", fotografata quello stesso giorno dai carabinieri, di cui l'Ilardo aveva annotato il numero di targa, che il Riccio aveva trasmesso, a sua volta, ai suoi superiori. Il secondo favoreggiatore, chiamato Cono, era invece colui che gestiva la masseria dell'incontro e che usava una FIAT campagnola di colore verde.

Tutto quanto sopra compendiato, del resto, viene riassunto e specificato dai primi giudici che a pag.1204 della sentenza annotano *"in definitiva il Tribunale ritiene che gli imputati siano stati prontamente messi al corrente di quanto successivamente è stato compendiato sui due favoreggiatori del Provenzano nel rapporto Grande Oriente"*.

A pag. 1205 i primi giudici precisano ulteriormente che può ritenersi *"adeguatamente provato che le informazioni sui*



predetti, poi inserite nel più volte menzionato rapporto siano state prontamente rese note agli imputati dal Riccio”.

e) Il Tribunale ha ritenuto, ancora, assolutamente provato che ciò nonostante sia il Mori che l’Obinu dal 31 ottobre 1995 e sino al 11 marzo dell’anno successivo rimasero assolutamente inerti, non svolgendo alcuna attività volta ad identificare i favoreggiatori e ricercare Provenzano. In questo contesto si inserisce una nota stonata che non ha trovato una adeguata giustificazione: il 31 ottobre in occasione del servizio presso il bivio di Mezzojuso viene svolto un servizio di osservazione da personale proveniente da Caltanissetta agli ordini del Capitano Damiano che non conosceva assolutamente il territorio dove doveva operare, mentre non si riesce a capire se fosse presente in quell’occasione lo stesso Riccio, che, per la verità sul punto, non solo non è stato chiaro, ma si è persino contraddetto (vedi le pagg. 985 e ss. della sentenza di primo grado). In buona sostanza non sono stati riversati in atti, anche dopo l’esame del Riccio davanti questa Corte, elementi di segno contrario rispetto alle conclusioni cui sul punto è giunto il Tribunale e cioè che nell’intero arco temporale sopra indicato gli imputati rimasero assolutamente inerti, senza che fosse intrapresa da parte loro alcuna attività volta a capitanare una qualche iniziativa volta allo sviluppo degli esiti emersi dagli avvenimenti del 31 ottobre 1995. In particolare i primi giudici annotano a pag. 1246 della sentenza come fosse rimasto adeguatamente comprovato che sino all’11 marzo del 1996 non era stato promosso da parte degli imputati alcun accertamento volto ad identificare i favoreggiatori di Provenzano segnalati dall’Ilardo.

Al riguardo è pacifico che la prima delega di indagini da parte dei soggetti apicali nella catena di comando, ed in particolare



da parte del Mori, che si rinviene in atti è quella in data 12/3/1996, indirizzata alla sezione Anticrimine di Palermo per l'identificazione di Napoli Giovanni, indicato dall'Ilardo come abituale gestore della latitanza del Provenzano.

La richiesta di identificazione faceva parte di un gruppo di richieste avanzate dal Mori senza l'identificazione della gravità ed urgenza della identificazione, mentre non è ravvisabile in atti, nel periodo in questione, nessuna richiesta di intercettazione ambientale delle autovetture in uso al Napoli. Solo il 23 maggio 1996 viene identificata la Fiat campagnola di colore verde del "Colo" La Barbera e, solo il 25/9/96 vengono disposte intercettazioni telefoniche su una utenza del La Barbera, su richiesta dell'Arma territoriale, non già in relazione alla latitanza del Provenzano, bensì in relazione ad investigazioni a carico di tale Nangano Francesco.

Ed ancora solo il 18/12/96 si registra la prima attività di intercettazione su una utenza in uso al Napoli e, tuttavia, tale iniziativa non appartiene al ROS, bensì all'arma territoriale e non è in connessione alla ricerca del Provenzano. Le operazioni su tali soggetti si concludono, infine, con la denuncia di La Barbera Nicolò ed altri, da parte della sezione anticrimine.

- f) Il Tribunale ha ritenuto, altresì, provato che gli imputati, oltre a non curare gli sviluppi dell'operazione di Mezzojuso, omisero anche di riferire alla Procura di Palermo le notizie così acquisite, sia immediatamente in forma orale, che nei giorni e nei mesi seguenti in forma scritta, come espressamente previsto dal codice di procedura penale. E' rimasto, infatti accertato che gli imputati non comunicarono alla Procura di Palermo le informazioni acquisite, non trasmisero le relazioni



di servizio del Riccio – scritte o orali che fossero – lo stesso giorno o successivamente ed in particolare non portarono a conoscenza dell’A.G. la documentazione fotografica di detti avvenimenti, che ritraeva i volti di Lorenzo Vaccaro e di Salvatore Ferro, l’autovettura Ford utilizzata in quella occasione dal Giovanni, di cui l’Ilardo quello stesso giorno aveva fornito il numero di targa.

In buona sostanza non si può non concordare, perché basato su inoppugnabili emergenze fattuali, con quanto affermato dal Tribunale a pag. 1264 della motivazione della sentenza di primo grado dove si legge *“Si deve, al riguardo, rimarcare come lo stesso contenuto del rapporto “Grande Oriente” avrebbe consentito, in astratto, di formulare qualche rilievo, sol che si consideri che nulla risultava (formalmente o informalmente) comunicato alla Autorità Giudiziaria prima della consegna dello stesso rapporto (fine luglio 1996) o, a tutto a volere concedere, prima del 2 maggio 1996, a fronte dell’esposto resoconto dell’Incontro di Mezzojuso (31 ottobre 1995) e della segnalazione di dati che avrebbero permesso una, più o meno agevole, identificazione di due favoreggiatori del PROVENZANO”*)”.

Al riguardo, la tesi difensiva in ordine alla insussistenza di detta condotta obiettiva corre su due diverse e tra loro inconciliabili linee: una tendente ad affermare l’inesistenza dell’obbligo di riferire in quanto si trattava di notizie riferite da fonte confidenziale e l’altra tendente a scaricare sul solo Riccio la responsabilità di riferire all’A. G.

Entrambi gli snodi del costrutto difensivo, ad avviso del Collegio sono privi di fondamento.



Invero, giova in proposito evidenziare che nel caso di specie non si trattava di riferire all'A.G. notizie apprese dalla fonte confidenziale (sul punto ne parleremo dal punto di vista tecnico giuridico, allorché lo stesso elemento sarà esaminato dal punto di vista del dolo) bensì di comunicare gli sviluppi della notizia confidenziale obiettivamente accertati dai Militari sin dal 31 ottobre 1995, anche mediante rilievi fotografici .

In buona sostanza, se è discutibile l'obbligo di riferire quello che si apprende dalla viva voce della fonte confidenziale, non vi è, invece, dubbio alcuno sull'obbligo di riferire allorché, a seguito di notizie apprese per tale mezzo, siano state svolte indagini che abbiano sortito effetti positivi, ed a maggior ragione ove siffatte indagini siano suscettibili di ulteriori sviluppi investigativi.

Nemmeno coglie nel segno l'ulteriore strale difensivo sopra cennato (di per sé scarsamente conciliabile con la tesi prima trattata) che individua nel solo Riccio il destinatario dell'obbligo previsto dall'art. 347 del codice di rito.

Al riguardo, va escluso, ad avviso di questo Collegio che, in presenza di più soggetti tenuti a riferire, l'obbligo incomba su tutti, persino nel caso in cui uno dei soggetti sia a conoscenza o abbia la ragionevole opinione che altri abbiano riferito, tanto più nel caso di specie, stante il ruolo subordinato assunto dal Riccio nella catena di comando, rispetto al Mori.

Del resto nel sostenere la tesi in esame la difesa non si avvede di entrare in contraddizione con se stessa, laddove da un lato sostiene che il rapporto Grande Oriente fu firmato dall'Obinu, perché il Riccio era un semplice aggregato, con ciò



sottintendendo che i rapporti con l'A. G. dovevano essere tenuti da coloro che all'interno del Reparto rivestivano posizioni apicali, e, dall'altro sostiene che l'obbligo di riferire all'A. G. competesse al solo Riccio, senza nemmeno che i due imputati si fossero, in qualche modo, accertati che ciò fosse stato effettivamente fatto dal loro subordinato.

Orbene, volendo tirare le fila del ragionamento sin qui seguito, non possono certamente accogliersi le richieste della difesa che vorrebbero una pronuncia affermativa dell'insussistenza dei fatti contestati.

Non vi è dubbio, invero, che, data per certa la presenza del Provenzano all'interno del casolare di contrada Fondacazzo - presenza basata non già sulle inutilizzabili dichiarazioni del Riccio, bensì sulle chiare ed inequivocabili dichiarazioni dei collaboranti, sul punto credibili perché logiche, precise, prive di contraddizioni e, soprattutto, sorrette dai riscontri oggettivi costituiti dalla identificazione dei personaggi che sicuramente avevano sostenuto la latitanza del Provenzano - emerge una condotta, quantomeno, contrassegnata da presa di distanza dalle emergenze e dagli sviluppi dell'indagine svolta dal Riccio, nonostante i successi sul piano della ricerca dei latitanti delle informazioni fornite dall'Ilardo a quest'ultimo, nonché da scelte tecniche discutibili astrattamente idonea ad integrare, dal punto di vista oggettivo la fattispecie di reato in contestazione.



\$6 L'ESAME DELLE CONDOTTE ASCRITTE AGLI IMPUTATI SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO

Dovendo ora passare all'esame della condotta ascritta agli imputati dal punto di vista soggettivo, appare preliminare dedicare un seppur sintetico esame alla credibilità del principale, se non l'unico, teste d'accusa di questo processo.

Esame dell'attendibilità del Riccio

A questo riguardo la Corte deve premettere che, proprio in ragione della indubbia rilevanza che tali dichiarazioni assumono ai fini della dimostrazione della fondatezza dell'impianto accusatorio oggetto degli atti di gravame proposti dal Pubblico Ministero e dal Procuratore Generale appellanti, e per ottemperare all'obbligo gravante su questa Corte, quale giudice di appello investito della impugnazione avverso sentenza di assoluzione in primo grado, di esaminare – come prima ricordato nella parte in cui si è fatto richiamo alla sentenza della Corte europea del 5 luglio 2011 resa nel caso Dan c/ Moldavia – i soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio, in sede di rinnovazione della istruzione dibattimentale è stata disposta la nuova audizione del col. Riccio.

Nessuno degli argomenti da questo svolti nel corso del lungo esame reso dinanzi questa Corte è stato in grado di superare le pesanti obiezioni sollevate dal giudice di primo grado in merito alla attendibilità del medesimo e che questa Corte ritiene di condividere interamente.




Entrando nel vivo dell'argomento, ritiene la Corte, concordando in ciò con la Pubblica Accusa, che nessun rilievo possono assumere, al fine di ritenere il Riccio astrattamente credibile, le contestazioni di condotte criminose del tutto estranee rispetto a quelle strettamente attinenti alle condotte riguardanti questo processo.

Va, in proposito fatta chiarezza rispetto al criterio da adottare nella valutazione di tale attendibilità.

Il problema, invero, non è tanto – come, si può convenire, hanno in qualche occasione fatto i primi giudici, dando la stura alle censure al riguardo contenute nei motivi di impugnazione –, mettere su di un piatto della bilancia la attendibilità del teste Riccio e sull'altro quella degli imputati, bensì quello diverso della corretta applicazione delle regole che sovrintendono alla valutazione delle due diverse fonti.

Non vi è dubbio, infatti, che il teste (a maggior ragione quello che, come nel caso in esame, costituisce il fondamentale pilastro dell'intera impalcatura accusatoria), va sottoposto ad una penetrante verifica, sia con riferimento alla sua attendibilità generica, che con riguardo ai riscontri inerenti i particolari dell'intero narrato, fermo restando che, ove le sue provalazioni siano immuni da vizi, possono ben essere poste a fondamento da sole di una affermazione di penale responsabilità.

Nel caso in esame, poi, va considerato che nel corso del presente giudizio di appello il Riccio è stato sentito con le forme di cui all'art.210 c.p.p. quale imputato di reato collegato, sicché le sue dichiarazioni devono essere valutate secondo i criteri dettati dall'art.192, commi 3 e 4 c.p.p.



E' indubbio che diverse sono le valutazioni che sovrintendono all'esame della credibilità delle dichiarazioni dell'imputato che, da sole, non possono essere poste a fondamento della sua innocenza, ove non sorrette da elementi di ordine fattuale o logico, capaci di dare dei fatti una ricostruzione diversa da quella fatta propria dall'accusatore.

Al riguardo, non vi è parimenti dubbio che, accostandosi alla fonte di prova Riccio con sguardo laico e immune da pregiudizi di sorta, emergono elementi tali da indurre ad esaminare le sue propalazioni con estrema cautela.

Giova, in primo luogo evidenziare dal punto di vista dell'attendibilità generica legata alla personalità del Riccio due diversi aspetti centrali: una legata alla personalità descritta da autorevoli testi appartenenti al mondo degli inquirenti, l'altra legata a quella parte delle sue propalazioni chiaramente inutilizzabile in quanto veicolata nel processo direttamente dalla fonte confidenziale.

Quanto alla credibilità del teste basata sulle dichiarazioni concernenti i fatti oggetto del processo probatoriamente utilizzabili basta scorrere la sentenza di primo grado nella quale, in maniera articolata e precisa, sono evidenziate con estrema chiarezza le diverse defaillance delle propalazioni in questione, non superate a seguito della deposizione resa nel corso del presente giudizio.

Volendo, comunque, richiamare le più evidenti non può che farsi riferimento in primo luogo ad un fatto che il processo non ha chiarito (e che neanche le dichiarazioni rese dal Riccio in sede di rinnovazione della istruzione dibattimentale ex art.603 c.p.p. hanno consentito di chiarire): le emergenze



processuali non consentono nemmeno di capire se il Riccio nell'occasione del servizio di osservazione predisposto al bivio di Mezzojuso fu presente o meno (pur potendosi sul punto condividere la conclusione adottata al riguardo dal Tribunale che propende per una risposta negativa al quesito) e perché, in ogni caso, si tenne a distanza lasciando operare il solo capitano Damiano che non conosceva i luoghi e che, fino al giorno prima dell'intervento, nulla sapeva delle indagini in corso.

Certo, sin da questo primo momento non è dato ravvisare nel teste un comportamento del tutto coerente.

Infatti, da un lato il Riccio lamenta che gli imputati gli avrebbero frapposto ostacoli diretti ad impedirgli di arrivare in occasione di quel primo incontro alla cattura di Provenzano, salvo dichiarare che lui stesso si era poi convinto della correttezza di una logica attendista e, dall'altro, egli stesso non partecipa direttamente al servizio di osservazione propedeutico al secondo e definitivo servizio di appostamento e pedinamento che avrebbe dovuto essere predisposto in occasione di un secondo incontro dell'Ilardo con il Provenzano che si riteneva potesse a breve avvenire.

Quanto, poi, alle asserite continue e tempestive comunicazioni ai Magistrati della Procura della Repubblica di Palermo da parte del Riccio, di ciò non solo non vi è alcun riscontro in atti che possa confermare in qualche modo quanto da lui asserito, ma, addirittura, lo stesso è stato smentito dal Procuratore Pignatone che, contrariamente ad altri testi che nulla ricordavano di quanto in quella occasione accaduto (si vedano le dichiarazioni rese dal Procuratore Caselli richiamate in sentenza dal primo giudice) di quell'incontro con il Riccio



ha addirittura conservato traccia scritta dalla quale si desume chiaramente che, al contrario di quanto affermato dal teste, nessuno specifico riferimento a quanto accaduto in contrada Fondacazzo ed allo stato delle indagini fu riferito all'A.G. da Riccio nel corso delle sue interlocuzioni.

Ma non è solo questo elemento che smentisce il Riccio, allorché afferma di essersi tenuto a stretto contatto con l'A.G. alla quale avrebbe costantemente riferito gli sviluppi dell'indagine, risultando, al contrario, che le notizie sulle indagini in questione erano inserite dallo stesso Riccio nel corpo dell'informativa in maniera tale da evitare specifiche sottolineature frammentate nel corpo di notizie non strettamente attinenti ai fatti che si vuole dal Riccio specificamente riferiti; tutto ciò quando già, nell'agenda, aveva cominciato ad annotare pesanti sospetti sull'operato dei suoi superiori.

Di queste contraddizioni ed incongruenze il Riccio non solo non ha dato adeguate giustificazioni ma, addirittura, in qualche caso si è avvitato su se stesso, fornendo l'incredibile giustificazione secondo cui, per attirare l'attenzione della Autorità Giudiziaria, "proditoriamente e volutamente a fondo della relazione del rapporto" avrebbe indicato le coordinate geografiche del posto.

Ancora più incredibile appare il fortuito ritrovamento, durante i lavori di ristrutturazione della sua abitazione, all'interno della cornice di un quadro accantonato da tempo, di tre floppy disk contenenti le relazioni di servizio da lui asseritamente via via consegnate al ROS.



Orbene, osserva in proposito il Collegio che tutte le emergenze probatorie testimoniano in maniera certa che gli accadimenti oggetto di questo processo furono vissuti con particolare pathos e attenzione da parte del dichiarante che di ogni particolare dice di conservare specifica memoria, oltre che diverse annotazioni scritte.

Ed allora, appare davvero incredibile che il Riccio abbia dimenticato il sito dove aveva riposto un così importante archivio e che l'abbia ritrovato a distanza di tempo casualmente, solo in data successiva al primo ciclo delle sue dichiarazioni dibattimentali.

Ulteriori ragioni di dubbio in merito alla attendibilità di quanto riferito dal Riccio si ricavano dagli esiti della consulenza affidata dal PM al dr. Fulantelli, circa l'epoca di redazione dei files in questione (esiti analiticamente riportati dal Tribunale alle pagine 1146 e seguenti della sentenza), i quali hanno portato i primi giudici a dubitare che, in realtà, il Riccio abbia costruito a posteriori le relazioni di servizio allo scopo di comprovare di avere sempre tempestivamente segnalato per iscritto quanto avvenuto nel corso del servizio .

A quanto detto va aggiunto che agli atti risultano acquisite solo tre relazioni effettivamente sottoscritte dall'ufficiale.

Sono le seguenti:


- La prima, sottoscritta anche dal Damiano e da altri operanti, del 31 ottobre 1995 – redatta e sottoscritta, secondo quanto concordemente riferito dallo stesso Riccio e dal Damiano, molto tempo dopo l'episodio in essa descritto (quello, appunto, relativo al presunto incontro dell'Ilardo con il



Provenzano in territorio di Mezzojuso) e, probabilmente, nel corso della redazione del rapporto Grande Oriente-;

- la seconda, indirizzata al Mori datata 11 marzo 1996, contrassegnata dal numero di protocollo 231/1 in cui Riccio riepiloga quanto fino ad allora verificatosi nell'ambito della operazione c.d. Grande Oriente, compreso l'incontro del 31 ottobre 1995, e conclude con un elenco di numerosi soggetti di interesse investigativo segnalati dalla fonte confidenziale;
- la terza, priva di data e allegata alla nota del 13 marzo 1996 a firma del col. Obinu indirizzata al dr. Pignatone (e che, secondo quanto spontaneamente dichiarato dal predetto imputato all'udienza del 9 gennaio 2009, sarebbe stata la sola relazione formale ricevuta dal Riccio e da lui tempestivamente girata al magistrato). Il riferimento è, con tutta evidenza, alla relazione trasmessa in allegato alla nota del 13 marzo 1996, contrassegnata dal numero di protocollo 231/3 , il cui contenuto è integralmente riportato in sentenza alla pagina 1121 Nella stessa si riferiva che "*nei primi giorni del gennaio 1996*" – quindi in data ancora successiva all'episodio più volte ricordato del 31 ottobre 1995 svoltosi nei pressi di Mezzojuso - Provenzano aveva richiesto alla "*fonte*" di partecipare ad una riunione con alcuni esponenti mafiosi di altre province, per risolvere alcune incomprensioni e "*rinsaldare le file dell'Organizzazione*", riunione che si sarebbe svolta alla presenza del capo di cosa nostra.

Ancora a proposito della richiamata relazione mette conto di evidenziare – come già correttamente rilevato in sentenza dal primo giudice - la mancata corrispondenza formale tra quanto in essa contenuto e il resoconto delle confidenze ricevute dal Riccio nei primi giorni del 1996, come riportato nel rapporto Grande Oriente (quest'ultimo a sua volta




corrispondente ad uno dei files contenuti nei tre floppy disk consegnati dal Riccio, e precisamente quello denominato "12GEN96" compiutamente riportato dai primi giudici alle pagine 1122 della sentenza).

Tale circostanza, ad avviso della Corte, finisce per avvalorare viepiù i dubbi sulla attendibilità di quanto dichiarato nel corso delle sue ripetute audizioni dibattimentali dal principale teste su cui - come si è detto - si fonda il costruito accusatorio.

Con ciò non si vuol dire che bisogna aprioristicamente ritenere del tutto inattendibili le provalazioni del teste Riccio, bensì si sottolinea la necessità di operare una attenta valutazione delle sue affermazioni, procedendo eventualmente ad una valutazione frazionata delle stesse dichiarazioni - secondo un principio elaborato dalla Giurisprudenza in tema di chiamata in reità o correità - ma applicabile anche alle fonti più in generale orali.

Ed allora, premesso che l'Autorità Giudiziaria, almeno dalla trasmissione del rapporto "Grande Oriente", fu informata dei fatti in questione e che avrebbe potuto da quella data prendere l'iniziativa e dare direttive di indagine, va a questo punto annotato che nessuna iniziativa, invece, venne intrapresa concretamente in tal senso .

L'unica traccia che rimane di una qualche iniziativa in proposito è collegata alla riunione avvenuta a Roma il 2 maggio 1996 - precedente, quindi, alla trasmissione del rapporto sopra menzionato ma anche alla uccisione dell'Ilardo - tra la dott.ssa Principato, il Procuratore Caselli, il Procuratore Tinebra, il Riccio e l'Ilardo, nel corso della quale,



premessò che tutti dovettero essere informati di quanto era avvenuto – la decisione di avviare un percorso di formale collaborazione non poteva non presupporre la piena conoscenza dell’Autorità inquirente del contenuto di essa – si decise appunto di rivelare la fonte delle informazioni.

Da quel momento quel che è avvenuto, ammesso che la decisione di uccidere l’Ilardo sia stata determinata dalla diffusione della notizia della sua collaborazione con l’A.G. – il che sembra non essere nemmeno una acquisizione certa dal punto di vista probatorio – non può essere addebitato, nemmeno sotto il profilo delle scelte tecniche, alle condotte omissive del Mori e dell’Obinu.

Se così è, dunque, non può essere certamente posta a fondamento della penale responsabilità degli imputati la ricostruzione che di quegli accadimenti fa il Riccio.

Invero, l’operazione di segno contrario incontra due limiti: uno connesso alla utilizzabilità delle sue dichiarazioni ove riferisce notizie a lui riferite dall’Ilardo, e l’altro più strettamente attinente alla sua credibilità nel caso in cui il narrato poggi esclusivamente sulle sue parole.

Del resto, il narrato del Riccio spesso si scontra con le altre fonti orali e soprattutto con un argomento di ordine logico.

Infatti, da un lato il suo racconto non è stato per nulla confermato dagli altri partecipanti alla riunione (si ricordi il riferito atteggiamento dell’Ilardo nei confronti del Procuratore Tinebra) e dall’altro appare ben strano che di fronte a così gravi affermazioni il teste non abbia sentito il bisogno di riferire all’A.G. (quella di Palermo, in cui mostrava di riporre fiducia) le gravi espressioni pronunciate dall’Ilardo, tanto più



che ormai la fonte era stata completamente disvelata ed avviata la sua collaborazione con l'A.G.

§ 7 IN PARTICOLARE, IL DOLO NEL DELITTO DI FAVOREGGIAMENTO

Il Procuratore Generale, sviluppando ulteriormente il tracciato dei motivi di impugnazione in precedenza richiamati, si è soffermato, con rilievi connotati da una sofisticata e suggestiva ingegneria argomentativa, sui criteri che debbono, a suo avviso, presiedere all'esatto inquadramento ermeneutico del dolo del favoreggiamento.

In particolare, ha richiamato una giurisprudenza che in maniera del tutto costante ha sempre affermato che il favoreggiamento personale è un reato a dolo generico e che la prova del movente non ha rilievo al fine di riconoscere la sussistenza del reato.

A sostegno di quanto affermato, poi, nel dettaglio, ha citato tutta una serie di pronunciamenti della Corte di Cassazione che vanno unanimemente in questa direzione: "*i motivi che hanno spinto l'autore a fornire la propria attività sono irrilevanti, salva la ricorrenza di una causa di non punibilità (Cass. Sez. 5° 21 febbraio 1984)*". Ad ulteriore riprova, su questa scia, della costanza dell'orientamento ermeneutico in questione, il Rappresentante della Pubblica Accusa cita un recente pronunciamento della Corte (Cass., sez. 1° 19 giugno 2013, n. 46421); nel caso sottoposto all'esame dei giudici di legittimità la Corte di Appello aveva respinto la tesi difensiva, secondo la quale il dolo generico




postulato dal delitto in esame deve escludersi ogni qual volta l'aiuto prestato, benché tale da frustrare in concreto l'attività di investigazione o di ricerca dell'Autorità, non risulti, tuttavia, essere stato soggettivamente diretto a tale scopo. Nel caso di specie, l'imputato avrebbe agito, all'evidenza, soltanto ed esclusivamente, per l'indomabile e giustificata paura che nutriva verso la persona oggettivamente favorita, come, peraltro, incidentalmente riconosciuto dalla stessa Corte di merito.

Sottolinea, a questo punto, il P.G. che la Cassazione aveva rigettato il ricorso, sostenendo che il ricorrente aveva confuso il dolo generico postulato dal delitto di favoreggiamento, che consiste nella volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni ed alle ricerche dell'Autorità, con i motivi, ovvero con i moventi psicologici della condotta.

Nel caso sottoposto all'esame dei giudici di legittimità il ricorrente aveva sostenuto di essere stato indotto a rendere dichiarazioni non veritiere sugli autori di una estorsione dallo stesso subita per timore di una reazione violenta dell'associazione mafiosa.

Ed allora, si rende a questo punto necessario, previo esame degli snodi interpretativi del delitto in questione che interessano il caso in esame, delineare, in particolare, i paletti dell'area all'interno della quale collocare correttamente i concetti di dolo generico, comprensivo dei suoi indici rivelatori, il movente come struttura collante ed i motivi.

Orbene, sia la dottrina, che la ormai consolidata giurisprudenza, ritengono che l'oggetto giuridico del delitto di favoreggiamento si identifichi nell'interesse al buon




funzionamento dell'attività giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, al regolare svolgimento del processo penale nel momento dell'indagine e delle ricerche, al non turbamento della funzione giudiziaria, al non intralcio alle indagini o ricerche.

La Giurisprudenza e, per la verità, la stessa dottrina ritiene, altresì, con orientamento unanime, che si tratti di un reato a forma libera, che può essere realizzato con qualsiasi condotta idonea a sviare o ad intralciare le attività dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, rimanendo assolutamente indifferente la verifica circa l'effettiva realizzazione del risultato offensivo preso di mira dall'agente ed il modo in cui l'aiuto viene prestato.

E', ancora, pacifico che la condotta favoreggiatrice non debba presentare necessariamente il requisito dell'efficacia, nel senso di consentire realmente al soggetto favorito di sottrarsi alle ricerche o eludere le indagini. Si ritiene che sia sufficiente la realizzazione di una condotta idonea allo scopo, sicché in dottrina la fattispecie viene inquadrata tra i reati di pericolo.

Discussa in dottrina è, invece, la possibilità di realizzazione del favoreggiamento personale attraverso una condotta omissiva.

L'orientamento negativo assunto da parte della dottrina si fonda talvolta sull'affermazione secondo cui la condotta del favoreggiamento ("aiuta") è descritta dal legislatore in termini tali da postulare un comportamento attivo. Altra parte della dottrina ha replicato che se si resta su un puro piano di analisi linguistica, la formula legislativa è assai ampia e generica (o quantomeno ambigua), e di conseguenza pienamente idonea



a ricomprendere anche la condotta omissiva, come del resto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, e che, anzi, condivide pienamente.

Ancora di recente la Corte di Cassazione (vedi sentenza Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 51508 del 04/12/2013*) ha ribadito che integra il delitto di favoreggiamento personale l'omessa denuncia di reato da parte di un appartenente alla polizia di Stato che abbia appreso la "*notitia criminis*" nel corso di una conversazione informale, se la condotta è posta in essere nella consapevolezza dell'utilità derivante da tale omissione agli autori del reato presupposto, in quanto gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono gravati dell'obbligo di denuncia anche in relazione a notizie acquisite fuori dell'attività di servizio. (Fattispecie relativa ad un appartenente alla Polizia di Stato che, informato dal titolare di un esercizio commerciale di richieste estorsive, induceva il medesimo a soggiacere alle pretese illecite suggerendogli di cercare un intermediario).

In quel caso la Corte ha ritenuto che l'omissione era suscettibile di evidenziare l'univoca volontà di aiutare gli esecutori del delitto di estorsione in corso di realizzazione a sottrarsi alle investigazioni, elemento essenziale del reato contestato, per la correlazione all'attività obbligatoria demandata all'indagato in conseguenza della sua attività, a fronte di una condotta omissiva la cui oggettiva portata favoreggiatrice derivava dalla potenzialità dell'omissione a produrre intralcio al corso della giustizia e la cui natura cosciente e volontaria era idonea ad identificare il dolo nel



reato contestato, generico, consistente nella consapevolezza dell'utilità derivante agli autori del reato da tale omissione.

Tutto ciò in linea generale; ove, però si restringa l'esame della questione alle ipotesi in cui sono in gioco obblighi giuridici di collaborazione, come nel caso di specie, in una visione riconducibile allo schema dell'art. 40 c.p. , un consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass, per sez. 6° 27/5/99 e Cass. Sez. 6° 29/5/2000 n. 6235) pienamente condiviso dal Collegio, ritiene senz'altro ammissibile la realizzazione del reato in presenza di condotte di questo tipo.

Con l'ulteriore precisazione, però, che non sarebbe sufficiente un qualsiasi obbligo di collaborazione, ma si dovrebbe riscontrare l'esistenza di uno di questi doveri di collaborazione che diano vita ad una posizione di garanzia nei confronti del bene tutelato.

L'accettabilità di questa impostazione, come è intuibile, è condizionata all'adesione alla costruzione del favoreggiamento come reato d'evento - inteso in senso giuridico, naturalmente, giacché pare molto difficile, se non impossibile, individuare nel reato di favoreggiamento un evento naturalistico - o, quantomeno, dalla soluzione del problema relativo al ruolo da riconoscere al principio dell'art. 40 cpv. c.p. al di fuori dei reati caratterizzati da un evento naturalistico.

Per la verità la Giurisprudenza non ha indagato a fondo sulla costruzione dell'evento del delitto di favoreggiamento come evento naturalistico o, piuttosto come evento inteso in senso giuridico, limitandosi ad affermare con svariate pronunce, semplicemente, che è sufficiente la realizzazione di



una condotta che abbia frapposto un ostacolo anche limitato o temporaneo allo svolgimento delle indagini (per tutte Cass. Sez. 6° 3/6/1999), indipendentemente dal conseguimento di questo effetto (fra le tante più recenti sentenze Cass. Sez. 6° 23/1/2003 n. 22523), il che porterebbe a pensare che si sia ritenuta la non configurabilità, nel delitto in esame, di un evento inteso in senso naturalistico.

La questione qui affrontata ha una rilevanza fondamentale, giacché tutte le condotte contestate sono state realizzate mediante comportamenti omissivi.

In conclusione, va definitivamente osservato, con riferimento alle condotte omissive contestate agli imputati, che la loro qualità di organi di polizia giudiziaria li rendeva certamente titolari della posizione di garanzia relativa al buon funzionamento dell'attività giudiziaria e di polizia giudiziaria e dunque, appare perfettamente ipotizzabile a loro carico una responsabilità penale per favoreggiamento personale mediante omissione.

Quanto alla possibilità della compatibilità del delitto di favoreggiamento con un reato presupposto permanente, quale, come nel caso di specie l'art. 416 bis c.p., il collegio ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza di legittimità che ritiene configurabile il favoreggiamento anche in costanza della permanenza del reato principale, dovendosi distinguere in quest'ultimo tra il momento del suo perfezionamento, ovvero di inizio del reato presupposto, e quello della sua consumazione, coincidente con la cessazione della permanenza (molteplici sono, in tal senso, i pronunciamenti dei giudici di legittimità: v. Cass. Sez. 6°



21/9/2000, Bassi; Cass. sez. 6° 1/10/97, Gaggia, fra le tante).

In buona sostanza, secondo questo orientamento giurisprudenziale, cui, come si è detto, il Collegio ritiene di aderire, la distinzione tra il favoreggiamento e la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., va ricercata non in un mero criterio cronologico rispetto alla realizzazione del reato principale, ma nell'analisi delle proiezioni teleologiche della condotta oggetto di valutazione e delle caratteristiche dell'apporto conferito agli autori dell'illecito presupposto, dovendosi valutare se il peso dell'aiuto prestato o della promessa d'aiuto sia stato tale da risolversi in un vero e proprio contributo che abbia avuto efficienza causale sul piano del potenziamento della struttura organizzativa del sodalizio (per tutte Cass. Sez. 1°. 11/11/2003, n. 6905 Franchini).

Per giurisprudenza unanime l'art. 378 c.p. non richiede alcuna finalità ulteriore oltre alla rappresentazione di recare un aiuto in grado da consentire al favoreggiato di eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche; è quindi bastevole perché sia integrata la fattispecie in esame il dolo generico (fra le tante Cass. Sez. 6° 29/10/2003, n. 44756, Bevilacqua).

Senonché, l'assioma in questione, sicuramente corretto, essendo pacifico che la norma non richiede un "quid pluris" quanto alla finalità perseguita con la condotta, rischia di condurre a risultati aberranti ove non si consideri che perché, sul piano obiettivo, si realizzi la fattispecie è sufficiente il pericolo, mentre questo non basta allorché ci si sposti nell'area della soggettività.



Infatti, nel delitto di favoreggiamento, come affermato da autorevole dottrina, "il contenuto intenzionale del volere assume un significato spiccatamente finalistico, dipendente dal fatto che l'aiuto prestato è diretto a conseguire un risultato: l'elusione effettiva delle indagini o la sottrazione alle ricerche".

Non sempre la Giurisprudenza su questo aspetto ha fatto chiarezza, né è stato affrontato, con sufficiente grado di approfondimento, il tema della natura dell'evento, e soprattutto della rappresentazione di esso, a prescindere da come lo si possa concepire (se in senso naturalistico, o giuridico o, piuttosto nel suo significato umano e sociale, come sostenuto da una parte della dottrina).

Un esempio tipico, anzi quasi antologico, dell'enunciato approccio lo si rinviene nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 3/7/2004 (n. 38236; imp. Iovino).

In detta sentenza la Corte, nello sforzo di delimitare attraverso l'elemento psicologico del reato l'ambito delle condotte punibili, in un passo della motivazione afferma la necessità che la condotta *"sia stata percepita e voluta dall'agente proprio come diretta a frustrare l'attività di investigazione o di ricerca dell'Autorità; di conseguenza dovrà escludersi la configurabilità del favoreggiamento ogni qualvolta l'aiuto prestato, pur se tale da frustrare in concreto le attività, non risulti essere stato soggettivamente diretto a tale scopo"*.

Tuttavia, anche in questo caso, i giudici di legittimità, con riferimento alla fattispecie oggetto di esame, finiscono per allontanarsi, dal punto di vista sistematico, dal piano della



rappresentazione (eludere le investigazioni dell'Autorità o aiutare a sottrarsi alle ricerche), ascrivendo piuttosto nell'ambito dei motivi la direzione finalistica della condotta e richiedendo che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere *"ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito"*, restando esclusa *"qualora l'agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri"*.

In buona sostanza la Corte, nell'arresto appena richiamato, ha finito per dare rilievo a quelle ulteriori finalità di carattere patrimoniale o meno, perseguite tramite la propria condotta, che appartengono alla sfera dei motivi dell'agire, come tali, pacificamente, assolutamente irrilevanti in fattispecie caratterizzate da dolo generico.

Ed allora, ritiene il Collegio, a questo punto, di dovere tracciare le linee di demarcazione tra i concetti di motivi, movente (inteso quale collante di un mosaico da ricomporre) ed il momento finale che accompagna la condotta commissiva o omissiva nella direzione finalistica, sotto il profilo rappresentativo dell'evento (eludere le investigazioni dell'Autorità o aiutare a sottrarsi alle ricerche).

Sotto questo profilo è stato osservato in dottrina che, sovente, se resta difficile ricostruire un'intenzione, una previsione o la volontà, viene spontaneo colmare il salto che ci separa dalla spiegazione psichica di un atto (o di una omissione) attraverso la ricerca dei motivi che possano giustificarlo.

Invero, se esistono dei motivi per compiere un'azione sarà più facile ancorarvi la volontà o l'intenzione del soggetto a compierla.




Ma anche questa ricerca può essere, per l'operatore giuridico, fuorviante.

Per vero i motivi, quali elementi (non necessariamente causali) dell'agire, vengono considerati dal diritto penale quando si tratti di graduare la pena (art. 133 c.p.), ovvero quando essi vengano posti in rapporto alla maggiore o minore gravità della pena (artt. 61 e 62 n. 1 c.p.).

Ancora, può essere senz'altro condiviso dal Collegio l'ulteriore passaggio del percorso argomentativo in questione: *"Per quanto il linguaggio comune, spesso li identifichi, motivo, intenzione e scopo sono concetti psicologicamente disgiunti. I primi riguardano il complesso delle condizioni psichiche che determinano la volontà di commettere un'azione. L'intenzione permette, invece, di ordinare la nostra attività, di progettarci (nel senso cui sopra ci si riferiva, parlando di azione intenzionale) e, soprattutto, di seguire il corso della motivazione"*.

Nella stessa scia, altra dottrina, raccogliendo le indicazioni provenienti da altri autori, ha osservato che l'importanza penalistica di detti contributi "non si colloca tanto sul piano descrittivo, con riguardo ai processi motivazionali che precedono il formarsi di un'intenzione o alle fasi psicologiche in cui l'agire intenzionale si esprime bensì nell'avere restituito succo contenutistico e dignità scientifica al concetto stesso di intenzione: un concetto sintetizzabile come orientamento dell'individuo ad un risultato, nei termini non già di un puro desiderio, ma di un concreto attivarsi (o come nel caso di specie di un altrettanto finalizzato non attivarsi) per il conseguimento di uno scopo"; rileva, inoltre, come sia "del tutto palese che l'unica modificazione del mondo fisico




suscettibile di essere prodotta immediatamente dall'uomo ("id est" la mancanza di attività), ma ciò non consente di trascurare il fatto che ciascuna condotta nasce nella prospettiva di conseguire un risultato (solo in qualche caso identificabile col movimento corporeo - o con la mancanza di esso; n.d.r.)".

"Parlare, dunque, di una volontà della condotta avulsa dalla prospettiva che le dà causa, è del tutto insufficiente e non coglie la realtà della volizione, con il rischio di diluire il ruolo specifico svolto dal risultato nella cui prospettiva si è agito con quello di un qualsiasi motivo".

Questo concetto viene espresso con grande chiarezza da altra dottrina nei seguenti termini – pur riferendo il momento volitivo, nella teoria del dolo, alla sola condotta in senso stretto (in questo senso la voce "dolo" in Enciclopedia del Diritto vol.13): "ogni volizione cosciente presuppone uno scopo cosciente, e, perciò, dobbiamo ammettere che un elemento di intenzionalità non mancherà mai in nessuna realizzazione dolosa di una condotta penalmente rilevante"

Ed allora, se così stanno le cose può conclusivamente affermarsi che "solo il concetto di volizione espresso nell'agire, o nel non agire (n.d.r.) per il conseguimento di un risultato penalmente rilevante, identifica il nucleo essenziale del dolo, garantendone l'ancoramento in una realtà psicologica autonoma dal dato normativo, giacché il solo riferimento alla volizione non è in grado di tracciare un consistente confine fra dolo e colpa cosciente, con la conseguenza di un assorbimento sostanziale della seconda nel primo, in relazione ai reati di pura condotta (ove si accetti la teoria dell'esistenza di reati




che non hanno un evento distinto dalla condotta: evento giuridico o significativo; n.d.r.).

Questo concetto viene espresso con grande chiarezza da altra dottrina (in particolare, il Vannini, nel Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale vol 10):" *di fronte a reati nei quali non esiste un evento materiale distinto, distaccato dalla condotta criminosa, non basta per il dolo la volontà di compiere l'azione o di omettere? Non che non basta, perché anche nei c.d. reati di mera condotta (o formali) il comportamento che concreta il reato non è mai un semplice movimento del corpo umano (azione) o in una pura e semplice non attuazione di un determinato movimento del corpo umano (omissione), ma in un'azione o in una omissione che si afferma in presenza di determinate circostanze, sotto determinate condizioni (circostanze) , condizioni che non si possono "volere", ma soltanto "conoscere".*

In buona sostanza, ad avviso della Corte, la dimensione volitiva non è sufficientemente descritta da una qualsiasi decisione di agire, ma va letta alla luce dell'efficacia causale esercitata rispetto alla condotta, dalla prospettiva di realizzare un certo risultato.


Quindi, può convenirsi con l'affermazione secondo cui (vedi quanto scritto da Impallomeni, in "L'omicidio nel diritto penale" 2° edizione Torino 1990 p.143): "*non si confonda per volgare scambio di termini il motivo col fine criminoso, il quale non è altra cosa che l'intenzione criminosa, il dolo proprio del delitto commesso, vale a dire il risultato antiggiuridico propostosi dall'agente".*



Dunque, ad avviso del Collegio, diversamente opinando, si verrebbe ad affermare, con risultati, come si è detto, di mera ascrizione giudiziaria, una sorta di "dolus in re ipsa", per il quale ogni condotta potenzialmente idonea, dal punto di vista obiettivo, ad intralciare le indagini varrebbe automaticamente ad addebitare al soggetto che l'abbia tenuta una responsabilità penale, con il rischio di una interpretazione sistemica che richiama una ipotesi di responsabilità oggettiva chiaramente contraria al dettato costituzionale; con la paradossale conseguenza che ogni omissione che abbia causato il fallimento di una operazione o di indagini finalizzate alla cattura di latitanti finirebbe con l'essere punibile quale condotta di favoreggiamento.

In buona sostanza, proprio perché la norma in esame non richiede l'accertamento in ordine alla effettiva realizzazione dell'effetto della condotta, ma si arresta alla valutazione "ex ante" della sua idoneità a fuorviare le indagini, deve distinguersi con particolare attenzione la volontà del fatto materiale da quello del suo contenuto significativo sotto il profilo della direzione finalistica del volere, come sopra specificato, per accertare se, attraverso quella condotta obiettivamente agevolatrice, il soggetto abbia voluto fornire quell'aiuto che comporta un intralcio alle attività di Giustizia, poiché tale aiuto integra la lesione del bene giuridico protetto, risolvendosi nell'evento e perciò nell'elemento costitutivo del reato (Trib. Palermo 3° sez. penale cit.; Cass. Sez. 6° 20/1/1982, n. 3120).

Ancora più problematico, con riferimento alla fattispecie in esame, è l'inquadramento del dolo eventuale e



l'individuazione della linea di confine tra tale istituto e l'agevolazione colposa.

In proposito appare utile richiamare – anche solo per accenno, avuto riguardo al fatto che l'agevolazione colposa non è certamente punita dal nostro ordinamento – quanto elaborato dalla Giurisprudenza con riferimento ai profili distintivi tra il dolo indiretto e la colpa con previsione dell'evento, nelle quali si è affermato che l'indagine sul reale atteggiamento psicologico deve concludersi in modo particolarmente penetrante (sentenza di merito sopra richiamata), avendo *riguardo "al rapporto tra lo scopo principale perseguito e l'evento diverso realizzato, onde stabilire se esso sia di accessorialità o di alternatività, poiché solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del secondo, mentre nell'altro caso dovrà essere esclusa per incompatibilità"* (Cass. Sez. 4° 20/12/1996 Boni).

Su queste ipotesi in bilico tra dolo eventuale e colpa cosciente si è pronunciata di recente la Cassazione a sezioni unite (24 aprile 2014 n.38343) affermando il seguente principio: *"In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo avere considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire, comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene*



dall'agire doveroso, per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (tra i quali certamente può sicuramente rientrare una scelta tecnica dell'Ufficiale di P.G. non appropriata rispetto alla situazione che concretamente si trova ad affrontare; nd.r.) ”.

”In tema di elemento soggettivo del reato – si legge nella massima di tale pronuncia – per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificato nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e, a tal fine, l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'”iter” e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente c) la durata e la ripetizione dell'azione (o dell'omissione; n.d.r.); d) il comportamento successivo al fatto e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione, nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita, neppure se avesse avuto certezza della sicura verificazione dell'evento”.

Naturalmente si tratta di indicatori generici ed è ovvio che altri indicatori rispetto a quelli elencati possano rinvenirsi nella pratica giudiziaria.

Ma quel che in questa sede rileva sono le considerazioni di chiusura con cui la Corte ricollega il problema



dell'accertamento del dolo eventuale al ruolo dello stesso giudice.

I giudici di legittimità rilevano, infatti, che un'indagine tanto delicata e difficile richiede da parte dell'organo giudicante "affinato talento critico", "speciale cautela" ed "un atteggiamento di disinteresse", in modo non solo da rifuggire da pregiudizi e interpretazioni precostituite, ma anche da sottrarsi alle tentazioni di rendersi protagonista di scelte di politica criminale che trascendono la competenza giudiziaria. Da qui, anche l'invito ad avere molta prudenza nell'optare per il dolo eventuale: nei casi davvero incerti, l'ossequio per "il favor rei" dovrebbe sempre indurre a configurare la colpa con previsione.

In buona sostanza, la realistica presa d'atto che il dolo eventuale, nella prassi giudiziaria concreta si risolve per lo più nel risultato, come più volte si è osservato, di un processo normativo di ascrizione, influenzato da componenti valutative opinabili e per giunta non esplicitate ha reso necessario il monito della Suprema Corte a farne un uso molto parsimonioso.

Ed allora, tirando le fila del percorso argomentativo sino a questo punto seguito, e volendo tratteggiare gli ancoraggi ermeneutici che il Collegio seguirà nell'esame delle emergenze probatorie, può conclusivamente affermarsi che quando il soggetto non ha agito proprio allo scopo di cagionare un certo evento, occorre sempre verificare l'esistenza di un atteggiamento psicologico che riconduca, comunque, l'evento nella sua sfera di volizione o, al contrario, se esso si sia verificato contro il suo intento.



In questa prospettiva un indicatore fondamentale del dolo rimane il movente della condotta che diventa essenziale per la corretta valutazione dell'elemento soggettivo del reato e la coordinazione logica delle risultanze processuali, potendo in alcuni casi, come appresso vedremo, essere chiaro indicatore della intenzione dell'agente sotto il profilo della direzione finalistica della volontà nel senso più volte delineato.

Del resto, la fondamentale importanza del movente nei processi indiziari come quello in esame è stato colto dalla stessa Giurisprudenza, con diversi pronunciamenti: *"in un processo indiziario il movente, attribuendo agli indizi il connotato della univocità, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valore probatorio agli altri indizi acquisiti (fra le tante Cass., pen, sez. 1°, 14 dicembre 1995, Savasta)"*.

Naturalmente ciò non significa che al mancato accertamento del movente consegua l'esclusione della responsabilità dell'imputato, giacché *" l'accertamento della causale può, comunque, non essere essenziale nel caso in cui dagli altri elementi indiziari, accertati mediante una corretta valutazione delle risultanze processuali, emerga in modo certo la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli (sentenza sopra citata)*.

La prova del nove di quanto sin qui argomentato, ad avviso della Corte, si ricava proprio dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2013 citata dal P.G. e richiamata all'inizio del presente paragrafo.




In questo caso, proprio il movente, quale principale indicatore del dolo, finisce col fornire "per tabulas" la prova certa ed indiscutibile della direzione finalistica della volontà nel senso sopra specificato.

Non vi è dubbio che l'agente, nel caso in questione, si è rappresentato con estrema chiarezza che la sua condotta avrebbe intralciato le indagini degli inquirenti e, purtuttavia, si è risolto a porre in essere la condotta per un motivo ben preciso che assume un doppio ruolo: quello di essere chiaro indicatore della volontà colpevole, e quello di fungere, al più, da causa di giustificazione della condotta e, quindi di esclusione del dolo, nel caso in cui ne ricorrano gli estremi (pericolo di un danno concreto ed attuale non altrimenti evitabile).

Un indicatore di questa portata e chiarezza non è dato certo rinvenire nelle condotte materiali contestate nel capo di imputazione, con la conseguenza che – posto che il dolo quale processo psichico interno alla mente del soggetto non può che essere ricavato da tutta una serie di elementi oggettivi che, singolarmente, o nel loro insieme, ne provino, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'esistenza –, al fine di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, si rende necessario riesaminare le condotte per vedere se esse, singolarmente, o nel loro complesso, siano chiaramente indicative del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

Ed allora, fatta questa premessa, ed assodato che gli imputati posero in essere condotte astrattamente idonee, sotto il profilo oggettivo, ad integrare la fattispecie in esame, occorre partitamente esaminare se dalle condotte contestate al capo di imputazione, o persino "aliunde" rinvenibili,




emergano indicatori sufficientemente chiari dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

A tal fine, la recente sentenza di legittimità a sezioni unite sopra richiamata offre un tracciato certo attraverso il quale giungere alla conclusione che gli imputati si siano chiaramente rappresentati l'evento concreto nella sua direzione finalistica (dolo diretto o intenzionale) oppure si siano chiaramente rappresentati la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e, ciò nonostante, dopo avere considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si siano determinati ad agire, comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verificasse (dolo eventuale), oppure, ancora, abbiano agito con volontà non diretta verso l'evento, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, e si siano astenuti dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza erronca valutazione delle scelte tecniche di indagine, o altro biasimevole motivo (colpa cosciente).

§8 L'ESAME DELLE CONDOTTE ALLA LUCE DEI PRINCIPI ENUNCIATI

Ed allora, se si escludono le emergenze processuali inutilizzabili e quelle basate sulle mere affermazioni del Riccio contrassegnate dai vizi di cui si è detto, che appariranno ancor più palesi allorché si esamineranno le singole condotte alla luce degli indicatori di cui si è detto, altro non rimane che sottoporre sotto il profilo in esame le condotte che gli stessi




giudici di primo grado ed il Collegio hanno ritenuto astrattamente integrare la fattispecie criminosa contestata.

Sotto il profilo in esame va, dunque, per prima, esaminata **la condotta contestata al capo a) dell'imputazione**, l'aver, cioè, omesso di organizzare un adeguato servizio che consentisse l'arresto del latitante PROVENZANO Bernardo in occasione dell'incontro con il predetto ILARDO in data 31 ottobre 1995 nel territorio di Mezzojuso, e ciò nonostante la preventiva conoscenza della programmazione dell'incontro e della elevatissima e già sperimentata attendibilità delle indicazioni confidenziali dell'ILARDO.

Da tale condotta si ricava senz'altro una sorta di presa di distanza e non intromissione diretta nel contesto organizzativo del servizio da parte del Mori e dell'Obinu, giacché viene messo a disposizione del Riccio un Ufficiale di P.G. non appartenente al reparto e per giunta territorialmente distante dal contesto territoriale in cui il servizio di appostamento doveva essere svolto.

Ma se questo è vero, è anche vero che lo stesso accusatore degli imputati fu estremamente prudente ed omise, stranamente, di prendere direttamente parte al servizio medesimo, lasciando al Capitano Damiano ogni iniziativa sul campo .

Quanto, poi, alla scelta attendista, e cioè quella di non dotare immediatamente la fonte di strumenti atti a localizzare il covo e, quindi permettere l'arresto immediato del latitante, la Corte condivide quanto del resto ritenuto, nella sostanza, dai ricorrenti in appello ed, in definitiva, dagli stessi giudici di prime cure, e cioè che gli imputati erano in grado, con



giudizio "ex ante", di rappresentarsi l'eventualità che tale condotta omissiva potesse ritardare la cattura del Provenzano.

Ma tutto questo, premesso che certamente non si può trarre da ciò solo la prova del dolo diretto o anche eventuale, può fornire da solo la prova certa che gli imputati, rappresentandosi questa evenienza, abbiano omesso di agire con la certezza di cagionare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si fosse verificato, ed escludere che la volontà, invece, non fosse diretta verso l'evento, con la conseguenza che gli imputati, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra il loro non agire e l'evento illecito, si siano astenuti dal porre in essere la condotta richiesta per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza, erronea scelta tecnica?

La risposta alla luce delle svolte argomentazioni non può che essere negativa.

E, a ben vedere, la conferma di ciò la fornisce lo stesso Riccio, allorché finisce per condividere la linea attendista dei suoi superiori, evidentemente aderendo alla stessa, in specie allorché afferma in piena sintonia con gli stessi suoi accusati che un intervento immediato avrebbe potuto compromettere l'incolumità del teste, tanto più che non era stata nemmeno programmata la formalizzazione della sua collaborazione.


Con riferimento al periodo successivo, una ulteriore **condotta favoreggiatrice contestata agli odierni appellati al capo b) della rubrica**, consiste nell'aver omesso qualsiasi doverosa comunicazione ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo della collaborazione dell'Ilardo e dei possibili sviluppi investigativi di questa



collaborazione in particolare omettendo di informare l'autorità giudiziaria dell'incontro di Mezzojuso tra lo stesso Provenzano e l'Ilardo e delle indicazioni da questo fornite circa il luogo in cui detto incontro si era svolto e dei soggetti che curavano la latitanza del boss (comunicati ai magistrati solo con il rapporto Grande Oriente del 30 luglio 1996).

Nel corso della requisitoria condotta dinanzi questa Corte il PG ha richiamato nel dettaglio il quadro normativo, delineato nel codice di procedura penale del 1988 , successivamente solo in parte modificato, circa i rapporti di subordinazione funzionale che legano la polizia giudiziaria alla magistratura e, per quanto riguarda i fatti in contestazione , le ragioni per cui doveva ritenersi doveroso per gli stessi appellati, dopo il 31 ottobre 1995 (in cui si era accertato l'incontro con il latitante Provenzano, all'epoca al vertice della organizzazione mafiosa) mettere a conoscenza di un simile evento i magistrati della Procura della Repubblica, condotta questa, che risulta del tutto omessa da entrambi gli appellati, a capo del reparto operativo cui il Riccio era aggregato.


Osserva la Corte che, pur in assenza di una specifica indicazione sulle modalità di gestione delle fonti confidenziali da parte della Polizia Giudiziaria nelle formali disposizioni dettate dal Procuratore della Repubblica di Palermo circa la cattura dei latitanti (sul punto si richiama quanto affermato dal Tribunale, alle pagine 1230 e ss. della sentenza impugnata), non può dubitarsi che nel caso in esame il rilievo delle circostanze di fatto emerse ai fini della cattura di un latitante mafioso del calibro di Provenzano nel corso della informale collaborazione del "confidente" Ilardo (la cui affidabilità era comprovata dagli importanti risultati investigativi fino ad



allora raggiunti e, per quanto riguarda più strettamente il riferito incontro con il boss latitante svoltosi il 31 ottobre 1995 in territorio di Mezzojuso, dagli esiti del servizio di appostamento condotto dalla squadra guidata dal capitano Damiano) avrebbe reso doverosa, sia pure con le cautele imposte dalla natura confidenziale della fonte, la comunicazione al magistrato dei positivi risultati fino ad allora raggiunti.


A questo proposito, da parte del Tribunale si è fatto riferimento ai diretti e risalenti rapporti intrattenuti dal Riccio con il dottor Pignatone - il magistrato che era stato incaricato di seguire l'indagine - e alle informazioni rese a quest'ultimo nell'incontro svoltosi il giorno successivo all'episodio di Mezzojuso, in base ai quali - secondo quanto ritenuto dai primi giudici - gli imputati potevano coltivare il ragionevole convincimento che il magistrato fosse stato messo al corrente dallo stesso Riccio di quanto era avvenuto e non si potesse quindi loro addebitare la omessa trasmissione delle notizie in questione.

Più in particolare, è stato fatto richiamo alle dichiarazioni rese in merito dal dottore Caselli (all'epoca di fatti a capo della Procura della Repubblica di Palermo) che, con riferimento ai fatti in contestazione, aveva ribadito che l'attività originata dalle prodezze dell'Ilardo *"non era un'indagine, questa era un'attività di polizia giudiziaria a livello di confidenti"* (lo stesso Ilardo, infatti, secondo le parole del dottore Caselli, *"era un confidente sul quale il Colonnello Riccio riponeva delle speranze per delle operazioni rilevanti, quali fossero queste operazioni non sapevo, né volevo sapere il nome, perché si trattava di un confidente, e io*



il rapporto dei confidenti ritengo debba essere esclusiva competenza della polizia giudiziaria che lo gestisce, nel caso di specie ho accettato e forse questo...di indicare un sostituto di riferimento, perché se qualcosa poteva servire, contingentemente, nell'emergenza ci fosse questo punto di appoggio di riferimento appunto, ma ripeto il discorso, quali risultati si ripromettessero gli organi di polizia giudiziaria che gestivano questo confidente, il Colonnello Riccio in particolare, a me non è per quanto almeno ricordo non...), estranea all'oggetto delle sue direttive (<<PRES: Procuratore volevo chiederle questo, proprio riallacciandomi a questa ultima domanda del difensore, ma ... io ho capito che lei è categorico nel distinguere tra un rapporto confidenziale e un'indagine, questo significa che è corretto per un ufficiale di polizia giudiziaria dire "questo è un rapporto confidenziale, non c'è bisogno di fare una sistematica informazione al magistrato"? - CASELLI: ma tutto è rimesso alle particolarità del caso concreto, non ci sono regole... - PRES: voglio dire, le sue direttive riguardavano anche questi rapporti confidenziali? - CASELLI: Presidente, io non avevo dato direttive, né potevo dare direttive per quanto riguarda i confidenti, ripeto giusto o sbagliato che sia, il mio punto di vista è che il confidente è materia di esclusiva competenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, in questo caso ci chiesero un pubblico ministero di riferimento, lo diedi perché siamo tutti come si usa dire, nella stessa barca, ma senza che questo mutasse il rapporto da confidente a ufficiale di PG è assolutamente prevalente rispetto ogni altra considerazione, tale quindi da escludere le mie direttive.>>).

In linea con tali dichiarazioni è stato evidenziato dal Tribunale come mai sia stato mosso qualsivoglia rilievo da




parte dei magistrati palermitani al ROS in ordine alla mancata tempestiva comunicazione delle indicazioni acquisite tramite il confidente Ilardo, e questo anche dopo il deposito del rapporto c.d. "Grande Oriente", il cui contenuto avrebbe già consentito di formulare tali rilievi stante che nulla risultava formalmente comunicato prima della sua consegna.

Tali conclusioni sono state contestate nei motivi di appello proposti avverso la sentenza impugnata in cui, sottolineandosi le peculiarità del caso e la necessità di un coordinamento che evitasse possibili incroci con indagini di altre forze di polizia, è stata prospettata la imprescindibile necessità nel caso in esame di una tempestiva informazione all'autorità giudiziaria, confermata dalla scelta adottata dal Procuratore di nominare un magistrato di riferimento, prima nella persona del dottore Pignatone, sostituito, dopo il suo trasferimento ad altro incarico, dalla dottoressa Principato.

Ed è indubbio, infatti, che il peculiare rilievo assunto dalla indicazioni offerte dalla fonte confidenziale, anche in ragione dei successi investigativi raggiunti (documentati dai provvedimenti cautelari adottati a seguito delle indagini avviate sulla base delle indicazioni offerte dall'Ilardo) ma, soprattutto, l'importanza dell'obiettivo che si prefiggevano di raggiungere (la cattura di quello che era all'epoca il capo della organizzazione mafiosa Cosa Nostra) rendevano discutibile la scelta adottata dagli imputati di non tenere informata l'autorità giudiziaria quantomeno in riferimento alle emergenze degli elementi utili alla individuazione dei soggetti impegnati a curare la latitanza del boss Provenzano.

Anche rispetto a tale condotta omissiva vanno, però, ribadite le considerazioni esposte in merito all'elemento




soggettivo necessario per la configurabilità del reato ascritto agli odierni appellati.

Ed invero, se quanto ricordato dal Tribunale circa i risalenti rapporti tra il colonnello Riccio e il magistrato incaricato di seguire la vicenda e la conoscenza da parte degli imputati dell'incontro svoltosi tra i due il giorno 1 novembre 1995 (immediatamente dopo, cioè, l'episodio del 31 ottobre in territorio di Mezzojuso) non vale ad elidere l'obbligo di informazione incombente su gli odierni appellati, tali circostanze non consentono di affermare con certezza che una tale omissione sia stata posta in essere nella necessaria consapevolezza - da valutare con un giudizio ex ante - di ritardare in questo modo la cattura del Provenzano evitando di incidere sulla rete di fiancheggiatori che ne garantivano la latitanza.

Al capo c) si contesta agli imputati di avere " omesso di attivare (nonostante le precise indicazioni fornite da ILARDO sui luoghi della riunione) attività d'indagine di qualsivoglia tipo finalizzata alla necessaria verifica della permanenza del PROVENZANO in quel territorio" e al capo d) di avere " omesso di attivare (nonostante le indicazioni fornite da ILARDO sui soggetti che in quel momento gestivano la latitanza del PROVENZANO, identificabili in NAPOLI Giovanni e LA BARBERA Nicolò) mirata attività d'indagine di qualsivoglia tipo sui predetti soggetti per verificare quanto asserito dal confidente").

Giustamente gli appellanti ed il Procuratore Generale, in particolare, nel corso della sua requisitoria dedicano a questo tema una particolare attenzione, anche perché, a ben vedere,



stride con la personalità del Mori da tutti indicato come un Ufficiale estremamente esperto ed affidabile nell'attività di P.G.

Rimane davvero razionalmente inspiegabile (né gli imputati lo hanno spiegato in qualche modo) perché tutte le attività di indagine susseguenti all'incontro di Mezzojuso furono compiute in modo tardivo, non coordinato, e soprattutto burocratico, mediante l'invio di note a vari reparti, che fino a quel momento erano rimasti estranei alle indagini, assolutamente burocratiche e, soprattutto senza che da parte degli imputati fosse dedicata l'attenzione che la particolare delicatezza del caso senza ombra di dubbio richiedeva.

Più in particolare, la **condotta favoreggiatrice di cui al capo c)** riguarda l'aver omesso di attivare (nonostante le precise indicazioni fornite da ILARDO sui luoghi della riunione) attività d'indagine di qualsivoglia tipo finalizzata alla necessaria verifica della permanenza del PROVENZANO in quel territorio.

In proposito, il Tribunale ha ritenuto che i comportamenti assunti dagli imputati in relazione all'episodio del 31 ottobre 1995 ed alle attività successivamente volte ad accertamenti di natura logistica (limitate ad alcuni sopralluoghi ed alla acquisizione di fotografie aeree) nella zona di Mezzojuso non valessero a comprovare la volontà dei medesimi di ostacolare la cattura del PROVENZANO o, comunque, di salvaguardare la latitanza del medesimo (così a pag.1205 della sentenza impugnata).

Ritiene questa Corte, alla luce delle ulteriori risultanze processuali – e segnatamente del nuovo esame reso dal col.




Riccio -, che siffatta valutazione dei primi giudici sia sostanzialmente corretta e dunque condivisibile.

In proposito, è certo che, dopo l'incontro del 31/10/1995 tra il Provenzano e l'Ilardo, monitorato in qualche modo attraverso il servizio affidato al cap. Damiano, l'attività espletata dal ROS e diretta alla verifica dello stato dei luoghi frequentati dal latitante in occasione di detto incontro e ad accertare l'eventuale permanenza di quest'ultimo negli stessi, era stata limitata solo a "strisciate aeree" e sopralluoghi che erano rimasti infruttuosi, in quanto non avevano consentito di individuare con precisione la trazzera che conduceva al casolare teatro dell'incontro.

Come evidenziato nella sentenza impugnata (pagg.1018-1029), in merito alla reale difficoltà nell'individuazione della trazzera, lo stesso Riccio ha sollevato dei dubbi, dichiarando di avere effettuato in data 8 e 16 novembre 1995 (come da relative annotazioni nella sua agenda) sopralluoghi a Mezzojuso in compagnia dell'Ilardo e di non avere avuto difficoltà ad individuare i luoghi del precedente incontro; inoltre, l'ing. Lo Torto, sentito come consulente del P.M. nel corso del giudizio di primo grado, ha riferito di essersi recato sui luoghi e di non avere incontrato particolari difficoltà nell'individuare i luoghi in questione, utilizzando allo scopo le indicazioni contenute nel rapporto "Grande Oriente".

Anche a volere prescindere dai rilievi formulati dal Tribunale (a pag.1022 della sentenza) riguardo alla conducenza dell'accertamento compiuto dall'ing. Lo Torto, rimane il fatto che - come evidenziato dai primi giudici - le censure avanzate dal Riccio in merito al comportamento dei colleghi del ROS in tale occasione non trovano riscontro nelle



annotazioni contenute nelle agende del medesimo, laddove viene dato atto – come detto – dell’effettuazione di due sopralluoghi nella zona da parte del Riccio stesso e dell’Ilardo, ma nulla viene detto in merito ad eventuali sospetti del primo - coevi a tali sopralluoghi – concernenti il comportamento del Mori in tale occasione.

Tuttavia, tale circostanza – a ben vedere - non risulta contraddittoria ove si consideri che a quel tempo lo stesso Riccio era convinto che vi sarebbe stato un nuovo incontro tra il Provenzano e l’Ilardo e che in tal modo sarebbe stato possibile procedere alla cattura del primo.

Tale ricostruzione trova indiscutibile conferma documentale nel contenuto delle uniche due relazioni di servizio a firma dello stesso Riccio, acquisite in atti.


Si tratta, come detto in precedenza, delle seguenti relazioni:

quella redatta dal Riccio ed indirizzata al Mori, datata 11/3/1996 e recante il n.231/1 di prot., laddove il medesimo Riccio, nel riepilogare quanto fino allora verificatosi nell’ambito dell’operazione “Grande Oriente” (e quindi scaturito dalle dichiarazioni dell’Ilardo), dava atto (a pag.6 di detta relazione) dell’incontro verificatosi il 31/10/1995 e così concludeva sul punto: *“ora tutto è finalizzato, come sempre notiziato nelle varie relazioni di servizio, di cui si fa specifico riferimento per gli aggiornamenti dell’indagine, ad ottenere un altro incontro con il latitante per catturarlo essendo ormai nota l’area di rifugio e le modalità operative dei suoi favoreggiatori”*;



nonché della relazione di servizio redatta dal Riccio ed indirizzata al dott. Pignatone, a questi trasmessa con nota a firma dell'Obinu datata 13/3/1996 e recante il n.231/3 di prot., avente il seguente contenuto: *"La fonte nel prosieguo del suo impegno, nel permettere la cattura di Provenzano, riferiva che il capo di cosa nostra nei primi giorni del gennaio 1996 gli aveva chiesto prima d'incontrarlo, di partecipare ad una riunione con alcuni esponenti delle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania. Tale richiesta, faceva sempre presente il Provenzano, gli era stata sollecitata per risolvere alcune incomprensioni in atto fra le famiglie e nel contempo rinsaldare le file dell'Organizzazione come lui stesso da tempo, auspicava nel desiderio di superare nel migliore dei modi quei tempi attuali densi di pericoli e difficoltà. Quindi, lo sollecitava a partecipare all'incontro, adottando sempre le cautele del caso per poi riferirgli immediatamente di persona l'esito dei colloqui. La fonte, mentre erano in atto le attività preparatorie all' incontro, veniva avvisata che uno dei partecipanti aveva in animo di strumentalizzare l'evento per mettere in difficoltà il confidente e quindi Provenzano di cui lui ne era il "rappresentante". Verificata l'attendibilità dell'accusa mossa, la fonte ne ha rappresentato i contenuti ai vertici della sua "famiglia". Questa, a sua volta, riscontrata la veridicità dei fatti ha ora richiesto di discutere la situazione immediatamente alla presenza del capo di cosa nostra ed il confidente parteciperà all'evento."*.

Dunque, in entrambe le relazioni a sua firma, dirette al comandante del ROS ed al pubblico ministero di riferimento, il Riccio, ancora a marzo 1996, affermava essere attuale e concreta la prospettiva di un nuovo incontro tra l'Ilardo ed il




Provenzano, che ovviamente avrebbe potuto consentire la cattura di quest'ultimo.

Ciò dimostra inequivocabilmente che, ancora dopo oltre quattro mesi dal primo incontro del 31/10/1995, gli inquirenti, e primo tra tutti lo stesso Riccio, si muovevano nella prospettiva di ottenere tramite l'Iardo l'occasione per arrestare il latitante, quando fosse finalmente avvenuto il nuovo incontro tra i due, che si reputava prossimo.

Risulta così evidente come fosse quest'ultima la pista investigativa prioritariamente seguita ancora nel marzo 1996 dal ROS; quindi, il livello sicuramente insufficiente e per questo oggettivamente censurabile dell'impegno profuso dal Mori e dall'Obinu nell'attività d'indagine finalizzata alla verifica della permanenza del PROVENZANO nel territorio di Mezzojuso deve essere valutato, ai fini del presente giudizio, alla luce di tale prospettiva.

In definitiva, anche in questo caso non può ritenersi raggiunta la prova che gli imputati - pur essendo in grado, con giudizio "ex ante", di rappresentarsi l'eventualità che tale loro condotta omissiva potesse ritardare la cattura del Provenzano - abbiano omesso di agire con la certezza di cagionare siffatto evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si fosse verificato, non potendosi ragionevolmente escludere, in contrario, che la volontà dei medesimi non fosse diretta verso l'evento, essendosi costoro astenuti dal porre in essere la condotta richiesta per un'erronea scelta tecnica.

Del resto, è sempre lo stesso Riccio che finisce per avallare la linea attendista dei suoi superiori, mostrandosi ancora nel marzo 1996, come detto, fiducioso in un prossimo incontro




dell'Ilardo con il Provenzano che avrebbe consentito la cattura di quest'ultimo; ed infatti, se il Riccio era ancora a quel tempo convinto che tale prospettiva fosse sempre attuale, tanto da rappresentarla per iscritto nelle suddette relazioni, non può ragionevolmente escludersi che una simile aspettativa fosse coltivata anche dai suoi superiori e li avesse indotti alla, pur erronea, scelta attendista anzidetta.

In ogni caso, è evidente che non può ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati abbiano posto in essere la condotta loro contestata nei termini anzidetti con la coscienza e la volontà di favorire il latitante Provenzano.

Come già detto, in particolare, **al capo d) si contesta agli imputati** di avere "omesso di attivare (nonostante le precise indicazioni fornite da ILARDO sui soggetti che in quel momento gestivano la latitanza del PROVENZANO, identificabili in NAPOLI Giovanni e LA BARBERA Nicolò) mirata attività d'indagine di qualsivoglia tipo sui predetti soggetti per verificare quanto asserito dal confidente".

Anche riguardo alla superiore, specifica condotta favoreggiatrice, il Tribunale – dopo avere ritenuto provato che gli imputati fossero stati messi prontamente al corrente dal Riccio di quanto successivamente è stato compendiato sui due favoreggiatori del PROVENZANO, nel rapporto "Grande Oriente" (così a pag.1204 della sentenza impugnata) – ha affermato che "la complessiva considerazione delle acquisite risultanze non consente di convertire, al di là di ogni ragionevole dubbio, possibili errori e ritardi nelle investigazioni nella dimostrazione della mala fede degli imputati" (così a pag.1256 della sentenza impugnata).



Tale conclusione, ad avviso di questa Corte, è sostanzialmente corretta e va quindi condivisa.

Come ampiamente evidenziato nella sentenza impugnata, già a seguito dell'incontro in data 31/10/1995 l'Ilardo aveva fornito al Riccio una sommaria descrizione dei due favoreggiatori del PROVENZANO, di nome "Giovanni" e "Cono", con cui era entrato in contatto in quell'occasione, e che solo a distanza di diverso tempo sarebbero stati identificati in Napoli Giovanni e, successivamente al deposito del rapporto "Grande Oriente", in La Barbera Nicolò.

Pur potendosi senz'altro condividere il giudizio del Tribunale, secondo cui il Riccio ebbe a comunicare prontamente agli odierni imputati le informazioni riguardanti i soggetti di nome "Giovanni" e "Cono", è certo che le stesse sono contenute nella già citata relazione del Riccio ed indirizzata al Mori, datata 11/3/1996, laddove, dopo avere esposto i più rilevanti risultati operativi scaturiti dalle informazioni dell'Ilardo ed avere riferito (nei termini riportati in precedenza) dell'incontro del 31/10/1995 e della prospettiva di ottenere un nuovo incontro della fonte con il Provenzano per catturarlo, prosegue con l'elencazione, distinta per singola provincia, dei nomi e di alcune indicazioni personali relativi a numerosi soggetti di interesse investigativo segnalati dalla fonte confidenziale, tra i quali compaiono (alle pagg.10 e 11 di detta relazione), per la provincia di Palermo, i seguenti, tra numerosi altri:

"CONO

di circa 60 anni, 1,68 mt., molto robusto, capelli brizzolati. Persona di fiducia di PROVENZANO in Mezzojuso. E' il



proprietario di una Fiat Campagnola verde e di sovente gli fa da autista."

"Giovanni autista e punto di contatto per ottenere incontri con il PROVENZANO 091/6966242 è il suo numero di telefono che non dovrebbe risultare sull'elenco. E' proprietario dell'autovettura Ford Escort diesel targata PA B00057."

Come già evidenziato dal Tribunale, nel predisporre tali annotazioni il Riccio ha ommesso di indicare un dato comunque rilevante concernente la persona del Cono, e cioè che il predetto era proprietario di una fattoria sita sul lato sinistro della SS121.

Inoltre, la stessa collocazione di tali indicazioni nel contesto della suddetta relazione, tale da non darvi alcun particolare risalto, e l'assenza di specifici riferimenti all'attività di favoreggiatori del Provenzano svolta dai soggetti attenzionati, conferma che, nella prospettiva dello stesso Riccio, l'attività investigativa nei confronti dei predetti "Giovanni" e "Cono" non assumeva una primaria importanza, essendo a quel tempo prioritaria - come detto in precedenza - la prospettiva di un nuovo incontro tra Ilardo e Provenzano che consentisse la cattura di quest'ultimo. Del resto, se il Riccio avesse avuto effettivamente un'opinione diversa al riguardo, avrebbe ben potuto confezionare la suddetta relazione in termini diversi, rendendo palese la necessità di svolgere gli accertamenti sui favoreggiatori del latitante che fino a quel punto non erano stati fatti.




A seguito di tale relazione, il MORI, quale vicecomandante del ROS, ha inviato alle dipendenti Sezioni Anticrimine di Palermo, di Messina, di Caltanissetta e di Catania e, per quanto di competenza, al Primo Reparto Investigativo del ROS la nota datata 12/3/1996 avente n.231/2 di prot. ed oggetto: *"Operazione "Grande Oriente". Direttive"*, cui era allegata copia della suddetta relazione del Riccio limitatamente alla parte contenente gli elenchi dei soggetti di interesse investigativo, sollecitando la compiuta identificazione degli stessi, tra cui dunque i citati "Giovanni" e "Cono".

E' dunque evidente che le successive indagini volte all'identificazione dei predetti favoreggiatori del Provenzano sono avvenute sulla base delle indicazioni fornite dal Riccio nella citata relazione dell'11/3/1996 ed hanno risentito dei suddetti limiti con cui queste erano state fornite, stante la scelta del Mori di limitarsi a trasmettere la copia del suddetto elenco di soggetti di interesse investigativo.


Con la nota datata 3/5/1996 (prodotta in atti) la Sezione Anticrimine di Palermo ha riscontrato le suddette richieste, comunicando, per quanto qui di interesse, l'esito degli accertamenti svolti, che non avevano consentito di identificare il soggetto di nome "Cono", mentre il soggetto di nome "Giovanni" era stato identificato compiutamente in Napoli Giovanni (secondo quanto meglio riportato a pag.1211 della sentenza impugnata).

In realtà, giova ricordare che, come diffusamente evidenziato nella sentenza impugnata, il Cono è stato identificato solo successivamente e sostanzialmente per caso, come emerge dalla informativa "Apice" (acquisita in atti), redatta il 26/1/1998 dalla Sezione Anticrimine di Palermo e



che compendia i risultati delle indagini successive al rapporto "Grande Oriente". È accaduto infatti che nel corso di un sopralluogo eseguito il 23/5/1996 proprio presso il casolare di contrada Fondacazzo di Mezzojuso in cui si era tenuta la riunione del 31 ottobre 1995, il m.llo DEL FRANCESE ed il ten. col. MANTILE avevano avvistato una Fiat Campagnola di colore verde (e dunque dello stesso tipo di quella utilizzata dal "Cono" secondo le annotazioni del Riccio) e che risultava intestata ad Antonino La Barbera, congiunto del favoreggiatore di Provenzano, Nicolò La Barbera, e che era da quest'ultimo utilizzata. Tuttavia, verosimilmente proprio per la casualità di tale accertamento, dell'esito dello stesso non vi è traccia nel rapporto "Grande Oriente", come del resto non vi è traccia – in questo caso in modo sicuramente inspiegabile e non giustificabile – dell'avvenuta identificazione del "Giovanni".

In ogni caso, va rilevato per completezza che, come ricostruito puntualmente nella sentenza impugnata sulla base delle dichiarazioni dei testi col. Cavallo e col. Fedele, a seguito dell'informativa del 3/5/1996 il Mori aveva tenuto una riunione a Monreale con ufficiali rappresentanti dei vari reparti palermitani dei Carabinieri in cui il medesimo aveva chiesto l'aiuto degli stessi per l'identificazione del "Cono".; il Cavallo aveva delegato gli stessi all'allora cap. Fedele e l'esito di questi era poi confluito nell'informativa "Apice". Dunque, la circostanza che – come osservato dal Tribunale (a pag.1255 della sentenza) – sia comunque partita dall'iniziativa del Mori l'attività investigativa che, pur con estrema lentezza, ha infine portato all'identificazione del "Cono" ed al deferimento dello stesso all'Autorità Giudiziaria risulta oggettivamente in




contrasto con la pretesa volontà dello stesso di favorire la latitanza del Provenzano.

Orbene, appare evidente da quanto sopra rassegnato che le indagini per l'identificazione dei due favoreggiatori del PROVENZANO, di nome "Giovanni" e "Cono", sono state avviate soltanto nel marzo 1996 e sono state gestite dal Mori in modo sostanzialmente burocratico e senza quella determinazione che sarebbe stata necessaria, potendo da esse scaturire addirittura la cattura del Provenzano.

Tuttavia, anche in questo caso non appare possibile affermare con assoluta certezza che tale deficitaria gestione sia dipesa unicamente dalla volontà degli imputati di favorire il Provenzano, e non sia stata piuttosto il frutto di una, pur sicuramente colpevole, sottovalutazione dell'importanza dello spunto investigativo.

Si è già detto come fino al marzo 1996 ed anche oltre, fino alla decisione di formalizzare la collaborazione dell'Ilardo, la scelta prioritaria, condivisa anche dal Riccio per quanto prima evidenziato, fosse stata quella di attendere il nuovo incontro tra l'Ilardo ed il Provenzano che avrebbe dovuto consentire la cattura di quest'ultimo; in questa prospettiva, non appare del tutto pretestuosa la scelta di non avviare indagini dirette nei confronti dei favoreggiatori del Provenzano, anche ove identificati, perché ciò avrebbe potuto compromettere la possibilità della fonte informativa di ottenere un nuovo incontro con il latitante.

In tale ottica, non appare decisivo il richiamo fatto dal Procuratore Generale nel corso della sua requisitoria alla possibilità di avviare, quanto meno, intercettazioni nei



confronti dei favoreggiatori del Provenzano, ove fossero stati tempestivamente identificati, in modo da perseguire, in tutta riservatezza, una parallela pista investigativa che avrebbe potuto parimenti condurre all'arresto del Provenzano.

Ed infatti, non può ragionevolmente escludersi che anche l'attività di captazione, ove scoperta dal destinatario, avrebbe potuto mettere in allarme il latitante e compromettere così la possibilità di un nuovo incontro tra costui e l'Ilardo: che una siffatta cautela non fosse meramente pretestuosa, ma avesse un qualche fondamento risulta icasticamente dimostrato dalle successive vicende che hanno riguardato proprio il Nicolò La Barbera, quali riferite dal teste col. Fedele (e di cui dà ampio conto il Tribunale alle pagg. 1237-1239 della sentenza).

E' invero accaduto che nel novembre 1996, nell'ambito dell'indagine "Cilindro", era stata sottoposta ad intercettazione telefonica ed ambientale l'abitazione del La Barbera, giustificata con l'esigenza di catturare il latitante Francesco Nangano, e tuttavia la captazione era durata solo un giorno, perché da una conversazione telefonica avvenuta il 10/11/1996 tra la moglie del La Barbera ed un'amica era emerso che la trasmittente era stata scoperta dall'interessato.

Dunque, proprio il La Barbera, non appena era stata avviata un'attività di intercettazione nei suoi confronti, aveva scoperto la microspia divenendo così consapevole dell'attività investigativa in corso. Risulta così evidente che anche lo svolgimento di una parallela attività investigativa nei confronti dei favoreggiatori di Provenzano avrebbe potuto realmente compromettere la possibilità di catturare quest'ultimo, offerta dall'Ilardo.




Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che anche in questo caso la superiore condotta degli imputati, pur quanto meno negligente e sicuramente censurabile sul piano della solerzia investigativa, non è univocamente idonea a dimostrare con la necessaria certezza che gli stessi abbiano voluto favorire in tal modo il Provenzano.

Del resto, anche l'omissione più evidente e giustamente stigmatizzata dal Procuratore Generale in sede di requisitoria, concernente il mancato inserimento nel rapporto "Grande Oriente" dei dati relativi all'identificazione di Napoli Giovanni, acquisiti con l'informativa del 3/5/1996, non risulta tale da costituire sicuro indice di una consapevole volontà degli imputati di occultare gli stessi all'Autorità Giudiziaria, ancor più ove si consideri che nel rapporto "Grande Oriente" sono stati comunque riportati gli elementi che avevano consentito detta identificazione e che non risulta che questi, una volta giunti a conoscenza del P.M., siano stati oggetto di un più efficiente e tempestivo sviluppo investigativo.

Infine, **al capo e) si contesta agli imputati** di avere "omesso di comunicare ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, per un lasso di tempo particolarmente lungo (e fino al deposito del c.d. rapporto "Grande Oriente" in data 30 luglio 1996 - successivo all'omicidio in danno dell'ILARDO del 10 maggio 1996) ogni notizia relativa alla riunione mafiosa di Mezzojuso ed alle indicazioni dell'ILARDO sui favoreggiatori del PROVENZANO e suoi luoghi in cui trascorreva la sua latitanza".


Riguardo a tale specifico segmento della condotta di favoreggiamento contestata agli imputati, non può che richiamarsi quanto già detto in precedenza nella parte



dedicata alla condotta contestata sub b) (concernente l'omessa comunicazione, nelle fasi successive all'incontro del 31/10/1995, di qualsiasi notizia ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che coordinavano le attività della Polizia Giudiziaria per la cattura del latitante); in particolare, va ribadito che i risalenti rapporti tra il colonnello Riccio e il dott. Pignatone, magistrato incaricato di seguire la vicenda, e la conoscenza da parte degli imputati dell'incontro svoltosi tra i due il giorno 1/1/1995, ma anche delle successive, dirette interlocuzioni tra i medesimi confermate dalle annotazioni contenute nell'agenda del Riccio, cui si aggiunge la relazione redatta dal Riccio per il dott. Pignatone ed a questi trasmessa con nota a firma dell'Obinu datata 13/3/1996, - seppure non valgono ad elidere l'obbligo di informazione incombente su gli odierni appellati (la cui violazione è autonomamente rilevante, quanto meno in via disciplinare) -, tuttavia non consentono di affermare con la necessaria certezza che una tale omissione sia stata posta in essere dagli stessi imputati con la piena consapevolezza - da valutare con un giudizio ex ante - di ritardare in questo modo la cattura del Provenzano, salvaguardando la rete di fiancheggiatori che ne garantivano la latitanza.

Quanto al periodo successivo all'uccisione dell'Ilardo, avvenuta il 10/5/1996, occorre valutare se il non breve intervallo temporale intercorso tra tale evento ed il deposito del rapporto "Grande Oriente" assuma rilievo ai fini di dimostrare la volontà degli imputati di ostacolare in tal modo la ricerca del latitante Provenzano.

Sul punto, deve osservarsi in primo luogo che il rapporto "Grande Oriente" è stato materialmente redatto dal Riccio e



che i tempi di stesura dello stesso non risultano determinati direttamente, né tanto meno imposti dagli imputati.


Del resto, l'indubbia complessità e la stessa notevole mole di detto rapporto non consentono di reputare palesemente ingiustificato il pur significativo intervallo temporale intercorso tra l'omicidio dell'Ilardo ed il deposito del suddetto rapporto, avvenuto il 30/7/1996.

Infine, non va trascurato che – come già sottolineato dal Tribunale - a seguito del deposito del rapporto "Grande Oriente", da cui emergevano inequivocabilmente i fatti che hanno dato luogo alla presente contestazione, non risulta essere stata mossa alcuna censura all'operato degli imputati da parte dei Pubblici Ministeri, i quali evidentemente non hanno rilevato anomalie significative nella comunicazione delle informazioni concernenti la riunione mafiosa di Mezzojuso e le indicazioni dell'ILARDO sui favoreggiatori del PROVENZANO e suoi luoghi in cui quest'ultimo trascorreva la sua latitanza.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che anche in questo caso la superiore condotta degli imputati, ancorché negligente e poco solerte, non è univocamente idonea a dimostrare con la necessaria certezza che gli stessi abbiano voluto favorire in tal modo il Provenzano.

Ed allora, volendo trarre le fila del percorso logico argomentativo, seguito dalla Corte, non pare che si possa pervenire a conclusioni diverse da quelle cui sono pervenuti i giudici di primo grado.

Invero, fermo rimanendo che la condotta prevista dalla fattispecie fu, da parte degli imputati, posta in essere dal



punto di vista oggettivo, altrettanto non può dirsi quanto all'elemento soggettivo, così come inquadrato e definito nelle pagine che precedono.

Non può, infatti, certamente pervenirsi alla conclusione che le condotte ascritte agli imputati furono realizzate con dolo diretto.

Ma nemmeno può affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che esse furono sorrette dalla forma più attenuata del dolo eventuale.


Al riguardo vale la pena di ricordare i criteri segnalati dalla predetta sentenza a Sezioni Unite per distinguere il dolo eventuale dall'agevolazione colposa.

Quanto al primo degli indicatori, e cioè la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, basta ricordare quanto in precedenza ampiamente argomentato.

Non vi è dubbio che la scelta tecnica di ritardare ogni intervento immediato nell'occasione dell'incontro di Mezzojuso, al di fuori della semplice attività di osservazione del predetto bivio e delle annotazioni in quelle occasioni effettuate, pur non costituendo la scelta tecnica, col senno di poi, più adeguata al caso, non costituiva certamente condotta marcatamente lontana da quella doverosa, se persino il Riccio si convinse in un primo momento della praticabilità di questa opzione.

Lo stesso vale per le condotte contestate con riferimento alla violazione degli obblighi di riferire all'A.G.

Invero, bisogna sempre considerare che, pur potendosi annotare una certa tendenza degli imputati a mantenere uno




spazio di autonomia più lato rispetto alle prescrizioni del codice di rito e, persino, rispetto alle circolari del capo della Procura, non può certamente raggiungersi per tale via la prova che essi si siano confrontati con la speciale categoria di evento che si è verificato nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa.

Mette conto, infatti, di evidenziare, da un lato che l'atteggiamento in questione può essere spiegato anche con la volontà degli imputati di prendere le distanze dall'attività del Riccio nei confronti del quale, peraltro, riponevano scarsa fiducia, e dall'altro, con il fatto che trattavasi pur sempre di una fonte confidenziale non rivelata all'A.G.

Quanto alle condotte di cui ai capi e) e d), pur dovendosi stigmatizzare la stranezza di una presa di distanza dal contesto investigativo generale e la burocraticità degli accertamenti disposti senza tempestività ed affidati ad organi territoriali del tutto ignari delle "puntate precedenti", non vi è chi non veda come questo elemento non possa assumere a prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli agenti si siano confrontati con la speciale categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa.

Elementi certi al riguardo, ad avviso della Corte, non si possono ricavare dalla personalità e dalle pregresse esperienze dell'agente: se da un lato bisogna considerare che entrambi erano Ufficiali di P.G. esperti e, quindi in grado di prevedere le conseguenze delle loro condotte, dall'altro occorre tenere presente che tale circostanza non scioglie affatto il dubbio sull'adesione psicologica dei medesimi al tipo di evento concreto ravvisabile nella fattispecie, potendosi,




altrettanto ragionevolmente, presumere che essi, pur avendo presente la connessione causale tra il loro agire e l'evento (sottrazione del Provenzano alla cattura), abbiano realizzato le condotte loro contestate, per trascuratezza, imperizia, irragionevolezza o, piuttosto per altro biasimevole motivo.

Del resto, lo stesso Procuratore Generale ha elencato una sventagliata di ipotesi, di motivi, tutti astrattamente validi e, comunque indeterminati e egualmente plausibili, senza che sia stata indicata una sola motivazione dell'agire prevalente rispetto a qualsiasi altra, anche solo in ipotesi.

Quanto alla durata ed alla ripetizione dell'azione basta evidenziare che essa si è protratta soltanto per alcuni mesi ed è riconducibile al contesto unitario rappresentato dalla presa di distanza dalla gestione del Riccio del confidente Ilardo.

Nessun dato, sintomatico dal punto di vista della direzione finalistica del volere, emerge, poi, da comportamenti successivi alle condotte per cui è processo, posto che, comunque, seppure con lentezza, gli spunti investigativi emergenti dall'incontro di Mezzojuso sono stati portati a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria ed hanno avuto l'approfondimento, su impulso dello stesso Mori, che ha portato all'identificazione del Napoli e, infine, del La Barbera.

Quanto alla probabilità di verificazione dell'evento, non può certamente dirsi che dagli atti possa ricavarsi la convinzione che gli imputati si siano rappresentati chiaramente la significativa possibilità di verificazione dell'evento. In proposito basta ricordare come lo stesso Riccio abbia fino all'ultimo avvertito l'esigenza di non esporre la fonte Ilardo a pericoli e di attendere una seconda occasione.



Ma vi è di più: è certo che, nel corso della riunione svoltasi a Roma, nessun dubbio venne sollevato - a parte quello riferito dell'Ilardo al Riccio, chiaramente inutilizzabile -, sulle tecniche investigative adottate dai Carabinieri del ROS nell'occorso ed, anzi, si decise di rinviare il concreto attivarsi del programma di protezione in linea ed in aderenza alla tecnica attendista patrocinata dagli imputati.

Nemmeno, alla stregua degli altri indicatori indicati in sentenza, emergono elementi dai quali possa trarsi la convinzione, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati non si sarebbero astenuti dalla condotta illecita, neppure se avessero avuto contezza della sicura verifica dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).

Ma quel che più difetta, nel caso di specie, è, come del resto si è ampiamente in precedenza rappresentato, quel collante che avrebbe potuto ricondurre ad unità tutti gli spezzoni di per sé equivoci qua e là emersi nel processo nella direzione voluta dalla Pubblica Accusa, e cioè la prova che gli imputati abbiano agito per il perseguimento di un valido movente.

Invero, venuto meno, per le ragioni in precedenza espresse, il movente della cosiddetta "trattativa" - movente in ordine al quale lo stesso P.G. concorda non ricorrere prove sufficienti -, rimangono una serie indistinta e variopinta di mere ipotesi che avrebbero potuto spingere gli imputati a porre in essere le condotte contestate.

Epperò non vi è chi non veda come la mancanza di un chiaro movente della condotta, pur essendo estraneo alla struttura del delitto di favoreggiamento, finisce, sul piano




della soggettività, con il diventare la principale cesura dell'iter argomentativo volto a dare un rilievo finalistico sotto il profilo della volizione alle condotte stesse.

Certo, le scelte tecnico-investigative adottate dagli imputati (soprattutto quelle di non curare adeguatamente gli spunti investigativi emersi dall'incontro di Mezzojuso), a maggior ragione ove si consideri che esse vennero adottate da esperti Ufficiali di P.G., inducono più di un dubbio sulla correttezza, quantomeno dal punto di vista professionale, dell'operato dei due e lasciano diverse zone d'ombra che il dibattimento, nonostante lo sforzo profuso dalla Pubblica Accusa, non è riuscito a dipanare, ma non sono idonee, per i motivi già ampiamente esposti, a fornire una prova sufficiente che tale agire fu finalisticamente diretto ad evitare la cattura del Provenzano.


Considerazioni conclusive.

Quanto in precedenza esposto in merito alle specifiche condotte contestate agli imputati rende evidente come il Tribunale correttamente abbia affermato che queste sono idonee a configurare l'elemento materiale del delitto di favoreggiamento ascritto al Mori ed all'Obinu; in particolare, le scelte attendiste compiute in occasione dell'incontro del 31/10/1995, il deficit di



comunicazione nei confronti dell'Autorità giudiziaria in merito alle informazioni scaturite da tale incontro, la scelta investigativa, discutibile ed in definitiva rivelatasi vana e dunque errata, di puntare tutto solo sulla prospettiva di un nuovo incontro dell'Ilardo con il Provenzano, l'approccio sostanzialmente burocratico e sicuramente censurabile sul piano della solerzia investigativa nelle indagini per l'identificazione dei due favoreggiatori del Provenzano indicati dall'Ilardo, ed infine il ritardo con cui il rapporto "Grande Oriente" è stato inoltrato alla competente Procura, risultano indubbiamente essere condotte "astrattamente idonee a compromettere il buon esito di una operazione che avrebbe potuto procurare la cattura di Bernardo PROVENZANO", come affermato nella sentenza impugnata.

Tuttavia, per le ragioni già prima evidenziate le superiori condotte non sono univocamente idonee - singolarmente e complessivamente considerate - a dimostrare la coscienza e la volontà degli imputati di impedire la cattura del Provenzano e, quindi, di favorire quest'ultimo. In proposito, si è già evidenziato come la scelta attendista in occasione dell'incontro del 31/10/1995 non fosse irragionevole e risultasse, almeno a quel momento, sostanzialmente condivisa dallo stesso Riccio; che i rapporti diretti intrattenuti dal Riccio con il P.M. dott. Pignatone fin dall'indomani del suddetto incontro, noti agli imputati, potevano indurre costoro a ritenere che comunque le relative informazioni erano state veicolate all'Autorità giudiziaria, per altro nei limitati modi previsti per le informazioni provenienti da fonti confidenziali mantenute riservate; che la scelta investigativa di privilegiare unicamente l'attesa di un nuovo incontro tra il Provenzano e l'Ilardo non era meramente pretestuosa o palesemente erronea, ed era stata condivisa, se non alimentata, dallo stesso Riccio, che ancora nelle due relazioni a sua firma del marzo 1996 (dirette rispettivamente al Mori ed al dott.



Pignatone) indicava come imminente la prospettiva di un tale incontro; che l'atteggiamento burocratico e poco solerte nell'avviare e condurre le indagini per l'identificazione dei due favoreggiatori del Provenzano indicati dall'Ilardo, pur sicuramente negligente e imperito, non è univocamente riconducibile alla consapevole volontà di favorire il latitante, potendo essere parimenti riconducibile alla scelta attendista volta a privilegiare in via esclusiva la prospettiva di un secondo incontro e di non compromettere la stessa attraverso attività investigative dirette che avrebbero potuto allarmare i destinatari ove scoperte, come per altro effettivamente accaduto nei confronti di uno dei suddetti favoreggiatori (Nicolò La Barbera) appena pochi mesi dopo la presentazione del rapporto "Grande Oriente", secondo quanto in precedenza evidenziato; che infine il ritardo con cui, dopo l'uccisione dell'Ilardo (avvenuta il 10/5/1996), sono state portate a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria le informazioni compendiate nel rapporto "Grande Oriente" (materialmente redatto dal Riccio e depositato il 30/7/1996) non è stato, date le specifiche circostanze del caso, così significativo da assumere un'univoca valenza dimostrativa, ancor più ove si tenga conto che nessun rilievo all'operato degli imputati è stato mosso in proposito nell'immediatezza dei fatti dai Pubblici Ministeri che hanno ricevuto detto rapporto, così confermando che il contestato ritardo non era palesemente anomalo.

Dunque, deve ritenersi confermato che le contestate e pur sussistenti condotte degli imputati non sono idonee a dimostrare, essendo prive di univoco significato probatorio, che i predetti abbiano agito con la coscienza e la volontà di favorire il latitante Bernardo Provenzano, impedendone od ostacolandone la cattura.

Inoltre, il suddetto quadro probatorio non muta per effetto dei pur apprezzabili sforzi accusatori, volti a dimostrare che l'imputato



Mori già in altre occasioni si fosse reso responsabile di analoghe condotte favoreggiatrici nei confronti di altri esponenti di primo piano di Cosa Nostra; ed infatti, come già evidenziato nella parte della presente sentenza dedicata a quanto avvenuto in Terme Vigliatore il 6/4/1993, le acquisizioni probatorie concernenti tale specifico episodio non sono idonee a dimostrare, con la necessaria certezza, il coinvolgimento in esso del Mori, né che quanto accaduto fosse diretto a consentire al capo mafia latitante Benedetto Santapaola di sottrarsi alla cattura.

Quanto all'esistenza di un movente che potrebbe avere indotto gli imputati a favorire il Provenzano, la cui esistenza - ove dimostrata - avrebbe potuto conferire carattere univoco alle specifiche condotte dei medesimi prima esaminate, va ricordato che lo stesso Procuratore Generale, già nell'atto di appello, ha espressamente rinunciato a coltivare l'impugnazione con riferimento alla contestata aggravante del nesso teleologico di cui all'art.61 n.2 c.p., ascritta al solo Mori con riferimento alle condotte delittuose di cui agli artt.338, 339, 110 e 416 bis c.p. (oggetto di altro processo penale in atto pendente dinanzi la Corte di Assise di Palermo), commesse nell'ambito della cosiddetta "trattativa", cioè dell'accordo che, in cambio della cessazione della strategia stragista di Cosa Nostra, avrebbe previsto la concessione di benefici di varia natura alla medesima organizzazione criminale ed il protrarsi della latitanza del Provenzano, garante mafioso del predetto accordo; in tal modo, il P.G. ha implicitamente riconosciuto che il compendio probatorio acquisito al presente giudizio - e fatte salve le autonome valutazioni che i giudici della Corte di Assise di Palermo saranno chiamati ad adottare all'esito della istruzione dibattimentale che è ancora in corso di svolgimento - è insufficiente a dimostrare, con il requisito di certezza proprio del processo penale, la sussistenza della suddetta




“trattativa” e, quindi, della relativa aggravante, così sostanzialmente condividendo le conclusioni cui è giunto sul punto il Tribunale con la sentenza impugnata.

Coerentemente con tale impostazione, ribadita dal P.G. anche in sede di requisitoria, risulta venuto meno anche il movente che, secondo l’originaria impostazione accusatoria, avrebbe indotto gli imputati a porre in essere la contestata condotta di favoreggiamento; in proposito, va infatti ricordato che il movente, attribuendo agli indizi il connotato della univocità, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 685 del 14/12/1995, Rv. 203798).

Tuttavia, se, come detto, le risultanze processuali sono inidonee – secondo lo stesso P.G. - a ritenere dimostrata la contestata aggravante del nesso teleologico, le stesse sono parimenti inidonee a provare la sussistenza del movente della trattativa. E’ noto infatti che la ricerca del movente del reato, non indispensabile nei casi in cui la stessa condotta rende evidente la volontarietà della stessa, è invece necessaria quando minore sia il grado di probanza degli altri elementi di accusa e quando proprio sul movente si fondi la tesi accusatoria, ma in tale ultima ipotesi è insufficiente la sua ricostruzione in termini probabilistici, essendo al contrario necessario acquisire la prova rigorosa dei motivi della condotta illecita (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4153 del 24/02/1992, Rv. 190766).

Dunque, nel caso in esame la mancata acquisizione di una siffatta prova rigorosa non consente di ritenere accertata l’esistenza del movente originariamente ipotizzato dalla Pubblica Accusa.




Del resto, lo stesso Procuratore Generale, nel corso della sua requisitoria, ha finito con il fare riferimento ad un "ventaglio di moventi", non riconducibili unicamente alla cosiddetta trattativa e che potrebbero rintracciarsi nell'errata convinzione del Mori riguardo ai rapporti che la polizia giudiziaria deve instaurare con il Pubblico Ministero, piuttosto che nelle inclinazioni del Mori ad operare con metodi propri dei servizi segreti e di quelli deviati in particolare, ovvero nei rapporti dello stesso Mori con ambienti partitici, politici e massoni (così, in sintesi a pag. 38 delle trascrizioni dell'udienza del 9/12/2015); tuttavia, siffatti molteplici moventi, lungi dall'essere suffragati dalla prova rigorosa che sarebbe stata per quanto detto necessaria in questa sede, si risolvono in mere ipotesi alternative tra loro, in quanto tali del tutto inutilizzabili ai fini dell'accertamento della responsabilità penale.

Deve pertanto escludersi che sia stata fornita la prova di uno specifico movente della condotta, che possa attribuire agli elementi prima esaminati, concernenti l'elemento psicologico del reato, il carattere di univocità agli stessi mancante.

Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene in definitiva il Collegio che non risulti dimostrata la sussistenza in capo agli imputati dell'elemento soggettivo della contestata condotta di favoreggiamento; dunque, si impone la conferma della sentenza impugnata.

In considerazione della oggettiva complessità della stesura dei motivi della presente decisione e del carico di lavoro complessivo, a norma dell'art. 544, comma 3, c.p.p. è stato fissato in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza, successivamente prorogato ai sensi dell'art.154, comma 4 bis disp. att. c.p.p. di ulteriori giorni 90



con provvedimento emesso dal Presidente di questa Corte, come in atti.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.;

conferma

la sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 17 luglio 2013 appellata dal Procuratore della Repubblica di Palermo e dal Procuratore Generale nei confronti degli imputati Mori Mario ed Obinu Mauro.

Dispone la trasmettersi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo copia dei verbali e delle relative trascrizioni delle deposizioni rese da Olivieri Mauro, Randazzo Francesco, Calvi Pinuccio, Mangano Giuseppe, Longu Roberto, e De Caprio Sergio per le sue valutazioni in ordine all'eventuale sussistenza del reato di falsa testimonianza.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.


indica

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo, addì 19 maggio 2016.

Il Presidente est

dott. Salvatore Di Vitale



I Consiglieri coestensori

dott. Raffaele Malizia



dott.ssa Gabriella Di Marco



Depositate in cancelleria
Palermo 15 Novembre 2016

Il cancelliere
Dott.ssa Pecoraro Santina



INDICE

	Pag.
Capitolo I - Svolgimento del Processo	1
Capitolo II - La Sentenza di 1° Grado	19
Capitolo III - L'Esame dei Motivi di Impugnazione	231
1. Questioni attinenti alla metodologia di redazione della sentenza	231
2. La mancata perquisizione del covo di Riina	237
3. L'episodio di Terme Vigliatore , Aprile 1993	243
4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti nel presente Giudizio di Appello	260
5. L'esame della condotta dal punto di vista obiettivo	266
6. L'esame delle condotte ascritte agli imputati sotto il profilo soggettivo	279
7. In particolare, il dolo nel delitto di favoreggiamento	288
8. L'esame delle condotte alla luce dei principi enunciati	306
Considerazioni conclusive	333